Consiglio regionale del Veneto

Questo libro proviene dalle raccolte della Biblioteca del Consiglio regionale del Veneto. Il suo utilizzo non commerciale è libero e gratuito in base alle norme sul diritto d'autore vigenti in Italia.

Per ottenerne una versione ad alta definizione a fini editoriali, rivolgersi al seguente indirizzo:

biblioteca@consiglioveneto.it

CARLO CALISSE

Prof. di Storia del Diritto nella R. Università di Macerata.

STORIA

DEL

PARLAMENTO IN SICILIA

DALLA FONDAZIONE

ALLA CADUTA DELLA MONARCHIA

« So benissimo che molti non saranno abbastanza « persuasi dell' importanza di questo genere di « lavoro, e diranno che il tema sa di vecchiume : « ma mi confido del pari che non pochi conver- « ranno meco del vantaggio che può cavarsi da « siffatti studi..... La Sicilia può addursi ad « esempio di felice introduzione e di non lenti « progressi del governo costituzionale nel risor- « gere della civiltà ».

FEDERICO SCLOPIS.

TORINO

UNIONE TIPOGRAFICO-EDITRICE

33 — Via Carlo Alberto — 33

ROMA

Piazza San Silvestro, 75, piano 1°

NAPOLI

Calata Trinità Maggiore, 53, piano 1°

Succursali: **Catania,** Piazza Stesicoro, 47 — **Firenze,** Via Ghibellina, 96.

Palermo, Via Macqueda, 187.

1887

STORIA

DEL

PARLAMENTO IN SICILIA

CARLO CALISSE
Prof. di Storia del Diritto nella R. Università di Macerata.

STORIA

DEL

PARLAMENTO IN SICILIA

DALLA FONDAZIONE

ALLA CADUTA DELLA MONARCHIA

« So benissimo che molti non saranno abbastanza « persuasi dell'importanza di questo genere di « lavoro, e diranno che il tema sa di vecchiume: « ma mi confido del pari che non pochi conver- « ranno meco del vantaggio che può cavarsi da « siffatti studi..... La Sicilia può addursi ad « esempio di felice introduzione e di non lenti « progressi del governo costituzionale nel risor- « gere della civiltà ».

FEDERICO SCLOPIS.

TORINO
UNIONE TIPOGRAFICO-EDITRICE
33, Via Carlo Alberto, 33
1887

PROPRIETÀ LETTERARIA

Inv. 7430

AL MIO MAESTRO

PROF. COMM. FRANCESCO SCHUPFER

Signor Professore,

A Lei, mio maestro e conforto nella via ardua dello studio e dello insegnamento; a Lei, che primo fe' sorgere nella mia mente l'idea di una STORIA DEL PARLAMENTO IN SICILIA, *mostrandomi la mancanza di un conveniente ricordo di tanta gloria nazionale, e il vuoto che ne seguiva nella scienza; questa stessa Storia, condotta ora ad effetto, a Lei io presento, non più come dono, che come cosa che già Le appartenga.*

Se questo mio lavoro non Le sembrerà frutto indegno delle discipline di cui Ella a me e a miei migliori è maestro; io sarò ben pago di aver posto la mano a tanta opera, e di averne così dischiuso il cammino a chi vorrà recarvi la maggior perfezione.

Macerata, 7 Febbraio 1887.

Il Suo Discepolo
CARLO CALISSE

PARTE PRIMA

Origine e formazione del Parlamento di Sicilia 1041-1296

CAPITOLO I.

Primi indizi del Parlamento.

§ 1.

La Sicilia fu tolta al romano impero d'occidente da Genserico Vandalo nel 440, regnante Valentiniano III. Dai Vandali la ebbe per annuo tributo Odoacre nel 487, restando però a quelli il possesso della rocca di Lilibeo. Il che è degno di osservazione; per essere stata questa conservata sovranità vandalica cagione ai Bizantini di portare dall'Africa la guerra all'Italia, e perchè vi si può vedere la prima apparizione in Sicilia di quelle giuridiche relazioni, che poi condussero alla feudalità.

I Bizantini conquistarono l'isola nel 535, quando già la tenevano i Goti, succeduti nel 493 ad Odoacre. A chiamarveli, a gridarli restauratori dell'impero di Roma, ebbe anche parte la Chiesa, la quale era allora straordinariamente ricca di terre in Sicilia. Basta gettar lo sguardo sulle epistole di Gregorio I, per vedere quante di esse si riferiscano all'amministrazione del patrimonio ecclesiastico siciliano: basta ricordare quante volte la città ed il ducato di Roma si nutrirono del grano, che i papi facean venire dalle lor *masse* di Sicilia, per aver l'idea della vastità di quei possedimenti.

E queste ricchezze furono anch'esse occasione di discordia fra papi e imperatori, e occasione anche perciò dei nuovi

mutamenti politici. Imperocchè quando i decreti contro le immagini accesero quell'antica rivoluzione italiana capitanata dai papi, perchè aveva la veste di rivoluzione religiosa; gli imperatori, per rovinarne le forze, tolsero ai pontefici il patrimonio siciliano, e le chiese dell'isola sottoposero al patriarcato di Costantinopoli (1). E fin da quel momento i papi protestarono che, contro i dominatori della Sicilia avean diritti spirituali e temporali da rivendicare (2): diritti che non si fecero cadere in prescrizione, durante la lunga signoria degli Arabi; che furono avvalorati nelle concessioni dei nuovi imperatori di occidente (3); che ebbero finalmente il voluto effetto colle conquiste normanne.

I Normanni, guidati da Ruggiero conte di Calabria, entrarono nell'isola l'anno 1061. Favoriti dai Siciliani, e per sè stessi valorosissimi, passarono di vittoria in vittoria: Messina, Palermo, Trapani, Taormina, Siracusa, Girgenti vennero l'una appresso l'altra in poter loro: ultima cadde Noto, e cadde con essa l'ultimo baluardo della dominazione musulmana in Sicilia.

Ruggiero ne fu primo conte: e, morti lui e il suo primogenito, gli succedette l'altro suo figlio, pur di nome Ruggiero. Il quale ebbe con sè talmente valore e fortuna, che, posti in buon ordine i retaggi paterni, potè alla morte di Guglielmo duca di Puglia, che morìa senza figli, impadronirsi della successione del ducato, e stringer così nelle sue mani quanto i Normanni possedevano in Italia.

Fu allora che sembrò conveniente che, quale in ricchezza ed in autorità, così anche nel nome e nella dignità fosse Ruggiero superiore ad ogni altro. E fu allora che il suo titolo

---

(1) Adriano I parlando della Sicilia dice: *eam tunc cum patrimonio nostro abstulerunt, quando sacras imagines deposuerunt.*

(2) Lo stesso Adriano I richiesto di pace da Costantino V, disse di volerla concedere a patto che *patrimonia b. Petri apostolorum principis in integrum nobis restituere dignemini.* La stessa risposta diede Nicolò I a Michele III, quando anche questi voleva la pace.

(3) Nel giuramento che facevano gli imperatori nel ricevere la corona, vi era, fra le altre promesse, anche questa: *restituere nec non patrimonium Siciliae, si Deus nobis illud tradiderit manibus.*

di duca fu cambiato in titolo regio, che Palermo fu proclamata capitale del nuovo stato, che fu fondata la gloriosa monarchia di Sicilia.

La quale però non soltanto sul valore e sulla fortuna del principe, ma fu anche fondata, fin dalla sua origine, su quel saldo fondamento, su quel principio giuridico, che oggi unicamente si reputa che convenga a popoli civili; fu fondata cioè sulla volontà della nazione solennemente manifestata. Furono due parlamenti che compirono il grande atto: quello in Salerno del 1129, e l'altro del 1130 in Palermo. Quivi la nazione era tutta rappresentata: vi erano ecclesiastici, baroni e persone di condizione privata. Ruggiero fece la proposta (1); il parlamento la esaminò con diligenza due volte (2); e, veduto che era lodevole ed utile, l'approvò, fece premura a Ruggiero perchè la ponesse in atto, e stabilì che a Palermo dovesse aver luogo la coronazione solenne (3).

E in esecuzione del voto del parlamento, la coronazione fu celebrata nel duomo di Palermo, il giorno di Natale dell'anno 1130.

§ 2.

Dai fatti sovraccennati si rileva che il popolo di Sicilia, premuto dal giogo saracenico, era estraneo al governo, quando i Normanni sbarcarono nell' isola: al contrario, quando le conquiste normanne furono compiute, e tutto il frutto ne fu raccolto da Ruggiero II, fu il popolo stesso siciliano che, ra-

---

(1) *Patefecit eis examinandum secretum et inopinatum negotium....* Append. Parlam. N. X.

(2) *Omnes convenientes... huiuscemodi iterum causa sollemniter diligenterque investigata atque tractata...* Append. Parlam. N. XII.

(3) *Rem ipsam sollicite perscrutantes, unanimiter tandem uno ore laudant, concedunt, decernunt, immo magnopere precibus insistunt ut Rogerius dux in regiam dignitatem apud Panormum Siciliae metropolim promoveri debeat.* Append. Parlam. N. X.

dunato in general parlamento, fondò, come ora dicevamo, col suo voto la monarchia.

È dunque evidente che l'origine del parlamento di Sicilia deve riferirsi al tempo normanno. Ed il primo nostro studio deve perciò esser diretto a vedere da quali condizioni di quel tempo, da quali costumi, da quali cause il parlamento stesso abbia avuto principio.

Montesquieu parlando della costituzione inglese, e lodandola, dice che quel bello ordinamento politico è stato rinvenuto nei boschi (1), ossia che le consuetudini germaniche furono il nucleo dei seguiti governi costituzionali. Questa sentenza del Montesquieu si è detta non rispondente alla verità delle cose, perchè dal confronto dei costumi delle diverse genti, fra i quali si sono dovute necessariamente trovare non poche analogie (2), si rileva che molti altri popoli, oltre i Germani, avevano governi liberamente costituiti. E certo ripensando a quel detto di Ulpiano che in tanto la volontà del principe è legge, in quanto il popolo gli ha conferito l'autorità propria (3); e ripetendo le celebri parole di Cicerone e di Polibio, che la miglior forma di governo è quella che risulta composta dei tre elementi, il regio, l'aristocratico e il democratico (4); pare che non portarvela, ma avrebbero dovuto nei nostri paesi apprendere i Germani l'idea, assai bene sviluppata, del governo costituzionale. Altra cosa è però l'aver notizia di un ordine di governo, il pensarlo filosoficamente, con riguardo, più che di altro, dell'indole dell'uomo; altra cosa è che un popolo lo

---

(1) *Esprit des lois.* Liv. XI, ch. 6.

(2) C. BALBO, *Meditaz. Stor.*, App. VII.

(3) *Ei et in eum omne suum imperium et potestatem confert.* Lig. l. 1, *de Const. princ.*

(4) *Placet esse quiddam in republica praestans et regale: esse alium auctoritate principum partum ac tributum: esse quasdam res servatas iudicio voluntatique multitudinis.*

CICERON. *De republ.* Lib. I, cap. 45.

Δῆλον γαρ, ὡς ἀρίστην μεν ἡγητεον πολιτειαν τὴν ἐκ πάντων τῶν προειρημένων ἰδιωμάτων συνεστωσαν.

POLIB., Lib. VI, cap. 3.

abbia sanzionato nelle sue leggi, e secondo quello si regga. Platone e Cicerone descrivevano governi quali non avevano sott'occhio: e nessuno ai discendenti dei repubblicani di Grecia e di Roma negherà la conoscenza del governo libero. Ma dove era nel fatto questo governo in Italia, per non parlar che di questa, quando vennero le genti barbariche? Quando mai l'Italia, innanzi alle conquiste germaniche, ebbe un governo che raffigurasse quello che oggi dicesi costituzionale? Non negherò verità al detto di Federico Sclopis, che l'assolutismo non è più antico di Carlo V (1); ma intendendo che l'assolutismo con Carlo V diventò la forma di governo più dominante e forse la più conveniente a quei tempi: altrimenti dovrei dirlo antico, quanto antico è il diritto del più forte. La memoria dell'autorità illimitata degl'imperatori, le teorie del diritto divino bandite dalla Chiesa, l'abitudine di essere estranei al governo, la fiacchezza succeduta alla soverchia prosperità; erano cause più che bastanti a condurre i popoli latini, assai prima di Carlo V, in braccio al più duro assolutismo; se gl'invasori tedeschi non avessero ad essi portato, non la notizia, ma l'uso di un reggimento libero, quale essi avevano, come dice Montesquieu, nelle selve native.

Imperocchè presso i Germani si aveva della monarchia un concetto quale presso a poco se ne ha nei governi costituzionali di oggi: non assoluta, non illimitata, ma ristretta dalle libertà della nazione (2). L'autorità sovrana stava nelle assemblee degli uomini liberi (3). Le quali erano di due specie: le une, componendosi soltanto dei capi delle tribù, trattavano gli affari di minor momento e di più pronta esecuzione: nelle altre, le generali, tutti gli uomini liberi convenivano, e prov-

---

(1) *Considerazioni storiche intorno alle antiche assemblee rappresentative. Monum. hist. patr.* Tom. I. *Comitior.*

(2) *Nec regibus infinita aut libera potestas...*

TACIT. *De Germ.* § 7.

(3) *La puissance suprême résidait dans l'assemblée: la royauté proprement dite était inconnue.*

GLASSON, *Histoire du droit et des institutions politiques de l'Angleterre.* — Part. I, chap. 9, § 37.

vedevano ai maggiori bisogni della comunità (1). Ai sacerdoti era affidata la direzione delle adunanze; perchè non potendosi riconoscere autorità umana superiore a quella del popolo adunato, s' invocava, dovendosi pure di qualche autorità fare uso, quella dei Numi. Due o tre giorni spendevano i guerrieri nel radunarsi, non tollerando, come gente libera, che fosse imposto loro per veruna cosa un termine fisso (2): però, appena raccolti, venivano senz'altro indugio a trattare gli affari. Primo a prendere la parola era il re o il capo della tribù, con disegno di persuadere meglio che di comandare: se la sua proposta dispiaceva, la moltitudine mostravalo coll'agitarsi e schernire; strepito invece di armi percosse indicava il favore degli astanti alle parole dell'oratore (3).

Scopo di queste assemblee era far leggi, giudicare, armare i giovani, eleggere i capi, nominare i magistrati, decidere pace e guerra, provvedere insomma al governo (4). Quindi è che essendo le assemblee il fondamento di ogni ordine politico e sociale dei popoli germanici, non potevano questi lasciarle in abbandono, e infatti non ve le lasciarono, quando vennero a prendere stanza nei paesi dell'impero romano. Le mantennero gli Anglo-Sassoni nella Brettagna col nome di *Withenagemoten* (5): durarono coi Franchi nei nuovi regni di Gallia, dette *manli*, *campi di marzo o di maggio* (6): *campi di marzo*, *concili*, *conventus* ebbero i Longobardi in Italia (7): e così presso anche i Normanni troviamo con vari nomi conservate queste antiche assemblee.

---

(1) *De minoribus rebus principes consultant, de maioribus omnes.* TACIT. l. c. § 11.

(2) *Illud ex libertate vitium quod non simul nec ut iussi conveniunt, sed et alter et tertius dies cunctatione coëuntium absumitur.* TACIT. l. c. § 11.

(3) *Rex vel princeps audiuntur auctoritate magis suadendi quam iubendi potestate. Si displicuit sententia, fremitu adspernantur; sin placuit, frameas concutiunt.* TACIT. l. c. § 11.

(4) TACIT. l. c. §§ 11, 12.

(5) GLASSON, l. c. Part. I, ch. 3.

(6) *Capitolare di Childeberto nel 596.* PERTZ. M. G. H. tom. 3, pag. 9.

(7) MURATORI, *Antiq. italic. Dissert.* XXXI.

§ 3.

I Normanni, e per la origine e per il lungo contatto coi Franchi, avevano, e portarono in Italia consuetudini germaniche (1). Ma sopratutto ebbero in onore le assemblee, come dimostreranno i fatti che andremo appresso ricordando, e come è provato anche dal vedersi che i due paesi nei quali le assemblee, divenute poi parlamenti, misero più profonda radice che in ogni altro, e portarono migliori frutti, furono que' due che i Normanni occuparono pienamente, Inghilterra e Sicilia. Anzi in Italia i Normanni si trovarono in tali condizioni, da mantenere qui viva, più che in altro luogo, la memoria e la pratica, oltrechè delle assemblee, anche di altre consuetudini della patria germanica. Venutivi a piccole schiere, dovendo riuscire nella impresa loro non tanto con forza aperta, quanto con accortezza e costanza; avvolti tutti fra gli stessi pericoli, e animati da uno stesso interesse; que' Normanni, più che in relazione di sovrano a sudditi, erano come compagni e fratelli. Tutti a parte della fatica, della speranza, del bottino; ricader su tutti il male di uno; il coraggio di uno riuscire a tutti profittevole. E così uniti, così affratellati, vivevano come Tacito scrive che vivevano quegli antichi Germani, i quali, per apprendere l'arte della guerra, si mettevan nel seguito, e diventavan compagni di chi già ne era mae-

---

(1) Avremo più volte occasione di provar questo punto. Per un esempio, ricorderemo ora che presso i Normanni in Italia era vivo l' uso del *morgengabe*. Non per altra ragione scoppiò la guerra fra Roberto e Ruggiero se non perchè questi, spogliato di tutto dal fratello, non potè all' indomani delle sue nozze fare alla sposa il tradizionale donativo. GAUFRIDI MONACHI MALATERRAE *Chronicon*. Lib. II, cap. 21.

Così si faceva grande uso del duello giudiziario, limitato poi a pochi casi dall'imperatore Federico, il quale dice che era costume dei Franchi: *personarum suarum, plurimumque rerum suarum omnium, aut maioris partis earum, fortunam in monomachiam, quae duellum vulgariter dicitur, reponebant.*

Constit. Regni Siciliae. Lib. II, tit. 32.

stro (1): in altre parole, riviveva tra i Normanni in Italia quell'antica istituzione, che Tacito stesso indica col nome di *comitato* (2).

Ed infatti anche nelle cronache dei tempi normanni troviamo argomenti che avvalorano questa nostra affermazione. Il capo del *Comitato* in Germania aveva l'obbligo di provvedere armi e vettovaglie ai suoi seguaci (3): e noi vediamo che le bande dei Normanni altrettanto esigevano dai loro condottieri, mentre si combatteva contro Greci e Saracini. Di Ruggiero dice Malaterra che quanto più era stretto da ogni penuria, tanto più i suoi soldati erano importuni nel chiedere (4); di guisa che dovendo pur egli soddisfarli, si gettava, per non avere altro mezzo, a fare il ladrone di strada (5). Altrettanto si ripeta per Roberto e per tutti gli altri capitani Normanni. A riscontro di ciò che doveva il capitano, i suoi seguaci dovevano mettere al suo servigio tutte le forze loro ed anche la vita (6): e questo pure vediamo continuamente fra que'

---

(1) *Ceteri robustioribus ac iam pridem probatis aggregantur: nec rubor inter comites adspici.*

TACIT. l. c. § 13.

(2) *Gradus quin etiam et ipse comitatus habet... ea gloria est si numero ac virtute comitatus emineat... turpe comitatui virtutem principis non adaequare.*

TACIT. l. c. § 13, 14.

(3) *Exigunt principis sui liberalitate illum bellatorem equum, illam cruentam victricemque frameam. Nam epulae et, quamquam incompti, largi tamen apparatus pro stipendio cedunt.*

TACIT., l. c., § 14.

(4) *Rogerius cum quod militibus suis largiretur minus abundaret, et ipsi sibi in exigendo importuniores essent, exigit a fratre...*

MALATERRA, l. c., I, 23.

(5) Gli fu riferito che alcuni mercanti passavano non lungi dal suo campo. *Quo audito, non minimum gavisus..... mercatoribus occurrit: captosque Scaleam deduxit: omniaque quae secum habebant diripiens, ipsos etiam redimere fecit.*

MALATERRA, l. c. I, 26.

(6) *Illum defendere, tueri, sua quoque fortia facta gloriae eius assignare, praecipuum sacramentum est. Principes pro victoria pugnant, comites pro principe.*

TACIT.. l. c., § 14.

primi Normanni. Le loro meravigliose vittorie sono frutto in gran parte dell'obbedienza perfetta verso i comandi dei loro duci. Obbedivano senza indugio, e si mostravano egualmente valorosi e crudeli, sia che dovessero menar le mani tra Saracini, sia che fosse lor comandato il sacheggio d'una città cristiana, o volesse il capitano derubare innocui viaggiatori, o s'imbrandissero armi fratricide, come avenne fra Roberto e Ruggiero pel possesso di Calabria. E a tale proposito è anche da osservarsi come nelle cronache contemporanee questi Normanni non siano chiamati, nelle relazioni co' loro capi, con altri nomi che con quelli or di commilitoni e famigliari, or di clienti e di armigeri, or perfino di fratelli. Malaterra dice che gli *armigeri* di Ruggiero andavan qua e là rubando per sostentarlo (1); che Giordano, figlio del duca di Puglia, teneva consiglio coi *famigliari* che lo seguivano, quando voleva compire qualche audace disegno (2). *Commilitoni* chiama i suoi soldati Roberto, quando, sul punto di morire, raccomanda loro che si eleggano un buon capitano (3): col nome di *clienti* sono indicati i soldati di Ruggiero, fino a quello della più umile condizione (4): e in conto di *fratelli* è lo stesso duca Roberto che tiene i suoi fedelissimi seguaci, cui chiama anche *protettori* della sua vita (5). Tutto questo ci mostra che i primi Normanni combattenti in Italia erano uniti da vincolo più stretto, che non poteva essere quello semplicemente militare:

---

(1) *Rogerius... latrocinio armigerorum suorum sustentabatur.*
MALATERRA, l. c., I, 26.

(2) *Vir praesumptuosissimus et laudis avidus, cum sibi familiaribus consilio habito... patre inconsulto, naves ascendit.*
MALATERRA, l. c., I, 11.

(3) *Commilitones optimi vobis consulite.*
ORDERICI VITALIS *Chronicon.* Lib. VII.

(4) *Omnibus ab ipso comite usque ad ultimum clientem aequo pondere indigentibus.*
MALATERRA, l. c., II. 29.

(5) *Guiscardus... quasi fratres fidelissimos sibi beneficiis et muneribus effecerat..... Tutissimi vitae meae fautores...*
MALATERRA, l. c., I, 16.

erano in un affratellamento, che può tenersi continuazione del *comitato* degli antichi germani (1).

Volgendo ora al nostro argomento quanto siamo venuti esaminando, vediamo che l'uso di trattare in comune i negozi dello stato, congiunto a questa così intima unione fra i guerrieri normanni, ci addita la strada donde vennero quegli antichi consigli, che furono il seme dei parlamenti siciliani.

La stessa compagnia militare era per i Normanni l'assemblea, la quale nei primi tempi fu spesso non altro che un consiglio di guerra. Si adunavano tutti i guerrieri intorno la tenda del capitano: si discuteva, si prendeva un partito, e subito lo si metteva in esecuzione. Roberto Guiscardo tenne una volta consiglio co'suoi soldati, prima di dar l'assalto ad una compagnia di mercanti (2). Il conte Giordano radunò tutti i suoi, e li richiese del sentimento loro su quello che era da' farsi di fronte al nemico (3). Ruggiero tenne consulta co' propri seguaci, prima di muover le armi contro i ribellati Amalfitani (4). Ed altri esempi, di cui son piene le cronache, per brevità non ricordo.

Ma dove il diritto, che aveva la nazione di partecipare al suo governo, apparisce luminosamente, è nella elezione dei suoi capi. Fino da que' dodici condottieri, che nel 1041 mos-

---

(1) A questa antica consuetudine si riannoda forse il costume, a lungo conservato in Sicilia, che il re si circondava di nobili giovanetti, tenendoli seco in corte e provvedendo loro a tutti i bisogni della vita. Il Parlamento Siracusano del 1398 domandò al re Martino che volesse *recipere in domo sua aliquos filios nobilium siculorum et ipsis providere de competenti modo vivendi... secundum quod antiqui reges facere solebant.*

Capit. XII del re Martino.

(2) *Consilium cum suis habuit.*

MALATERRA, l. c., I, 17.

(3) *Suos vocare fecit, et super hoc tanto negotio consilium illis perquisivit.*

FALCONIS BENEVENTANI *Chronicon.* Ann. 1119.

(4) *A fidelibus suis consilium requirit.*

MALATERRA, l. c. I. 23.

sero le prime armi normanne contro i Bizantini di Puglia (1); tutti i capi furono sempre eletti dall'esercito raccolto, che era l'assemblea della nazione. La contea di Puglia sorse in seguito al voto di tutti i Normanni: i quali non volendo, perchè traditi da Argiro figlio di Meli, esser più guidati da stranieri, si adunarono nel settembre del 1042 a Melfi, ed elessero unanimi a conte Guglielmo Braccio di Ferro, come quello che era il più valoroso fra loro (2). Enrico III imperatore dichiarò poi questa contea feudo dell'impero; ma ciò non impedì che i Normanni continuassero ad eleggere liberamente nelle loro assemblee i conti di Puglia, Drogone nel 1046, Umfredo nel 1051, Roberto nel 1059 (3). E neppure allorquando, nel sinodo di Melfi dello stesso anno 1059, Roberto si fece *uomo* di Nicolò II, e s'intitolò duca *per grazia di Dio e di S. Pietro*; neppure allora i Normanni perdettero il diritto di nominarsi i loro capi, saliti dalla contea al ducato. È lo stesso Roberto che riconosce questo loro diritto; raccomandando ad essi, sull'ora della morte, che facessero prudentemente l'elezione del suo successore, per elevare al ducato chi n'era più degno (4). Non andò molto e il capo de' Normanni salì anche più alto, e divenne re. E questo massimo grado di autorità dovette egli pur riconoscerlo dal voto della nazione, la quale ve lo innalzò nei due ricordati parlamenti di Salerno e di Palermo.

Ma questi parlamenti noi li vediamo differire non poco da que' consigli normanni, che dicemmo esserne stati l'embrione.

---

(1) *Omnes conveniunt, et bis sex nobiliores*
Quos genus et gravitas morum decorabat et aetas,
Elegere duces.

GUILLELM. APPUL., *rerum gest....* Lib. I, *v.* 232-34.

(2) *Ordenérent entre eaux ensemble de faire sur eaux un conte. Et ensi fu, quar il firent lor conte Guillerme fil de Tancréde, home vaillantissimè en armes et aorné de toutes bonnes costumes et beauz et gentil et jovéne.*

AIMÈ, *L'ystoire de li Normant.* Lib. II, cap. 28.

(3) Append. Parlam. N. 1.

(4) *Fortiorem et sapientiorem de vobis eligite, ipsumque vobis ducem constituite... Electione communi unum ex vobis ducem constituite.*

ORDERICI VITALIS *Chronicon.* Lib. VII.

Non è più l'esercito che si raduna, ma sono i nobili convocati dal re (1): l'adunanza non è più composta di soli Normanni, ma vi prendono parte anche i naturali del paese (2). In altre parole, in queste prime assemblee del nuovo regno noi già vediamo che si vanno delineando in due gruppi le persone che vi convengono. Dall'un canto si raccolgono gli antichi guerrieri, divenuti feudatari: dall'altro appariscono persone di più umile stato, che ora vi son chiamate straordinariamente dal re, e che poi dovranno formare quell'ordine che fu detto demaniale.

Qui dunque l'argomento ci mena naturalmente su doppia via. Per studiare questo ulteriore procedimento nella formazione de' parlamenti, dobbiamo prima esaminare in qual modo i feudatari presero nelle assemblee il luogo dei semplici soldati; e dobbiamo veder poi per quali vie vi giunsero coloro, che per l'innanzi non potevano avervi diritto (3).

---

(1) *Convocatis ad se aliquibus ecclesiasticis peritissimis atque competentioribus personis, nec non quibusdam Principibus, Comitibus, Baronibus simulque aliis qui sibi sunt visi probatioribus viris.*

Append. Parlam. N. X.

(2) *Siciliam repetit, mandans suis provinciis ubique terrarum quatenus omnes, cuiuscumque dignitatis vel potestatis seu honoris essent... Panormi convenientes adessent.*

Append. Parlam. N. XII.

(3) Sarebbe cosa inutile il notare che i parlamenti del nuovo regno di Sicilia nulla hanno che fare con le antiche riunioni, che si tenevano in qualche città, al tempo dei regni siculi e dei romani; se quegli scarsi autori che hanno voluto spendere qualche parola sulla origine dei parlamenti, non li riannodassero alle *concioni*, ai *senati* e cose simili dell'antichità, saltando, per tacer dell'altro, a pie' pari i non pochi secoli delle dominazioni bizantina e saracenica. Così l'Auria dopo aver parlato di quelle antichissime riunioni, soggiunge: *dopo molti secoli furono rinnovate queste usanze anco in Sicilia nel governo del conte Ruggiero normanno. Discorso dell'origine dei parlamenti.* Mss. alla Comunale di Palermo. Qq. E. 31, 8. E così anche Mongitore A. *Memorie storiche dei parlamenti.* Cap. III e V ed altri.

CAPITOLO II.

Composizione del Parlamento.

§ 1.

I Normanni non conobbero la feudalità, finchè stettero in patria. Ma venuti a contatto con altri popoli e specialmente coi franchi, con quella stessa facilità con cui ne appresero tutti gli altri costumi (1), tolsero da essi anche gli ordinamenti feudali, coi quali furono poi regolate tutte le loro conquiste. Colle leggi del feudo sorse il loro primo ducato di Normandia: in feudi ripartì Guglielmo il Conquistatore il territorio dell'Inghilterra; e, venuti in Italia già feudatari (2), i Normanni trovarono la feudalità anche fra noi, e un feudo fu quindi necessariamente il loro primo stato in Italia, la contea d'Aversa (3).

Le loro conquiste cambiarono l'aspetto politico del paese, e cambiarono in conseguenza anche la distribuzione, il numero, il possesso dei feudi. I quali, premio della vittoria, erano naturalmente distribuiti fra i soli Normanni, ad esclusione quasi di

---

(1) *Peu après leur établissement dans la Normandie, les normands abandonnèrent en effet avec une facilité singulière leur langue, leur coutumes et les dieux de la mythologie du nord... Après une ou deux générations les descendants des redoutables pirates étaient à peu pr s complétement métamorphosés.*

O. DELARC. *Le Normands en Italie.* Cap. II, pag. 34.

(2) Roberto Guiscardo era in Normandia *ex eorum militum ordine, qui valvassores vulgo in Nortmannia dici solent.*

OTTONE DI FRISINGA. Lib. I, cap. 3.

(3) *Sergius Rainulfum Aversae comitem faciens, cum sociis normannis ibidem manere constituit.*

LEO DE MARSI. Lib. II, cap. 56.

Lo impereor o une lance publica et o un gofanon, dont estoit l'arme impèrial, conferma a Rainolfe la contè d'Aversa et de son territoire.

AIMÈ l. c. Lib. II, cap. 6.

ogni altro. Infatti quando Roberto promise di pagare al pontefice un censo annuo sulle terre ch'ei possedeva, ossia su quelle che non avea dato in feudo; disse che lo avrebbe pagato su quelle terre, che non erano ancora state concesse agli *oltramontani* (1).

La prima ripartizione del territorio conquistato fu fatta a Melfi nel 1043. Intervennero a quell'assemblea que' dodici condottieri, che i Normanni si erano eletti due anni prima, per portare la guerra ai Bizantini: e fra essi, in dodici porzioni, fu diviso quanto si era acquistato, e quanto doveva ancora acquistarsi (2). Ne sorsero veri feudi, perchè i Normanni riconoscevano allora l'autorità di Guaimaro IV di Salerno, e poco dopo riconobbero quella dell'impero, e perchè avevano già dato autorità sopra tutti gli altri a Guglielmo Braccio di Ferro, nominandolo conte.

Ogni capitano distribuì poi, fra i propri seguaci, il territorio a lui toccato in sorte, grado a grado che veniva occupandolo, e con riguardo al merito ed alla condizione di ciascuno. Drogone creò molti conti, fra i quali fu Roberto Guiscardo, che ebbe in feudo da lui il castello di Scribla, sul confine di Cosenza (3); Unfredo fece conti i suoi fratelli, Malgerio e Guglielmo, dando al primo la Capitanata, all'altro il paese che si dice Principato (4); dei fratelli Altavilla è detto in generale che ai loro connazionali, venuti di Normandia, concede-

---

(1) *Ego Robertus.... De omni terra quam.... adhuc ulli ultramontanorum unquam concessi ut teneat, promitto...*

BARONIO *Ann. Eccles.* An. 1059, N. 70.

(2) MALATERRA, l. c., I. 9, 10.

Melfi restò in comune: *et Melfe pour ce que estoit la principal cité fu commune a touz.*

AIMÈ. l. c., L. II, c. 80.

Ognuno dei XII vi ebbe il suo quartiere:

Pro numero comitum bis sex statuere plateas.
Atque domus comitum totidem fabricantur in urbe.

GUILL. APPUL. l. c. L. I, *v.* 321, 22.

(3) MALATERRA l. c. I, 16.

(4) ANONYMI VATIC., *Hist. Sicul.* nella bibl. del *Caruso*, tom. II, p. 829.

vano feudi con molta liberalità (1). E invero Guglielmo Braccio di Ferro, chiamati dalla patria molti amici e parenti, li fece ricchi di terre e castelli (2); il Guiscardo, occupata Reggio, ne diede subito ricompensa ai soldati (3); Ruggiero, quando ebbe la Calabria, ne fece feudi pe' suoi amici (4); e fra questi racconta Malaterra che vi era un tal Blessiva, dapprima assai misero soldato, che in seguito, per le liberalità dello stesso Ruggiero, divenne uno de' più ricchi e più potenti conti del ducato (5).

Con simile procedimento, ma con rapidità assai maggiore, si estese la feudalità pei Normanni in Sicilia, dove, signoreggiandovi gli Arabi, non era fino allora penetrata (6). Anzi può dirsi che la Sicilia era in qualche modo già sottoposta a governo feudale, prima ancora che fosse conquistata. Imperocchè quando, nel sinodo di Melfi, Roberto fece omaggio de' suoi stati a Nicolò II, vi comprese anche la Sicilia; avendogli giurato fedeltà non solo come signore, quale era, di Puglia e Calabria, ma anche come signore, quale sperava di essere, di Sicilia (7).

Si è detto da taluno che, prima di cominciare l'impresa di Sicilia, i Normanni si siano posti d'accordo col papa anche sulla

---

(1) *Terrarum loca largissime impertiebantur.*
MALATERRA, l. c., I, 2.

(2) *Ipsis civitates et castra, prout quisque sibi dignus videbatur, larga manu distribuerat.*
ANONYM. VATIC., l. c.

(3) *Magnas gratias cum meritorum recompensatione exercitui retulit.*
MALATERRA, l. c., I, 36.

(4) *Comes terram quae sibi sorte cesserat prudenter ordinans fidelibus suis...*
MALATERRA, l. c., II, 29.

(5) *Hic penuriosus adhuc iuvenis, postmodum ditissimus futurus comes.*
MALATERRA, l. c., I, 33.

(6) GREGORIO R., *Considerazioni sopra la storia di Sicilia.* Lib. I, cap. 2 e 5.

(7) *Ego Robertus Dei gratia et S. Petri Dux Apuliae et Calabriae et, utroque subveniente, futurus Siciliae, ab hac hora et deinceps ero fidelis S. R. E.*
In BARONIO, l. c., an. 1059, n. 70.

triplice ripartizione de' futuri possessi (1). Racconto che si dimostra falso pel riguardo de' tempi, dei luoghi, delle persone, e specialmente perchè non fu, e nol poteva essere, tutta la Sicilia divisa in feudi, mentre si sa che vi rimase molta copia di beni allodiali (2); ma che ha un punto di vero in ciò, che i terreni conquistati furono, secondo l'uso, distribuiti fra il sovrano, le chiese e i guerrieri. Roberto ebbe Palermo e la Val Demona con Messina; Ruggiero, pel volere dell'esercito, tutto il resto, coll'obbligo di concederne la metà, divisa in due feudi, a Serlone e ad Arisgoto (3). E questa prima parte, che si raccolse poi tutta nelle mani del secondo Ruggiero, formò ciò che si disse il Regio Demanio. In secondo luogo si pensò alle chiese. E su ciò può ben essere intervenuto antecedentemente un accordo col papa: il quale, non avendo abdicato mai al diritto sul patrimonio siciliano, che fu confiscato alla Chiesa dai Bizantini; e non potendo più riconoscere, per tanti sconvolgimenti, l'oggetto determinato di questo suo patrimoniale diritto; dovè tutto cedere ai Normanni, divenuti suoi *uomini*, coll'obbligo in compenso di rialzare l'autorità sua sull'isola, e di dotarne convenientemente le chiese (4). E in ciò i Normanni

---

(1) *Quae cum summo pontifice de tripartienda victoria, unam ecclesiis dandam, militibus alteram, sibique tertiam iuxta votum quae promiserat* (Ruggiero) *humanissime adimplevit.*

Anonym. Vatic., l. c.

M. Muta, *Commentar. in Capit. r. Sic.* Cap. xxxiii del re Giacomo.

Auria V., l. c., Mss. Com. Pal. Qq. E. 31.

Marchese A., *Notizia breve e distinta sopra la forma del Parlamento di Sicilia.* Mss. Com. Pal. Qq. H. 120.

(2) Amari M. *Stor. dei Musulm. in Sic.* Lib. v, cap. 2.

Gregorio R., *Consid.* cit., Lib. i, cap. 3.

(3) La controversia circa le vere porzioni di Roberto e di Ruggiero non alterano il fatto dell' avvenuta divisione. Noi abbiamo seguito Malaterra l. c. ii, 45, 46.

(4) Roberto giura: *S. R. E. ubique adiutor ero ad tenendum et ad acquirendum regalia S. Petri eiusque possessiones..... Omnes ecclesias cum earum possessionibus dimittam in tua potestate.*

In Baronio, l. c., an. 1059, N. 70.

E la spedizione di Sicilia ebbe veste di spedizione religiosa. Lo dice

si mostrarono assai generosi (1). Ogni città che venia in poter loro, vedeva subito convertite le moschee al culto cattolico, pel mantenimento del quale si fondava un patrimonio: così fu fatto a Messina, a Catania, a Palermo, in ogni luogo della Sicilia, ne' tempi della conquista e ne' tempi posteriori (2). Finalmente col possesso delle terre furono premiati anche in Sicilia i soldati. Giunti sotto le mura di Palermo, Ruggiero, additando la splendida città, coronata di fiori e di aranci e cinta per tre lati dal mare, *Ecco*, disse all'esercito, *il premio che Dio ne concede: dividiamocelo a modo di fratelli, secondo il bisogno e lo stato di ciascuno* (3). E avendo lo stesso Ruggiero soggiogato poco dopo dodici castelli, li assegnò ai suoi amici (4); similmente formò feudi di quanto acquistò in seguito nei territori di Partinico e Corleone (5); dette Catania al suo genero Ugone (6); nel 1089, compiuta ormai la conquista, radunò i soldati, e tutti li rimunerò col beneficio di terre e con altre mercedi (7); e di sè dice egli stesso che è il

---

lo stesso Ruggiero: *fortiter laboravi ad hoc opus Dei perficiendum, videlicet ad adquirendam terram Siciliae.*

Diplom. del 1091 in PIRRO *Sicil. Sacr.* tom. I, p. 617, 18.

(1) *Comes Rogerius coepit decimationes omnes reddituum suorum ecclesiis attribuere.*

MALATERRA, l. c., IV, 7.

(2) PIRRO, l. c., *passim.*

LA LUMIA I., *Storia di Guglielmo II.* Lib. IV, cap. 6.

(3) *Ecce praeda a Deo nobis concessa. Auferte iis qui ea indigni sunt: utamur ea, dividentes apostolico more, prout cuique opus est.*

MALATERRA, l. c., II, 41.

(4) *Duodecim castra suo dominio obedienda subire coëgit: quae militibus suis distribuens cum omnibus appendiciis suis de se habenda delegavit.*

MALATERRA, l. c., III, 2.

(5) *Militibus suis impertierat quantum subiugaverat apud Parthenicum et Cornilium.*

MALATERRA, l. c., III, 20.

(6) *Ugonem de Brachio generum suum dominum Cataniae praefecerat.*

ANON. VATIC., l. c.

(7) *Militibus suis arcessitis, quibusdam terris et largis possessionibus recompensat.*

MALATERRA, l. c., IV. 15.

primo a possedere, ma è anche il primo a distribuire ciò che acquista (1). Di questa guisa gli antichi guerrieri normanni divennero i nobili del nuovo stato, che avevano eretto: e questa nuova aristocrazia, mentre aveva nelle ricchezze il premio dei servigi prestati, era anche la miglior guarentigia alla stabilità della dominazione normanna.

Da tutto ciò assai facilmente si comprende che questo ceto di nobili doveva avere la massima autorità nello stato, doveva anzi esserne arbitro, quando mancava un principe vigoroso che gl'impedisse di usurpare le prerogative sovrane. Chiarissimo argomento ne è l'uso della lingua di Francia alla corte ed agli uffici maggiori: uso così esteso, da non potersi conferire pubbliche cariche a chi non avesse di quella lingua una conoscenza perfetta. A tempo della reggenza di Margherita, vedova di Guglielmo I, essendosi proposto a cancelliere del regno Enrico fratello di lei; questi dovè scusarsene, perchè non conosceva la lingua de' franchi, tanto necessaria per poter stare al governo (2). Nè i nobili pativano che altri, che non fosse della lor condizione, s'impadronisse degli alti uffici del Regno. La stessa Margherita avendo scelto a suo primo ministro un tal Pietro Gaito di origine musulmana (3), non andò molto che i baroni tumultuando la costrinsero a congedarlo, ed a ricevere in suo luogo uno novellamente giunto di Francia, certo Stefano di Rotrous, conte di Perche (4). E quel che fa-

---

(1) *Et sicut primus esset in possidendis vel distribuendis, ita conveniens esse ut prior fieret in acquirendis.*

MALATERRA, l. c., IV, 16.

(2) *Dicens Francorum se linguam ignorare, quae maxime necessaria esset in Curia.*

UGON. FALCANDI. *Hist. de reb. gestis in Sicil. regno.* Nel *Caruso* I, 466.

Un conte della bassa Normandia, venuto nel secolo XI alla corte di Sicilia, *s'excusa de ne pas parler le langage de France.*

GLASSON, l. c., Part. I, chap. 9, § 37.

(3) UGON. FALC. *Hist.* l. c. I, 454.

Gaito era titolo derivante da *al-kaid*, e si dava a que' Musulmani che stando in corte, apparentemente cristiani, avevano pubblici uffici.

PALMIERI N., *Somma della St. di Sicilia.* Cap. 22.

(4) Append. Parlam. N. XIX e XX.

cevano in corte, volean farlo da per tutto questi prepotenti signori, facendo ovunque prevalere la loro volontà. Un tal Lavardin, venuto in Sicilia e arricchito d'un tratto, voleva da' suoi vassalli la metà di tutti i loro mobili, perchè diceva esser questa la consuetudine della sua patria. Invano quegl'infelici risposero che assai diversa consuetudine valeva in Sicilia, e invano si querelarono al cancelliere del regno; chè questi volle contentare, più che la giustizia, i suoi compagni d'oltralpe, gridanti essere intollerabile tanta temerità di *rustici* (1).

Ora questa nobiltà, la quale era potentissima anche allora che un vigoroso polso di principe le impediva di giungere ad eccessi; non poteva essere che questa nobiltà non formasse, e quasi esclusivamente sul principio, le assemblee, nelle quali si trattavano i maggiori affari del regno. E perchè ciò si avverasse, concorreva anche un'altra ragione; ed era che, sparsi qua e là i Normanni pacificamente sulle vaste terre acquistate, non tutti potevano, anzi la maggior parte di loro non poteva più intervenire alle assemblee nazionali. Vi convenivano soltanto coloro cui non facea disagio lasciare le terre proprie e mettersi in cammino verso la capitale, o che non avevano da chi far esporre al parlamento i proprii interessi. Per tutti gli altri si ammetteva la rappresentanza: non già nel senso dato a questa parola dal diritto pubblico moderno, ma nel senso che i feudatari maggiori si facevano nei consigli espositori e difensori dei diritti e dei bisogni delle persone a loro soggette (2). Ed è perciò che, convocandosi l'assemblea, non vi sono invitati solamente i feudatari di grado più alto, i conti e i baroni; ma vi si chiamano anche quelli di minor dignità, i militi (3), quando il loro feudo sia *in capite*, lo

(1) *Maluit quorumdam quos de Francia secum adduxerat temeritate seduci, qui dicebant intolerabilem hanc esse rusticorum audaciam.*

Ug. Falc., l. c., I, 475.

(2) Non è raro il caso che il feudatario prenda di fronte al re le difese de' propri vassalli. Roberto di Capua intimato a presentarsi all'esercito, rispose: *Ego nullo modo iussis regiis obtemperaturus ero, nisi homini meo Ranulpho comiti sua reddantur.*

Alex. Ab. Celesini, *Chron.* in *Caruso* cit. pag. 271.

(3) Append. Parlam. N. V.

abbiano cioè ricevuto direttamente dal sovrano (1). Imperocchè in questo caso il feudatario maggiore per dignità non avrebbe potuto rappresentare il minore, per non esser questo da lui dipendente.

Se il ceto dei feudatari, come quello che discendeva dagli antichi guerrieri, era nella massima parte formato di gente della stirpe normanna, non deve però credersi che ne fossero esclusi del tutto i naturali d'Italia. Anche questi, quantunque in proporzione di gran lunga minore, furono ascritti alla nobiltà novella: e ciò fu per essi conseguito in due modi. O perchè, unitisi ai primi Normanni, divennero guerrieri, e parteciparono così anch' essi alla divisione delle spoglie; ovvero perchè, assoggettate le loro terre a qualche signore normanno, cambiarono spontaneamente in feudale la loro natura di liberi proprietari.

Qualche esempio per l'un caso e per l'altro.

I Normanni, specialmente sui primi passi delle loro imprese, cercarono sempre l'amicizia degl'Italiani, dai quali non eran tenuti in conto di stranieri (2). In Puglia fecero le loro prime armi sotto il comando d'Italiani, desiderosi al par di essi di scuotere il giogo de' Bizantini, e fin d'allora si strinsero fra le due genti vincoli di amicizia e parentela. Troviamo infatti che i consigli del conte Drogone erano composti di Normanni e Pugliesi (3); e quel traditore che uccise lo stesso conte, era pure un Pugliese, ed era a lui legato da giuramento di fedeltà (4). Più intima ancora e più rapida fu l'unione che si strinse fra i cristiani indigeni e i Normanni in Sicilia. Le cronache son piene delle accoglienze liete che i liberatori ri-

---

(1) *Si aliquem a nostra curia feudum tenentem in capite...*
Cap. XXXIII del re Giacomo.

(2) La Lumia l., l. c., cap. I, § 2.

(3) *Drogo fratrem suum Hunifredum comitem... consilio apuleiensium et normannorum ordinavit.*
Malaterra, l. c., I, 12.

(4) *Eius comitis compater atque sacramentis foederatus.*
Malaterra, l. c., I, 13.

cevevano dai Siciliani (1): ed all'aiuto dei Siciliani devono ascriversi quelle meravigliose vittorie, che poche centinaia di Normanni conseguivano sui numerosi eserciti Saracini. Poichè non v'è dubbio che gl'Italiani non prendessero anche essi le armi contro ai comuni nemici. Moltissime città vennero in potere dei Normanni, perchè gli abitanti ne scacciarono il presidio arabo. Quell'Arduino che era entrato coi Normanni in Sicilia, e che fu occasione che questi s'inimicassero apertamente co' Greci, era Italiano (2), e molti altri Italiani avea menato con sè (3). E quando Ruggiero occupò in Sicilia le terre di Iato e di Cinisi, dividendone fra i soldati le spoglie, ne fece anche parte a' Siciliani e Calabresi, che si trovavano nel suo esercito (4). Dal che vediamo assai chiaramente la verità di quanto andavamo or dicendo, cioè che le ricompense militari schiusero anche ai nativi del paese la via per entrare tra i nuovi feudatari.

Ma abbiam detto che per giungervi ebbero anche un altro mezzo, quello di far omaggio delle proprie terre ai signori normanni. Gl'indigeni che non si opposero ai vincitori, furono lasciati nel tranquillo possesso dei loro beni, e furono anzi

---

(1) *Christiani in valle Denina manentes, de Christianorum adventu gavisi, illis occurrerunt... Christiani provinciarum Rogerio cum maxima laetitia occurrentes, in multis obsequti sunt.*

MALATERRA, l. c., II, 13, 18.

(2) MALATERRA, 1, 8, lo chiama *quemdam italum qui ex nostris erat. Un qui se clamait Arduyn, servicial de Saint Ambroise, archêveque de Milan.* AIMÈ, l. c., II, 14.

(3) *Inter collectos erat Arduynus et ejus*
Assecolae...
Plebs lombardorum Gallis admixta... GUILL. APUL., l. c., lib. I, v, 167.
Lombardo era sinonimo d'Italiano.

MALATERRA, I, 12, scambia l'un per l'altro i due nomi: *Apuleienses IX Leonem ut in Apuliam veniat invitant; ille in auxilio longobardorum Apuliam intrat.*

E DANTE, parlando di *Guido da Castello*, dice:

Che me' si noma
Francescamente il semplice lombardo.
(*Purg.* XVI, 126),

(4) LA LUMIA I., l. c., cap. I.

sciolti dal tributo che ne pagavano agli Arabi (1). Senonchè per seguire l'indole de' tempi, e per acquistare la tanto allora necessaria protezione dei potenti, i proprietari facevano altrui omaggio di ciò che avevano, e, diventando con ciò feudatari, diventavano necessariamente e nobili e soldati. Un tal Miera pugliese aveva prima ceduto al duca Ruggiero, e quindi ricevuto dal medesimo in feudo tutta la terra che suo padre gli aveva lasciato morendo; poi volle farsi *uomo* di Boemondo, fratello del duca; ed allora dovette a questo rinunziare la terra stessa che teneva da lui in feudo, e che già era stata di sua libera proprietà (2). Di Ruggiero conte si dice che, sebbene preferisse gli oltramontani, pure ascriveva fra i nobili anche i nati in Sicilia, quando ne li riconosceva meritevoli (3). E che indigeni e oltramontani fossero tra i possessori di feudi, se ne ha sicuro argomento dal vedere che questi erano governati con doppia legge: si reggevano col diritto franco quei feudi posseduti da Normanni venuti di Francia; erano invece regolati dal diritto longobardo gli altri, che si possedevano da coloro che, nativi dell'Italia meridionale, vivevano secondo la legge longobarda (4).

Oltre i Normanni e i naturali d'Italia, anche i Saracini erano compresi nella nuova nobiltà. Di Saracini era formata la milizia stipendiata, sulla quale il re poteva fare maggiore assegnamento che non sulla feudale: e non è quindi raro il caso che taluno di quelli sia rimunerato con qualche signoria o

---

(1) Gregorio, *Consid.* Lib. I, cap. 1 e 4.

(2) *Boamundi fratris ducis homo efficitur: omnem terram, quam hereditaliter a patre sibi relictam sub duce possidebat, renuntiata, sacramentis confederatus Boamundus ab ipso recipitur.*

Malaterra, l. c., IV, 9.

(3) *Quoscumque viros aut consiliis utiles aut bello claros compererat, cumulatis eos beneficiis ad virtutem invitabat.*

Ug. Falcand, l. c.

Si quos probos et sapientes viros, sive de terra sua, sive aliunde genitos, laicos vel clericos, invenire poterat, Rogerius sibi adhaerere iubebat. Romualdi Salernitani, *Chron.* nel *Caruso*, 1, 196.

(4) Capit. XXXIII del re Giacomo.

con qualche ufficio di corte. Se ne hanno esempi nelle cronache (1), e basti per tutti ricordare Pietro Gaito, il ministro della reggente Margherita (2).

Poi v'erano i feudatari ecclesiastici.

Il re dei Normanni era anche legato *a latere* del papa (3), e in questa sua qualità aveva diritto di nominare vescovi ed abati (4), i quali perciò si trovavano di fronte a lui in una condizione di dipendenza. Ma non è questo ciò che noi dobbiamo ora ricordare: vogliamo invece parlare della soggezione feudale che, per ragione dei loro beni, univa al sovrano i prelati del regno. Le concessioni di terre e di castelli fatte alle chiese sicule non differivano, per ciò che riguarda la loro natura giuridica, dalle altre simili concessioni fatte ai soldati o a qualunque altra persona. Tratte dal patrimonio della nazione, avvenute per liberalità del sovrano, erano tutte concessioni feudali: e perciò, a causa dei beni posseduti, le chiese, e per esse i loro rettori, stavano col principe in relazione di vassalli a signore. Ruggiero conte, per la pietà dell'animo suo, esonerò i beni dati alle chiese dai servigi feudali, che gli avrebbero dovuto prestare; e si contentò soltanto che, in riconoscimento della sua sovranità, gli si pagasse dalle chiese

---

(1) *Paganum quemdam, nomine Bechumine, comes apud Cataniam maiorem urbi praefecerat.*

MALATERRA, l. c., III, 30.

Tam ei comiti gratus fuit liber Esserif, ut suum castrum ei dono dederit, rogans ut staret in Curia.

LEO AFRICAN, in *Gregor. Rer. Arab. ampl. collect.* I, 230.

(2) Append. Parlam. N. XIX.

(3) Bolla di Urbano II. *Dat. III. non. iulii indict. VII. pontif. nostri ann. XI.*

(4) Ruggiero si servì di questo suo diritto per porre sulle sedi vacanti persone a lui devote, scelte per lo più fra stranieri. *In urbe Agrigentina Gerlandum natione Allobrogum praefecit. — Apud Mazaram Stephanum Rothomagensem episcopum ordinavit. — Monachum natione Brittonem ut ecclesiae Catanensi impetrare queat episcopum ordinare intendit.*

MALATERRA, l. c., IV, 7. — PIRRO R., l. c., *passim*. — PALMIERI, *Somma* cit. cap. XIX.

stesse un lievissimo tributo. Così avendo egli donato alcune terre a un monastero di Catania, fu da que' monaci richiesto qual canone e quai servigi da loro volesse: e il conte rispose che e' non voleva altro se non che un pane e una tazza di vino, per sè e per i suoi successori, ogni volta che fossero venuti al convento (1). Ma ciò che non fece Ruggiero, lo fecero i successori suoi, e primo il suo figlio, il re Ruggiero, che vollero dagli ecclesiastici gli stessi servigi che avevano dai feudatari laici (2), non escluso il servigio militare (3); tanto più che eran loro concessi anche dei feudi, senza riguardo alla qualità di ecclesiastici (4). E l'esempio dato dai Normanni non è a dire se fosse seguito dagli Svevi. Nel 1236 il papa si lamentava con Federico 1, perchè aveva gravato d'imposte i beni delle chiese; e l'imperatore rispose che ciò aveva fatto di buon diritto, perchè non erano cose ecclesiastiche quelle da lui tassate, ma erano i beni che le chiese possedevano a titolo di feudo (5). E lo stesso principio è sanzionato nella legislazione siciliana del secondo re di nome Federico (6).

Posto dunque che arcivescovi, vescovi, abati e ogni altro prelato del regno erano feudatari, conseguenza ne è che intervenivano anche questi prelati alle assemblee, e v'intervenivano non separati, come in seguito avvenne, dal resto

(1) Pirro, cit. Tom. I, p. 523. Ann. 1092.

(2) *Constitut. regni Sic.* Lib. III, tit. 1.

(3) Gregorio, *Consider.* cit. lib. II, cap. IV, ove son riferiti molti diplomi coll'obbligo del servizio militare.

(4) Nel 1086 l'Arciv. di Palermo ebbe il castello di Gallo con 94 villani: nel 1093 fu donato al vescovo di Girgenti il castello di Cathal con 100 villani: nello stesso anno furono dati altri 100 villani col casale di Bizir al Vescovo di Mazzara; nel 1096 l'Arcivescovo di Messina ebbe i castelli Saracini di Alcaria e Regalbuto...

Gregorio, *Consid.*, cit. lib. I, cap. 2.

(5) *Hoc non ad nomen iniuriae, sed ad iuris consuetudinem potius credimus reducendum... Tassiae et collectae clericis et personis ecclesiasticis, non pro ecclesiasticis rebus, sed pro feudalibus et patrimonialibus imponentur, secundum quod est ius commune et obtinet ubique per orbem.*

Huillard-Breholles. *Hist. diplomat. Frider II.* Vol. IV, 97, V, 253.

(6) Capit. XXII. *De clericis collectam solventibus.*

del ceto feudale, ma tutti insieme con esso (1). E ciò è assai importante; perchè nella separazione dell' ordine ecclesiastico dal militare consiste una delle qualità, come diremo, per cui i parlamenti della seconda epoca differiscono da questi della prima, nella quale sono tuttora in formazione. Non sarà quindi superfluo che si avvalori ciò che abbiamo detto con qualche esempio. Nelle relazioni che le cronache ci hanno lasciato dei più antichi parlamenti, spesso è notata la presenza contemporanea in essi dei baroni e dei prelati. Così nel 1112, è detto di Adelaide, vedova di Ruggiero, che prese alcune deliberazioni col consiglio di chierici, baroni e militi (2): in assemblea di baroni e di vescovi concedette nel 1113 la stessa Adelaide l'investitura della chiesa di Squillace al vescovo Pietro (3): curia di nobili e di vescovi è chiamato il celebre parlamento tenuto in Ariano nel 1140 (4): da baroni e prelati fu eletto re nel 1166 Guglielmo II (5): vescovi, conti ed altri nobili sono convocati nell'adunanza del 1168 in Palermo (6): dai vescovi e dai grandi di Sicilia, raccolti nel 1190 a parlamento, ebbe la corona Tancredi (7). Ora in questi ed in moltissimi altri esempi, che non riferiamo, gli ecclesiastici sono nominati accanto ai signori laici, non altrimenti che per modo di enumerazione. Come insieme ai baroni son ricordati i

---

(1) *I prelati furono membri di quei consigli per dovere di baronia.* Gregorio. Lib. II, cap. 7.

(2) *Cum multis tam clericorum quam baronum et militum...* Append. Parlam. N. V.

(3) *In consilio baronum et episcoporum... per librum traditum praedicto Petro electo donarunt dominium ecclesiae squillacensis.* Append. Parlam. N. VI.

(4) *Curia procerum et episcoporum...* Append. Parlam. N. XIV.

(5) *Guillelmus... consilio archiepiscoporum, episcoporum et baronum... in regem est permotus.* Append. Parlam. N. XVIII.

(6) *Episcopi, comites caeterique proceres ad Curiam convocantur.* Append. Parlam. N. XXII.

(7) *A Siculis episcopis et magnatibus Tancredus rex coronatur.* Append. Parlam. N. XXVI.

militi, e i vescovi insieme agli arcivescovi, senza che s'intenda con ciò che gli uni formino classe separata dagli altri; egualmente ciò non dobbiamo intendere quando vediamo posti a riscontro ecclesiastici in generale e nobili; perchè, ripetiamolo, gente di chiesa e gente di spada era tutta allora unita nell'unica classe dei feudatari. Ed infatti vediamo che spesso non si fa neppur menzione di ecclesiastici in quei parlamenti nei quali pur si sa che erano intervenuti. Nella solenne adunanza del 1185, nella quale fu stabilita la successione del regno in Costanza, zia di Guglielmo II, è detto soltanto che vi furono chiamati tutti i conti (1): eppure gli ecclesiastici non potevano mancarvi, anzi quell' assemblea fu convocata per cura dell' arcivescovo di Palermo. Ma chiarissimo argomento a quel che diciamo lo prendiamo dalla legge del re Federico II: il quale, determinando le persone di cui dovevano esser composte le assemblee, tace assolutamente degli ecclesiastici, e nomina soltanto i conti, i baroni e i sindaci delle Università del Regno (2). Tra i conti e i baroni eran dunque compresi i prelati (3).

Riepilogando, noi vediamo che, posate le armi, e diviso fra i vincitori il frutto delle vittorie, sorse, per le nuove proprietà acquistate, un ceto di nobili, che furono quali soltanto potevano essere allora, cioè feudatari; che fra questi nobili primeggiavano i venuti d'oltremonte, ma non mancavano i nativi d'Italia, e laici ed ecclesiastici vi erano indistintamente compresi; che questi nobili stessi formavano da soli il parlamento siciliano, perchè, oltre ad essere i discendenti degli

---

(1) *Quo procurante* (l'arciv. di Palermo) *factum est ut omnes regni comites sacramentum praestiterint...*

(2) *In qua nobis adesse statuimus comites, barones et universitatum quarumlibet syndicos...*

Capit. III di *Federico II.*

(3) Così era anche in altri paesi, p. es. in Francia. *Eodem anno castro Vereliaci magnum parlamentum congregavit. Ibi archiepiscopi, episcopi et abates et magna pars baronum Franciae convenerunt. — Vita Ludovici VII.*

antichi guerrieri, avevano, nel senso già dichiarato, la rappresentanza in parlamento dei feudatari minori a loro soggetti.

§ 2.

Senonchè, anche a tempo de' Normanni, al lato dei feudatari, cominciano a comparire nelle assemblee persone che feudatari non sono. È un fatto, già da altri osservato (1), che le persone non insignite di feudo, i popolani, coloro che poi formarono i comuni, non entrarono nelle assemblee dello stato che in un tempo posteriore alla loro formazione. Da prima ne erano esclusi: e ciò s'intende, ponendo mente a quanto abbiamo già detto sulla natura tutta militare e feudale de' parlamenti più antichi. Ma quando, seguita alla guerra la pace, i comuni crebbero di popolazione, si arricchirono col commercio, ottennero maggiori diritti per le franchigie e per i privilegi, co' quali si facean rimunerare i prestati servigi; questi comuni divennero nuovi e tanto vigorosi corpi della nazione, che non si potè più trascurarli, e si dovette dare anche ad essi qualche autorità nello stato, chiamandoli a sedere nei parlamenti.

Questo avvenne, come in ogni altro paese, anche in Sicilia; ma avvenne anche qui, come altrove, grado per grado.

Per tutta l'epoca normanna i parlamenti conservarono sempre l'impronta della feudalità. Unico seggio vi aveva l'aristocrazia delle chiese e dei castelli: i commercianti, i proprietari di allodi, gli artigiani, il popolo insomma non aveanvi voce. Con tutto ciò Ruggiero doveva anche al popolo, da lui talvolta consultato, l'acquisto della sua meravigliosa potenza. Così Salerno, che gli fu chiave all'acquisto di tutta la Puglia, egli la ebbe per la volontà dei cittadini, da lui chiamati signori e fratelli (2):

---

(1) Fed. Sclopis, *Consid.*, l. c.

(2) *Cives vocari fecit salernitanos... et eis taliter comes ille Rogerius exorsus est: Domini et fratres...*

Cives illi, communicato consilio, civitatem Salerni sub fidelitate commiserunt.

Append. Parlam. N. VIII.

coi Napoletani trattò pel riordinamento di Napoli (1), e così fece con altre città. Di guisa che quando istituì la monarchia, per darle una base più popolare, per avere in questo gravissimo negozio il consenso della intera nazione, Ruggiero chiamò ai parlamenti del 1129 e del 1130, che meglio forse si direbbero plebesciti, talune persone che erano fuori della gerarchia feudale (2). Posto questo primo esempio, si tornò qualche volta ad imitarlo. Nello stesso anno 1130 Ruggiero risolvette alcune gravi controversie sorte fra due vescovi di Sicilia, col consiglio non solo dei prelati e dei baroni, ma anche di altre persone siciliane e calabresi (3). Nel 1166 Guglielmo II fu innalzato al trono dal voto degli arcivescovi, dei vescovi, dei baroni e del popolo (4); lo stesso Guglielmo si sposò a Giovanna d'Inghilterra, consentendolo i grandi del regno, e applaudendo la moltitudine (5); Tancredi, morto Guglielmo nel 1189, si fece re col consenso dei baroni e delle città (6). Ma queste non erano che eccezioni. È una storia favolosa quella che i tre ordini di persone, di cui appresso si composero i parlamenti di Sicilia, siano contemporanei alla triplice ripartizione, favola anche questa, che Ruggiero si disse aver

---

(1) *Civibus neapolitanis vocatis, negotia cum illis de libertate civitatis et utilitate tractavit.*

Append. Parlam. N. XV.

(2) *Convocatis principibus, comitibus, baronibus simulque aliis qui sibi sunt visi...*

Mandans quatenus omnes cuiuscumque dignitatis vel potestatis seu honoris essent... Panormi omnes convenientes adessent.

Append. Parlam. N. X e XII.

(3) *Consilio archiepiscoporum et baronum omnium et aliarum personarum Siciliae et Calabriae.*

Append. Parlam. N. XI.

(4) *Consilio archiepiscoporum, episcoporum et baronum et populi in regem est permotus.*

Append. Parlam. N. XVIII.

(5) *Convocatis proceribus Siciliae et magna prorsus multitudine.....*

Append. Parlam. N. XXIV.

(6) *Tancredus tyrannidem arripiens cum consensu omnium baronum civitatumque...* Append. Parlam. N. XXVI.

fatto dell'isola (1). Le assemblee normanne, tolti pochi casi, furono prerogativa dei possessori di feudo: e perchè fosse così, oltre alle ragioni già dette, vi era anche questa, che nella stessa guisa che le popolazioni de' feudi non intervenivano a parlamento, perchè vi s' intendevano rappresentate dal proprio signore; così non vi convenivano gli abitanti di que' luoghi che, per non esser feudi, avevano per immediato signore il sovrano, perchè da questo s'intendevano anch'essi rappresentati (2).

Chi portò nelle assemblee il giovane e vigoroso elemento del popolo, fu l'imperatore Federico II; il quale ve lo portò non per amore ch'ei sentisse della libertà, ma per avere in favor suo un'arma potente contro l'oltracotanza dei baroni.

Imperocchè la nobiltà, superba per troppa ricchezza e potenza, rumoreggiò sordamente finchè fu in piedi la dinastia nazionale. Ma quando la normanna fu sostituita dalla casa sveva; e più quando la parte ostile ai dominanti si trovò in lega con la gente di chiesa, pur nemica agli Svevi; la potenza dei nobili divenne prossimo e continuo pericolo per la monarchia. Arrigo VI, nuovo e violento, tentò senza frutto di schiantare i feudatari del paese, sostituendoli co' suoi devoti di Germania. Federico tenne altra via: cercò nella lotta un alleato, e lo trovò pronto e vigoroso nei comuni.

I quali, divenendo così in quest'epoca parte cospicua dei parlamenti, meritano che si fermi un momento sovr' essi il discorso.

Le curie che in varie parti d'Italia, invadendola i Longobardi, perivano; in Sicilia si conservarono, perchè il paese fu immune da quell'invasione, e continuarono a signoreggiarvi i Bizantini. Seguì la dominazione araba, la quale fece alle città condizioni diverse. Alcune, prese di forza, restarono in balia del vincitore feroce: altre poterono sostenersi sempre

---

(1) Marchese A., *Notizia breve e distinta sopra la forma del Parlamento in Sicilia*. Ms. Com. di Pal. Qq. H. 120, 12.

(2) Gregor. *Consider.* cit. lib. II, cap. 7.

in armi, e si ressero per continua guerra indipendenti (1). Ma le più furono *capitolate*, cioè si resero agli Arabi col patto di pagar tributo, e di aver da essi in compenso riconosciuti i propri diritti (2). Le quali condizioni sarebbero state favorevoli a mantenere fra l'una parte e l'altra la pace: ma tanto diverse, tanto ostili erano le due genti, che non era possibile fra esse durevol fede e concordia: continue le violazioni dei patti, continuo il passaggio delle città libere alla condizione servile.

Di guisa che la venuta de' Normanni fu vantaggiosa anche per le libertà cittadine. Non mancarono città, quelle forse in cui prevalevano Greci o Saracini, che vollero fino all' ultimo resistere, e andarono perdute (3). Ma non furono molte: la maggior parte accolsero i Normanni a buoni patti, fra i quali abbiamo argomenti per dire che ponessero in primo luogo la guarentigia della vita comunale.

Infatti quando i Normanni entrarono in Sicilia, la trovarono popolata da un miscuglio di gente per stirpe e per legge diversa. Latini, Greci, Longobardi, Arabi, Giudei se ne dividevano il possesso, vivendo tutti colle leggi proprie, ed abitando anche, se si guarda il grosso delle popolazioni, in luoghi distinti. I Normanni, e pel costume de' tempi, e perchè non avrebbero altrimenti potuto, non cambiarono questo stato di cose, anzi promisero il rispetto alle consuetudini ed al diritto di ciascuno (4). Oltre a ciò furono conservati ai vari popoli i propri

---

(1) M. Amari, cit. Lib. II, § 3.

(2) Palermo si arrese con questo patto: *pactionibus quales adhuc in eadem urbe tenentur, conformatis.*

Anonym. Vatic. in *Carus.*, l. c.

Messina volle ed ottenne che si conservasse lo stemma comunale. Amari cit., V, 2.

E con ciò s'intende come nelle città si trovino ufficiali di nome bizantino, anche dopo la dominazione de' Saracini.

(3) Quei di Bugamo scacciati dalla patria, furono mandati a ripopolare Scribla in Calabria. A Zotico Ruggiero *viros perimit, foeminas cum pueris in Calabria venditum mittit.*

Malaterra, II, 36, III, 10.

(4) *Latini, graeci, iudaei et saracini, unusquisque iuxta suam legem*

ufficiali (1), ed alle città i propri magistrati. Si osserva in contrario che questi erano di nomina regia, e che i *giurati*, veri magistrati municipali, non si trovano che a tempo del re Federico I (2). E veramente gli stratigoti, i baiuli e gli altri che dovevano amministrare la giustizia, erano posti nella città dal sovrano; quantunque sia da dirsi qui subito che anche questa regia prerogativa trovava dei limiti nei diritti delle città (3). Ma non sono questi i soli magistrati cittadini che noi troviamo: assai prima di Federico, troviamo gli anziani, i buoni uomini, i maestri dei borghesi (4). *Borghesi* erano detti gli abitanti delle città, per distinguerli dagli altri uomini liberi chiamati *rustici*, perchè abitavano le campagne. Quindi per maestri dei borghesi non dobbiamo intendere altro che gli ufficiali posti a capo dell'amministrazione cittadina. Di più le città avevano beni che si amministravano dal comune; i comuni dovevano ripartire la quota delle collette spettante ad ogni città, secondo le facoltà dei cittadini; questi avean di continuo sott'occhio

---

iudicetur. Diploma del 1168 in GREGORIO, *Consider.*, cit., lib. I, cap. 4, nota 21.

Gli arabi di Palermo, *legem suam nullatenus se relinquere velle dicentes*, resero la città a patto *quod non cogantur, vel iniustis et novis legibus non atterantur*.

MALATERRA. l. c., II, 45.

(1) *Venditiones quae factae sunt vel fient per saracenos, iudaeos et graecos Siciliam habitantes, per manus notariorum saracenorum, graecorum et iudaeorum, etsi solemnitatibus careant christianorum, perseverent. Consuet. Panormit.* Cap. XXVI.

(2) GREGORIO, cit. *Consider.*, lib. II, c. 7. L'imperatore Federico II deve dirsi I come re di Sicilia.

(3) Diploma di Cefalù nel 1224: *in consuetudine et in privilegio habetur quod, quando aliquis baiulus statutus est in civitate, de communi voluntate civium eliguntur tres homines, et praesentantur dno episcopo... et ex illis eligitur unus a dno episcopo...*

GREGORIO, *Consid.*, lib. II, cap. 7, not. 23.

(4) *Magister burgensium Troinae* e *Meles filius magistri burgensium Troinae* si trovano in un giudicato del re Ruggiero nel 1142 riguardante divisione di terre. In altro documento del 1141 è fra i testimoni *Bartholomaeus filius magistri burgensium Golosani.*

In GREGORIO, *Consider.*, cit., lib. 2, c. 7, not. 22.

l'esempio del clero che trattava in comune gli affari propri; non era dunque possibile che non si avesse una magistratura cittadina. Ed abbiamo anche gli esempi che ci provano questo direttamente. Già dicemmo che Ruggiero ebbe a trattare coi cittadini adunati di Salerno e di Napoli. Lo stesso Ruggiero, nel privilegio concesso a Messina nel 1129, dà facoltà al consiglio della città di punire coloro che senza ragione vi mancano, quando devon trattarvisi negozi di pubblico interesse (1): alla città di Bari concede che avrebbe avuto a vescovo chi avesse riportato il voto della maggioranza de' cittadini (2): dai cittadini di Cefalù dovevano eleggersi tre persone fra cui il vescovo doveva poi nominare il baiulo (3): ed a Salerno Ruggiero stesso promette che gli ufficiali di lui non avrebbero mai molestato il consiglio della città (4).

Nè è argomento contrario quello di dire che i comuni facean parte del regio demanio. Perchè questo anzi era un diritto delle città: in quanto che demanio, ne' tempi sui quali cade ora il discorso, altro non era se non il complesso di tutto ciò che, per non esser feudale, era sottoposto immediatamente alla autorità del sovrano (5). È vero che, sul primo della domi-

---

(1) *Cum pro statu civitatis consilium celebrabitur, stratigotus, iudices, caeterique officiales et cives adire recusantes, et quisque eorum non fuerit legitime excusatus, per consilium mulletur.*

In C. Buonfiglio, *Stor. Siciliana*. Pag. 189, Messina 1738.

(2) Ughelli, *Ital. Sacr.*, tom. VII, p. 399, 613.

(3) V. Nota 3, p. 31.

(4) *Anonym. et Sab. Malasp. hist. sic.* In Caruso, cit., p. 613.

Quivi stesso si ricorda che quei di Foggia *ad pulsationem campanae, convocato populo, consilia tractabant* (pag. 682). Alcuni cittadini di Troia furono mandati al principe *ex parte universitatis ipsius* (p. 718). A Cosenza giunsero lettere colle quali si ordinava a quella università, *ut nuntios mitteret pro parte universitatis ipsius* (pag. 742).

(5) *Se la terre non avoit autre seigneur qu'on a cui face tribut, en cette règne se clame terre de domaine.* Aimè, cit., lib. II, c. 19.

Demanio valeva *dominio*, da cui per corruzione era derivato e col quale spesso si confondeva. Aless. ab. Celesino dice: *mandatur Caiacianis ut regis super se suscipiant demanium*, cioè *dominium*: al contrario M. Spinello dice d'Innocenzo IV che mandò lettere *baronibus et oppidis dominii* cioè *demanii*.

nazione normanna, il re poteva alienare il demanio, tenuto come suo privato patrimonio (1), e le città correan pericolo di essere da un giorno all'altro cambiate in feudo (2). Ma oltre che quest'argomento potrebbe avere qualche peso soltanto per quei luoghi del demanio, che realmente divennero in seguito feudali; e soltanto per il tempo posteriore al mutamento di stato di que' luoghi medesimi; è da notarsi eziandio che il demanio assai presto fu dichiarato inalienabile, e fu diviso dal patrimonio del re. È una legge dello stesso re Ruggiero, raccolta nelle costituzioni del regno, che stabilisce questa massima (3), la quale fu confermata dai suoi successori e specialmente da Federico lo Svevo (4).

Il quale dunque, quando volse il pensiero, come abbiamo detto, ai comuni del regno, li trovò già tali, da non dover far altro che riformarli in parte secondo i suoi fini, per potersene in breve tempo servire.

Cominciò dal volere aver nota precisa di quanto apparteneva al suo demanio. E quando la ebbe avuta sì delle persone che dei luoghi, raccolse quelle in siti a ciò precedentemente preparati (5), e per questi emanò una costituzione (6), colla quale ne ordinava la pronta restituzione a chiunque li

---

(1) Gregorio, *Consid.*, cit., lib. I, c. 2.

(2) Ruggiero dice: *si heres meus alicui dederit civitatem in qua episcopus sit, velut Agrigentum; vel castellum, sicut Sciaccam...*

In Pirro, cit., tom. I, pag. 696.

(3) *Constitut. regni.* Lib. III, tit. 1.

(4) Nel suo testamento Federico concesse a Manfredi *potestatem omnia faciendi... in concedendis terris, castris, villis, parentelis, dignitatibus, beneficiis... praeter antiqua demania regni Siciliae.*

E poco dopo: *statuimus quod... Manfredus... omnibus benemeritis de familia nostra provideat in terris, castellis et villis, salvo demanio regni nostri Siciliae.*

In Caruso, tom. II, pag. 669, 670.

(5) *Inquisitiones fiunt per totum regnum de hominibus demanii, quos in locis statutis imperator transfert.*

Richard de S. Germ. *Chron.*, l. c.

(6) *Constitut. regn.* Lib. III, tit. 4.

possedesse, fossero laici (1), fossero ecclesiastici (2). Fatto quindi un esatto catalogo delle città demaniali, ciascuna delle quali ornò di uno speciale titolo (3), le rinvigorì da un lato, confermando le antiche e concedendo nuove franchigie, e dall'altro se le rese docili, reprimendo con supplizi qualche tumulto qua e là avvenuto, togliendo nei giudizi la disparità delle leggi (4), vietando che non si contraessero, senza sua licenza, matrimoni con stranieri (5), e sopratutto che nelle città non si eleggessero ufficiali secondo l'uso de' comuni lombardi, come a dire rettori, consoli e potestà (6).

In quanto poi ai nobili, ei richiamò in vigore varie leggi de' Normanni, come quella di Guglielmo II, colla quale si ordinava ai signori che, nel richiedere dai loro vassalli i servigi feudali, non dovessero allontanarsi da ciò che era stabilito dalla consuetudine (7); e l'altra di Ruggiero, che i nobili, per conservare i loro privilegi, dovessero farli confermare dal re (8). Un editto a questo scopo aveva già pubblicato Arrigo VI nel parlamento del 1197 a Palermo (9), ma la morte gliene impedì l'esecuzione. Federico lo rinnovò nel parlamento del 1220 in Capua (10), lo fece eseguire, ed ebbe così aperta la via a toglier

---

(1) *Suessam, Theanum et Roccam Draconis in demanium revocat.... Comitatum Molisii in demanium revocat.*

RICH. DE S. GERM., l. c.

(2) Al Papa, che nel 1238 si lamentava, perchè erano stati tolti alcuni beni alla chiesa di Catania, Federico risponde che non aveva fatto altro che *homines de demanio ad demania sua revocare, secundum formam generalem constitutionis regni.*

HUILLARD, *Hist. diplom. Frid. II.* Tom. v, pag. 251.

(3) MONGITORE A. *Memorie storiche dei Parlamenti.* Cap. VII.

(4) *Constitut. regni.* Lib. II, tit. 17.

(5) Append. Parlam. N. XLIV.

(6) *Constitut. regni.* Lib. I, tit. 50.

(7) *Constitut. regni.* Lib. III, tit. 10.

(8) *Praecipimus omnia sigilla ecclesiarum et aliorum fidelium regni nostri renovari et ea palam monstrari ut sint confirmata.*

Diploma del 1145 presso PIRRO, cit., II, 1027.

(9) Append. Parlam. N. XXXII.

(10) *Constitut. regni.* Lib. II, tit. 29.

potenza a coloro de' quali diffidava. Nello stesso parlamento di Capua ordinò che fosse abbattuta una gran parte delle fortezze de' baroni (1): e più grave colpo alla potenza di questi lo diede colle costituzioni emanate a Melfi nel 1231 (2), colle quali furono abolite le giurisdizioni criminali in tutti i feudi, e i feudatari furono tutti sottoposti al tribunale della Grande Curia (3). Ma restava sempre nelle mani dei nobili l'arma terribile di essere essi soli arbitri delle assemblee. L'energia propria a Federico li teneva soggetti, e li aveva indotti a votare anche leggi ai loro interessi contrarie. Ma ciò non bastava. L'assenza o la morte di Federico, una guerra, un'occasione qualsiasi poteva rovesciar l'edificio non ancor bene assodato. E a scongiurare questo pericolo, Federico, imitando, con prudentissimo consiglio, quanto vedeva in altri paesi, chiamò al parlamento i comuni.

A questo, che aveva in animo di fare, Federico accennò con vari atti del suo governo, prima che venisse apertamente a stabilirlo; essendosi in varie occorrenze servito degli uomini dei comuni. Nel 1222 scelse da ogni luogo del regno sei *buoni uomini*, affinchè curassero l'esecuzione di un suo decreto riguardante l'uso di talune monete (4): fece altrettanto nel 1226 per fare eseguire un altro suo decreto contro i perturbatori della pubblica quiete (5): nel 1230 troviamo presenti al parlamento di S. Germano, nel quale si doveva trattare

---

(1) *Rocca Ianulae super S. Germanum de novo firmata diruitur, iuxta editam Capuae constitutionem de novis aedificiis diruendis.*

RICH. DE S. GERM., cit., ann. 1121.

(2) Append. Parlam. N. XLI.

(3) PALMIERI. *Stor. Costituz.*, cit., cap. II. — GREGORIO, *Consid.*, lib. III, cap. IV.

(4) *Imperator sua statuta per regnum dirigit in singulis civitatibus, castellis et villis, ut singula mercimonia vendi debeant ad denarios novos Brundusii, cassatis tarenis novis Amalphiae, iuxta arbitrium sex bonorum hominum uniuscuiusque terrae ad hoc iuratorum.*

RICH. DE S. GERMAN, cit., p. 571.

(5) *Statuta edicit in S. Germano... et super his inquirendis certum statuit numerum iuratorum.*

RICH. DE S. GERM., cit., pag. 577.

la pace col papa, alcune persone chiamate *plebee* (1): nel 1231, essendo le campagne devastate dai bruchi, Federico ordinò che ciascuno dovesse ogni giorno raccoglierne quattro tumuli dal proprio terreno, e quindi portarli a quattro *giurati* scelti in ogni città e villaggio, per esser bruciati (2); a sei *borghesi* diede nel 1232 l'incarico di assistere il contestabile di Capua nella costruzione delle fortificazioni di S. Germano (3): e nello stesso anno prescrisse che in ogni luogo si eleggessero due cittadini, incaricati di difendere la popolazione dalle frodi dei venditori di grasce (4). Negli esempi surriferiti, i cittadini, eletti ora a questo ora a quello scopo, avevano un ufficio temporaneo: in quest'ultimo caso invece, gli eletti a vigilare che non avvenissero frodi nel commercio, ebbero una carica permanente; e perciò Federico volle che i loro nomi dovessero esser registrati nei libri della regia Curia, affinchè non potesse mai sorgere dubbio sulle loro persone (5).

Questa autorità che Federico veniva a dare grado per grado ai rappresentanti delle città, era quasi l'esperimento, il preludio dell'autorità maggiore che doveva dar loro nei parlamenti. Al parlamento che Federico convocò in Barletta nel 1228, quando era sul punto di partire per Palestina, concorse tanta gente, che lo si dovè celebrare all'aria aperta (6): ma

---

(1) Append. Parlam. N. XXXIX.

(2) *Edictum exiit ut singuli de singulis terris summo mane deberent capere quatuor tumulos de brucis et assignare quatuor iuratis de terra qualibet ad comburendum.*

RICH. DE S. GERM., cit., pag. 601.

(3) *Sex electi sunt in S. Germano qui iuraverunt dare comestabili Capuae consilium et auxilium qualiter munitio terrae S. Germani celeriter compleatur.*

RICH. DE S. GERM., cit., pag. 603.

(4) *Constitut. regni.* Lib. III, tit. 49.

(5) *Quorum officialium nomina per literas sub sigillis et subscriptionibus eligentium et eorum qui in his consilium dederint eligendis ad nos volumus destinari... Nomina praedictorum in quaternionibus nostrae Curiae volumus contineri ut de eis in posterum dubitatio oriri non possit. Constit.*, cit. III, 49.

(6) Append. Parlam. N. XXXVII.

tutta quella gente era corsa là per essere soltanto spettatrice della cerimonia, vedendosi che le lettere di convocazione non son dirette che ai prelati ed ai grandi del regno, secondo l'uso ordinario (1). Alle assemblee i comuni furono ufficialmente chiamati un poco più tardi. Nel 1232 al parlamento di Lentini, e poi a Messina nel parlamento del 1234 (2). Federico istituì, per ogni distretto del suo regno, una curia o consiglio provinciale che doveva sindacare la condotta dei magistrati (3): e, stabilito il luogo ed il tempo della loro convocazione, ordinò che a queste curie regionali ogni città mandasse quattro *buoni uomini*, e due soltanto ve ne andassero per i luoghi di minor conto (4). Gran passo, come si vede, fu questo sulla via di concedere ai comuni la rappresentanza nelle cose dello stato: ma non fu altro che un passo; non fu, come da taluni malamente si è detto, la chiamata dei comuni al parlamento, essendo assai evidente che queste corti provinciali di sindacato non possono in verun modo confondersi colle generali assemblee del regno. I comuni furono per la prima volta chiamati in altra occasione, e precisamente nel settembre del 1232; nel qual tempo dovendo Federico celebrare parlamento in Foggia, mandò lettere per tutto il regno, affinchè ogni città e castello vi spedisse due de' suoi migliori cittadini, per l'utilità dello stato ed il bene di tutti (5). Ma anche questa chiamata dei rappresentanti delle città al par-

---

(1) *Regni praelatis et magnatibus coram se apud Barolum congregatis.*

Append. Parlam. N. XXXVII.

(2) Append. Parlam. N. XLV.

(3) *Sollemnes curias indicimus per singulas provincias regni nostri...*

Append. Parlam. N. XLII.

(4) *Intererunt quatuor de qualibet magna civitate, de melioribus terrae bonae fidei et bonae opinionis et qui non sint de parte: de aliis vero non magnis et de castellis duo intererunt.*

Append. Parlam. N. XLV. — GREGORIO, *Consid.*, lib. III, c. 4.

(5) *Generales per totum regnum literas dirigit, ut de qualibet civitate vel castro duo de melioribus accedant ad ipsum pro utilitate regni et commodo generali.*

Append. Parlam. N. XLIII.

lamento di Foggia, fu una cosa straordinaria, e quasi direi che fu anche essa fatta a modo di esperimento. Imperocchè quando furono nuovamente convocati al parlamento i comuni, vediamo che lo furono in modo diverso e con differenti condizioni. Federico stando nel 1240 in Viterbo, ordinò a Pier delle Vigne che convocasse un parlamento a Foggia, per la domenica delle Palme (1). E il cancelliere scrisse a nome dell'imperatore a tutti i giustizieri del regno, ordinando loro che pel giorno stabilito si trovassero a Foggia, e vi conducessero due nunzi per ogni città ed uno per ogni villaggio del loro distretto, tolte quelle città alle quali egli avrebbe scritto direttamente (2). E scrisse infatti a Palermo, a Catania, a Messina, a Siracusa, a Trapani e alle altre città maggiori dell'isola, dando loro lo stesso comando di mandare ciascuna due ambasciatori al parlamento di Foggia (3). Ora è questo parlamento del 1240 che noi dobbiamo tenere per il primo al quale i comuni regolarmente partecipassero, formandovi un nuovo ordine di fronte a quello antico dei feudatari. E invero basterà notare soltanto le due principali differenze fra la chiamata delle città nel 1232 e l'altra del 1240, per convincersi che questa soltanto può esser la prima convocazione regolare de' comuni al parlamento. Nel 1232 Federico chiamò a Foggia due rappresentanti di ogni luogo del regno, fosse questo una città, fosse un castello (4): nel 1240 invece stabilisce una, sebbene assai imperfetta, proporzione fra il numero dei rappresentanti e quello dei rappresentati; volendo

(1) Append. Parlam. N. XLVI.

(2) *Fidelitati tuae praecipiendo mandamus quatenus in praedicto tempore personaliter nostro conspectui te praesentes, ducturus tecum duos nuntios de unaquaque civitate et unum de unoquoque castro jurisdictionis tuae...*

Append. Parlam. N. XLVI.

(3) *Fidelitati vestrae praecipiendo mandamus quatenus in termino supradicto, sicut gratiam nostram diligitis, duos nuntios vestros ad nostram praesentiam destinetis...* Append. Parlam. N. XLVI.

(4) *De qualibet civitate vel castro duo de melioribus accedant ad ipsum.*

Append. Parlam. N. XLIII.

che dalle città si mandino due nunzi, ma dai villaggi se ne mandi uno soltanto (1). In secondo luogo, e ciò importa assai di più, al parlamento del 1232 furono invitati tutti i luoghi abitati del regno, senza distinzione fra quelli appartenenti ai baroni e quelli demaniali. Ciò si rileva assai chiaramente dalle parole stesse della convocazione: ma sparisce ogni dubbio, quando sappiamo che a quel parlamento fu presente il nunzio di S. Germano (2), essendo questa città, come è noto, un feudo della badia di Monte Cassino. Ciò non accadde nel parlamento del 1240, al quale fu ordinato ai giustizieri di condurre sol tanto i nunzi di que' luoghi che allora appartenevano al demanio (3). Se dunque nell'avere introdotto Federico in parlamento i comuni, si vuol vedere, e non può farsi altrimenti, il primo ingresso nel parlamento stesso di quella classe di persone che poi formò il così detto *braccio demaniale*; questo fatto importantissimo, questa sostanziale riforma deve riferirsi al parlamento convocato in Foggia agli 8 aprile, giorno delle Palme, nel 1240.

Il regno di Sicilia nell'aver messo a parte dei parlamenti i comuni, precedette dunque di vari anni l'Inghilterra: la quale ciò non ottenne stabilmente se non nel 1264, allorquando Simone di Montfort, per dar forza e legalità alla rivoluzione vincitrice del re, adunò ai 14 dicembre un parlamento, in cui intervennero, per la prima volta, deputati delle città e dei borghi, germe della futura Camera dei Comuni.

A proposito dell'Inghilterra, facilmente si nota l'analogia grande fra le riforme di Federico I e quelle degl' Inglesi. Federico chiama a Foggia due rappresentanti per ogni città, scelti fra i migliori cittadini; e Simone di Montfort al par-

---

(1) *Ducturus tecum duos nuntios de unaquaque civitate et unum de unoquoque castro...*
Append. Parlam. N. XLVI.

(2) *Ad quem pro terra S. Germani ivit Roffridus de Monte miles.* Rich. de S. Germ., l. c.

(3) *...De unaquaque civitate et... de unoquoque castro... quae demanio nostro tenentur ad praesens.*
Append. Parlam. N. XLVI.

lamento del 1264 chiama parimenti per ogni città due de' suoi migliori abitanti (1). Alle assemblee regionali hanno parte in Inghilterra quattro buoni uomini di ogni città; e quattro buoni uomini vuol Federico che ogni città invii alle curie provinciali, da lui istituite nel 1234. La qual somiglianza d'istituzioni, che potrebbe estendersi anche ad altri paesi, più che una reciproca imitazione, a noi pare che riveli che i riformatori avevano sott'occhio qualche antica consuetudine, comune a tutti i paesi che avevan subito invasione germanica. E forse non si va molto lontano dal vero, se si dice che a Federico, al conte di Leicester e ad altri l'idea di chiamare all'assemblea i *buoni uomini* scelti fra i più onesti, i più intelligenti, i più imparziali di ogni città, sia sorta da quell'antica consuetudine, per la quale il magistrato, in taluni giudizi, si circondava pur di *buoni uomini*, che dovevano egualmente esser fra le persone più probe, più idonee, più lontane da ogni ira di parte, che si trovassero nel luogo a cui il giudizio si riferiva. Ma ciò sia detto per semplice congettura, e torniamo all'argomento, chè la via lunga ne sospinge.

Gli ultimi anni di Federico e gli anni de' successori suoi furono tanto agitati da mali interni e da offese di stranieri, che le grandi riforme portate nel governo dello stato non poterono aver sempre ed in tutto esecuzione compiuta. Tuttavia la riforma del parlamento non cadde; e noi abbiamo vari esempi che ci mostrano come il re Manfredi, quando potè, lo convocò nella forma stabilita dal padre. Così nel 1254 rassegnandogli il marchese di Honebruch la reggenza per Corradino, Manfredi l'accettò col voto di un parlamento nel quale, oltre a conti e baroni, si trovavano molti altri *fedeli*

---

(1) *Mandatum est singulis vicecomitibus per Angliam quod venire faciant duos milites de legalioribus, probioribus et discretioribus militibus singulorum comitatum. Item scribitur civibus Eboraci, civibus Lincolniae et caeteris burgis Angliae, quod mittant in forma praedicta duos de discretioribus, legalioribus et probioribus tam civibus quam burgensibus.*

In PALMA L., *Corso di diritto costituzionale*. Parte I, cap. X, p. 320, n. 1.

del regno (1): nel 1255 si tenne un' adunanza a Barletta, e v'intervennero i *sindaci* di tutta la provincia (2): il parlamento del 1258 che dette a Manfredi il regno, accoglieva anche i *nunzi* di tutte le grandi città (3): e nell'ultimo parlamento che lo sventurato Manfredi tenne a Benevento, quando già le schiere angioine gli violavano i confini del regno, ei vi chiamò anche un certo numero di *buoni uomini,* tolti dai vari distretti dello stato (4). Ma fu ivi stesso, a Benevento, che Manfredi cadde, e cadde con esso e per sempre la potenza di casa Hoenstanfen. Si stese sul regno la tenebrosa tirannide de' provenzali: e promesse di re e libertà di popolo, consuetudini e leggi, ordine sociale e tranquillità privata, tutto andò per allora travolto e conculcato, tal che avresti detto che le felici istituzioni del regno di Sicilia non avevano ormai da esser altro che un ricordo. E invece in questo periodo di lotta esse misero più profonde radici: di guisa che allorquando il giogo straniero fu scosso per la vigoria del popolo, questo ebbe il suo premio nel vedersi di nuovo possessore delle antiche ed accresciute libertà del paese.

§ 3.

Carlo d'Angiò, nel ricevere la corona di Sicilia, dovè giurare nelle mani del pontefice, dal quale la riceveva, che avrebbe osservato tutte quelle leggi, rispettato tutte quelle prerogative de' suoi nuovi sudditi, che erano vigenti al tempo felice del re Guglielmo II (5). E sul principio del regno parve che Carlo

---

(1) Append. Parlam. N. XLIX.
(2) Append. Parlam. N. L.
(3) Append. Parlam. N. LII.
(4) Append. Parlam. N. LVII.
(5) Bolla di *Clemente IV* 27 febbraio 1265. §. XXVII. *Item comites, barones, milites, et universi homines totius regni et terrae praedictae vivent in ea libertate et habebunt illas immunitates, illaque privilegia, ipsisque gaudebunt, quas et quae tempore clarae memoriae Guillelmi II Siciliae regis et aliis antiquis temporibus habuerunt.*
RAINALD. *Ann. Eccles.*, 1265, N. 13.

avesse in animo di esser fedele al suo giuramento. Quando infatti Corradino lo assalì, per ricuperare il trono de' suoi antenati; non con altro mezzo Carlo si preparò alla difesa, se non con quello voluto dalla costituzione del regno, col mezzo cioè del parlamento. Al dì d'Ognissanti del 1267 mandò lettere di convocazione ai baroni del regno ed alle città demaniali. E raccoltisi tutti a Napoli nel giorno 25 dello stesso mese di novembre, fu celebrato il parlamento, e vi fu stabilito che i baroni seguirebbero il re alla guerra, e il popolo pagherebbe due collette (1). Ma vinto Corradino, e non avendo più a temer di nemici, Carlo violò ogni sua promessa, e non tenne più conto de' diritti della nazione.

Il parlamento di Sicilia, fin dalle sue più remote origini, quando era nei guerrieri adunati intorno alla tenda del capitano, aveva sempre eletto i capi dello stato, che dal parlamento riconoscevano il principio della loro autorità. E Carlo neppure curò che la sua elezione pontificia a re di Sicilia fosse approvata, come doveasi, dal parlamento nazionale, infrangendo così la più bella delle prerogative del popolo, e macchiando sè stesso del nome di usurpatore (2). Altro diritto della nazione era quello che il parlamento soltanto potesse decretare le imposte a cui doveva esser soggetta. Federico lo svevo veramente, nelle condizioni tristi in cui ebbe a trovarsi, si governò su questo punto arbitrariamente (3): ma fu egli stesso che poi riconobbe questo diritto de' Siciliani, confessando che aveva agito contro la costituzione normanna, e raccomandando ai suoi successori di non seguire in questo il suo esempio (4). E Carlo che avea giurato la costituzione nor-

---

(1) Append. Parlam. N. LVIII.

(2) *Carolus comes provinciae obtinuit regnum, non tamen a Siculis fuit coronatus in regem.*

ANONIM., *Chron. Siculum*, cap. 33.

(3) GREGORIO, *Considerazioni*, lib. III, cap. 6.

RICCH. DE S. GERM., l. c. pag. 602, 605.

(4) *Statuimus ut homines regni nostri Siciliae sint liberi et exempti ab omnibus generalibus collectis, sicut consueverunt esse tempore regis Guillelmi II consobrini nostri.*

manna, e che su questo punto di consultar sempre il parlamento a riguardo delle imposte, aveva ricevuto calde raccomandazioni dal papa (1); Carlo tratto dalla violenza dell'indole sua, dal disprezzo che aveva verso i suoi sudditi, dai mali consigli degli oltramontani, dalla cupidigia a lui naturale; gravò enormemente i Siciliani, e neppur l'apparenza conservò del diritto, facendo almeno conoscere queste gravezze al parlamento. Egli non l'adunò mai. Invano Clemente IV gli gridava che ei non poteva altrimenti esiger denaro dai sudditi, se non glielo avesse prima acconsentito il parlamento (2); lo spergiuro continuò per la sua via, finchè non ne lo fece recedere con tremendo rintocco la campana de' vespri. Ed allora nei giorni della meritata sciagura, fu chiaro che il calpestare i diritti del popolo era deliberato consiglio del suo malo animo. Imperocchè Messina, da lui assediata, per patto della sua resa non domandò, se non ch'ei fosse fedele al suo giuramento, e riponesse in vigore la costituzione di Guglielmo II. E Carlo superbamente rispose che ei non voleva essere un altro Guglielmo II, un re, diceva egli, senza terra e senza rendita (3).

Statuimus quod comites, barones, milites et alii feudatarii nostri gaudeant iuribus suis et rationibus omnibus quae consueverunt habere tempore regis Guillelmi.

Testamento di Federico. In CARUSO cit. II, pag. 670.

(1) *De collectis quas hoc anno levasti, consulimus tibi quod vocatis baronibus, praelatis et personis egregiis civitatum et locorum celebrium, tractetur forma competens, ut sciatur in quibus casibus a tuis vel alienis hominibus collectas levare valeas, et speramus quod tibi utilis et terrae portabilis poterit inveniri.*

In RAINALD., 1267, N. 4.

(2) *Sed tunc diximus quod et nunc scribimus, te videlicet, praelatis et baronibus et locorum communitatibus convocatis, tuae necessitatis instantiam et utilitatem defensionis eorum debere patenter exponere, et de ipsorum ordinare consensu quale tibi a tuis impenderetur auxilium: quo contentus et aliis tuis iuribus, eos in sua dimittere libertate.*

In RAINALD., l. c.

(3) I Messinesi proposero: *Nui darrimu la terra e paghirimu in quillu modu comu pagavamu in lu tempu di lu re Guglielmu.* Carlo

In terraferma, per premiare que' sudditi che non avevano imitato i tumulti di Sicilia, e per confermarli nella sua fede, Carlo volle per verità convocare il parlamento. Lo indisse per Foggia; ma essendo quella città afflitta da carestia, lo intimò poi per Melfi. E quivi convennero prelati, baroni, sindaci: se ne aspettava il miglior bene del mondo, e fu invece, come dice il cronista, il parto della montagna. Ognuno se ne tornò a casa sua come ne era partito, ed unica conseguenza ne fu il disagio e la spesa (1). Si fece un nuovo esperimento, mentre Carlo era a Bordeaux pel famoso duello col suo rivale aragonese. A Melfi fu convocato anche questo secondo parlamento, per stabilire quali dovevano essere le prerogative dei regnicoli: e vi fu presa quella risoluzione che unica poteva prendersi, cioè che si tornasse agli statuti del sempre desiderato Guglielmo. Questa deliberazione si volle mandare al pontefice, perchè l'approvasse. Non ve n'era d'uopo, dacchè dai pontefici stessi era venuto obbligo agli angioini di governare con le leggi normanne. Ma presto si comprese quale era stato il disegno del principe fraudolento, che da Roma l'approvazione non venne mai, e così al danno del popolo si aggiunse lo strazio (2). Fu soltanto dopo la morte e di Carlo e del papa Martino, che, in seguito agli studi del cardinale Gerardo di Parma, il papa Onorio IV, nel settembre del 1285, pubblicò a Tivoli i nuovi capitoli secondo gli antichi statuti di Guglielmo II, volendo però che ne godessero soltanto i regnicoli di terraferma, e che ne fossero privi, perchè ribelli, i Siciliani (3).

Ma questi erano ormai a tale, da poter rispondere a chi mostrava loro le pergamene, ch'e' volevano ricuperati i diritti

---

rispose: *Addimandanu la signuria antica di lu re Guglielmu, chi nun havia nenti terra nè nixuna rendita. Dicitili chi eu nun ndi vogliu fari nenti.*

ANONIM. *Histor. conspirationis Iohan. Prochytae.*

(1) Append. Parlam. N. LIX.

(2) Append. Parlam. N. LXVII.

(3) RAINALD., cit., ann. 1283, N. 46 — 1285 N. 3.

P. GIANNONE, *Storia civile del regno di Napoli*, lib. XXI, cap. I.

propri col ferro (1). E fu veramente meraviglioso che quel popolo, dopo lunghi anni di governo tirannico, abbia saputo d'un tratto, e in mezzo a nemici e difficoltà gravissime, governarsi così felicemente da sè stesso.

Scacciati appena i Francesi dall'isola, la nazione si trovò senza governo, ed ogni città si resse per vari mesi a comune (2). Periva forse allora il paese per la divisione delle forze: ma i Siciliani ebbero, nell'antica e nazionale istituzione del parlamento, il mezzo di tenersi uniti, di provvedere insieme ai bisogni della nazione. Da Palermo partì l'invito a tutte le città sorelle, perchè mandassero i loro rappresentanti al parlamento, per la difesa della libertà e pel bene di tutti (3).

Ond'è che l'assemblea nazionale restò in questo tempo quasi permanentemente adunata. In essa si decretò che alla prima e crudele ira del popolo seguisse la guerra eroica e generosa (4); fu l'assemblea che ordinò i mezzi di difesa (5); che

---

(1) *Siculi non membranis sed gladio pacem quaerunt.*
NICOL. SPECIALIS., *Hist. Sic.*, II. 24.

(2) *Siculi capitaneos sibi praeficiunt, eorumque dominatum communitatem appellant.*
NICOL. SPEC., *Hist. cit.*, III, 4.
Fiunt inter haec in tota Sicilia capitanei populorum.
SAB. MALAP., *Continuat: in Gregorio Rerum Arag.* cit. p. 358.
Panormitani Rogerium de magistro Angelo concivem eorum in capitaneum et alios in suos consiliarios procrearunt.
BARTHOLOM. DE NEOC., l. c., cap. 14.
Rebellione facta in Panormo, invocaverunt nomen et patronatum S. R. E. regentes seu tenentes se in communi quinque mensium spatio.
ANONYM., *Chron. sicul.*, cap. 38.

(3) *Panormitani..... praemittunt per terras nuntios per quos petunt universitates intrare per syndicos ad bonum statum communem et Siciliae libertatem.* SAB. MALASP., *Contin.*, l. c., pag. 358.
Quomodo Panormitani scripserunt populo Messanae.
BARTHOLOM. DE NEOC., cit., cap. 19. Al Parlamento del 27 aprile 1282 (*Append. N.* LXI) *nuntii et ambasciatores omnium universitatum Siciliae convenerunt.* SAB. MALASP. l. c. pag. 360.

(4) Append. Parlam. N. LX.

(5) Append. Parlam. N. LXIII.

offrì alla Chiesa la protezione del paese (1); che respinse sdegnosamente ogni proposta di pace coll' Angioino (2); che scelse a re di Sicilia l'erede dell'antica dinastia nazionale (3).

Di guisa che il parlamento tornò da sè stesso in possesso di que' diritti che gli erano stati rapiti: e non solo riebbe gli antichi diritti, ma ne acquistò anche altri, perchè i re della nuova dinastia aragonese, sia per gratitudine, sia per necessità, furono assai generosi in dar franchigie al paese, Si tornò all'antica massima che il sovrano riceveva l'autorità dall'approvazione del parlamento: e Pietro e Giacomo e Federico e tutti i loro successori non da altri che dal parlamento ricevettero la corona di Sicilia (4). Il parlamento fu di nuovo, e più espressamente che in qualunque altro tempo, considerato come fonte della potestà legislativa. Il re Pietro ebbe tanto breve ed agitato il regno, che non potè attendere alla legislazione: abolite, nel parlamento di Catania, le gravezze imposte da Carlo d'Angiò (5), lasciò che il popolo godesse di fatto le antiche immunità. Le leggi furono stabilite dal re Giacomo, nel parlamento celebrato a Palermo nel 1286, e furono le prime che si raccogliessero sotto il nome di *Capitoli del Regno* (6). Nuove leggi, sulla proposta del parlamento, emanò Federico II (7), il quale giurò che anche egli, al pari di ogni altro cittadino, ne sarebbe stato scrupoloso seguace (8). Ed in tutti i più gravi negozi del regno, nella pace, nella guerra,

---

(1) Append. Parlam. N. LX.

(2) Append. Parlam. N. LXV.

(3) Append. Parlam. N. LXI.

(4) Append. Parlam. N. LXII.

(5) *Petrus res... Catanae conventu cum proceribus habito, vectigalia omnia quae Carolus imposuerat remisit, ut ex eius adhuc diplomate constat.*

FAZELLO, cit. *poster. decad.*, lib. 9.

(6) *Capit. di Giacomo*, cap. 47 fine e cap. 48 proemio.

(7) *Capit. di Federico II*, cap. 36 e 86.

(8) *Quae in Curia ordinata fuerint et statuta per nos et subiectos nostros inviolabiliter volumus observari, existimantes acquissimum principem legibus teneri suis nec pati sibi licere quod aliis interdixit.*

Cap. III di Federico II.

nei trattati, nelle finanze, continuò il parlamento ad avere autorità tanto vasta, che volendo far la storia di tutto ciò di cui esso ebbe in questo tempo ad occuparsi, si farebbe la storia intera della Sicilia.

Giunto perciò a tanto alta importanza il parlamento Siciliano, non potè essere trascurato quando, sulla traccia delle antiche leggi, fu riordinato il diritto pubblico del regno. E infatti Federico II, in seguito alla proposta del parlamento stesso, emanò il suo celebre Capitolo III, col quale sancì le regole principali da cui il parlamento doveva essere governato.

Ed è su queste regole che noi dobbiamo per ora fermare lo studio.

CAPITOLO III.

Ordine del Parlamento.

§ 1.

Le assemblee generali del regno di Sicilia furono fino dai primi tempi chiamate *Curie generali o solenni* (1), per distinguerle dalle curie minori, quali erano i sinodi ecclesiastici, i consigli delle città, le adunanze provinciali. Il nome di *Parlamento*, col quale queste assemblee furono in seguito più propriamente designate, non lo si trova che assai tardi. In sua vece si trova la corrispondente parola latina di *colloquio* (2): e prima di colloquio, fin dal 1130, si vede usata un'altra parola di corrotta latinità, che può essere stata l'origine della parola nuova *Parlamento*. In una assemblea te-

(1) Append. Parlam. N. XIV, XXVIII, XXX, XXXI, XXXV ed altri.
Talvolta, ma più di raro, le assemblee si trovano anche chiamate *consilium*, *conventus*, *comitia*.
Append. Parlam. N. VI, XVIII, XXXVIII, XLIX.

(2) La prima volta che mi è occorsa questa parola è per il parlamento tenuto a Foggia da Federico I nel 1240. Append. Parlam. N. XLVI.

nuta da Ruggiero ancor duca, si dice che prelati e baroni furono da lui convocati nel *prolocutorio* del suo real palazzo di Palermo (1). Veramente si dovrebbe intendere con questa parola il luogo dell'adunanza, e dovrebbe tradursi *parlagio* (2): ma da parlagio a parlamento la via non è lunga, e parlamento fu in seguito detta non soltanto l'assemblea, ma anche il luogo dove questa era accolta. Ordinariamente si dice che l'uso della parola *Parlamento* sia stato introdotta in Sicilia dai francesi, al tempo di Carlo d'Angiò (3). Ma ciò non par vero. Perchè Matteo Spinelli da Giovinazzo chiama *Parlamento* l'adunanza tenuta dal re Corrado in Amalfi nel 1253 (4), ed un'altra fatta dagli abitanti della provincia di Barletta nel 1255 (5): e Matteo Spinelli morì nel 1268 a Tagliacozzo. Viva era dunque nella lingua questa parola, prima che i Francesi ponessero stabil piede nel regno. Però rimasero ancora prevalenti le altre denominazioni di *colloquio* e *curia solenne o generale:* e il re Federico II, nel suo capitolo III che tratta del parlamento, chiama la generale riunione de' Siciliani non con altro nome, che con quello antico di *curia generale* (6).

La quale, come già si è potuto osservare, non ebbe mai, per tutta l'epoca normanna e sveva, nulla di fisso a riguardo del tempo e del luogo in cui doveva essere convocata. Secondo le occorrenze era sede del parlamento ora il campo, ora il castello, ora l'una o l'altra città, ora la Sicilia, ora la terraferma. E ciò avveniva per necessità nei tempi più antichi,

---

(1) Append. Parlam. N. XI.

(2) *Questo edificio in nostro volgare avemo chiamato parlagio.* G. VILLANI, I, 36, 3.

(3) *Lettera del M.co di* GIARRATANA *al Principe di Riscemi sopra la origine del Parlamento di Sicilia.* Ms. bibl. com. Pal. Qq. E. 158, b.

Origine francese attribuisce alla parola *parlamento* anche un altro scrittore che la fa derivare da *parium lamentum:* perchè, dice, quando i *pari* di Francia si adunano, non fanno altro che *lamentarsi* del poco conto che tien di loro il governo.

(4) Append. Parlam. N. XLVII.

(5) Append. Parlam. N. L.

(6) *Providimus in Siciliae partibus generalem curiam celebrari.* Capitolo III, re Federico II.

quando la conquista non era ancora compiuta: ma in seguito questa incertezza fu mantenuta anche per arte di governo, per avere così il principe un mezzo assai facile di allontanare il parlamento dai luoghi di cui aveva sospetto, e convocarlo dove sembrava più favorevole ai suoi disegni (1). Con tutto ciò, dopo che Palermo fu dichiarata capitale dello stato, e i re normanni vi ebbero stabilita la residenza; quivi, nei tempi di pace, furono per lo più convocati i parlamenti, che si radunavano ora nel palazzo del re, ora in quello del vescovo, ora nelle chiese. Fin dal 1112, a tempo della reggenza di Adelaide, si trovano adunanze fatte nel regio palazzo (2). Ruggiero, non ancora re, convocò prelati e baroni *in prolocutorio* del palazzo di Palermo (3): dalle quali parole sembra che si possa argomentare che fin d'allora avesse la reggia una sala destinata ai parlamenti. Ed infatti il Fazello scrive che l'edificio detto al suo tempo la *sala verde*, anticamente era chiamato soltanto *la sala*, e che il re se ne serviva per le popolari adunanze (4): ed Ugo Falcando racconta che, ai tempi di Guglielmo I, sorgevano nel recinto della reggia alcune graziose palazzine destinate alle assemblee dello stato (5). Non sempre però, come abbiamo detto, si radunava il parlamento nel pa-

---

(1) E questo accadeva anche in altri paesi. MABLY dice di Filippo il Bello: *Eut soin que ni le temps ni le lieu des assemblées ne fussent fixes, de sorte que la nation n'y était jamais préparée. Le prince les convoquait dans les circonstances et les lieux les plus favorables à ses vues. C'était un instrument de son autorité. — Observation sur l'hist. de France,* Lib. IV, cap. 3.

(2) Append. Parlam. N. V.

(3) Append. Parlam. N. XI.

(4) *Ante arcem atrium erat vernacule sala olim, sed aetate mea sala viridis dictum, amplum, spatiosum, quod ad ludos spectaculaque edenda et regis conciones ad popolum habendas theatri usum praebebat.*

T. FAZELLI, *De rebus Siciliae decades duae.* Dec. I, lib. 8.

(5) *Sunt palatiola multo quidem decore nitentia, ubi rex aut de statu regni cum familiaribus suis secretius disserit, aut de publicis et maioribus regni negotiis locuturus proceres introducit.*

UG. FALC. *Hist. Sic.* cit. nel CARUSO, II, 406.

lazzo del re: talvolta conveniva nell'episcopio (1), più spesso si raccoglieva nelle chiese. Nella chiesa di S. Maria dell'Ammiraglio stava raccolto il popolo siciliano, disputante su ciò che era da farsi nell'angustie de' primi tempi dopo il vespro; quando giunse, tornando da Roma, il Queralta, che propose di chiamare nell'isola il re d'Aragona (2). Anzi le chiese, e principalmente la maggiore di Palermo (3), divennero, come diremo al luogo opportuno, la sede ordinaria del parlamento, che non ebbe mai nella capitale del regno un edificio suo proprio.

Dopo i Normanni il parlamento fu assai di raro celebrato in Palermo. Gli svevi ve lo adunarono poche volte (4): e quando la Sicilia cadde di nuovo nel furore della guerra, anche il parlamento tornò ad essere vagante qua e là col re e coll'esercito. Di modo che al popolo non sembrava necessario che il parlamento avesse una sede stabilita, anzi gli pareva utile che non l'avesse, per potersi convocare nel luogo più acconcio. Ed è per questo che, nel ricordato capitolo di Federico II, nulla è detto relativamente al luogo, in cui il parlamento si sarebbe celebrato: e quando più tardi, sotto un altro re, se ne volle dire qualche cosa, per unica regola fu stabilito

---

(1) *Cum ad palatium episcopi comites et familiares curiae convenissent...*

Append. Parlam. N. XIX.

(2) Append. Parlam. N. LX.

(3) Fu dichiarata metropolitana per tutta Sicilia da Adriano IV con bolla data in Benevento 7 luglio 1154.

Le chiese erano destinate in ogni luogo alle adunanze popolari. Nel 1299, Federico II richiese i Catanesi di 700 soldati. Il capo della città condusse il messo del re *ad maiorem ecclesiam, ubi de negotiis publicis agi consuetum est.*

Nic. Spec., *Hist. Sic.*, cit., lib. 5, cap. 7.

In maiori messanensi ecclesia fu ricevuto ed ascoltato il legato del Papa, il Card. Gerardo di Parma, quando venne a Messina per riconciliarla con Carlo d'Angiò.

Append. Parlam. N. LXV.

(4) Append. Parlam. N. XXIX, XXX, LII.

che dovesse il parlamento convocarsi in luoghi fertili e sani (1).

Invece nella costituzione di Federico II si ebbe cura a stabilire l'epoca della convocazione: e questa era cosa certamente di più grave momento. Perchè se col non essere determinato il luogo, poteva il principe convocar l'assemblea dove stimava essere più a lui propizio; restando senza determinazione il tempo, poteva anche non convocarla mai, e governarsi ad arbitrio. E così avvenne quando resse lo stato Maione, al tempo di Guglielmo I; quando altri ministri regnarono nella minore età di Guglielmo II; e quando sopra tutto fu oppressa la Sicilia dalla tirannia angioina. Ma giunti a ricuperare libertà e indipendenza, i Siciliani, fatti avveduti dal proprio danno, non tardarono a spuntare quell'arma, che li aveva pericolosamente feriti. E radunati stabilirono, e il loro re Federico, nel ripetuto capitolo III, sanzionò, che d'allora innanzi il parlamento doveva essere annualmente convocato nel dì d'Ognissanti (2).

E da ciò sorse naturalmente la distinzione, che in seguito ebbe maggiore importanza, di parlamenti *ordinari* e *straordinari*. Non vi saranno stati questi nomi, ma la cosa vi era (3). Prima che si stabilisse il tempo della convocazione, ogni parlamento era straordinario, chiamandosi a consiglio la nazione quando ne veniva il bisogno: ma quando i parlamenti furono resi annuali, questi furono gli *ordinari*, e gli

---

(1) *Quando contigerit parlamentum fieri... fieri debeat in aliquo fertili loco boni et salubris aëris.* Cap. XI del re Giovanni. Si ha esempio anche di parlamenti cominciati in un luogo e compiuti in un altro. Il parlamento del marzo 1296 ebbe principio a Palermo e terminò a Messina: a Palermo fu eletto re Federico II, e fu deciso di continuare la guerra; e dopo ciò *rex urbem egreditur, Messanam, ubi finem imponat conciliis, profecturus.*

Append. Parlam. N. LXXVIII.

(2) *Providimus... anno quolibet in festo scilicet omnium sanctorum, in Siciliae partibus generalem curiam celebrari.* Cap. III del re Feder. II.

(3) Non sembra perciò esatto quel che dice PALMIERI, che la suddetta distinzione avvenisse a tempo di Alfonso il Magnanimo. *Stor. costituz.*, cit., cap. IV, pag. 59.

straordinari dovettero essere gli altri, che si adunavano fuori del tempo stabilito, quando un'improvvisa necessità lo richiedeva. Vero è che dobbiamo qui subito osservare che questa regola di Federico non ebbe sempre esecuzione compiuta (1): il regno di lui fu sempre in guerra, il regno de' successori suoi in guerra e in tumulti interni.

Chiamare la nazione a parlamento era facoltà del re. Tuttavia, perchè era diritto della nazione stessa partecipare alle faccende dello stato; quando non v'era il re, o quando gl'interessi dello stato lo richiedevano, il parlamento si adunava spontaneamente, senza la regia convocazione (2), per cura di taluno fra i principali baroni. Così fu nella elezione di Guglielmo I e di Guglielmo II (3): avvenne altrettanto quando i baroni si adunarono per costringere la reggente Margherita a licenziare il suo primo ministro, e a far di loro il conto dovuto (4): Arrigo imperatore era stato riconosciuto come re di Sicilia da un parlamento (5), ed un altro parlamento innalza contro di lui il re Tancredi (6): ed in tempo della rivoluzione, da nessuna convocazione regia poteva essere il parlamento adunato (7).

Dovendosi convocare un parlamento, il re talvolta ciò notificava verbalmente ai suoi sudditi, intimandone il tempo e il luogo fino dall'adunanza precedente. Così fece Federico I nel parlamento celebrato a Capua nel settembre del 1227; sul finir del quale egli stesso notificò a tutti gl'intervenuti, che nel

---

(1) Si vedano nell'appendice i parlamenti di quest'epoca.

(2) Il *Marchese di Villabianca* ha scritto un opuscolo per dimostrare che il parlamento può adunarsi per autorità propria. Ms. bibl. com. Pal. Qq. E. 94, 10.

(3) Append. Parlam. N. XVII, XVIII.

(4) Append. Parlam. N. XIX.

(5) Append. Parlam. N. XXV.

(6) Append. Parlam. N. XXVI.

(7) Federico II, nella lettera di convocazione pel parlamento in Catania nel 1296, dice che deve celebrarlo, perchè così fu stabilito dal parlamento antecedente. *Comites, barones, nobiles et syndici ipsis consultius providerunt quod... apud civitatem Cataniae... debemus generale colloquium celebrare...* — Append. Parlam. N. LXXVII not. a.

successivo marzo avrebbe tenuto colloquio a Ravenna, e tutti invitò ad esservi presenti (1). Ma più spesso la convocazione si faceva per lettere dette *missive o convocatorie* (2). Ed infatti vediamo che con lettere circolari fu per lo più convocato il parlamento dai re normanni (3), dagli svevi (4), da Carlo d'Angiò (5), dagli aragonesi (6). Queste lettere nel 1168 furono portate dagli *uscieri* ai convocati a parlamento dalla reggente Margherita (7): Federico, convocando il parlamento del 1240 a Foggia, a poche città scrisse direttamente, e le più fece invitare dai *giustizieri* (8). Ai quali sembra che realmente spettasse l'incarico di far giungere le lettere di convocazione; se dobbiamo argomentarlo dal vedere che tale officio aveva loro dato Federico per le assemblee regionali (9), e che dal maestro giustiziere furono invitati i prelati del regno ad una riunione in Melfi nel 1241, perchè ponessero a servizio del principe i tesori delle loro chiese (10).

---

(1) Append. Parlam. N. XXXVI.

(2) Così da per tutto. In Aragona: *comitia vocantur per literas quas appellant* **cartas de llamamiento.** — In Savoia si mandavano pur lettere convocatorie. SCLOPIS, *Considerazioni*, cit., cap. 3. — In Inghilterra: *Guillaume le batard appellait par lettres missives tous le grands du royaume.* GLASSON, cit., II, 3. — In Germania e in Lombardia: *imperator principibus Alemanniae, ducibus, comitibus et potestatibus Lombardiae per suos mandat literas, ut in futuro Pascha resurrectionis Domini apud Cremonam ad eum convenire deberent.* RICH. DE S. GERM., l. c., 1225.

(3) Append. Parlam. N. XII, XXII ed altri.

(4) Append. Parlam. N. XLIII, XLVI ed altri.

(5) Append. Parlam. N. LVIII, LIX.

(6) Append. Parlam. N. LXXV, LXXVI, LXXVII ed altri.

(7) *Missis igitur ostiariis, curiae familiares, episcopi, comites, ceterique proceres convocantur ad curiam.* — Append. Parlam. N. XXII.

(8) Append. Parlam. N. XLVI.

(9) *Magistrorum iustitiariorum officium erit.... in dies solemnes curias in locis et terminis prout eis melius videbitur expedire. Constit. regni*, lib. I, 42, 43.

(10) RICH. DE S. GERM. l. c. Fra le più antiche lettere convocatorie son quelle che scrisse Federico I da Viterbo nel 1240, e le altre di Federico II nel 1295. Ambedue assai importanti.

Vedi Append. Parlam. N. XLVI, LXXVII.

§ 2.

Qui si presenta la questione se i chiamati al parlamento dovevano andarvi per obbligo di servizio feudale, ovvero vi si presentavano per proprio diritto. La questione può essere risoluta in vario modo, secondo il tempo a cui si vuol riferire: noi la restringiamo alla prima epoca dei parlamenti, all'epoca cioè di cui stiamo trattando, riserbandoci di riparlarne quando, in altro luogo, ci si ripresenti con aspetto diverso. Abbiamo già veduto che il primo parlamento siciliano ebbe natura del tutto feudale. Quando era dunque convocato per far dai baroni prestare al signore uno di que' servigi, che erano conseguenze dello stato di feudatari; i baroni venivano al parlamento per obbligo e non per diritto. Così avveniva quando l'assemblea, come gli antichi campi di marzo, non era altro che il ritrovo di tutti gli ascritti all'esercito, per muover quindi di là subito alla guerra (1); venivano i baroni al parlamento per servigio feudale, quando esso si cambiava in alta corte di giustizia, pel diritto che avevano i nobili di non essere giudicati che dai loro pari (2); obbligati a intervenirvi erano anche allora che il signore li chiamava per i sussidi, che gli si dovean pagare in talune occorrenze (3); e lo stesso ripetasi in casi somiglianti (4). Ma sbaglia, a nostro avviso, chi vuol fare di quest'obbligo, limitato a taluni casi, una regola generale; dicendo che, se i sudditi partecipavano nel parlamento agli affari del regno, ciò unicamente avveniva per la volontà del sovrano, che ve li chiamava, come li avrebbe chiamati per una rassegna militare, per un'ambasceria o per altra simile ragione (5). Assai diverso era invece il fondamento di questo

(1) Append. Parlam. N. LVI, LVII, LVIII ed altri.

(2) Append. Parlam. N. XIII, XXX, XXXII.

(3) Append. Parlam. N. XXXVI, XLVII.

(4) La legge feudale che riguarda questo punto può vedersi nel CANCIANI, *barbarorum leges*, cap. 217 delle *assisiae regni hierosolymitani*, tom. v, pag. 271.

(5) GREGORIO, *Considerazioni*, lib. I, cap. 6.

diritto della nazione: era che per la individuale libertà, nutrita dalle costumanze germaniche, nessuno degli uomini liberi si sarebbe potuto costringere a pagar quell'imposta, ad osservar quella legge, cui non avesse concorso anch'egli a deliberare (1): luminosi esempi avremo di ciò, quando tratteremo dei donativi. Nè si dica che le convocazioni sono fatte a forma d'ingiunzione sovrana (2), e che gli assenti dovean giustificare la loro mancanza (3). Qualche cosa bisogna concedere alla dignità del sovrano: i capitoli del regno non erano emanati a proprio nome dal re, come ei ne fosse unico autore? Eppur l'autore ne era il parlamento. Oltre a ciò dovrebbe osservarsi se quelle parole di comando, quelle pene minacciate agli assenti non si riferiscano a que' casi soltanto, ne' quali abbiamo detto che il parlamento si convocava per la soddisfazione di un servigio feudale. Ma poniamo anche che siano per la convocazione di qualunque parlamento: ciò prova anzi il diritto che si vorrebbe contrastare. Perchè in tanto si vuole che la nazione non si astenga dal parlamento, in quanto che non si potrebbe, ove se ne astenesse, governare in alcun modo lo stato: è il re Martino che lo dice (4). Di modo che se i regnicoli hanno l'obbligo di non mancare al parlamento, altrimenti l'abbandono di questo loro diritto nuocerebbe al paese; il sovrano a sua volta, per la ragione stessa, ha l'obbligo di chiamarveli. Il che è dimostrato ancora da vari esempi. Il re Tancredi ad Arrigo d'Inghilterra, che gli richiedeva molti beni in Sicilia, per ragione di sua sorella, già moglie a Guglielmo II, rispose che avrebbe provveduto consultandone il parlamento, secondo l'obbligo che ne aveva per gli statuti del regno (5). E quando tutta la somma degli affari era in mano di Pietro

(1) PALMIERI, *Stor. costit.*, cit., cap. I, *Somma*, cit., c. 19.

(2) Append. Parlam. N. IX, XLIII. Cap. III di Federico II.

(3) Append. Parlam. N. CI.

(4) Il re Martino nel concedere alcune immunità dice: *li quali per li turbidini di li guerri et mali disposizioni di li tempi, non putendu sic comode congregari nostri cunti, baruni et universitati, non potti la nostra excellentia mettiri a debita executioni.* Cap. 54.

(5) Append. Parlam. N. XXVII.

Gaito, nè più si tenea conto dell'assemblea nazionale; i nobili adunatisi protestarono, e il conte di Gravina, parlando a nome di tutti, biasimò la reggente Margherita, perchè trascurava le loro persone, del cui consiglio aveva obbligo di valersi nel governare lo stato (1). Si aggiunga ciò che abbiam detto, che i papi ripetean di continuo a Carlo d'Angiò, ch'ei non potea mettere imposte straordinarie, se non gliene avesse data facoltà il parlamento; si rammenti ciò che abbiamo pur detto, che Federico II dichiarò che le leggi fatte nel parlamento producevano obbligo anche per il re; si ripensi, ed anche questo è stato detto, che il parlamento eleggeva, o almeno confermava i re; si ponga mente alla risposta che il re Giacomo fece all' ambasciatore di Carlo II, che il richiedeva di pace, cioè che, avendo egli nei Siciliani i suoi naturali consiglieri, avrebbe trattato la proposta con essi, nulla potendo stabilire senza il concorso di coloro che eran partecipi della sua autorità (2); e poi si dica se in questi parlamenti non si debba riconoscere, piuttosto che il servizio feudale, il diritto sovrano della nazione. Non deve escludersi il caso in cui pe' feudatari l'intervenire all'assemblea sia un obbligo derivante dalla fedeltà giurata al sovrano; ma ciò avveniva, come si è detto, quando lo scopo della chiamata al parlamento era l'esigenza, da parte del signore, di taluno de' suoi diritti feudali: al contrario i nobili prima, e in seguito anche i rappresentanti dei comuni, non facevano, venendo in parlamento, che esercitare un diritto proprio, quando l'autorità di quello si svolgeva sopra altre materie.

Le quali veramente erano molte e grandi. E qui l'argomento ci menerebbe a trattare dell'autorità del parlamento: ma essendo questa una questione assai grave, ne differiamo l'esame ad altro luogo, quando potremo scorrere su più largo spazio

---

(1) Append. Parlam. N. XIX.

(2) *Cum guerrae et pacis siculos habeam socios, ad eorum noticiam singula transferam quae dixisti, sine quorum consciencia, cum illi sint mei iuris participes et comendabiles regni cives, non aliquid stabile sit agendum.* — BARTHOLOM. DE NEOC. cit, cap. 124.

di tempo, abbracciare più fatti, avere più documenti, e servirci del poco, che potremmo dire ora, per base delle susseguenti dimostrazioni. Qui accenniamo soltanto che in questa prima epoca, dai normanni agli aragonesi, accadeva dell'autorità del parlamento quello che, in que' tempi non ordinati, accadeva di ogni autorità; cioè che era maggiore o minore, secondo che le condizioni del tempo la favorivano, o le erano contrarie, e secondo che avevano energia le persone interessate o a darle sviluppo o a maggiormente restringerla. Così l'autorità del parlamento fu grande ne' tempi della conquista normanna: il re Ruggiero la ridusse in limiti più angusti: Arrigo VI non si servì del parlamento che per far condannare dei nobili: Federico I ne sanzionò anche la potestà legislativa, ma non lo lasciò correr troppo: fu spenta ogni autorità del parlamento da Carlo d'Angiò: risorse massima a tempo della rivoluzione: grande, ma regolata, fu colla dinastia Aragonese (1): quindi scemò di nuovo, e tal si mantenne fino ad un'altra, non sanguinosa, ma non meno celebre rivoluzione.

Il giorno fissato per dar principio al parlamento, tanto i signori quanto i rappresentanti delle città si trovavano nel luogo convenuto. I nobili avevano tutti il loro titolo registrato nei *quaderni* dei feudi, e perciò a loro riguardo, fossero o laici o prelati (2), non poteva sorger questione. Ma gli inviati dai comuni dovevano, per provare questa loro qualità, mostrare il decreto della loro elezione (3). Non possiamo dire con cer-

---

(1) Era convocato il parlamento *ad providendum, procurandum et exaltandum... omnium siculorum statum salutiferum et felicem: ad examinandum etiam et puniendum iustitiariorum, iudicum, notariorum et officialium quorumlibet defectus, negligentias et excessus... et quae in curia ordinata fuerint et statuta..... inviolabiliter volumus observari.* — *Capit. regni.* Cap. III di Federico II.

(2) Già dicemmo che dal cap. III di Federico II si rileva che ecclesiastici e signori laici erano tuttora uniti nell'unica classe dei feudatari.

(3) Lettera di Fed. II pel parl. di Catania 1296: *electos cum decreto electionis et approbationis ipsorum... destinetis.* - App. Parl. N. LXXVII.

Lettera di Fed. II per convocare il parl. ad Eraclea li 6 gennaio 1315: *electos ac approbatos cum decreto electionis et approbationis eorum ad nos... transmittatis.* — Append. Parlam. N. LXXXV.

tezza in qual modo questi ambasciatori si eleggessero in epoca tanto remota. Osservando però che molte elezioni di magistrati o di altri officiali erano affidate ai consigli delle città; come quella del vescovo di Bari, concessa per privilegio da Ruggiero (1), e l'altra dei tre uomini di Cefalù, fra i quali il vescovo doveva scegliere il baiulo (2); ed osservando ancora che nelle assemblee cittadine, come una volta avvenne a Trani (3), si eleggevano gli ambasciatori, che occorreva di mandare al sovrano; possiamo, con molta speranza di verità, affermare che nel consiglio pubblico si faceva l'elezione anche degl'inviati al parlamento. E infatti le lettere colle quali si ordina di procedere a tale elezione, oltre che al baiulo ed ai giudici (4), sono dirette anche ai giurati ed ai cittadini (5); e in esse è detto che tutti devono eleggere i propri rappresentanti con unanimità e concordia (6).

Il numero di questi *sindaci*, come son chiamati gli eletti dai comuni, non era costante. Per lo più erano due, come nei parlamenti convocati a Foggia da Federico I nel 1232 e nel 1240, e in quello convocato ad Eraclea da Federico II (7). Ma nelle ricorrenze solenni erano anche di più: al parlamento di Catania del 1296, dove aveva da eleggersi il re Federico II, fu intimato alle città di mandare ognuna sei sindaci (8); ed

---

(1) V. sopra pag. 32, nota 2.

(2) V. sopra pag. 31, nota 3.

(3) *Confestim, coacto senatu, delegati sunt tres syndici...*
MATT. SPINELLI DE IVVENATIO, *Chr.* cit.

(4) Anche questi magistrati di nomina regia facean parte del consiglio delle città. — V. sopra pag. 31.
Baiulo, iudicibus et universo populo...
Append. Parlam. N. XLVI.

(5) *Baiulo, iudicibus, iuratis et universis hominibus civitatis.*
Append. Parlam. N. LXXXIII.

(6) *Syndicos duos unanimiter et concorditer eligatis...*
Append. Parlam. N. LXXXV.

(7) Append. Parlam. N. XLIII, XLVI, LXXXV.

(8) *Devotioni vestrae mandamus quatenus... syndicos vestros numero sex eligere studeatis...*
Append. Parlam. N. LXXVII.

altrettanti se ne inviarono al parlamento del 1° luglio 1312 in Messina, convocato per esaminare la proposta di alleanza, fatta da Arrigo VII imperatore (1).

In quanto all'autorità dei sindaci stessi, dobbiamo osservare che avevano in parlamento tutto quel diritto, che avrebbe potuto avere il luogo da loro rappresentato. Perciò nelle lettere colle quali se ne intima la elezione, si aggiunge sempre che essi devono essere rivestiti dai loro elettori di ogni facoltà (2): e Federico II, nel più volte citato capitolo III, dice che devono esser tali, che possano con lui deliberare sopra tutto ciò per cui il parlamento si è convocato (3); e che devono specialmente essere informati, se abbiano, in qualsiasi modo, i magistrati del loro distretto mancato al proprio dovere (4).

Non abbiamo per questi tempi documento alcuno, che ci dimostri se mandavano rappresentanti al parlamento tutti i comuni del regno, ovvero soltanto quelli appartenenti al demanio. Nelle lettere di convocazione scritte da Federico II, non si determina questo punto: si domandano i sindaci delle città e delle terre più cospicue del regno (5). Similmente resta indeterminato nel capitolo III dello stesso Federico (6). Sicchè, pensando che Federico I, quando volle chiamare all'assemblea i luoghi demaniali soltanto, lo disse apertamente (7); sem-

---

(1) Append. Parlam. N. LXXXIII.

(2) *Quos electos... vestrum omnium super praemissis ed aliis plenaria auctoritate suffultos... destinetis. — Ivi.*

(3) *Syndicos idoneos, sufficientes, instructos et alios ad hoc opportunos et utiles ad providendum nobiscum, procurandum et exaltandum nostrae maiestatis, ipsius insulae, et omnium specialiter siculorum statum salutiferum et felicem.*

(4) *Ac praefatos syndicos, pro referendis et denunciandis officialium erratis, apparere praecipimus plenius informatos. — Ivi.*

(5) *Syndicos civitatum, terrarum et locorum famosiorum Siciliae volumus esse praesentes.*

Append. Parlam. N. LXXXV, ed altri.

Rex Fridericus per civitates et famosa loca Siciliae scribi iubet...

Append. Parlam. N. LXXIV.

(6) *Nobis adesse statuimus... universitatem quarumlibet syndicos...*

(7) Append. Parlam. N. XLVI.

brerebbe che, dal silenzio di Federico II, si dovesse argomentare che ei voleva a parlamento tutte le città, fossero del demanio, fossero feudali. E infatti la lettera convocatoria del parlamento in cui Federico II prese la corona, è diretta anche alla città di Paternò (1), la quale è noto che fu luogo a barone. Tuttavia noi crediamo che debba tenersi, e siamo per dire con sicurezza, l'opinione contraria. Che Federico II non specifichi la qualità dei luoghi convocati, ciò può aver fatto perchè la massima posta dal suo antecessore Federico I, cioè che i luoghi soltanto del demanio potevano mandare i propri sindaci all'assemblea, era divenuta una legge comune, su cui non potea più sorgere controversia. E se al parlamento del 1295 è invitata anche Paternò; il *Gregorio* ci fa sapere che a quel tempo Paternò non poteva essere ancora data a feudo, perchè poco dopo lo stesso Federico ne fece la *camera* della sua regina Eleonora d'Angiò (2). La potenza baronale era in questo tempo al suo auge in Sicilia, essendo stati i baroni i veri autori della rivoluzione del vespro, ed essendo sempre il miglior sostegno della monarchia, instabile ancora e combattente. Non sembra dunque possibile che la monarchia stessa abbia voluto, e che i baroni abbiano tollerato che si menomasse l'autorità loro, col dar facoltà alle popolazioni ad essi soggette di farsi per sè stesse rappresentare al parlamento; il che avrebbe avuto per conseguenza un riconoscimento, da parte del sovrano, dell'emancipazione di quelle popolazioni dai propri signori feudali. Ma abbiamo un argomento anche più evidente, per dire che i soli comuni del demanio potevano mandare al parlamento i loro sindaci. Questi dovevano essere compensati di ogni spesa, che potessero avere per l'incarico loro affidato; e Federico II, nelle lettere di convocazione, ordina alle città che tolgano da qualunque rendita del loro patrimonio il denaro a ciò necessario (3). Però aggiunge

(1) *Baiulo, iudicibus et universis hominibus Paternionis...* Append. Parlam. N. LXXVIII.

(2) *Consid.* cit. lib. IV, cap. 5.

(3) *Quibus competentes expensas eorum de quacumque pecunia universitatis vestrae tribuatis.* — Append. Parlam. N. LXXV.

che, ove si trovino in tanta strettezza, da non potersi sobbarcare a questo aggravio, glielo faccian sapere, chè egli provvederà al modo che siano i rappresentanti egualmente pagati (1). Ora se fra tali città fossero state comprese anche quelle soggette a feudatario, questi avrebbe dovuto, per cagione di servizio feudale, dare ai suoi vassalli i mezzi per obbedire al sovrano. Il feudatario invece è del tutto messo fuori di questione: o pagano le città, o il sovrano stesso dichiara che pagherà egli; venendo con ciò a mostrare che di que' luoghi egli ha la signoria diretta, ossia che que' luoghi appartengono al demanio.

Radunatisi tutti coloro che erano stati dal re convocati, si dava principio all'adunanza. Pare, che fin dai tempi antichissimi, parlasse primo il re, per proporre l'oggetto di cui dovea trattarsi. Così, nel 1129, Ruggiero, quando si vide circondato da prelati, da baroni e da popolani, svelò ad essi il suo consiglio, facendo l'inaspettata proposta di innalzare a regno lo stato (2). Questa consuetudine, che il parlamento s' inaugurasse con un discorso del principe, restò poi sempre, come vedremo, in vigore. E non soltanto questa fra le solennità con cui in appresso si usò aprire il parlamento, ha origine in costumanze antiche; ma ve la hanno molte altre ancora. Un cronista, a cagion di esempio, ci dice che Federico II, nel parlamento celebrato a Palermo per la sua coronazione, avendo a destra ed a sinistra tutto il ceto dei nobili, e di fronte i rappresentanti delle città; salì sopra un alto trono, e, intimato silenzio, cominciò maestosamente a parlare (3). Chi non

---

(1) *Et si defectu eiusdem pecuniae nullas sibi expensas feceritis exhiberi, id nobis vestris literis intimatis, ut quemadmodum iidem syndici expensas huiusmodi habeant, nostra provideat et praecipiat celsitudo. Ivi.*

(2) *Patefecit eis examinandum secretum et inopinatum negotium.* Append. Parlam. N. X.

(3) *Rex... maioribus regni per ordinem a dextra levaque sedentibus, reliquis vero popularibus ad obiectum, sublimi trabeatus in solio, indicit sua dextra silentium, cunctisque mirantibus, sic orsus est.* Append. Parlam. N. LXXVIII.

vede in questa relazione dell' antico cronista, non dirò l' origine, ma l' immagine compiuta dell' adunanza inaugurale del parlamento a tempo del governo spagnuolo ?

Assai diverso da quello del tempo successivo era invece il modo con cui si tenevano le adunanze ordinarie. Si adunavano tutti insieme, probabilmente in una sola camera, rappresentanti del demanio e feudatari: discutevano, e prendevano poi a maggioranza un partito sull'oggetto, di cui stavan trattando. Nei tempi più antichi, fra i rozzi feudatari, pe' quali unica ragione era la spada, la discussione si cambiava assai sovente in contesa, e dall'un seggio all'altro volavano ingiurie e minacce. Nel parlamento che si adunò a Palermo nel 1167, quando il regno era tutto nelle mani di Pietro Gaito, primo ministro della reggente Margherita; caduta appunto la discussione sulla sconvenienza che un musulmano di condizione servile sovrastasse a tutta la nobiltà dello stato; si accese una disputa fra il conte di Gravina ed il conte di Molise. E nel calore della controversia sfuggì detto al conte di Molise che il suo rivale era *timido*. Non sopportò questi la ingiuria atroce: balzò nel mezzo dell'aula, e, perduto ogni rispetto della regina, che era presente, sarebbe ivi stesso venuto alle mani col suo contradittore, se gli altri nobili non li avessero a stento separati (1). Nè raro era il caso che sostenendo taluno nell'adunanza un' opinione, non dichiarasse che l'avrebbe poi provato vera colla spada, a chiunque lo avesse contradetto (2). Le quali contese avvenivano così di frequente, che Ugo Falcando con meraviglia ricorda che, nel 1167 tenutasi adunanza in Palermo, la si condusse sino alla fine, senza venire ad ingiurie o a duelli (3). Ma quando il parlamento era presieduto da un principe vigoroso, da Federico, per esempio, o da suo figlio Manfredi, avveniva tutto il contrario; chè i presenti all' assemblea, per timore di non dispiacere al principe, neppure osavano parlare. Deve ricordarsi a tal pro-

(1) Append. Parlam. N. XIX.
(2) Append. Parlam. N. XIX.
(3) Append. Parlam. N. XX, nota c.

posito il parlamento convocato da Manfredi a Barletta nel 1255; nel quale, dice uno scrittore che vi era presente, *tutti stavano a vedere che se avea da fare, e tutti stavano in paura che tutti li guai non venissero sopra di loro* (1). La concordia però e la sollecitudine con cui furono trattati i più difficili e più importanti negozi della nazione, al tempo sia della guerra cogli angioini, che dei primi aragonesi, ci mostrano che, sul finire di questa epoca, anche sul punto della libera e calma discussione, il parlamento, spogliato dei difetti antichi, era entrato per miglior via.

Ciò che in parlamento si stabiliva, doveva aver pronta esecuzione. Gli antichi guerrieri si presentavano all'assemblea con armi e con viveri; perchè, decretandosi in esso la guerra, dal luogo stesso del convegno muovean pel campo. E le leggi aveano vigore, tostochè il parlamento le aveva approvate. Federico presentò le sue nuove costituzioni al parlamento di Melfi nel giugno del 1231; e, appena il parlamento le ebbe discusse ed approvate, ne fece la pubblicazione, che fu nell'agosto (2), e ne ordinò nel tempo stesso l'esecuzione per tutto il suo regno (3). I giustizieri di Sicilia non rispettavano le costituzioni da Federico II emanate nel parlamento nel quale ei prese la corona; ma sorsero i rappresentanti delle città, ne mossero querela al re, e questi, dimostrandone dolore e sdegno, emanò nuove costituzioni, dirette tutte a confermare la piena validità delle deliberazioni del parlamento, ed a costringere tutti i magistrati a tenerne quel conto, che come leggi meritavano (4).

---

(1) MATTEO SPINELLI, *Giornali* nel tomo VII, R. I. S., pag. 1085.

(2) *Mense iunii constitutiones novae, quae Augustales dicuntur, apud Melfiam, augusto mandante, conduntur — Mense augusti constitutiones imperiales Melfiae publicantur.*

Append. Parlam. N. XLI.

(3) *Anno Dni 1231, quinta indictione, dns imperator misit ipsas constitutiones suas per totum regnum, et in Siciliam per dnm Riccardum de Montenigro, qui erat magister iustitiarius Siciliae. Et in eodem mense Augusti...*

MALATERRA, cit. *Append. an. 1231.*

(4) *Capitula regni Siciliae.* Cap. 48 di *Federico II.* Proemio.

Il fatto che noi abbiamo ad una ad una potuto esporre, per quanto l'epoca remota ce lo ha permesso, le norme secondo le quali il parlamento procedeva, dalla sua convocazione sino alla fine; dimostra che il parlamento stesso, alla epoca in cui l'abbiamo condotto, aveva compiuto in ogni parte la sua formazione.

E in conseguenza, quì ha natural termine il primo oggetto delle nostre ricerche.

Questo parlamento noi lo vedemmo uscir bambino dalla unione di vetuste costumanze, e andare nella prima sua età vagando fra il romore delle armi. Fissate nei paesi conquistati le sedi de' vincitori, e divenuti questi, col possesso delle terre, feudatari; anche il parlamento cessò di essere nomade, e divenne anch'esso feudale. Poi l'antico guerriero si accosta all'industrioso borghese; nuovi vincoli di legge, di sangue, di lingua uniscono genti già diverse ed ostili; e sorge unita e potente la nazione. Ed ecco che il parlamento accoglie rappresentanza di queste nuove persone, e per essa s'innalza ad esser vera assemblea nazionale, mentre per lo innanzi non vi signoreggiava che il diritto degl' individui. Sorgono per la nazione giorni disastrosi, e il parlamento ammutisce: la mala signoria straniera trae il popolo a gridar *mora, mora;* e questo grido ha eco in parlamento, che riacquista tumultuante la vita: le armi danno al paese libertà; e il parlamento nella libertà si riordina, secondo le tradizioni de' felici tempi normanni, e la sua composizione è fornita.

Questo è il campo che abbiamo percorso.

Siamo andati scoprendo qua e là i tenui rigagnoli, e li abbiamo accompagnati fino a che non ebbero formato il bel fiume, dal quale dovremo ora esser condotti noi, in mezzo a nuove e più tranquille vicende, che formeranno l'oggetto del nostro successivo discorso.

PARTE SECONDA

Il parlamento al tempo della dominazione straniera. 1296 - 1759

CAPITOLO I.

Forme e regole del Parlamento.

§ 1.

I tempi del re Federico II furono, per la nazione siciliana, tempi assai propizi al dispiegamento delle forze della sua vita politica. Guerre e pericoli senza fine tenevano, da un lato, lontano da ogni disordine il popolo, memore della servitù passata, pauroso della nuova che gli si andava minacciando: indipendenza, dall'altro lato, e libertà ogni giorno maggiori gli facevano sacrificare tutto, unanime e volenteroso, alla difesa della patria.

Il parlamento era naturalmente il campo ove meglio si svolgevano queste forze della nazione. Lo vediamo perciò in quest' epoca quasi continuamente adunato (1): lo vediamo arbitro delle sorti del paese, superiore anche al re (2), trattare colle potenze straniere (3), ingerirsi in ogni ramo della pubblica amministrazione (4), arricchire la nazione di tanti diritti,

(1) Dalla data dei parlamenti registrati nell'appendice, si vede che Federico li convocava, quando poteva, ogni anno, in conformità del citato suo capitolo III.

(2) Capit. III di Federico II.

(3) Append. Parlam. N. LXXXV.

(4) Capit. III di Federico II.

che i capitoli, ottenuti dal re Federico II, furono detti giustamente la *Magna Carta* dei Siciliani (1).

Nulladimeno in questi tempi medesimi si andavano già maturando le cause, e già comparivano gl'indizi di una precipitosa caduta. Il re era divenuto troppo debole, per essersi dovuto spogliare di una gran parte delle sue prerogative: e la forza tolta al re non fu raccolta, chè sarebbe stato minor male, dalla nazione intera; ma se l'appropriarono i baroni, già superbi per soverchie ricchezze e per autorità acquistata negli ultimi sconvolgimenti, di cui erano stati autori principali. Finchè visse Federico, l'eletto del popolo, il difensore della indipendenza nazionale contro gran parte di Europa, potè egli con vigoroso governo ritardare lo scoppio della tempesta; ma non potè non lasciarlo in triste retaggio ai suoi successori, assai da lui degenerati.

Infelici furono i regni di Pietro II, di Luigi, di Federico III, perpetui pupilli di turbolenti signori. Essi videro il loro patrimonio sperperato, il loro nome fatto segno di guerra civile, l'autorità loro svanita. Videro le leggi disprezzate, la giustizia sconosciuta, la pubblica sicurezza dimenticata, il bene individuale sostituito al pubblico, il nemico in casa, il tradimento congiurato con lui, i regnicoli divisi fra *Catalani* e *Latini*, il governo tramutato in fazione anch'esso, tutto in preda dell'anarchia

Che fe' Cicilia aver dolorosi anni.

E il parlamento? Era qual poteva essere in questa epoca oscura. Raramente adunato, esso non servì, tolta qualche eccezione, che alle vane e sommesse querele di re, o ai torbidi convegni di ribelli baroni.

Non è perciò meraviglia che dalla morte di Federico II alla venuta di Martino, per più di mezzo secolo, non si trovi, se ne togli le solite pompe per le regie incoronazioni (2), quasi

---

(1) PALMIERI N. *Storia della Costituz.*, cit. Cap. III.

(2) E neppur queste poterono sempre farsi. Di Federico III, succeduto a suo fratello Luigi nel 1355, così dice un cronista: *Il quale per li*

alcun cenno di legittimo parlamento, in cui tutta la nazione sia intervenuta a trattare dei proprii interessi. Le condizioni del paese erano assolutamente contrarie.

Il re, ridotto all'ultimo grado di debolezza, non aveva altra volontà se non quella di chi lo teneva in custodia (1). Dei baroni una parte ritirata nei castelli, pensava soltanto a lieto vivere (2); l'altra, continuamente in campo, amava meglio decidere le questioni con la spada che con la parola. Gli ecclesiastici erano anch'essi fra i signori, complici o vittima dei più potenti. I comuni, lacerati dalle fazioni, erano in mano dei nobili che, per mezzo delle affigliazioni, li governavano a loro talento (3).

Non vi era dunque chi volesse o potesse convocare il parlamento, eccettuata la fazione che pel momento prevaleva. Ma se questa lo convocava, ecco che la fazione contraria ne era esclusa (4), o rifiutava d'intervenirvi (5), o si adunava al-

---

sedicioni che haviano orto fra li populi, non putendo curonarisi in lu regno per li rivolucioni fra li primari de lu regno incomenzao a prendersi lu supscriptu titulo: Frid. Dei gr. Rex Siciliae etc. Lu quali Federicu abenchè ad ipso spectava lu guberno, non potendo reggiri lo predicto regno, causanti la nequicia et iniquitati di li Siciliani, era gubernato et retto da li nobili et proceri li quali tirapnizavano lu regno predicto crudelimenti.

ANONYM. *Hist. sic. vulgari dialecto conscripta.* Cap. 40.

(1) *Quid regi siculo prodest si castrum ab alio auferatur, cum rex solus nomen habeat, ille vero dominio et proventibus potiatur?*

M. PLATIEN, cit., part. 1, cap. 120.

(2) *O rex siculorum, tuos magnates excita, quos guerra praesens fecit esse ditissimos, qui intra murorum ambitum civitatis et locorum stant penitus incrassati, bellaque recusant ac labores.*

M. PLATIEN, cit., part. 1, cap. 94.

(3) I giurati di Catania neppure osarono ricevere una lettera a loro mandata dal re, senza la licenza di Blasco d'Alagona che dominava in città. Lo stesso Blasco dettò la risposta. — M. PLATIEN, cit. 1, 52.

(4) Nel 1353 di agosto, il re volendo *ut omnia scandala sopiantur... et solum remaneat regale dominium et nomen*, convocò parlamento, ma vi chiamò soltanto i baroni *Catanensium partes tenentes.*

Append. Parlam. N. XCVIII, XCIX.

(5) Il re Luigi nel febbraio del 1353 voleva tener parlamento, e perciò mandò lettere convocatorie anche a Catania. Ma gli fu risposto: *Si E. V.*

trove (1); cessando così il parlamento di essere il rappresentante della nazione, e tramutandosi in una adunanza partigiana e illegale. Si aggiunga la mancanza di sicurezza per chi dovea recarvisi (2); il fatto che, essendo la Sicilia in guerra anche col pontefice, il clero talvolta si asteneva, e faceva astenere i suoi devoti dal prender parte alla vita pubblica (3); si aggiunga che unico oggetto da trattarsi in parlamento sarebbe stato quello di sopire le discordie avvampanti nel regno; ma era nella persuasione di tutti che queste non si sarebbero potute estinguere, se non dalla tempra vigorosa di un re, che ancora mancava; e infatti qualche parlamento che pur riuscì a convocarsi su questo scopo, fu del tutto vuoto di effetto (4).

Parve che i Siciliani facessero senno, quando la parte aragonese, giovandosi delle loro discordie, chiamò nell'isola Martino, figlio di Martino di Monblanco e nepote di Pietro IV di Aragona. I baroni si adunarono a parlamento a Castronuovo nel giugno del 1391; e quivi promettendosi l'un l'altro amicizia e soccorso, giurarono che non avrebbero mai accettato il dominatore straniero, tanto più che dicevano nullo il titolo

---

proprio arbitrio potens est gubernare..... placeat, sine adversariorum turba, ad civitatem istam iter dirigere. Et ibi, assistentibus regio lateri viris pacificis et fidelibus, more maiorum... de iustitia et pace tractare.

M. Platien, cit., part. 1, cap. 52.

(1) Mentre Matteo Palizio teneva parlamento in Messina a nome del re Luigi; Blasco di Alagona, capo della parte avversa, ne teneva un altro a Catania.

M. Platien, part. 1, cap. 35.

(2) Pietro II, per consiglio dei Palizi, convocò un parlamento a Catania nel 1337. Francesco di Ventimiglia, intimato *per literas regias quod in colloquio personalis adesse deberet*, prese sospetto de' Palizi suoi nemici, *et eorum timens insidias, asseruit filium suum fuisse gravi morbo detentum, et de huiusmodi causa regi se excusando per literas misit.*

M. Platien, cit. 1, cap. 3.

(3) *Rex Fridericus... unxit et coronavit in regem Petrum filium suum, et in dicta coronatione non intervenerunt praelati vel ecclesiastici.*

Anonym. *Chron. Sic.*, cit. cap. 92.

(4) Append. Parlam. N. XCVIII.

su cui Martino fondava il suo diritto al regno, vale a dire il matrimonio di lui con Maria, figlia di Federico III di Sicilia (1).

Ciò non ostante Martino, sceso a Trapani nel 1392, colle forze che avea seco menato, con quelle che di continuo riceveva dal padre, e con l'aiuto de' suoi fautori nell'isola, potè vincere l'opposizione che gli facevano baroni e popolo. E composto in qualche calma il regno, volse tutto il pensiero a riordinarlo; e a questo scopo, da saggio quale era, convocò la nazione a parlamento.

È incerto se lo convocasse a Catania o a Siracusa. Nel titolo delle costituzioni che vi pubblicò, è detto che il parlamento fu a Catania (2). Ma in due capitoli dello stesso re Martino, richiamandosi due delle dette costituzioni, dell'una e dell'altra si afferma che furono decretate nel parlamento di Siracusa (3). Ond' è che, sebbene il Gregorio abbia veduto un codice nel quale è scritto, tanto nel titolo, quanto nella chiusa di esse costituzioni, che il parlamento fu celebrato a Catania (4); noi preferiamo credere che sia stato tenuto a Siracusa, parendoci più ragionevole il prestar fede al testo, che non alle rubriche dei capitoli. È però un errore il pensare, come taluno ha fatto (5), che questo parlamento sia quello stesso che Martino convocò a Siracusa nel 1398. Im-

---

(1) Dicean nullo questo matrimonio per due ragioni: perchè era stato conseguenza del rapimento di Maria, e perchè la dispensa dall'impedimento della parentela era stata concessa loro dall' antipapa Clemente non riconosciuto in Sicilia.

(2) *Constitutione... editae... in sacro consilio generali et consistorio apud civitatem Cataniae.*

Capit. regni, II, 151.

(3) Cap. 63. *Volimo che in la solutioni de li carceri si observi lu capitulo per la nostra Excellentia factu in lu general parlamento de Siragusa:* e questo capitolo richiamato è la VII costituzione (cap. 38).

Cap. 64. Ricordando una costituzione di Federico III, dice: *quam constitutionem volumus observari; prout eiusdem Frid. III constitutiones, in parlamento generali Syracusae celebrato, reminiscimur confirmatae:* e ciò fu fatto con la costituzione VI, che è il cap. 37.

(4) *Consider.*, lib. V, cap. 3, nota 11.

(5) F. TESTA, cit. *Cap. Regni*, pag. 151, tom. 1, not. 6.

perocchè, nel proemio delle sue costituzioni, Martino dice che sono già 5 anni, che egli si sforza a dar pace allo stato (1): ora essendo egli venuto in Sicilia nel marzo del 1392, è evidente che il quinquennio correva nel 1396; e in quest'anno perciò, e non nel 1398, si dovette celebrare il parlamento per la pubblicazione delle costituzioni. E infatti il codice osservato dal Gregorio pone nella conclusione la data del febbraio del 1296 (2).

Con le costituzioni promulgate a Siracusa, Martino intendeva ricondurre il regno sulla via del buon ordine. Infatti con esse ebbe di mira il rafforzare l'autorità del sovrano (3), indebolire quella illegittima dei baroni (4), ripristinare i comuni nei diritti loro usurpati (5); ordinò che si amministrasse rettamente la giustizia (6), che l'autorità dei pubblici ufficiali si limitasse rigorosamente agli attributi di ciascuno (7), che si cessasse dall'aggravare le popolazioni con imposte illegali (8); provvide al commercio (9), regolò la distribuzione degli affari (10), richiamò in vita le leggi dei re passati (11). Eppure questi provvedimenti non produssero buon effetto: perchè, è chiaro il vederlo, erano tutte massime assai vaghe, che non potevano effettuarsi, se prima non si fossero tolti gli abusi che avevano preso il posto della legge. Questi abusi, molti e inveterati, Martino, nuovo alla Sicilia, non poteva conoscerli in modo da

---

(1) *Regnum nostrum Siciliae, quod funestus mars guerrarum discriminibus turbavit, hucusque iam per lustrum tranquilla pace componere satagentes... praesentes nostras pragmaticas, etc.*

(2) Da ciò si vede che la collezione dei capitoli di Martino è mal disposta, in quanto all'ordine della cronologia, venendo queste costituzioni del 1296 dopo gli atti del parlamento del 1298.

(3) Capit. 32, 33, 34.

(4) Capit. 47, 48.

(5) Capit. 45.

(6) Capit. 36.

(7) Capit. 39, 40.

(8) Capit. 38, 41.

(9) Capit. 41, 43.

(10) Capit. 40, 44, 46.

(11) Cap. 37, 42.

rimediarvi efficacemente; egli aspettava consiglio dalla nazione, e la nazione non glielo diede. Imperocchè sebbene a questo parlamento di Siracusa il popolo fosse rappresentato in tutte le sue classi (1), ei non vi tenne che la parte di spettatore. Si dice che ciò sia accaduto per l'avvilimento, in cui lo avea gettato più che mezzo secolo di feroce anarchia (2), ed è vero: ma noi crediamo che ciò accadesse anche per deliberato consiglio. I feudatari eran lieti del veder Martino prendere una falsa strada, per la quale non sarebbe giunto a spogliarli della loro potenza: quindi tacevano. Gli ecclesiastici nell'ordine religioso furono paghi di ottenere la loro libertà (3); nell'ordine civile erano feudatari anch'essi, complici, abbiam detto, o vittima dei più potenti. I comuni, sui quali Martino facea maggiore assegnamento, tacquero anch'essi, perchè già avevano avuto le loro franchigie domestiche, e perchè forse in quel parlamento furono rappresentati da persone devote ai baroni, da cui non si erano ancora potuti affrancare (4). Martino dunque, lasciato a sè stesso, non potè conoscere, nè perciò rimuovere, tutti gli ostacoli, che resero inutile l'opera del parlamento. Ma ben conobbe donde il male era nato: e appena potè sciogliersi da nuove turbolenze suscitate dai baroni, adunò nel 1398, egualmente in Siracusa, un nuovo parlamento, seguendo un metodo tutto diverso dal primo.

Vedendo che tutta l'opposizione veniva dai baroni, affinchè non avessero in questo parlamento, come nell'antecedente, potestà di far male; ei fece in modo che dai comuni si eleggessero persone atte a provvedere con lui alla riforma del regno. E vi riuscì tanto felicemente, che tutto fu deliberato in parlamento, senza quasi alcuna ingerenza de' nobili, fra re e

---

(1) Cap. 44. Vi si dice di essersi prese le deliberazioni *cum consensu praelatorum, comitum, baronum, nonnullorum principum, ac procuratorum caeterorum absentium, nobilium et baronum, nec non syndicorum universitatum in nostro sacro consilio praesentium.*

(2) Palmieri N., *St. della Costit.*, cit. cap. 3.
Gregorio R., *Consid.*, cit. lib. v, cap. 4.

(3) Cap. 35.

(4) Gregorio R., cit., lib. v, cap. 4.

sindaci dei comuni. Infatti, volendo Martino essere assistito da un consiglio di 12 persone, queste per metà furono elette da lui stesso, per l'altra metà dai *comuni;* richiesto che prendesse solennemente la corona, rispose che lo avrebbe fatto se i *comuni* gliene avessero dato i mezzi (1); domandandosi la sanzione dei capitoli, gli fu altresì domandato, ma ei non lo concesse, che i *comuni* avessero facoltà di resistere colla forza a chi volesse violar quelli (2); fra re e comuni si compivano dunque le deliberazioni (3), quasi che al parlamento non fossero intervenuti altri fuor d'essi. Però v'erano anche presenti i feudatari, sì laici che ecclesiastici: imperocchè, oltre che sarebbe stato illegale senza di essi il parlamento, scopriamo la loro presenza anche da qualche atto del parlamento stesso; come dal capitolo con cui si chiede che si rinnovi l'antico uso di educare a corte i figli dei nobili (4); dalla domanda che di cose ecclesiastiche non debba occuparsi chi non ne ha autorità (5); dalla proposta, non accettata da Martino, che il re si circondi di un consiglio eletto dai prelati, dai baroni e dai comuni (6). Ci è mostrata poi evidentemente la presenza anche dei feudatari a questo parlamento di Siracusa da un diploma pubblicato dal Gregorio (7).

Per assicurarsi inoltre anche dalla parte dei comuni, per chiuder loro la via di vane discussioni, e per costringerli a

---

(1) Cap. 8.

(2) Cap. 31.

(3) E infatti nel titolo dei capitoli VIII a XXXI si dice che furono domandati *per omnes et singulas universitates regni Siciliae pariter et concorditer in parlamento Syracusano.*

(4) Cap. 12.

(5) Cap. 21.

(6) Cap. 24.

(7) *Consid.* cit. Lib. V, cap. 4, nota 10.

Fra l'altro vi si legge: *Anno 1398, 26 oct., VII ind... In generali parlamento per nos noviter in Civitate Syracusarum celebrato, in quo interfuerunt omnes et singuli praelati et barones huius regni... nec non procuratores et syndaci omnium universitatum, civitatum, terrarum et locorum nostri Demanii...*

È la dichiarazione che la terra di S. Fradello apparteneva al Demanio.

svelargli i necessari provvedimenti; Martino, aprendo l'assemblea, propose non più che quattro questioni, domandando di ciascuna una esatta risposta.

E il parlamento saviamente rispose col richiamare in vita, su ciascun punto che dovea trattare, le antiche leggi del regno. Infatti sulla prima domanda, che riguardava la reintegrazione del demanio (1), il parlamento consigliò il re a restituire al patrimonio della nazione quanto era stato usurpato dai baroni, e a dichiararlo poi inalienabile, in conformità delle antiche costituzioni (2). Similmente pel secondo articolo, che riferivasi al buono stato della difesa del regno (3), si fece richiamo alla *buona ed antica consuetudine* (4), decretandosi quanto doveva essere per ogni fortezza il presidio, quali il salario, il dovere, la giurisdizione dei castellani. In terzo luogo aveva il re domandato consiglio sul riordinamento dell'esercito (5): ed anche qui il parlamento disse che si doveva tornare all'*uso* ed *alla consuetudine del regno*, tassando ad ogni feudatario il servizio che doveva prestare (6). Senonchè essendo ormai insufficiente la milizia feudale, fu decretato che si tenesse anche un esercito fisso, composto di Siciliani e di stranieri, e stipendiato colle rendite che avanzavano del demanio, tolto il bisognevole per la corte e per la difesa dei castelli (7).

Rimaneva da risolversi l'ultimo quesito, riguardante gli offici ed i magistrati (8). E a proposito di questo furono richiamati in vigore i capitoli del re Federico II, che aveva già

---

(1) *Primo, quemadmodum, qualiter et quomodo sit regia domus ordinanda.*

(2) Cap. 1, 2, 3, 4.

(3) *Secundo quaeritur de ordinatione et provisione castrorum.*

(4) Cap. 5. *Sic respondetur... secundum bonam et antiquam consuetudinem...*

(5) *Tertio quaeritur de ordinatione gentis armorum.*

(6) Cap. 6. *Ad tertium videtur quod sint taxandi et ordinandi barones... iusta usum et consuetudinem regni prout alias consuetum est.*

(7) Cap. 6, § 2, 3.

(8) *Quarto et ultimo quaeritur de ordinatione officiorum et salario officialium.*

trattato questa materia (1); e si prese quella risoluzione che si potea migliore, cioè che nel conferirsi gl'impieghi doveva aversi riguardo a provvedere l'officio e non la persona (2).

Nè altro intento che quello di far rifiorire le leggi, per la anarchia dimenticate, ebbe il parlamento nel proporre al re le grazie, che, da lui approvate, diventarono capitoli (3). Di guisa che, sebbene errori non mancassero neppure in questo parlamento, tuttavia esso riuscì tale, che la nazione poteva ragionevolmente sperarne il principio di una nuova epoca di pace, come le era avvenuto dall'altro parlamento che, un secolo innanzi e in condizioni non dissimili, aveva adunato Federico II. Le quali speranze vie più si ravvivarono, quando Martino, passato a nuove nozze con Bianca, unica figlia del re di Navarra, diede motivo a credere che la Sicilia avrebbe riavuto re propri, e che sarebbe così svanito il pericolo di vedersi fatta provincia di regno straniero (4).

Eppure di questi voti nessuno ebbe effetto; Martino non ebbe prole legittima che gli sopravivesse; morì egli a 33 anni nel 1409, mentre combatteva in Sardegna; morì suo padre nell'anno seguente; la Sicilia rimase così senza principe, e le fu di nuovo minacciato ogni male dai baroni non ancora domati.

La regina Bianca che si trovava al governo, perchè lo aveva tenuto come vicaria prima di Martino suo sposo, e quindi di Martino il vecchio; desiderosa di allontanare nuove sventure dal regno, e di far eleggere il successore al trono, pensò subito a convocare il parlamento (5). Dovette lottare coi baroni,

---

(1) *Officia regubernentur, ordinentur et manuteneantur secundum antiquam consuetudinem... et specialiter tempore recolendae memoriae domini regis Friderici senioris.* Cap. 7.

(2) *Providebitur officio et non officiali. Ivi.*

(3) Cap. 8-31.

(4) Per festeggiare le nozze vi fu parlamento a Palermo nel 30 novembre 1402, e Martino concesse ai Siciliani nuovi privilegi ed immunità. Capit. 54-63.

(5) *Vacandu la maistati nostra in la rifformacioni et beniadveniri di quistu regnu... non chi gavitandu affanni ne periculi comu io cridimu ki sapiti et ej notoriu, non trovandu altru modu ne via pluy*

che nol volevano, e con le città l'una dell'altra gelose, e confessa ella stessa che dovette superare difficoltà grandissime, e sostenere spese anche più grandi (1). Il suo errore, ma forse non poteva evitarlo, fu quello di darsi tutta in braccio ai Messinesi, ponendo così il seme che doveva fruttare i più acerbi guai al paese. Da Randazzo, ove si era recata per lo scopo del parlamento (2), scrisse a Messina ai 6 giugno del 1411 (3), e disse a quei cittadini che, dovendosi per il bene del regno adunare di necessità il parlamento, e nol potendosi celebrare a Messina, per ragione della pestilenza (4); voleva essere consigliata da loro circa il tempo ed il luogo della convocazione. I Messinesi proposero che s'intimasse il parlamento per i 12 del prossimo luglio in Castroreale, e la Regina, accettando (5), spedì subito lettere patenti per tutto il regno (6), ed ella stessa ai 7 di luglio si recò nel luogo sta-

---

factibli a la reparacioni di lu dictu regnu ki parllamentu generali utili et necessariu, lu quali sempri avimu disiatu et procuratu cum tucti nostri forci...

R. STARRABBA, *Saggio di lettere e documenti relativi al periodo del vicariato della regina Bianca*. Doc. VIII.

(1) *Sempri siamu fatigatu, eciam cum spisi et affanni, di reduchiri lu regnu a generali parllamentu per lu quali si spera seguiri omni bonu fructu.*

R. STARRABBA., cit., Docum. III.

(2) *La dicta signura e venuta in Randazu per dari opera senza dilacioni a lu celebrari di lu dictu parlamentu.*

STARR., cit., III.

(3) *Datum Randacii xj° junii iiij^{e} indicionis anno domini m° cccc° xj° La Reyna.* — STARR., cit., III.

Da ciò vedesi l'errore di chi dice questo parlamento celebrato nel luglio del 1410.

GREGORIO. *Consid.* cit., Lib. V, c. 6 — PALMIERI, *Somma*, cit., cap. 40 — MONGITORE, I, 48.

(4) *Non si putendu fari lu generali parlamentu in la dicta chitati per la pesti supravinuta, secundu ki ja era statu accordatu...*

STARR., cit., III, VII, VIII.

(5) *Acceptamu xij° videlicet sequentis mensis et lu locu zoe lu castru... secundu ni scriviti et consiglati.*

STARR. cit., VII.

(6) *Ivi.* Doc. VIII. App. Parlam. N. CV.

bilito (1). Ma là giunta, vide necessaria una dilazione, perchè tutti da ogni punto del regno avessero il tempo di giungere: e il parlamento fu prorogato infatti prima ai 24 dello stesso luglio, poi al primo di agosto (2). Oltre a ciò dovette, a causa della moria, cambiarsi anche di luogo, e da Castroreale si andò a Taormina (3). Quivi finalmente il parlamento potè avere luogo. Si compì, come era stato iniziato, sotto l'autorità di Messina, e vi fu deliberato quello che fra la regina e i Messinesi era già stato convenuto: cioè che si mandasse un'ambasceria in Catalogna a domandare un re di casa Aragona, il quale nel cuore di tutti era Federico di Luna, figlio naturale del giovane Martino; che dovesse anche con l'armi procedersi contro il conte di Modica, capo dei ribelli nel regno; e che, non avendo più autorità la regina, per esser morti coloro che gliel' avevano conferita, si dovesse creare un consiglio supremo, detto il *Reggimento di Sicilia*, con incarico di tenere il governo sino alla elezione del nuovo re (4). Poteva da questo parlamento uscire il bene del regno: ma le città principali non vollero intervenirvi, per animosità contro Messina; e, per non subirne poi le decisioni, fecero parte a sè stesse, e Palermo giunse fino a proporre per re un rivale della casa Ara-

---

(1) *Et essendu avida et desiderusa de lu dictu parllamentu... lu quali comu ja vi scripssimu fu accordatu... celebrarisi xij° dicti mensis in la terra di lu castru et aplicatu la nostra excellencia... vij° mensis predicti in la dicta chitati...*

Ivi. Doc. XIII.

(2) *Acordamu per lu meglu prorogari lu terminu di lu parllamentu fini a li xxiiij° jorni di quistu predictu misi, oy ad altri fini a lu primu di Augustu... a talki tucti... potissirunchi viniri senza allegari scusa di brevittati di tempu...*

Ivi.

(3) *Cussi havimu acordatu... ki si celebrira... si non chi sirra infecioni, aliasi farra in alcuna terra oy locu di la pana di milazu...*

Ivi.

(4) *Si ej conclusa notabili et salutifera conclusioni, et simu acordati cum li missinisi... per mandari in cathalogna per haviri Re di la excellenti casa di Araguna, et prochediri contra misseri bernardu... essendu ordinatu novu Regimentu cum la maiestati nostra...*

Ivi, Doc. XVII.

gona, il conte di Caltabellota. Dall'altro lato il conte di Modica si rideva delle minacce del parlamento, e metteva sossopra il paese, dichiarando che, nella vacanza del trono, a lui, come gran giustiziere, dovea spettare il governo. Non mancava la parte che non voleva più sentir parlare di Aragona, e domandava che Bianca sposasse un Siciliano; contro costoro fremeva la parte aragonese che, per mal consigliato interesse, voleva la Sicilia unita perpetuamente all' Aragona.

Mentre in tanto scompiglio si dibatteva la Sicilia, il congresso di Caspe, addì 28 di giugno del 1412, dava pacificamente a Ferdinando di Castiglia i tre regni di Aragona, Catalogna e Valenza. E Ferdinando, come erede dei diritti degli Aragonesi, mandò subito suoi ambasciatori in Sicilia, ove le discordie dei baroni e la stanchezza del popolo gli furono così validi alleati, che senza tumulto, alla spicciolata, ottenne da tutti in breve tempo il giuramento di fedeltà. Il fallo quando è commesso, ha un aspetto assai diverso da quello che prima mostrava: i Siciliani furono atterriti per ciò che avean fatto, e si diedero disperatamente a stornarne le conseguenze. Ma non era più tempo. Invano il parlamento scongiurò Ferdinando che volesse dare alla Sicilia per re il suo secondogenito; non potè ottenerlo che per vicerè: invano offrì a questo la corona, ricordandogli Federico II; non ne ebbe che sterili ringraziamenti: tornò invano ad offrirgliela alla morte di Ferdinando; non procacciò che il richiamo di lui in Aragona. La Sicilia fu irreparabilmente unita a paese straniero.

Le rimase il nome di regno: e se questo non fu del tutto un nome vano, merito ne ebbe il parlamento, che offrì alla vita politica del paese nè inutile nè inglorioso campo di azione. Non potè non essere sottomesso a chi, vestendolo in più splendida foggia, ed onorandolo di titoli e di cerimonie, gli toglieva nel tempo stesso una gran parte dei suoi antichi attributi. Ma fu anche il tempio ove si mantenne vivo il fuoco delle libertà nazionali: fuoco che a volta a volta mandò qualche raggio, e che finalmente, avvampando di nuovo, rischiarò alla nazione la via di più gloriosi destini. Ma prima che ciò accadesse, scorsero secoli di vita tranquilla e immutata. E noi ce ne

gioveremo per fare con tutto agio le nostre osservazioni. Entreremo liberamente nell'aula sacra: intestini clamori non ci vieteranno di vedere la disposizione, nè voci prepotenti di udire i discorsi, nè illecite minacce di contare i voti dei radunati a parlamento: esamineremo gli atti, assisteremo alle pompose cerimonie, non ci sfuggiranno le cautele dei governanti, osserveremo il conto che si farà delle deliberazioni dell'assemblea: e poichè ne rimarrà ancor tempo, ci tratterremo anche coi deputati del regno, rappresentanti il parlamento, finchè un nuovo grido sorgente nell'aula non ci richiami in campo alla lotta e al trionfo.

§ II.

Il lungo e violento disordine che sconvolse per tanti anni la Sicilia, aveva, fra gli altri danni, prodotto anche quello gravissimo, che i regnicoli perdessero e l'uso e fin la memoria delle loro antiche istituzioni. Il regno fu poi riordinato: ma alla grande opera non poterono dar molta mano i Siciliani, ed essa rimase perciò in gran parte quale era, un'opera di gente nuova, con impronta necessariamente diversa da quella che già il regno aveva avuto. Infatti la rinnovata costituzione siciliana ebbe in questo tempo a prendere molto della fisonomia della costituzione aragonese; e su tutto il sistema politico della nazione ottenne il nuovo sovrano assai maggiore autorità che gli antichi non vi avessero avuto.

Tutto ciò lo vediamo chiaramente nella nuova forma che prese il parlamento.

Noi già mostrammo che, fino al tempo di Federico II, il parlamento era composto di due ordini di persone, dei feudatari e dei rappresentanti dei comuni (1). All'epoca invece a cui siamo giunti, sul principio del secolo XV, noi lo troviamo formato da tre classi di persone, essendo da quella unica dei feudatari uscite le due de' signori laici e de' signori ecclesiastici: e queste classi le sentiamo chiamate col nuovo nome di

(1) Capit. III, Fed. II.

bracci, di guisa che nel parlamento siciliano dobbiamo oramai distinguere il *braccio ecclesiastico*, il *braccio militare*, il *braccio demaniale* (1).

Per spiegare l'origine di questa triplice forma del parlamento, si sono messe innanzi le più strane congetture. Si è fatto ricorso alla forma triangolare dell'isola, si è pensato ai tre *valli* in cui era divisa, si è voluto trovare analogia perfino coi tre famosi promontori (2). Ma i più riannodano le tre parti del parlamento di Sicilia con quelle altre tre parti, che del territorio siciliano dicono aver fatto Ruggiero (3): supposizione meno strana, ma non meno falsa delle prime; avendo già noi mostrato insussistente questa divisione di Ruggiero, e avendo veduto che, per qualche secolo dopo la morte del conquistatore, il parlamento non ebbe mai le tre camere.

Dobbiamo innanzi tutto considerare che, sebbene prelati e baroni venissero al parlamento confusi, ciò non ostante nella società formavano due ordini ben diversi. In parlamento non si aveva riguardo che al possesso del feudo; ma il feudatario ecclesiastico aveva qualità sostanzialmente differenti da quelle del feudatario laico. Il suo carattere sacerdotale, la scienza non comune allora anche ai laici, i privilegi di cui era stato arricchito, ponevano la sua persona in un grado più alto, che

---

(1) In Inghilterra avvenne il fenomeno opposto. Del parlamento che aveva forse da principio fino a 5 camere, ne risultarono due soltanto: in una si unirono tutti coloro che v' intervenivano per proprio diritto, i *lords* tanto spirituali che temporali: l'altra si formò di tutti quelli che erano al parlamento come mandatari, de' rappresentanti cioè dei *Comuni*.

(2) AURIA VINCENZO. *Discorso dell'origine dei Parlam. di Sicilia*. Mss. della Bib. Com. di Pal. co' segni Qq. E. 31, 8.

E poichè qui mi occorre di citare di nuovo un mss. dei molti da me studiati nella biblioteca comunale di Palermo, non posso non prendere questa opportunità per ringraziare pubblicamente il comm. *Di Marzo*, il can. *Boglino* e il cav. *Pelaiz* per l'aiuto validissimo, che mi hanno gentilmente prestato nelle mie ricerche.

(3) ANDREA MARCHESE. *Notizia breve e distinta sopra la forma del parl. gen. di Sic.* Ms. Com. Pal. Qq. H. 120.

P. DE GREGORIO. *De concess. feud.* P. I, quaest. I, n. 15.

non fosse quello derivante soltanto dal feudo. Perciò fin dall'antico vediamo che, in talune occorrenze, erano considerati a parte dal resto dei feudatari. Nello stabilire le corti di sindacato sui magistrati, Federico I si occupa particolarmente dell'intervento dei prelati (1): nel 1241, trattandosi dal governo di prendere a prestito i beni delle chiese, vediamo convocati a riunione soltanto i prelati (2): e nel 1258 gli ecclesiastici presero una parte molto attiva, nel persuadere Manfredi ad assumersi la corona del regno (3).

Oltreacciò al clero era fatta in Sicilia una condizione speciale dallo stato quasi continuo di lotta, che aveva coi re siciliani la corte di Roma. Di maniera che non sempre gli ecclesiastici potevano mostrarsi uniti coi loro colleghi secolari; come avvenne nel parlamento celebrato a Palermo ai 19 aprile del 1322, per la coronazione di Pietro II, dal quale dovettero astenersi, perchè avvolta era l'isola nell'interdetto papale (4).

Si vede dunque che le cause e gl'indizi della divisione del ceto feudatario sono antichi: ma quando tal divisione ebbe poi realmente ad effettuarsi, noi nol possiamo sapere con precisione assoluta. Possiamo però chiuderne l'epoca dentro limiti sicuri. Al tempo di Federico II, il capitolo che si occupa del parlamento, ci fa certi che le tre classi non vi erano ancora distinte: il parlamento invece che adunò Martino nel 1398 a Siracusa, può ritenersi che sia stato celebrato nella nuova forma. Imperocchè richiedendosi quivi a Martino che il suo consiglio si componesse di siciliani eletti dal parlamento, si aggiunse che di questi consiglieri se ne sarebbe eletto un egual numero tanto dai prelati, come dai baroni e dai rappresentanti i comuni (5). Il cambiamento dovette perciò necessariamente avvenire lungo il secolo XIV.

---

(1) App. Parlam. N. XLV.

(2) RICH. DE S. GERM., *Chron.* cit., 1241.

(3) App. Parlam. N. LII.

(4) App. Parlam. N. LXXXIX.

(5) *Tam praelati quam barones et universitates eligant aequalem numerum consiliariorum.*

Cap. XXIV del re Martino.

Ma possiamo anche dire qualche cosa di più.

Oltre che dall'epoca in cui avvenne, noi sappiamo che tal riforma fu opera degli Aragonesi anche dal vedere che il parlamento di Aragona aveva già una simile disposizione, fin dal principio del secolo XIV (1). Colle continue relazioni che vi erano fra l' Aragona e la Sicilia, si può ben credere che quivi giungesse fin da quel tempo, la notizia del triplice ripartimento dell' assemblea nazionale. Infatti nel 1320 il re Federico chiamò a parlamento i prelati, non come feudatari, ma nella loro qualità ecclesiastica, dicendo che dovevano andare a lui, per stabilire il modo di concorrere anch'essi alle spese assai gravi del regno (2). Sicchè in questa adunanza potrebbe vedersi il principio della divisione de' feudatari. Ma non fu cosa durevole (3). La tremenda rivoluzione che sopravvenne mancò poco che non distruggesse il parlamento medesimo: non fu quello il tempo di pensare a riforme. Dobbiamo perciò ritardare l' epoca della mutata forma del parlamento, fino a che non venne Martino a riconfermare in pace le cose di Sicilia, trasfondendo in questo regno molte delle istituzioni della sua patria: e infatti abbiamo già detto che il primo parlamento che ci mostri, con sufficiente certezza, già distinti l'uno dall'altro i tre ordini, sia quello che Martino con-

---

(1) *Olim ex tribus tantum ordinibus comitia constabant, patritio scilicet, equestri, civicoque... His tribus ordinibus, anno MCCC circiter, quartus accessit ecclesiasticus.*

BLANCAS HIERON. *Aragonensium rerum commentarii. Caesaraugustae* 1588, p. 371 e seg.

(2) *Requirimus quatenus celeriter ad nostram praesentiam debeant se conferre.*

ANONYM. *Chron. sic.*, cit., cap. 91.

App. Parlam. N. LXXXVIII.

Anche dalla parola *requirimus* si scopre la traccia della divisione che poi avvenne fra i parlamentari: perchè con i militari ed i comuni si usavano invece espressioni di comando.

(3) Ed infatti la pace che per poco si potè stabilire tra le fazioni laceranti il regno nel parlam. del 1352, è detto che fu *tractata inter magnates et proceres*, senza farsi cenno dei prelati.

App. Parlam. N. XCVII.

vocò a Siracusa nel 1398. Un'altra prova che l'autore di tal riforma debba esser stato Martino, l'abbiamo nel parlamento del 1411 in Taormina, nel quale la distinzione in tre classi ci si mostra evidente (1). Ora gli anni che precedettero il parlamento di Taormina, furono tanto torbidi per i tumulti interni, per la guerra all'estero, per la morte dei due re; che se la riforma non fosse già stata antecedentemente operata, in quel parlamento non avrebbe potuto aver luogo. Ed è in questo stesso parlamento che ci incontra per la prima volta di sentir chiamati *bracci* le tre camere. Infatti la regina Bianca partecipando al Comune di Cefalù le decisioni ivi prese, gli dice che si è istituito il *Reggimento di Sicilia*, del quale, fra gli altri, deve far parte *un prelatu per lu brazu ecclesiasticu* (2).

Il nome di *bracci* non v'è dubbio che i Siciliani non l'abbian preso dagli Aragonesi. Gli scrittori delle cose di Aragona ci dicono che là le camere del parlamento volgarmente si chiamavano *bracci*; e ciò spiegano, non sapremmo se con verità, dicendo che il governo era considerato tutto come un sol *corpo*, sebbene composto di più parti: *capo* ne era il re, *braccia* il parlamento, *collo*, ossia congiunzione fra le due dette potestà, il magistrato, che si chiamava *Giustizia d'Aragona* (3).

---

(1) Le lettere patenti per la convocazione furono dirette:

1° *Universis et singulis reverendis ac venerabilibus in Christo patribus, archiepiscopis, episcopis, abbatibus et aliis praelatis.*

2° *Magnificis et egregiis comitibus, vicecomitibus, baronibus generosisque personis militibus ac officialibus quibuscumque.*

3° *Universitatibus civitatum, terrarum et locorum regni Siciliae.*

STARR., cit., Doc. VIII.

(2) STARR., cit., Doc. XVII.

(3) *Quos (ordines) solemus* LOS QUATROS BRAÇOS DEL REYNO *nuncupare. In comitiis enim respublica nostra quoddam fingitur corpus, cuius caput censetur rex, truncus vero corporis ac membra in eo locata ipsi ordines, iustitia autem Aragonum collum quod utrumque coniungit.*

BLANCAS, cit., p. 375.

I bracci si trovano, ma assai raramente, chiamati anche *scamenti*, parola spagnuola che allignò meglio in Sardegna. V. in MONGITORE il

Avremo spesso occasione di notare quanti inconvenienti derivassero dalla forma tripartita del parlamento. Spesso nasceva fra le tre camere il conflitto, perchè ciascuna rappresentava una parte della nazione, che aveva interessi in discordia con quelli dell' altra: una delle tre camere, essendo impotente contro le altre due che si ponessero in lega, era spesso inutile, più spesso sacrificata: intrigato e lungo era, qual che si fosse, il sistema onde il parlamento doveva accordarsi sopra un oggetto. Ciò non ostante fu questa la forma colla quale il parlamento di Sicilia visse più a lungo: dai tempi aragonesi la tenne fino ai tempi moderni, dalla fine del XIV fino al principio del secolo XIX, quando la riforma della costituzione lo divise, assai più naturalmente, soltanto in due camere.

Ci è perciò necessario che fermiamo per poco l'attenzione su ciascuno particolarmente di questi tre bracci, che ressero per tanto tempo le sorti dell'isola.

§ III.

Il braccio ecclesiastico, per la dignità di coloro che lo componevano, era riputato il primo braccio del parlamento.

Essendo esso braccio già stato in antecedenza confuso col ceto de' feudatari, si vede che il motivo della sua presenza al parlamento non era l' ufficio ecclesiastico di ciascuno dei suoi membri, ma sì la qualità di quell' ufficio, in quanto potea considerarsi come feudo. In altre parole gli ecclesiastici prendevano parte al parlamento come possessori di beneficii di regio patronato. Tali erano i vescovi di Sicilia, come ebbe

---

parl. del 1499, n. VIII, pag. 116, e parl. del 1502, n. IX, p. 134. Qualche volta è dato loro il nome anche di *stati*, come nel cap. 7 di Ferd. III. *Stati* si chiamavano in Savoia ed in Francia dove, come in Aragona, lo stato dei feudatari laici si trova suddiviso in due, in quello dei baroni e in quello dei militi.

V. sopra pag. 81, nota 1. F. SCLOPIS, *Considerazioni sopra le antiche assemblee rappresentative. Monum. hist. patr. Comit.* II, app. I, pag. 30-33.

a dichiarare il parlamento stesso (1); tali molte abazie e prelature; tali anche alcune dignità ecclesiastiche, che in origine si rannodavano ad uffici di corte (2). Fu per questo che quando, nel parlamento del 1741, il braccio ecclesiastico disse che avrebbe pagato *volontariamente* la sua parte del donativo; il braccio militare protestò, dicendo che necessario e non volontario era per gli ecclesiastici, come per gli altri, il pagamento del donativo, *perchè possedendo beni del gius patronato regio, sono obbligati sovvenire il padrone in tutte le occorrenze e specialmente di necessità pubblica* (3). L'esempio chiarirà meglio ciò che diciamo. Sorse questione se alcuni prelati dovessero o no far parte del braccio ecclesiastico, ed uno di questi era il vescovo di Lipari. Gli si negava da alcuni questo diritto, perchè, nel 1385, Bonifacio IX aveva aggregato l'isola al regno di Napoli, e ne aveva resa la sede vescovile immediatamente soggetta a Roma. E finchè le cose stettero così, quel vescovo non ebbe seggio in parlamento. Ma dopochè si venne fra le due parti ad un concordato, pel quale si doveva dal re di Sicilia *raccomandare* un soggetto, e dal

---

(1) Nel 1741 il braccio militare dissentì dalla domanda che gli altri due bracci avevano fatto, che il re facesse ottenere la dignità di cardinale all'arcivescovo di Palermo, *perchè*, disse, *essendo di patronato regio tutti li vescovadi di Sicilia, conosce difficile di ottenersi la grazia che si ricerca, non dipendendo la elezione di un cardinale dalla sola volontà di S. M.*

MONGIT. cit. Parl. 106, p. 264, vol. II.

(2) L'ab. di S. Lucia delle Giubarre, p. e., aveva posto in parlamento, perchè anticamente era il cappellano di corte. Altri esempi ci occorreranno in appresso.

(3) MONGIT., l. c.,, pag. 260.

FRECCIA scrive: *Archiepiscopi non vocantur ad parlamentum quia tales, sed quia feuda et castra tenent a rege: consequenter feudorum dignitas et potestas attendi debet cum veniant ad parlamentum.*

In MUTA. *Comm.* cit., cap. XI del re Giovanni n. 103.

E l'ab. DE LUCA a proposito dell'avere il parlamento decretato che, nella vacanza della sede vescovile, possa il capitolo farsi rappresentare da un procuratore; dice che è giusta questa deliberazione, perchè il diritto di aver voce in parlamento appartiene al vescovo in quanto è feudatario. *Protesta dell'ab. Diego de Luca*, Palermo 1813.

papa si dovevano spedire le bolle, senza farsi parola di *patronato* o di *presentazione*; si stabilì che il vescovo di Lipari doveva tornare in parlamento, perchè quella chiesa, fin dalla sua fondazione fatta a tempo dei Normanni, era di diritto del regno, e in conseguenza il suo patrimonio era formato di beni di regio patronato (1).

Dall'esser dunque la cagione del feudo, o del beneficio che si voglia dire, quella che portava gli ecclesiastici al parlamento, deriva che questi non vi rappresentavano se non le persone che, per la stessa ragione, si trovavano in relazioni con loro. Non sarebbe esatto il dire che il braccio ecclesiastico rappresentava in parlamento tutto il clero siciliano. Gli atti del parlamento stesso ci mostrano il contrario. Quivi infatti è detto, con formola ordinaria nello stabilirsi la porzione del donativo per il braccio ecclesiastico, che questo *sono i prelati ed abati parlamentari che entrano in parlamento* (2): e ciò è anche meglio spiegato quando si dice che, nel pagamento della quota del braccio ecclesiastico, contribuiscono *solo li prelati et abati che hanno voto nel parlamento, e restano liberi e con immunità gli altri ecclesiastici del regno,*

---

(1) La stessa questione, che pure si risolvette in senso affermativo, fu fatta per il vescovo di Malta, il quale aveva cessato di venire al parlamento di Sicilia, quando Carlo V concedette quell'isola ai cavalieri gerosolimitani.

Mss. della Bibl. Com. di Pal., segnato Qq. H. 131.

Questa reintegrazione dei detti prelati nei loro antichi diritti fu fatta nel 1812. L'ordine di spedire anche ad essi le lettere di convocazione, dato dal principe di Castelnuovo al principe di Valdina, protonotaro del regno, ha la data del 26 giugno 1812, e si trova nel protocollo n. 1837, arm. VIII, R., *Prot. del Regno, Segreteria del Parlamento* nel grande Archivio di Palermo.

Debbo all'illustre comm. *Silvestri*, sovrintendente agli Archivi Siciliani, ed ai suoi valentissimi impiegati, l'aver potuto con tutto mio agio far ricerche nell'Archivio di Palermo, prezioso per sè stesso, e fatto più prezioso ancora per l'ordine ammirabile che gli ha saputo dare la mente che lo dirige.

(2) Parl. del 1732, pr. MONGIT, cit., n. 103, pag. 204, Parl. del 1783, pag. 7.

dignità, canonici, arcipreti, beneficiati e clerici ordinarii (1). Ed un argomento anche più chiaro è questo, che non essendo giusto che tanti regnicoli restassero esenti dai pubblici aggravi, tanto più che molti entravano, o fingevano di entrare, nel clericato per godere questa immunità (2); il parlamento, previa licenza del papa, volle tassare anche questi ecclesiastici non parlamentari, e per far questo non li ascrisse già al braccio ecclesiastico, ma considerandoli, quali erano, semplici cittadini, stabilì che dovessero *entrare nel numero dei fuochi da tassarsi in tutte le università del regno* (3).

Dunque vera rappresentanza, nel senso di potere obbligare col voto proprio le persone estranee, il braccio ecclesiastico non l'aveva su tutto il clero di Sicilia (4), ma soltanto sui propri dipendenti immediati. Gli abati, per esempio, obbligavano tutti i monaci della propria religione (5), perchè in parlamento venivano come rappresentanti del monastero, e non per alcuna qualità a loro personale; tanto che le abbazie potevano aver voto in parlamento anche per persone non ecclesiastiche, anche per enti giuridici; il grande ospedale di Palermo avea tre voti nel braccio ecclesiastico, perchè possessore di tre abbazie (6).

Però una qualche rappresentanza di tutta la chiesa sicula

---

(1) Parl. 1671. MONGIT. cit., n. 91, pag. 62, ed altri.

(2) *Molti fraudolentemente si fanno esenti con la sola prima tonsura e designazione all'obbligo di servire ad alcuna Chiesa, mettendo li padri e parenti li beni in testa di questi per esimersi dalle gabelle...*

Parl. cit., n. 91. MONG., p. 62, vol. II.

(3) Parl. 1702. MONG., n. 96, p. 115, II.

(4) Parrebbe che dicesse il contrario il capit. 510 del re Alfonso, dove è stabilito che *a tucti pagamenti a li quali concurri lu brachio eclesiastico si digiano intendire contribuire... tucti personi eclesiastici;* ma dal soggiungersi *habentes annuos reditus*, si vede di quali persone ecclesiastiche s'intenda parlare.

(5) E perciò dalla quota degli ecclesiastici non parlamentari si dicono *esclusi li monaci, gli abbati dei quali concorrono in parlamento.*

MONG., n. 91, p. 63, II, ed altrove.

(6) Relaz. della seduta 16 dicembre 1814. G. Arch., arm. VIII, R. Protocollo n. 1836, Parl. del 1814.

al braccio ecclesiastico bisogna pur darla; ma in senso molto ampio, nel senso che il detto braccio si faceva nel parlamento difensore degli interessi generali del clero. Così, essendosi dagli altri due bracci, nei parlamenti del 1738, del 1741 ed in altri, domandato al re qualche rimedio contro il danno che soffriva il regno dall'eccessivo numero degli ecclesiastici, sia per le franchigie che questi godevano, sia per le vaste manimorte che si andavano formando, sia perchè cogl' immensi edifici di conventi e di chiese ingombravano i migliori siti delle città (1); il braccio clericale si oppose sempre, e sempre fieramente protestò: dicendo che falsa era l'asserzione che il numero degli ecclesiastici fosse soverchio, risultando dall' ultima numerazione di anime che, fra un milione circa di siciliani, le persone addette alla chiesa non erano che 40,000; se eran ricchi, ciò era anzi una fortuna pel regno, venendosi con ciò a dimostrare quanto soda pietà avessero i regnicoli; se i comuni erano poveri, ciò non era già conseguenza delle franchigie e delle manimorte ecclesiastiche, ma sì delle spese che in pubblico ed in privato, e specialmente dalle donne, si facevano per vani e peccaminosi piaceri (2).

Prima condizione per aver diritto al parlamento era la cittadinanza siciliana. Ora i prelati erano ordinariamente stranieri, e spesso anche risiedevano fuor del regno: perchè la gelosia del governo, con danno dei diritti del popolo e del bene della chiesa, provvedeva le sedi vacanti con persone a sè devote, che talvolta neppur venivano a pigliarne il possesso. Ma fu stabilito che i prelati, senza bisogno di dichiararlo caso per caso, si dovessero considerare siciliani per ragione delle chiese che governavano: perchè vi era una legge che regnicoli fossero anche i nati all'estero, se avevano moglie siciliana e residenza in Sicilia (3); ed i prelati potevano ri-

(1) Mong., n. 105 e 106, pag. 244 e 264, vol. II.

(2) *Consulta dei prelati del Regno fatta a S. E. intorno ai sentimenti dei prelati ed abati che hanno cura di anime nel regno di Sicilia, spettante alle grazie domandate nel parlamento dei 25 ottobre 1741.* Ms. della Com. di Pal., segnato Qq. F., 12.

(3) Cap. 40 del re Giovanni.

tenersi quasi sposi delle chiese a loro affidate, ed in queste, con l'autorità almeno, dovevano sempre tenersi presenti (1). Ma oltre a ciò nel 1738 fu data finalmente ragione ai continui richiami della nazione su quest'oggetto: e fu concesso che, tolto per sempre l'arcivescovato di Palermo, e per una sola volta quello di Monreale, tutte le altre prelature del regno dovessero darsi, secondo gli antichi diritti, a cittadini siciliani (2).

Degli appartenenti al braccio ecclesiastico si teneva esatto registro nell'ufficio del protonotaro del regno. Il loro numero non si mantenne però sempre costante. Nel 1556 se ne presentarono quarantuno a giurare obbedienza a Filippo II (3); ma forse non furono tutti presenti, perchè in ogni altra occasione ne troviamo un numero maggiore. Ordinariamente questo braccio era composto dai tre arcivescovi di Palermo, Monreale e Messina; dai sei vescovi del regno, da quelli cioè di Catania, Siracusa, Girgenti, Cefalù, Mazzara e Patti (4), ai quali, per i tempi più antichi e per i più recenti, si devono aggiungere, come abbiam veduto, i due vescovi di Lipari e di Malta; venivano quindi gli abati, che variano nei cataloghi da quaranta a quarantasei; vi erano ancora alcuni dignitari, quali l'archimandrita di Messina, il cappellano maggiore del regno, il precettore di S. Calogero, il commendatore della magione di Palermo; finalmente si devono aggiungere quattro o cinque priorati, e con ciò si ha che il numero intero dei componenti il braccio ecclesiastico era ordinariamente da sessanta a sessantasei (5). Ma s'intende che questo numero rappresentava

(1) *Praelati possunt dici cives illius loci ubi regunt ecclesias, tamquam eorum sponsi et mariti..... quia per ductionem uxoris contrahitur civilitas.*

MUTA, cit., *Comm.*, cap. XI del re Giovanni.

(2) MONG., cit., n. 105, p. 224 e 231, II.

(3) MONG., cit., n. 38, p. 280, I.

(4) I Vescovi di Sicilia furono sempre 6. Fu il parlamento del 1778 che per primo fece osservare la loro insufficienza, e ne domandò l'aumento.

(5) *Alcune note sui tre bracci del parlamento di Sicilia.* Mss. Com. Pal., Qq. D., 64. *Descrizione della Sicilia.* Mss. *ivi*, Qq. G., 80, c. 29. MONGITORE, *Memorie storiche sul Parl. di Sic.*, Cap. XV.

i titoli, le voci, non già le persone. Queste potevano essere, e lo erano infatti, di un numero minore; perchè sopra una stessa persona si cumulavano più titoli, ossia più voci in parlamento. Così abbiamo già detto che l'ospedale grande di Palermo aveva fin dall'antico il possesso di tre badie, di quelle cioè di S. Maria di Maniaci, di S. Filippo di Fragala e di S. Spirito; e perciò gli spettavano tre seggi nel braccio ecclesiastico, come fu provato dal suo amministratore il duca Serradifalco, contro i monaci basiliani che negavano quel triplice voto all'ospedale, perchè la badia di Maniaci era stata smembrata, per farne il ducato di Bronte, concesso a lord Nelson (1).

Per essere la chiesa di Palermo metropolitana del regno (2), il suo arcivescovo fu per uso quasi costante, il capo del braccio ecclesiastico, sebbene lo contrastasse l'arcivescovo di Messina. In seguito la nomina dei capi dei bracci divenne un diritto del vicerè: ed anche allora l'antica consuetudine fu ordinariamente rispettata, ma si ha anche qualche esempio in contrario: così, per ragioni che a suo luogo diremo, il conte di Ayala volle, sebbene l'arcivescovo di Palermo sia stato presente, che nel parlamento del 1661 fosse il braccio ecclesiastico presieduto da un altro prelato (3).

§ IV.

Nel braccio militare, detto anche feudale o baronale, era accolta tutta la nobiltà laica del regno, posseditrice di feudi

---

(1) Gr. Arch. di Pal. v. nota 6, pag. 86.

(2) Per bolla di Adriano IV data in Benevento li 7 luglio 1154.

(3) Mong., *Notiz.*, cit., cap. xv.

Si hanno anche esempi che a capo del braccio ecclesiastico siano stati altri prelati oltre l'arc. di Palermo. In un doc. che si trova nel Gregorio (*Cons.*, nota 4, cap. vii, lib. vi) e che in seguito meglio ricorderemo, si dice che nel parl. del 1478 alla proposizione del vicerè rispose a nome di tutto il regno il vescovo di Patti: il che vuol dire che questo vescovo presiedeva il braccio ecclesiastico, essendo, come vedremo, diritto del capo di questo braccio il rispondere al vicerè.

in capite. Coloro che erano nobili soltanto di titolo, o che possedevano feudi di seconda mano, non vi avevano seggio: i feudatari minori perchè rappresentativi dai maggiori, e i possessori di semplici titoli perchè, non avendovi interesse, avrebbero danneggiato i feudatari col loro grande numero, e avrebbero nuociuto anche al resto de' cittadini, rimanendo esenti dalla porzione delle imposte assegnate ai comuni. Imperocchè la quota che veniva addossata al braccio militare era pagata dalle terre baronali in quello rappresentate, come si trova detto in tutti gli atti dei parlamenti (1); i baroni o non pagavano affatto, compensando, secondo l'antico diritto, col servigio delle armi; o se concorrevano al pagamento, ciò era per un'altra porzione, a cui personalmente si assoggettavano, indipendentemente da quella che gravava sui loro vassalli.

Se ne trovano negli atti del parlamento varî esempi: così nel 1535, essendosi offerto un donativo straordinario di 250 mila ducati, 80,000 ne furono imposti al braccio militare, ossia alle terre feudali, e per 50,000 si obbligarono essi stessi i marchesi, i duchi e gli altri nobili intervenuti al parlamento (2). Ma per lo più ne rimanevano esenti: anzi mentre tassavano i loro vassalli, dichiaravano che non dovevano perdere da parte di questi i loro soliti proventi; e perciò si stabiliva che, quando i luoghi feudali provvedevano al modo di pagare la parte del donativo a ciascuno di loro assegnata,

---

(1) Fra tanti esempi mi occorre ora questo: *Li denari da pagarsi per li terri del bracchio militare si haveranno di exiggere da li facultusi di ogni terra eligendi per li loro baruni... et exacti li dicti denari si habbia di fare la taxia per lo minuto... in li dicti citati et terri del bracchio militari.*

Parl. del 1537. Mong., n. 25, p. 206, 1.

Il barone si obbligava con atto pubblico che le terre da lui dipendenti avrebbero pagato la loro parte del donativo. V. Doc. alla nota 2 della pag. 93.

(2) *Da pagarisi... ducati ottanta milia per lo bracchio militari... et ducati 50V per li marchisi, conti, baruni et feudatari...*

Mongit., cit., n. 24, pag. 198, 1.

ciò dovevano fare coll' intervento e col consenso dei propri signori, affinchè illesi rimanessero gl' interessi di questi (1).

Se il braccio ecclesiastico era primo per dignità, quello militare era primo nel parlamento per l' autorità. Ricchi di terre, di privilegi e di superbia, i nobili non tolleravano, ed avevano interesse a non tollerarlo, che il governo avesse una autorità soverchia in parlamento. Le istruzioni del conte di Olivarez ai vicerè di Sicilia contenevano anche questa massima: *coi baroni siete tutto, senz'essi siete nulla* (2). E veramente gli altri due bracci non potevano competere col militare, non solo perchè erano meno numerosi e meno forti, ma anche perchè avevano minore indipendenza; essendo il governo stesso quello che provvedeva di persone docili le sedi delle chiese sicule, e che dirigeva le elezioni dei rappresentanti dei comuni. Quindi il governo poneva grande studio ad accattivarsi il braccio militare: se vi riusciva, era certo del buon esito del parlamento; se non vi riusciva, trovava una opposizione sempre forte e spesso invincibile.

Anche dei membri del braccio militare, ossia, come dicevasi, dei baroni parlamentari nati (3), si teneva nota nei registri del protonotaro. Il numero ne variava spesso, secondo che si andavano erigendo di nuovi feudi, o si estinguevano di antichi. Il re Martino dopo il parlamento di Siracusa del 1398, dovendo accertare quali erano le terre demaniali, volle determinare anche il numero delle baronie, e lo fece col concorso di un consiglio di 12 persone, del quale già parlammo. Non conosciamo il risultato di quelle ricerche, perchè il catalogo conservatoci riguarda soltanto le terre dichiarate del demanio. Osserviamo però che gli iscritti a questo braccio andarono sempre aumentando di numero. A giurare fedeltà

---

(1) *Per li quali scudi... si habiano d' imponere tante gabelle... delle quali... in le terre de baruni se ne abbia licenza di ipsi baruni per lo interesse loro.*

Parl. del 1552 ed altri. MONGIT., cit., n. 35, p. 267, 1.

(2) PALMIERI N. *Stor. della Cost.*, cit., capit. V.

(3) *Quod unus ex baronibus parlamentariis natis...*

Cap. 1 del re Carlo IV.

a Filippo II nel 1556 non comparvero che 72 possessori di feudo (1); nel parlamento del 1621 rileviamo da un catalogo manoscritto che erano ascesi a 146 (2); in altro catalogo più recente ne troviamo 219 (3); l' elenco che ne dà Mongitore, dicendolo fatto sulle relazioni degli ultimi parlamenti, ne ha 228 (4); e il ruolo che ne fu fatto nel 1810 ne conta 277. Qui però è da ripetersi la stessa osservazione già fatta a proposito del braccio ecclesiastico: cioè che appartenendo al feudo, e non alla persona di chi lo possedeva, il seggio nel parlamento; molti feudi potevano esservi, e vi erano realmente, rappresentati da una sola persona che ne aveva il possesso. Così nel ricordato parlamento del 1621, il principe di Paternò aveva nove titoli, cioè, oltre il principato, un ducato, cinque contee e due baronie (5); e nel parlamento del 1810 il principe di Villafranca entrò per undici titoli (6). Altri esempi vedremo nel parlare delle votazioni.

Questo braccio variava nel numero de' suoi membri, come abbiam detto, perchè vi si facevano nuove iscrizioni. Se a taluno veniva concessa una terra, che già era nel ruolo dei feudi parlamentari, non si aveva una nuova iscrizione: bastava che il protonotaro prendesse nota del nuovo possessore del feudo, per gli usi degli uffici. Ma poteva avvenire, e questo era il caso della nuova iscrizione, che una terra venisse ad acquistare le qualità per essere nel ruolo dei feudi, come aumento di popolazione, di ricchezza e simili. In tal caso il signore di questa terra dovea rivolgersi al protonotaro, e provando, con certificati della deputazione del regno, che il suo feudo era venuto in condizione da essere inscritto tra quelli parlamentari,

---

(1) Cioè 1 duca, 5 marchesi, 9 conti, 2 visconti, 55 baroni. Mong. cit., n. 38, p. 280, 1.

(2) 18 principi, 4 duchi, 24 marchesi, 20 conti, 1 visconte, 79 baroni. Mss. Com. Pal. Qq. D. 64.

(3) Principi 50, duchi 22, marchesi 34, conti 23, visconti 1, baroni 89. Mss. Com. Pal. Qq. G. 80.

(4) *Not. stor.* cit., 1. p. 67.

(5) Ms. Qq. D., 64, cit.

(6) G. Arch. di Pal. parl. del 1810, cit.

dovea supplicare il vicerè che provvedesse alla spedizione degli atti necessari (1). Il protonotaro, riconosciuta giusta la domanda, e consultato il vicerè, iscriveva, d'ordine di questo, il nuovo feudo nel registro, e mandava al possessore di esso l'autorizzazione per entrare in parlamento (2).

---

(1) Nel protocollo N. 1836, Arm. VIII, R. Protonot. Grand. Arch. di Palermo vi è un fascicolo intitolato: *Suppliche per entrare nel Parlamento alcuni baroni di nuove abitazioni.* Ne traggo la seguente che trascrivo per intero.

« *Ecc.mo Signore.* — Federico di Napoli e Barresi, barone della terra di Alessandria, dice a V. E. che iuxto titolo possiede detta terra di Alessandria, olim fabricata nella baronia di Pietra d'Amico, la quale consiste in 1011 fuochi che comprendono l'abitazione di n. 3862 anime, per le quali sul solo donativo della macina fu nell'ultimo generale ripartimento tassata in scudi 141.26.3 oltre gli altri donativi che in tutto ascendono alla somma di scudi 330 annui, come per il tutto appare nella descrizione generale de' fuochi, anime e facoltà di questo regno delli anni 1714 e 1715, stampata d'ordine della Ill.ma Dep. del Regno nel 1716. Et perchè come barone suddetto non ha voto nelli parlamenti generali, nè si trova notato nel rollo delli parlamentarii, che perciò supplica a V. E. resti servita ordinare che per via dell' illustre Protonotaro del Regno fosse il supplicante descritto ed annotato nel numero dei parlamentari del bracchio baronale; che il tutto, oltre di essere di giustizia, lo riceverà a grattia particolare, et ita supplicat ut altissimus etc. — Panormi VIII, junii MDCCXX.

« Rescritto: *Ex parte E. S. fiant actus prout cum aliis. Papè Prot.*»

« Allegato: Certifico io sottoscritto, ministro dell'ill. principe di Valdina, Protonotaro del Regno e segretario dell'ill.ma Dep. del medesimo, qualmente avendo osservato il libro che si conserva in questo officio, intitolato: *Descrizione generale dei fuochi, anime e facoltà così stabili allodiali come mobili delle persone secolari del regno di Sicilia conforme alla numerazione ultimamente fatta nelli anni 1714-1715*, ritrovo in esso annotata e descritta la Università di Alessandria, la quale rispetto i fuochi fu considerata ed assodata, n. 1011 e rispetto alle anime per n. 3862. Con quale considerazione fu nell'ultimo general ripartimento per conto dei regii donativi tassata in somma di scudi 330.24.45 annui, e come meglio in detto libro al quale mi riferisco, ed in fede di ciò ho fatto la presente sottoscritta di mia propria mano, oggi in Palermo li 3 giugno 1720. Isidoro Pullicino, ministro ».

(2) Ecco la formola della concessione: *Quia ill.* (nome del richiedente) *tenet et possidet terram* (nome della terra), *in qua est nova habitatio* (non minore di 40 fuochi), *cupiens tamquam* (titolo del feudo) *dictae*

Un nuovo feudo poteva sorgere anche per un' altra via, per smembramento cioè di un feudo già esistente. A questo proposito bisogna distinguere vari casi.

Dal feudo può separarsi soltanto il titolo, poniamo quello di conte, e rimanere intatto nel proprietario il vassallaggio, la terra di Modica per esempio. Siccome la terra è nel parlamento, e non già la persona che ne ha il titolo; il nuovo titolare non avrà ingresso in parlamento, e l'antico proprietario, che abbiam supposto di Modica, continuerà ad intervenirvi. Senonchè, non essendo egli più conte, non potrà più stare fra coloro che hanno questo titolo; ma dovrà passare fra i semplici proprietari di vassallaggio, che siedono, come vedremo, dopo i baroni (1). Se il feudatario alieni la terra, ma ne conservi il titolo, egli uscirà dal parlamento, dove abbiamo detto che non hanno posto i semplici titolati, e vi entrerà il compratore, prendendo seggio dopo i baroni (2).

Maggiore importanza ha il caso in cui si dismembri la terra stessa.

Può avvenire che le parti in cui la terra si divide, si conservino tali da essere ancora ambedue parlamentarie. Nessuna

---

terrae intervenire in generalibus colloquiis, supplicavit Ill.mo et Exc.mo Dno Proregi quatenus id concedere et mandare dignaretur. Qui Exc.mus Dns Prorex eidem supplicationi annuere decrevit et propterea fuit provisum et mandatum quod ill... possit libereque valeat tamquam... ingredi in generali colloquio, intervenire cum tribus brachiis regni, et cum brachio militari eius votum dare et caetera omnia facere tam in sedendo quam in votando: habeatque locum et vocem post omnes... (del suo stesso titolo) *cum clausola quod dictus ill... per actum publicum redactum in officio Regni Siciliae Prothonotarii, habeat et debeat obligare et obnoxios facere omnes incolas et vassallos dictae terrae, ad soluptionem ad quam ipsa terra taxabitur per dominos deputatos regni pro regis donativis in generalibus colloquiis tam C. et R. M. quam Exc. Dno Proregi faciendis. Unde de mandato praefatae E. S. facto mihi Regni Prothonotario et Logothetae huius regni Siciliae, factus est praesens actus redactus et registratus in eodem officio.* (Dal mss. della Com. di Pal., segnato Qq. D., 40. *Notizia breve e distinta sopra la forma del Parl. di Sicilia*).

(1) Ms. cit., Qq. D. 40, c. 24.

(2) *Ivi.*

innovazione per la parte a cui rimane il titolo antico: per l'altra parte si farà iscrizione nel braccio militare, come di nuovo feudo. Così avvenne quando a lord Nelson fu dato il ducato di Bronte, smembrando una parte della badia di Maniaci: l'abate continuò, e il nuovo duca cominciò allora a venire al parlamento (1).

Dal principio, ripetiamolo ancora una volta, che i feudi erano rappresentati nel braccio militare e non le persone, ne viene ancora qualche altra conseguenza che non possiamo trascurare.

Poteva darsi che i feudi si trovassero, all' occasione del parlamento, senza un legittimo rappresentante, o perchè non avessero allora un possessore, o perchè questi non avesse la necessaria capacità per rappresentarli.

Il primo di questi casi si avverava quando il feudo era per qualsiasi motivo incamerato. Allora il re nominava a suo talento una persona, che andasse in parlamento a rappresentare quel feudo. La cancelleria reale ne dava comunicazione al protonotaro, e questi provvedeva per l'ingresso al parlamento del nominato rappresentante (2). Egualmente si faceva quando il feudatario si trovava fuori del regno, ed in condizione da non poter mandare la procura: come avvenne per molti che si trovavano fuori della Sicilia a tempo del blocco continentale (3).

---

(1) V. sopra pag. 86, not. 6.

(2) G. Arch. di Pal. Prot. 1836, arm. VIII, R. Fasc. 2, parl. 1806. *Al Protonotaro del Regno.*

Avendo il re determinato che nell'imminente parlamento i voti dell'incamerato patrimonio feudale del conte di Modica si rappresentino dal cav. Antonio Villanuova; et quelli de' sequestrati patrimoni del duca di Terranuova e del principe di Scilla da D. Francesco M. Tamaio; la R. Segreteria di Stato, Casa Reale, Azienda e Commercio, nel regio nome il partecipa a V. S. per fare la corrispondente ammissione dei detti soggetti. Palazzo, 11 giugno 1806.

(3) G. Arch. cit., Prot. n. 1837. Dispaccio di convocazione del parl. del 1812... *Considerando S. M. che ciò* (mandar procure) *non può farsi per quelli che dimorano all'estero lontano o in paesi invasi dal nemico* (Napoleone), *giacchè i medesimi sono impediti a mandar qui le loro*

Vi era poi l'altra possibilità che il feudo avesse il possessore, ma che questi non lo potesse rappresentare per mancanza di capacità. Così avveniva con i feudatari di età minore.

Minori di età si consideravano, nel diritto comune, coloro che non avevano ancora toccato gli anni 18 (1); prima di questa età, non si aveva capacità di contrarre nè matrimonio (2), nè obbligazione (3). Sembra che la stessa regola da principio sia stata adottata per l'ammissione al parlamento. E invero nel 1609 il marchese di S. Lorenzo, non avendo raggiunto i 18 anni, dovette per entrare in parlamento esserne particolarmente autorizzato dal vicerè: una speciale licenza dovette ottenere, per poter far parte del braccio militare nel parlamento del 1599, il conte di Chiusa, che avea di poco superato i 14 anni: facoltà di assistere alla solennità dell' inaugurazione, ma non alle sessioni del parlamento, fu data nel 1322 al principe di Paternò, che era di età poco superiore ai 10 anni (4). In seguito però si trova che l' età

---

procure a persone appartenenti a famiglie parlamentarie; riflettendo che se fosse libero il commercio avrebbero le dette persone fatto procura a coloro da essi scelti per amministrare qui le loro cose, come prima facevasi; e non volendo S. M. allontanarsi da ciò che fu fatto nei parlamenti del 1806 e del 1810; ha comandato che nel prossimo parlamento i voti del contestabile Colonna si rappresentino dal marchese di Flores. Palazzo, 6 giugno 1812.

(1) *Minores intelligimus eos qui nondum aetatis suae* XVIII *annum excesserint.*

Constit. regni. Lib. 2, tit. 42.

(2) *Capit. regni.* Cap. 72, Carlo II.

(3) *Ivi.* Cap. 78, Carlo II.

(4) Gli atti di queste dispense si trovano nel cit. mss. della Com. di Pal. Qq. D. 40, c. 34. Ne trascrivo il seguente:

Die 3 Junii 1582. Ex quo tria brachia regni hodie in unum convenire debent in regio palatio huius felicis urbis Panormi pro generali colloquio quod triennio celebratur, et ex parte ill. principis Paternionis fuit facta instantia Exc.mo Dno Proregi in eodem colloquio ipsum principem adesse, licet sit annorum X: Exc.s Prorex consuluit S. R. C. quid in hac re agendum, et discusso negotio per eumdem S. R. C. fuit votatum et conclusum ipsum principem posse intervenire in sala R. Palatii ad audiendam propositionem proponendam per S. E.

richiesta per la capacità di venire in parlamento, fu quella di 14 anni compiuti. Alla stessa legge civile, che metteva per confine fra la minore e la maggiore età i 18 anni, dicono i commentatori che si derogava per i nobili aventi feudo, i quali cominciavano ad esser maggiori a 15 anni (1). Ma abbiamo poi un atto del parlamento del 1813, il quale chiaramente ci dice che per lo innanzi l'età parlamentaria era fissata al quattordicesimo anno. Questo atto è una deliberazione presa nella seduta del 13 settembre, quando volendosi appunto stabilire l'età conveniente per l'ammissione in parlamento, si disse che, quantunque nulla avesse su questo punto innovato la costituzione del 1812, e perciò, secondo l'antica consuetudine, l'età richiesta per l'attitudine di partecipare al parlamento fosse ancora quella di 14 anni; tuttavia si credeva giusto di portarla, e la si portò realmente, fino all'anno diciottesimo (2).

Non potendo dunque gli ascritti al braccio militare aver voce in parlamento, se non avessero raggiunto l'età maggiore; finchè restavano nella minore, ve li rappresentavano i loro tutori o curatori in qualità di procuratori generali. E nello stesso modo era legge che vi si rappresentassero quei feudatari, che erano stati colpiti da inabilitazione o da interdetto (3).

Ad esser capo del braccio militare si eleggeva chi portava il titolo più nobile, ed era iscritto per primo sui registri del protonotaro. Anche la nomina di questo capo, come di quello del braccio ecclesiastico, seppero appropriarsela i vicerè, i quali qualche volta anche per esso tentarono di rompere la con-

---

pro dicto generali colloquio. Sed ubi congregabuntur ipsa tria brachia ad tractandum, discutiendum et accordandum negotia eiusdem generalis parlamenti, ipse princeps tamquam minor non interveniat.

(1) La glossa d'Isernia alla detta costituzione 2.42 aggiunge: *exceptis nobilibus feudum habentibus qui ab anno* XV *erunt maiores.*

(2) G. Arch. di Pal., Arm. VIII, R. protonot. del R. prot. N. 1836. Seduta del 13 settembre: *Sebbene i Pari sono ammessi al parlamento ad anni 14 per le leggi vigenti, non essendosi fatta alcuna novità dalla Costituzione del 1812; tuttavia il parlamento decreta che tale età resti fissata ad anni 18.*

(3) *Descriz. di Sic.*, cit., mss. Qq. G. 80, c. 37, p. 95.

suetudine antica. Lo stesso vicerè D'Ayala, che aveva allontanato l'arcivescovo di Palermo dalla presidenza del braccio ecclesiastico, voleva escludere da quella del militare il duca di Terranuova, per sostituirgli il Paternò suo genero. Il duca, simulando malattia, si astenne dalla seduta, e così mise il vicerè in grado di fare il piacer suo, senza che egli perdesse nulla dei propri diritti. Imperocchè in assenza del titolato maggiore, la presidenza del braccio spettava per diritto a colui che gli era più prossimo: così nel parlamento del 1568 fu capo del braccio militare il principe di Castelnuovo, sebbene occupasse il quinto posto; e lo fu perchè erano assenti i quattro che lo precedevano (1).

§ V.

Terzo era il braccio demaniale, detto anche reale, delle università, patrimoniale, fiscale. Tutti nomi che indicano la sua natura; perchè non era composto se non delle università, delle terre che appartenevano al demanio, al fisco, al patrimonio del re.

Gli avvenimenti di Sicilia sono prova evidente che variabilissimo deve essere stato il numero dei luoghi che facean parte di questo braccio: poichè risultando esso composto di città e terre appartenenti unicamente al demanio (2), doveva necessariamente partecipare alla mutabilità che il demanio stesso soffriva, fra le continue usurpazioni baronali e le rivendicazioni della corte. Abbiamo già veduto che una delle cure

---

(1) Mss. cit. Qq. D. 40.

(2) Infatti in un documento che ricorda il parlamento celebrato nel 1398 a Siracusa, è detto che v' intervennero, oltre ai prelati ed ai baroni, *procuratores et syndici omnium et singularum universitatum, civitatum, terrarum et locorum nostri Demanii...*

V. sopra pag. 72, nota 7.

E nel giuramento prestato nel 1499 al principe Michele furono presenti anche *ambasciatores, syndici, procuratores civitatum, terrarum et locorum regii demanii.*

Mongit., cit., N. viii, p. 114, i.

principali che ebbe il re Martino nel rimettere in ordine il regno, fu quella di accertare quali luoghi fossero già appartenuti al demanio, per poterli ritogliere dalle mani usurpatrici dei feudatari (1). A questo scopo abbiamo pur veduto che, nel parlamento del 1398 in Siracusa, fu eletta una commissione di dodici persone: la quale, postasi subito all'opera, che non fu certamente facile, ed esaminati i titoli di possesso, confermò ai signori quelle terre che riconobbe da essi legittimamente possedute; alcune disse che era dubbio a chi dovessero appartenere; le altre rivendicò al demanio. E queste furono:

1. Alcamo (terra e castello).
2. Bonifato (castello).
3. Capo Orlando (castello).
4. Corleone (terra e castello).
5. Catania (città).
6. Castrogiovanni (terra e castello).
7. Calascibetta (terra).
8. Castronuovo (terra e castello).
9. Cefalù (città e castello).
10. Francavilla (terra e castello).
11. Girgenti (città, castello e torre sul mare).
12. Isola Gozzo (isola e castello).
13. Iaci (terra e castello).
14. Castroreale (terra e castello).
15. Mola di Taormina (terra e castello).
16. Monte S. Giuliano (terra e castello).
17. Isola di Favignana (isola).
18. Licata (terra e castello).
19. Lentini (terra e castelli).
20. Messina (città).
21. Milazzo (terra e castello).
22. Mazzara (città e castello).
23. Marsala (terra e castello).
24. Mineo (terra e castello).
25. Malta (isola, città e castelli).

(1) *Capit. regni.* Cap. I del re Martino.

26. Nicosia (terra e castelli).
27. Naro (terra e castello).
28. Noto (terra e castello).
29. Palermo (città, palazzo, castello a mare e giardini).
30. Piazza (terra e castello).
31. Paternò (terra e torre).
32. Polizzi (terra e castello).
33. Patti (città e castello).
34. Randazzo (terra).
35. Rametta (terra e castelli).
36. Siracusa (città e castello).
37. S. Lucia (terra e castello) (1).
38. Salemi (terra e castello).
39. Sciacca (terra e castello).
40. Sotera (terra e castello).
41. Taormina (terra e castello).
42. Troina (terra e castello).
43. Termini (terra e castello).
44. Trapani (terra, castello e torre colombaria)
45. Terranuova (terra e castello) (2).

Fatta questa enumerazione, fu stabilito che i luoghi dichiarati del demanio, dovessero restare sempre tali (3); e che se fosse sopravvenuta necessità di alienarne taluno, ciò non potesse farsi che col pieno consenso del parlamento (4). Ciò non ostante il braccio demaniale continuò, sebbene in proporzioni minori, a subire variazioni: sia perchè alcuni luoghi ad esso

(1) La città di S. Lucia fu aggregata al demanio fin dai tempi di Federico II, *essendo stata dichiarata cappella regia la chiesa madre di essa città*. Così dicesi nella grazia domandata dal parlamento del 1810, che al consiglio di S. Lucia si desse il titolo di senato.

(2) *Capit. regni.* Cap. 2, Martino.

(3) *Loca demanii declarentur semel pro semel. Ivi.*

(4) Perciò nel 1499 volendosi trasferire nella famiglia Moncada il possesso di Paternò, il parlamento, che si trovava convocato a Messina, fu necessario che acconsentisse, con atto distinto di tutti i tre i bracci, *ut octinere, impetrare et habere sibi* (il Moncada) *posset terram Paternionis et turrim, cum integro statu quocumque titulo.*

Doc. trascritto dal GREGORIO, *Consid.*, cit., not. XI, lib. V, cap. IV.

appartenenti venivano a mancare (1), sia perchè continuarono tutti ad essere alienati dalla corte bisognosa, aggiungendosi soltanto il patto di redenzione (2). Perciò ne troviamo vacillante il numero, secondo le varie epoche in cui ne fu fatto catalogo. Nella già accennata ricorrenza del giuramento a Filippo II nel 1556, il braccio demaniale non aveva che 36 rappresentanti di comuni (3); nel parlamento del 1621 rileviamo dal catalogo, più sopra citato, che ebbe 44 voti (4); un altro catalogo, posteriore al 1680 (5), ce lo mostra composto di 43 università: e quello finalmente del 1810 gliene ascrive di nuovo 44, aggiungendovi Bisacquino (6).

Questo cambiamento di numero non avveniva però soltanto per la sottrazione al braccio demaniale di taluni luoghi, che prima ne facevano parte: avveniva anche per l'introduzione in esso di altri luoghi, che per l'innanzi ne erano esclusi. Così nel parlamento del 1621 troviamo Caltagirone, Vizzini, Mistretta, Augusta, Lipari ed altri luoghi, che non si rinvengono nella descrizione del demanio fatta da Martino. La deputazione del regno, come quella che era incaricata della numerazione delle anime, quando vedeva che una città era giunta a tal grado di ricchezza e di popolazione, da potere essere iscritta fra le

---

(1) P. es., il castello di Bonifato che fu distrutto per ordine di Martino stesso. *Castrum Bonifati diruatur*. Cap. v.

Altro esempio è la terra di Paternò, concessa dal parlamento alla famiglia Moncada. Altri esempi ancora ai capitoli 26 del re Giovanni, 47 e 84 del re Alfonso.

(2) Cap. 357 del re Alfonso ed altri.

(3) MONGIT., cit., parl. N. 38, p. 284, I.

(4) *Il catalogo delli tre bracchi*. Com. Pal. Mss. Qq. D., 64.

(5) Rilevo questa data dal vedere nel catalogo che Messina occupa l'ultimo posto: ciò che le avvenne, per punizione, in seguito alla ribellione ed alla guerra del 1673-80.

(6) G. Arch. Pal., l. c., VIII, R., N. 1836. — In confronto del primo catalogo del 1398, questo del 1810 ha mancanti 10 luoghi, cioè: Alcamo, Bonifato, Capo Orlando, Francavilla, Isola Gozzo, Mola di Taormina, Isola Favignana, Malta, Patti e Terranuova: ed ha in più 9 luoghi, che sono: Caltagirone, S. Filippo d'Argirò, Vizzini, Mistretta, Augusta, Linguaglossa, Pozzo di Goto, Bisacquino, Tortorici.

città parlamentarie; doveva farne la relazione al sovrano. Il quale, col parere del suo consiglio, ordinava l'iscrizione della detta città nel braccio demaniale: e quest'ordine, per essere eseguito, veniva dalla cancelleria reale o dal ministero, secondo i tempi, comunicato al protonotaro del regno (1).

Le città e gli altri luoghi minori formanti il braccio demaniale, non potevano prender parte altrimenti all'assemblea che per mezzo di rappresentanti. Anche i componenti gli altri due bracci vedremo che potevano in vece propria mandare i procuratori: ma ciò che per essi era una facoltà, per il braccio demaniale era una necessaria conseguenza della sua stessa natura. Fra i rappresentanti o dei prelati o dei baroni e fra quelli dei comuni vi era dunque una sostanziale differenza, la quale si manifestava anche nel godimento di taluni diritti. Il privilegio, per esempio, di chi veniva al parlamento, di potere avere una dilazione al pagamento dei debiti, era concesso ai rappresentanti i luoghi del demanio, ma non si estendeva ai procuratori di coloro, che avrebbero potuto esser presenti in persona (2).

Le deliberazioni del braccio demaniale producevano obbligazione per tutti i luoghi ascritti al demanio, ancorchè non

---

(1) Per l'esempio ecco un documento estratto dal grande Arch. di Pal., Prot. del R. Arm. VIII, R., N. 1837.

« *Ecc.mo Signore. Dalla rappresentanza della Deputazione del Regno del dì 12 di questo mese, resta informato il re che la città di Mascali tanto per l'opulenza della quale gode, quanto per l'accresciuto numero della sua popolazione ascendente a 25,000 anime, può essere considerata fra le città demaniali parlamentarie. E perciò, conformandosi S. M. al parere espostole, si è degnata ordinare che la città di Mascali non solamente in questo straordinario parlamento, ma anche negli altri avvenire, possa creare e far intervenire in essi il suo procuratore, per esporvi i bisogni di quel Comune nello stesso modo che praticano le altre città demaniali parlamentarie. Il che di sovrano comando comunico a V. E. affinchè ne disponga l'adempimento da sua parte. Palermo, 23 giugno 1812* — Fir. *Principe Castelnuovo.* — *Direz. Ecc.mo sig. Principe di Valdina, Protonotaro del Regno.*

(2) *Pragmaticae regni Siciliae.* Conte di Castro II, § 20.

avessero rappresentanza in parlamento (1). Ma ognuno dei mandatari in particolare non rappresentava, non difendeva, non obbligava se non il comune che gli avea dato procura. Tanto è vero, che essi non potevano in parlamento regolarsi a proprio talento, se non quando ne avevano ricevuta espressa autorizzazione: così la città di Palermo concesse ai suoi rappresentanti nel parlamento del 1312, celebrato da Federico II a Messina, licenza piena, autorità e potestà di trattare e di deliberare ciò che sarebbe loro sembrato più adatto pel servizio del re e pel bene del regno (2). Ma non sempre veniva attribuita questa facoltà così ampia: ed allora gli ambasciatori dei comuni dovevano rigorosamente seguire le istruzioni ricevute. Ciò toglieva all'ambasciatore la qualità di rappresentante di tutta una classe della nazione, e circoscriveva l'autorità sua nei limiti di un mandato particolare. La città stessa di Palermo ci offre anche per questo caso un esempio splendidissimo. Ai 13 maggio del 1478 il pretore adunò il consiglio per eleggere i rappresentanti al parlamento, che si stava allora per celebrare, e per dar loro gli ordini opportuni (3). I consiglieri cominciarono allora a dire ciascuno il sentimento proprio: chi voleva per sindaci gli uni, e chi gli altri; chi ne voleva tre, chi quattro, chi sei; questi volean dare loro pieni

---

(1) Tutte le terre demaniali, nessuna eccettuata, dovevano concorrere al pagamento della porzione del donativo assegnata al braccio demaniale, secondo la distribuzione che ne faceva la Deputazione del Regno. E viceversa questo braccio era in parlamento il patrono di tutti i luoghi del demanio, e cercava o di render loro meno gravoso il pagamento, o di alleggerirli da gabelle e da altri pesi, o di difenderne, quando occorresse, qualunque altro interesse.

(2) *Quibus syndicis electis concessimus plenam licenciam, auctoritatem et potestatem... tractare et complere quicquid... consulto videbitur.*

S. V. Bozzo. *Note storiche Siciliane.* Append. XVIII, Doc. X.

(3) *Magnifici Chitatini. La causa per la quali vi havimo fatta congregari si è chi... vui altri signuri consiglieri ni consigliati quillu chi si divi fari in questa manera, et comu divino compariri in Consigliu et cui ci devi compariri...*

Il docum. intero si trova nel GREGORIO, *Consid.*, cit. alla nota 4 del cap. 7, lib. 6.

poteri, quelli facoltà soltanto di ascoltare la proposta e riferirla al consiglio; alcuni concedevano autorità ampia in un caso, e la negavano in un altro; altri chiedevano che gli ambasciatori dovessero essere assistiti da una giunta, chi diceva di dodici e chi di venti persone. Finalmente fu deciso che la città fosse rappresentata nel braccio demaniale dal pretore, da tre giurati e da un sindaco eletto; e che questi rappresentanti non dovessero far altro che ascoltare ciò che si sarebbe proposto e riferirlo al consiglio (1).

Questo documento ci mostra ancora che l'elezione dei rappresentanti i comuni demaniali al parlamento, era lasciata in piena facoltà dei comuni stessi, ossia dai giurati che ne componevano il consiglio (2). L'ordine ne veniva loro dato colle stesse lettere di convocazione (3): ricevutele, si adunavano, e a maggioranza di voti, come pur si vede dal riferito documento di Palermo, deliberavano sulle persone che dovevano rappresentarli, e sul modo con cui dovevano essere rappresentati in parlamento. Argomentando dalla elezione dei magi-

---

(1) *Fuit conclusum quod magnificus praetor cum Simone Calvellis Franciscu de Vigintimilio et Ioanne Adam iuratis et domino Raynaldo Suptili Sindaco, accedant ad Consilium et nihil decidant nisi audiant et referant.*

(2) Nel cit. gr. Arch. di Pal. (VIII, R. 1837) si conservano le procure per il parlamento del 1743, nel quale fu giurata fedeltà a Vittorio Amedeo. Quelle del braccio demaniale sono 42, portano per lo più il sigillo collo stemma della città, e son tutte fatte a nome dei giurati. Es., *Per praesens publicum instrumentum testamur quod spectabiles iurati magnificae urbis Agrigenti*, ovvero *iurati venerandae et fidelis urbis Augustae*, ovvero, *iurati illustris senatus fecundissimae urbis Leontinorum... creaverunt, ordinaverunt, constituerunt...*

All'elezione del procuratore di Palermo prendevano parte anche i consoli delle arti. Infatti nel § 2, cap. VIII, tit. I, della Costituzione del 1812 è detto: *i rappresentanti della città di Palermo saranno eletti.... e finalmente dai cinque consoli che per antica osservanza han goduto il privilegio di eleggere il procuratore della città di Palermo.*

(3) Così scriveva nel 1312 Federico II ai giurati di Palermo: *...mandamus quare statim, receptis praesentibus, de melioribus, fidelioribus, sufficiencioribus vestrorum syndicos sex unanimiter et concorditer eligatis.* — Bozzo, cit., App. p. XVIII, Doc. X.

strati comunali, dobbiamo credere che neppure in quella dei sindaci parlamentari potessero intromettersi le persone appartenenti al ceto feudale (1): a più grande ragione poi dovevano, o almeno avrebbero dovuto, esserne estranei gli ufficiali dello stato. Fu una punizione per Messina, dopo che ne fu spenta la ribellione, quella che il suo procuratore dovesse essere nominato dagli *eletti*, ossia dal nuovo magistrato sostituito all'antico senato, coll'intervento del governatore militare (2).

Negli atti più antichi, questi rappresentanti delle città si trovano ora chiamati ambasciatori, ora sindaci, ora nunzi, ora procuratori: il nome di sindaci e più quello di procuratori fu poi generalmente adottato. Ambasciatore continuò a chiamarsi per onore il rappresentante di Catania: e Palermo mandava il pretore, che non era se non l'antico baiulo, al quale quel titolo più onorifico fu conceduto da Pietro II, nella ricorrenza della sua incoronazione (3). In quanto al numero dei procuratori, non si scopre che vi sia stata una regola fissa. Nell'esempio poco sopra ricordato, abbiam veduto che Palermo si elesse sei rappresentanti, perchè questo fu il voto della maggioranza del consiglio: ma nella discussione chi propose di mandarne due, chi tre, chi quattro. Anche in tempi assai più recenti troviamo vari procuratori per ogni città: così nelle procure fatte in occasione di doversi prestare il giuramento a Vittorio Amedeo, vediamo che molte città si fecero rappresentare ciascuna da tutti i deputati del regno (4). La con-

(1) *Capit. regni.* Cap. 57, Federico.

(2) Mss. cit. Com. Pal. Qq. D. 40. — PALMIERI. *Somma*, cit. Cap. 45.

(3) ANONYMI. *Chron. Sic.*, cit. Cap. 92.

(4) Gr. Arch., Protonotaro. VIII, R. 1836. Vi è un fascicolo intitolato: *Procure delli bracci Ecc.co Militare et Demaniale per il giuramento di fedeltà da prestarsi al re nostro signore Vittorio Amedeo, 1743.* Le procure del braccio demaniale sono 42, e con essi i giurati della maggior parte delle città *creaverunt, ordinaverunt, constituerunt in suos veros, legitimos et indubitatos procuratores, actores, factores Ill.m et Rev.m fratrem D. Ioseph Gasch Archiep. huius fidelm.mae et fel.mae civ.is Panormi, Ill.m d.m Vincentium Lagrua Principem Careni. Ill.m d.m Ioseph Filingeri Comitem S. Marci, Ill.m d. Ioseph Riggio et Saladino March.m Inestrae, quatuor ex deputatis Ill.mae deputationis huius Sici-*

suetudine però in seguito fu che ogni città mandasse un procuratore: anzi si cadde nell'opposto e assai dannoso costume, cioè che una sola persona fosse eletta a rappresentare contemporaneamente più di una città. Della qual cosa dovremo fra poco riparlare.

Non tutte le persone erano capaci di ricevere la rappresentanza dei luoghi del demanio. In generale, come è detto nelle lettere di convocazione, dovevano essere le migliori persone del comune: ma si richiedevano inoltre alcune particolari qualità. Il re Martino, nel parlamento del 1398 in Siracusa, fu richiesto dalle città, e concedette loro che nessuno ufficiale del governo potesse assumerne la rappresentanza in parlamento (1): disposizione assai savia, ma che pur troppo andò col tempo in dissuetudine. Similmente non erano autorizzate a ricever procure da verun luogo demaniale le persone appartenenti ad ordini religiosi (2); ed una volta ciò fu anche vietato

---

liae regni rappresentantes brachium ecclesiasticum huius praedicti regni; Ill.^m^ *d. Micolaum Placidum Branciforti Principem Buterae, Ill.*^m^ *d. Franciscum Bonanno et Del Bosco Principem Roccae Floridae, Ill.*^m^ *d. Antonium Lucchese ducem Gratiae alios tres deputatos dictae, Ill.*^mae^ *deputationis rappresentantes brachium militare huius praedicti regni; Ill.*^m^ *d. Ioseph Branciforti Principem Scordiae praetorem dictae fel.*^mae^ *et fid.*^mae^ *civitatis Panormi. Ill.*^m^ *d. Blascum Corvino Principem dimidii Iussi et Ill.*^m^ *d. Franciscum Molinelli Principem S. Rosaliae, alios tres deputatos dictae Ill.*^mae^ *deputationis rappresentantes brachium demaniale huius praedicti Siciliae regni...*

(1) *Nullus officialis regius audeat assumere ambaxiatam universitatis, nisi de licentia principis.* Capit. 27.

(2) Ci dà l'esempio questo documento che traggo dal mss. Qq., D. 40, cap. 47 della Com. di Pal.

Avemo inteso che questa città abbia eletto un monaco benedettino per ambasciatore nel parlamento; di che restiamo meravigliati, non potendo religioso entrare nel braccio demaniale. Perciò ordiniamo che facciate altra elezione di persona nobile e che non sia religiosa, la quale habbia facoltà d'intervenire e votare in detto parlamento, eseguendolo quanto prima, acciocchè al tempo assegnato si trovi presente, et avviserete a noi subito la ricevuta et esecuzione di questa con mandarli al Protonotaro. Data Panhormi die XXV s pt. 1628. El duque d'Alburquerque — Alli Signori Giurati della clarissima città di Catania. Cristof. Papé prot.

a quelle che venivano per diritto proprio in parlamento, ossia ai baroni parlamentari (1).

Come abbiam veduto che la presidenza del braccio ecclesiastico e del militare spettava alle persone che avevano in essi la maggiore dignità; così anche a capo del braccio demaniale era chiamata Palermo, metropoli del regno. Essa inviava a parlamento tutto il senato, il pretore cioè ed i giurati, che siedeva, come vedremo, in luogo distinto, ed aveva la direzione del braccio. Si faceva eccezione per i parlamenti celebrati in Messina, nei quali il braccio demaniale era presieduto dal giurato del consiglio messinese, che allora si trovava in ufficio, fino a che però Messina non perdette anche questa prerogativa, dopo la ribellione del 1673 (2): come si faceva eccezione altresì allora che, convocandosi il parlamento fuori di Palermo, si eleggeva, per concessione reale, a capo del braccio demaniale il magistrato della città, in cui il parlamento si radunava. Così nel 1774, celebratosi parlamento in Cefalù, *S. R. M.*

---

(1) Nel sudd. mss. si trova anche questo doc.: *Die XVII, Febr. XIII, ind. 1615. Dominus Prorex praecipit..... ut ei qui in colloqui proprio nomine intersit, nullius mandatum accipere liceat sub pena scutorum 1000 regio fisco applicanda.*

Qui dobbiamo far notare che nei tempi più antichi si trova anche esempio che il re nomini le persone per rappresentare le città, e che a queste comandi di approvare la sua scelta. Così fece nel 1327 Pietro II, come si vede dalla lettera di convocazione per il parlamento di quell'anno, riportata in Bozzo, op. cit. App. Doc. XXX, di cui ecco le parole che si riferiscono a ciò che diciamo: *Petrus etc. Cum.... certos electos per curiam nostram syndicos civitatum et terrarum famosarum Sicilie in civitate messane habere in proximo disponamus; qui universitatum civitatum et terrarum auctoritate suffulti, quilibet pro universitate sua, ordinacione nostra predicta, Interesse valeant... et de universitatis Ipsius urbis* (Palermo, a cui la lettera è diretta) *Thomasium tallaviam, Iudicem Raynaldum de milite et manfridum bucca de ordeo de eadem urbe, fideles nostros, in vestros syndicos in dicta civitate messane eligendos et habendos duxerimus, fidelitati vestre mandamus qualenus statim, receptis presentibus, predictos Thomasium, Iudicem Raynaldum et Manfridum syndicos vestros ad nostre maiestatis presenciam ad predictam civitatem messane... mictere debeatis...*

(2) Ms. cit. di A. Marchese. Qq. H. 120, 12.

si compiacque di scegliere per capo del braccio demaniale il magistrato di essa fedelissima e piacentissima città; il che, dicono quei cittadini, formerà un'epoca pur troppo gloriosa e memorabile per tutti i tempi avvenire alla posterità (1).

§ VI.

A ciascuno dei componenti i tre bracci erano spedite le lettere di convocazione per il parlamento.

Il convocarlo era un diritto del sovrano (2); esercitato personalmente da lui stesso, quando egli era presente nel regno (3), o per mezzo de' suoi vicerè, quando ne era lontano, mandando a questi per lettera l'ordine della convocazione (4). In occorrenze straordinarie non era necessario aspettare l'ordine reale per adunare il parlamento; ma poteva ciò farsi anche per autorità del vicerè, avuto prima il parere del sacro regio consiglio. Così nel 1532, correndo voce che il turco veleggiava con grande armata ai danni del regno, il vicerè Pignatelli convocò il parlamento per provvedere alla difesa, e disse di averlo convocato *con lo parere di questo sacro reale consiglio* (5).

Le lettere erano distribuite da ufficiali della corte, dai corrieri o cursori (6), i quali dovevano portare indietro la ricevuta della consegna, affinchè nessuno potesse assentarsi dal parla-

---

(1) Parl. del 1774. Agg. a MONGIT., p. 132.

(2) Per l'Aragona: *vetus est ius ut comitia a quoquam alio praeterquam ab ipsi regibus haberi non possint.*

BLANCAS, *Aragonensium rerum commentarii*, l. c.

(3) Così fecero nel 1396 e nel 1398 Martino, nel 1446 Alfonso, nel 1 35 Carlo V, nel 1714 Vittorio Amedeo ed altri.

(4) *La Chatolica et Cesarea Maestà dell' Imperatore e Re per soi sacri littri mi ordina et comanda che digia convocari li tri bracchi.*

Formola comune a quasi tutti i discorsi di apertura del parlamento fatti dai vicerè, come si vede in MONGITORE ed altrove.

(5) MONG., Parl. XXI, p. 179, 1.

(6) Relazione dei giurati di Palermo nel 1327: *recepimus.... assignatas nobis... per cursorem curie vestre quasdam sacras literas de mictendis per universitatem ipsam... apud Messanam in Syndicos...*

Bozzo, cit. App. LVII, Doc. XXX.

mento, col pretesto di non esserne stato avvisato (1). Era a cura del protonotaro che tutto ciò fosse esattamente eseguito (2). Le lettere di convocazione, per regola ordinaria, non contenevano le ragioni per le quali il parlamento veniva adunato: queste erano poi spiegate dal vicerè nel discorso della seduta inaugurale, e meglio ancora dai capi di ciascun braccio. Dovevano però necessariamente contenere l'indicazione del tempo e del luogo in cui il parlamento si celebrava, ed erano fatte tutte nella stessa forma (3); salvo che col tempo s'introdusse la consuetudine di usare qualche parola di più o men grande rispetto, secondo il braccio al quale le lettere erano indirizzate (4).

Sul luogo nel quale il parlamento doveva essere radunato, nulla si ebbe mai di fisso. Nel 1458 il parlamento di Castrogiovanni, convocato pel giuramento di omaggio al re Giovanni,

---

(1) *Quillu curreri oy pirsuna ki li purtira ki torni risposta di tutti quilli baruni, prelati et universitati a li quali li presentira ad talki non pozanu allegari ignorancia et lu parlamentu si poza celebrari non chi vinendu li persuni et universitati ki sarannu riquiesti. Dat: militelli* XX *iunii iiij ind. (1411) La Reyna.*

STARRABBA, l. c., Doc. X.

(2) A. MARCHESE, cit., Qq. H. 120, 12.

(3) Il ms. sopra citato contiene questa formola generale: *Approssimandosi il tempo nel quale si deve celebrare il parlamento generale solito congregarsi ogni tre anni, habbiamo con voto e parere del S. R. C. risoluto congregarlo in la Città di... segnalando la giornata della proposta che sarà alli... Perciò vi...* (esortiamo, incarichiamo o comandiamo) *che per detto giorno vi vogliate conferire in essa città, ovvero ci dobbiate inviare procuratore, acciò per voi o per esso si possa sentire la proposta che si farà, con notare, trattare e conchiudere tutto quello e quanto in detto parlamento si tratterà così per servigio di S. M. come per beneficio del regno al cui sollievo sta dirizzata la mente del re nostro signore e nostra, et il tutto eseguirete con la vostra puntualità e zelo in simili et altre occasioni sperimentato, per quanto la grazia di S. M. tenete cara.*

(4) La lettera della Regina Bianca pel parlamento del 1411, dice rispettivamente ai tre bracci: *vi riquidimu, pregamu et comandamu.* STARR., l. c., Doc. VIII. — Ma l'uso di dire *vi esortiamo* al braccio ecclesiastico, *v' incarichiamo* al militare e *vi comandiamo* al demaniale fu introdotto stabilmente, un poco più tardi, dalle costumanze spagnuole.

domandò una legge per la quale il parlamento non potesse riunirsi se non in luogo fertile e di clima salubre (1). Domanda assai vaga per sè stessa, e resa più vaga ancora dalla risposta che le diede il re; il quale, concedendo ciò che gli si chiedeva, aggiunse che il giudizio sulla fertilità e salubrità del luogo doveva essere lasciato al vicerè (2); il che voleva dire che il vicerè continuava a poter convocare il parlamento dove più gli piacesse (3).

La mancanza di una sede fissa per il parlamento era sopra tutto conseguenza del non avere neppure il vicerè una residenza stabile. Alfonso, richiestone dal parlamento, aveva soltanto stabilito che il vicerè dovesse una volta all'anno visitare tutto il regno (4): e il re Giovanni, supplicato dai Catanesi, aggiunse che, nel tempo in cui non andava in visita, il vicerè dovesse fermare la sua sede a Catania, se nulla consigliava il contrario (5). Anzi dicendosi che ciò si ordinava in considerazione dell'aver Catania fertile territorio e clima temperato, condizioni richieste per il luogo del parlamento; veniva implicitamente a dirsi che in Catania stessa doveva il parlamento celebrarsi. E infatti, avendo nel 1472 il vicerè Durrea convocato un parlamento a Palermo, i Catanesi se ne querelarono; ed egli rispose loro che ciò aveva fatto non in dispregio de' loro diritti, ma perchè, malato, non poteva allontanarsi da

---

(1) Cap. XI, Giovanni: *Placeat R. M. concedere quod, quando contigerit parlamentum fieri in dicto regno seu synodum et generalem convocacionem, fieri debeat in aliquo fertili loco boni et salubris aeris.*

(2) *Placet R. M. quod parlamentum celebretur in loco fertili et salubri ad arbitrium vicerejis seu vicarii aut praesidentis pro tempore existentis.*

(3) Nel 1502 Ferdinando il Cattolico ordinò al vicerè De Lanuca che radunasse il parlamento *in civitate, villa, seu loco Siciliae regni vobis beneviso.* MONGIT., Parl. N. XI, pag. 134, 1. Così era in Aragona: nel 1307 il re Giacomo decretò che il parlamento si tenesse *in quacunque civitate, villa vel villario Aragonum ubi nobis et successoribus nostris melius fuerit visum expedire.* BLANCAS, l. c.

(4) Cap. 362, Alfonso.

(5) Cap. 10, Giovanni.

quella città (1). Ora ciò ne mostra che Palermo, malgrado a Catania ed a Messina, era sempre la residenza preferita del governo; e quindi, più spesso che ogni altra città, vedeva raccolta nelle sue mura l'assemblea della nazione (2).

Non altrimenti che il luogo, era da principio incerto anche il tempo. Vedemmo che Federico II avea stabilito doversi il parlamento convocare ogni anno al dì primo di novembre, e che, per quanto egli visse e potè, questa legge fu osservata. Ma vedemmo ancora che tutto andò sossopra durante i lunghi anni dell'anarchia; vedemmo che Martino tenne parlamento, quando le condizioni del suo regno glielo permisero; e così fecero in seguito la regina Bianca e i re Alfonso e Giovanni (3). Ma quando il governo fu reso regolare, e scopo principale della convocazione del parlamento fu quello di stabilire i donativi; usando il parlamento stesso dividere il pagamento di questi in varie rate annuali, per renderli meno gravosi; ne venne di conseguenza che, ordinariamente, non tornava ad essere convocato, se non quando il donativo precedente si era tutto riscosso. Di modo che, dopo che il parlamento del 1488 ebbe stabilito che il donativo ordinario di 100,000 fiorini dovesse pagarsi in tre anni (4), venne l'uso, per lungo tempo non più lasciato, che di tre in tre anni dovesse regolarmente adunarsi il parlamento (5).

---

(1) GREGORIO, *Consid.*, cit., lib. VI, cap. 2.

(2) Dei parlamenti raccolti dal MONGITORE furono celebrati 114 in Palermo, 25 in Messina, 11 in Catania, 3 in Siracusa. Nelle città minori il parlamento si convocava per qualche ragione straordinaria: p. es., il famoso parlamento della regina Bianca non fu tenuto nel 1411 a Taormina, se non perchè in Messina infieriva la peste.

(3) V. parlamenti di questi re in MONGITORE.

(4) MONG., parl. N. VI, pag. 108, 1. *Fu per li ditti tri bracchii, videlicet Ecclesiastico, Militari et Demaniali, nemine discrepante, concluso et accordato divirisi S. M. subvenire de florini cento milia da pagarisi in tre anni, videlicet...*

(5) *Siendo costumbre en este fidelissimo reyno la combocacion del parlamiento de tres en tres años, se ha seguido...*

Discorso del Vicerè Di Ligné nel parlamento del 1671. MONGIT., N. XCI, p. 57, II. — È però da osservarsi che nel secolo XVIII i parlamenti si

Questo era il parlamento ordinario. Vi erano poi quelli straordinari, i quali, come abbiamo già detto in altra occasione, si convocavano quando una circostanza straordinaria lo richiedeva. Così nel 1499, nell'anno stesso in cui fu celebrato il parlamento ordinario, se ne tenne un altro straordinario pel giuramento di fedeltà al principe D. Michele (1): nel 1534 si ebbero similmente due parlamenti, de' quali uno fu straordinariamente convocato, per provvedere alla difesa delle spiagge del regno, infestate dal pirata Barbarossa (2): e così moltissimi altri di cui non occorre far cenno. Talvolta accadeva il contrario, cioè che non potesse aver luogo neppure il parlamento ordinario. Così fu che dal 1671 al 1680 non si ebbe parlamento veruno, perchè fu quello il tempo della ribellione di Messina, che trasse la Spagna e la Sicilia alla guerra contro la Francia e l'Olanda.

Tolto questo periodo ordinario di tre anni, null'altro era stabilito in riguardo al tempo delle adunanze, le quali si trovano fatte in tutti i mesi dell'anno (3). Però si preferiva di farne la convocazione nei mesi di primavera; non solo per avere più propizia la stagione, ma anche perchè, cominciandosi quasi sempre a pagare il nuovo donativo al principio della indizione, si avesse tempo a disporre il tutto innanzi a settembre (4).

Tutti coloro che avevano ricevuto le lettere d'invito, dove-

---

adunarono più spesso di 4 in 4 anni, perchè si era introdotto l'uso di offrire, oltre la proroga dei donativi già stabiliti, altri donativi di scudi 150,000 e 400,000 esigibili in quattro anni. E infatti, tolti i parlamenti straordinari, si ebbe parlamento nel 1738, 42, 46, 50, 54, 62, 66, 70, 74, 78, 82, 86, 90, 94, 98, 1802, 1806, 1810.

(1) Mong., N. IX.

(2) Mong., N. XXII.

(3) Dei 116 parlamenti raccolti in Mongitore, de' quali si conosce la data, 59 sono stati fatti in primavera. I mesi che più ne hanno sono marzo ed aprile. L'inverno non ne ha che dodici, compresi gli straordinari.

(4) Col 1° di settembre si cambiavano anche i vari officiali, *perchè non si mutando*, dice il Capitolo 417 del re Alfonso, *inde resulta grandi inconvenienti in lo dicto regno.*

vano venire al parlamento. Dal parlamento di Taormina vedemmo che molti, sebbene intimati, si erano astenuti. Ma la regina Bianca, che lo convocò, non era allora, per le fazioni che laceravano il regno, ubbidita da tutti: e quindi prevedendo essa stessa che i suoi avversari non sarebbero comparsi, volle aver la prova che l'intimo era stato a tutti loro consegnato, e li minacciò ancora che, in contumacia, li avrebbe dichiarati nemici della dinastia e del regno (1). Questo linguaggio non poteva essere ispirato alla regina se non dalla coscienza che aveva essa il diritto di obbligare i baroni e tutti gli altri a presentarsi. E infatti tutti i documenti de' tempi successivi, fino ai più recenti, ci confermano in questa opinione. Ferdinando il Cattolico, richiesto che volesse obbligare i baroni a intervenire personalmente al parlamento, rispose che questo sarebbe stato il piacer suo, e che perciò ordinava che tutti fossero singolarmente intimati: ma aggiunse che non poteva impedire che ognuno, che lo volesse, si costituisse un procuratore (2). Dunque la facoltà che si concedeva era quella soltanto di mandare un altro in vece propria: astensione assoluta non era permessa. Nella formola della lettera convocatoria, che abbiamo sopra riferito (3), si dice agl'invitati per il parlamento che *vogliano* presentarsi in persona o *debbano* inviar procuratore: via di mezzo non v'era. Quando si decise, come abbiamo pur detto (4), che i vescovi di Lipari e di Malta ed altre persone dovevano riammettersi al parlamento, non si volle dar loro che la libera facoltà di tornarvi: perchè si disse che essendone da così lungo tempo mancati, per fargliene ob-

(1) *Et cui in quistu parllamentu non virra oy mandira clarissime si mustrirà puplicu inimicu di la regali casa et di lu regnu predictu.*
STARR., cit., Doc. VIII, p. 29.

(2) *S. M. semper mandat convocare omnes... in quorum facultate est personaliter venire, et ita placeret S. M.: tamen non videtur rationabile eos constringere ad veniendum, nec eis tollere facultatem constituendi procuratorem quem volunt.*
Cap. 38, Ferd. II.

(3) V. sopra pag. 109, nota 3.

(4) V. sopra pag. 85 e nota 1.

bligo sarebbe stata necessaria una legge: dunque coloro che regolarmente erano iscritti, non potevano per legge mancare. E nel dispaccio col quale fu convocato il parlamento del 1812, parlamento celebratosi prima della riforma, e perciò secondo le secolari tradizioni, è detto essere *sovrana volontà* che coloro che giustamente ne erano impediti, *dovevano rimettere le loro procure prima di 30 giorni* (1). E già avemmo opportunità di accennare come per quelli che neppure poterono mandar le procure, a causa delle guerre napoleoniche, fu nominato il procuratore dallo stesso sovrano (2).

L'obbligo di non mancare al parlamento era conseguenza dell'altro obbligo, che tutti avevano, di provvedere al *servizio di S. M. e al bene del Regno.* Così si dice negli atti dei parlamenti (3). Ma le insistenze ed anche le leggi che doveva fare il governo, perchè nessuno realmente vi mancasse; le parole dette dal parlamento, a proposito della nuova ammissione in esso dei vescovi di Lipari e di Malta, cioè che dovevano esservi *invitati*, non potendosi obbligarli a venire; ci mostrano che il prender parte alle nazionali assemblee, piuttosto che come un diritto, era considerato come un aggravio. E la ragione ne era che se taluno avesse avuto il *diritto* di non intervenire in alcun modo al parlamento, s'intendeva esente da quelle imposte che nel parlamento stesso si stabilivano. Spesso il parlamento non voleva sentir parlare di esenzioni, ed espressamente diceva che tutti dovevano contribuire al pagamento dei donativi; ma non per questo soffriva pregiudizio il diritto delle persone franche. Imperocchè quella protesta del parlamento, come meglio vedremo in seguito, non produceva altro effetto, se non che la quota di esse persone franche si ponesse a carico della corte, da cui le franchigie si concedevano, e non già che si cambiasse in maggiore aggravio degli altri contribuenti. Il braccio ecclesiastico, per esempio, non era tassato in alcuni donativi, ne' quali non concorreva il suo

(1) Gr. Archiv. di Pal., protonot. del r. Arm. VIII, R, N. 1837.
(2) V. sopra pag. 95 e n. 2.
(3) Continuamente nella raccolta del MONGITORE.

voto: Messina pretendeva di non dover pagare, quando non prendeva parte anch'essa a deliberare sul donativo; e pretendeva di non prendervi parte, quando il parlamento non si celebrava nelle sue mura (1). Nel 1661 accadde che, dovendosi far parlamento, si mandassero le lettere circolari ad alcuni che non erano soliti venirvi. Di costoro chi non volle neppure ricevere le lettere, chi indirizzò proteste al vicerè; dicendo che non si sarebbero presentati al parlamento, *per non pregiudicarsi, non avendo mai pagato donativi.* Fu esaminata la questione, e riconosciuto sulle fedi dell'economo generale, trattandosi di persone ecclesiatiche (2), che queste realmente godevan franchigia; il tribunale del real patrimonio sentenziò che non si potevano costringere a partecipare alle deliberazioni del parlamento, e fece ciò risultare da un atto che fu trascritto nell'officio del protonotaro in data 24 novembre 1664 (3).

Poichè vi era un'obbligazione, doveva esservi il modo di assicurarne l'adempimento. In alcuni paesi per chi mancava al parlamento, senza giusta ragione, vi era la multa (4). In Sicilia non ci è accaduto di trovare almeno traccia di simile disposizione, e crediamo che non vi sia mai stata. Infatti la regina Bianca minaccia sì che sarà tenuto qual nemico della patria, chi non ubbidirà alla sua chiamata; ma in quanto al resto altro non dice, se non che il parlamento avrà luogo anche in contumacia di chi non vorrà presentarvisi; ossia che le sue deliberazioni produrranno obbligazione anche per gli assenti (5). E così fu in seguito: chi avea l'obbligo di ve-

---

(1) A. MARCHESE, cit., Qq. D. 40.

(2) Il donativo degli ecclesiastici non si esigeva dai percettori, ma da un officiale detto l'economo generale, dopo che era venuta l'approvazione pontificia.

(3) A. MARCHESE, cit., ms. Qq. D. 40.

(4) In Aragona: *Coram iustitia Aragonum a regio procuratore absentes accusantur... Statutum est ut ter ante accuset, quam magistratus possit mulctam irrogare. Quarta accusatione mulcta irrogatur.*
BLANCAS, l. c.

(5) *Certificandovi ki per quilli ki non chi virrannu non ristirà lu dictu parllamentu.* STARR., l. c., Doc. VIII.

nire a parlamento, era sempre, vi venisse o no, legato a quanto ivi si decideva (1). Di maniera che migliore era la condizione di chi v'interveniva, che ne ricavava taluni vantaggi; aveva cioè non solo quei privilegi che circondavano la persona del parlamentario (2), mentre che il parlamento durava (3), quali privilegi era natural cosa che non potevano godersi da chi non si recava all'assemblea (4); ma aveva i vantaggi altresì che si ottenevano dalla concessione che faceva il sovrano delle grazie che il parlamento gli domandava, e delle quali,

---

(1) Ciò risulta dalle dichiarazioni stesse del parlamento, che ad ogni concessione di donativo aggiungeva il patto che nessuno dovesse esserne dispensato.

(2) I privilegi dei parlamentari erano quegli stessi goduti da coloro che servivano nell'esercito: e ciò facilmente s'intende ripensando all'origine dei parlamenti.

La prerogativa più importante era la immunità personale: *parlamentarii*, dice Muta, *sunt immunes ab omni molestia, nec possunt molestari nec pro civili, nec pro criminali.*

(3) Cioè per 15 giorni innanzi e 15 dopo il parlamento. Ecco la formola della lettera che, a questo scopo, si soleva spedire dal vicerè per mezzo del protonotaro: *Panhormi, die... Fuit provisum et mandatum per S. E. vivae vocis oraculo facto mihi... R. Consiliario Prothonotario et Logothetae huius regni, quod omnes illustres titulati et spectabiles barones quibus diriguntur literae monitoriales pro interveniendo in generali colloquio de proximo celebrando, ab hodie in antea et per dies* XV *post expletum dictum parlamentum, gaudeant et gaudere possint pro omnibus et quibuscumque debitis et supercessoria omnium causarum, praeter debita bullalia, iuxta formam novarum ordinationum et aliarum quae in praesenti actu habeantur pro expressis; ac etiam gaudeant et gaudere debeant omnes alii qui pro effectu praedicto intervenient modo et forma prout supra. Ut in futurum appareat factus est praesens actus, redactus et registratus in officio Regni Siciliae Prothonotari.*

A. MARCHESE, mss. Qq. D. 40.

E la regina Bianca, convocando il parlamento di Taormina, scriveva: *Assicuramu sub fide regia adque nostra a tucti et a chasquidunu prelatu, baroni et sindiki di chasquiduna chitati, terra et locu annui non obedienti ki secure et libere pozanu veniri a lu dictu locu et stari et tornari cun loru famigli et beni per quindichi iorni innanti et quindiki poy celebrato lu dictu parllamentu.* — STARRABBA, cit., Doc. VIII.

(4) *Pragmaticae, r. Sic.*, M. A. Colonna, II, 127 dell'anno 1567.

salvo che non riguardassero gli interessi generali del regno, chi non veniva al parlamento non poteva usufruire (1).

Non era però necessario, l'abbiamo già intraveduto, venir di persona: si poteva in vece propria mandare un procuratore.

Questo diritto fu apertamente, e tanto per il braccio ecclesiastico quanto pel militare, confermato da Ferdinando II, che dichiarò di non potere acconsentire alla domanda fattagli dal parlamento nel 1481, cioè che a prelati e baroni si togliesse questa facoltà, di cui abusavano (2). E l'abuso lamentato era che molte, anzi moltissime procure si facevano alla stessa persona: la quale non solo veniva con ciò ad acquistare una soverchia potenza nel parlamento; ma sostituiva il giudizio proprio a quello di molti, con danno del pubblico bene, che non poteva così essere liberamente ed ampiamente trattato (3). Ferdinando il Cattolico promise che avrebbe provveduto a riparare questo inconveniente; nuova promessa se ne ebbe da Filippo I (4); nel 1613 il vicerè d'Ossuna vietò il cumulo di più procure in una sola persona, come vietò altresì che, eccettuato il caso d'infermità o di assenza, potesse il procuratore sostituire altri a sè stesso (5); nel parlamento del 1798 il

---

(1) Cap. 510. Alfonso: *Si minime contribuere voluerint, gaudere non possint praesentibus capitulis nec aliquibus privilegiis et immunitatibus contentis in eis.*

(2) Capit. 38.

(3) *Multi volti accadi uno procuratori trovarisi sei, septi, octu et plui vochi, per la qual cosa solinu accadiri multi scandali. Ivi.*

(4) *Succede che una persona sola abbia quindeci e venti ed anco più procure.....* Filippo I rispose: *S. M. mandarà dar acerca desto a su Visorrey la orden conveniente.* Cap. 113.

(5) *Die* XVII *feb.* XIII *ind. 1615. Cum generale colloquium quod in hoc regno Siciliae congregari consuevit ex moltitudine votorum in personam unius plura mandata evenire absurdum compertum sit; Ex.mus Dns Prorex hoc decreto praecipit ut post hoc nemo ex his qui alieno nomine tamquam procuratores in eodem generali colloquio interveniunt, habere possit nisi unicum tantum mandatum in quocumque trium brachiorum, et illam dumtaxat vocem consequi qua principalis constituens uteretur. Iubet E. S. ut in nullo ea huiusmodi mandatis detur facultas substituendi nisi in casu infirmitatis vel absentiae... nec*

braccio ecclesiastico tornò a domandare *che la deputazione del regno solleciti la risoluzione di S. M. sovra la domanda altra volta fatta che niuno possa avere più di due o tre procure* (1): ma il male non si estirpò, perchè non lo si voleva estirpare, essendo esso in mano al governo, che faceva radunare molte voci in persone a sè devote, un mezzo efficacissimo per dominare in parlamento.

Ordinariamente poteva essere procuratore qualunque persona che fosse piaciuta al mandante: così dichiarò Ferdinando II (2). Ma in seguito, secondo che le occasioni lo consigliavano, si richiesero nei procuratori talune qualità. Così abbiamo già detto che da certe rappresentanze erano escluse le persone appartenenti ad ordini religiosi (3). Nel parlamento del 1322, addì 30 di giugno, il braccio militare stabilì che i suoi membri non avrebbero costituito procuratori se non persone del braccio medesimo (4): la quale disposizione dovette necessariamente esser annullata, quando nel 1615 il duca di Ossuna vietò che una persona potesse avere più di un voto; ma nei tempi recenti la troviamo nuovamente in vigore, con l'estensione soltanto della facoltà di ricevere procura a tutte le persone appartenenti ad una famiglia parlamentaria (5).

---

non ut ei qui in ipso colloquio proprio nomine intersit nullius mandatum accipere liceat, sub poena scutorum 1000 regio fisco applicanda.

Dal cit. A. MARCHESE, ms. Qq. D. 40.

(1) *Appuntamento* del braccio ecclesiastico nella seduta del 14 settembre 1798.

(2) Cap. 38, cit.

(3) V. sopra p. 106 e nota 2.

(4) MONGIT., cit., pag. 59, 1.

(5) Grande Arch. di Palermo, proton. VIII, R. 1836. Parl. del 1810. — *S. R. M. Il Cav. D. Antonio Forcella rassegnato al real trono divotamente l'espone come trovandosi egli investito della procura generale dallo stato di Bronte, dacché ne ebbe il defunto ammiraglio Duca Nelson della R. Munificenza la concessione non vede il solito biglietto d'avviso per l'intervento nel parlamento generale straordinario d'ordine della M. V. intimato, forse perchè non concorre nel supplente la qualità di appartenere a famiglia parlamentaria di Sicilia. Ma siccome questa qualità si è insinuata nel R. dispaccio a coloro che dovevano eliggere li procuratori, così non potendosi verificare nella circostanza*

Le procure si facevano o generali o speciali. Con quelle generali si dava facoltà al procuratore di esercitare qualunque diritto del mandante, e quindi anche quello di rappresentarlo in parlamento. Questa autorizzazione però conveniva che fosse espressa: in caso diverso doveva ottenersene la facoltà dal sovrano (1). Le procure speciali avevano per unico oggetto la rappresentanza in un parlamento determinato. Esse o autorizzavano il procuratore a fare tutto ciò che sarebbe stato necessario, o limitavano la sua autorità ad un solo officio, come quello di udire la proposta, di prestare il giuramento e simili (2). Qualunque forma però avesse la procura, essa obbligava sempre il mandante ad eseguire ciò che in suo nome era stato deliberato: perciò le procure dovevano essere senza condizioni, semplici e chiare, e perciò si trovano anche esempi che il mandante offre i suoi beni, per garanzia che egli riconoscerà l'opera del suo procuratore (3). Rimaneva però sempre

---

di trovarsi già egli un procuratore generale ed amministratore fisso di un possessore dimorante in Inghilterra; così prega divotamente la M. V. per quelle risoluzioni che crederà corrispondenti. — A tergo: *Comanda il re che il protonotaro del regno disponga che si pratichi quanto si è praticato nel precedente parlamento. Palermo 13 giugno 1812*, fir. *Castelnuovo.*

(1) Nello stesso Archivio, al luogo citato, fascicolo del parlamento 1810 si trova questo documento: *Ecc.mo Signore. Il re annuendo alle suppliche del Cav. D. Antonio Chacon si è degnato permettere che il medesimo, essendo il procuratore generale del duca di Sorrentino di lui fratello, intervenga nel prossimo general parlamento nel braccio militare, in qualità di detto procuratore del detto duca di Sorrentino. Il che nel real nome partecipo a V. E. per sua intelligenza ed uso che convenga. Palermo 13 giugno 1812.* — fir. *Principe Castelnuovo.* — *All'Eccelentissimo Sig. Principe di Valdina, protonotaro del regno.*

(2) Talvolta la forma secondo la quale doveva essere compilata la procura era mandata dallo stesso protonotaro, insieme alle lettere d'intimo. Così nella lettera che convocava il parlamento del 1735 era detto: *Si è da noi* (Carlo III) *risoluto che i parlamentari si portino in questa capitale di Palermo, ed in caso di fisico impedimento rimettano gli atti di procure nella forma che viene acclusa* (Arch. cit., VIII, R. 1836).

(3) I giurati di Palermo nella lettera colla quale accompagnavano i loro ambasciatori al parlamento del 1312, promettevano *semper rata et firma tenere et habere que predicti syndici super ipsius execucione et*

la condizione che il procuratore non eccedesse i limiti del suo mandato, altrimenti non obbligava la persona rappresentata: così nel parlamento del 1806 il braccio ecclesiastico avendo deliberato di offrire un donativo straordinario all'ospedale grande di Palermo, disse: *perchè può entrar dubbio* (trattandosi di una deliberazione non preveduta) *se i procuradori possano obbligarsi pei loro costituenti implora il braccio suddetto la M. V. ad autorizzare i procuradori affinchè abbi il suo effetto la esazione della divisata contribuzione.*

Tutte le procure dovevano essere spedite al protonotaro nel termine contenuto nelle lettere di convocazione, e sempre innanzi che il parlamento si aprisse (1). Il protonotaro le esaminava, ne prendeva i nomi de' procuratori per farne le liste, e a tergo di esse scriveva o l'ordine perchè al procuratore si mandasse il certificato, o il difetto pel quale non poteva ritenerle legali (2).

---

expedicione negocii in dicto colloquio duxerint faciendum, sub ipotheca bonorum omnium universitatis ipsius presencium et etiam futurorum. Bozzo, cit., Doc. XI.

(1) Per il parlamento del 1810 fu pubblicato il seguente bando: *Ferdinando III, ecc. Si ordina... che tutte quelle persone alle quali sono pervenute o perverranno procure.... debbano quelle prontamente presentare nell' officio del protonotaro del Regno affine di arrollarsi e poter essi votare e conchiudere tutto quello e quanto in detto parlamento si tratterà, tanto per il servizio di S. R. M. quanto per il beneficio di questo regno.*

Gr. Archiv., protonot., arm. VIII, R. N. 1836, fasc. 3.

Il parlamento del maggio 1812, fatto colle norme antiche, e che perciò possiamo citare senza confusione coi parlamenti dei secoli innanzi, dovette essere prorogato di qualche giorno, perchè all' ufficio del protonotaro non erano ancora giunte procure in numero sufficiente.

Gr. Archiv., *ivi*, N. 1837.

(2) Riferiamo per esempio una procura. Die XIII m. decemb. VII ind. 1713. *Per praesens publicum instrumentum testamur quod Ill. d. aloysius Guillelmus Raymundus de Moncada Branciforti Aragona et Caetani dux S. Joannis et comes Cammaratae mihi notario cognitus, coram me notario et testibus infra.*tis, *tamquam pater et legitimus administrator d. Francisci Moncada eius filii abbatis abbatie S. Spiritus, sponte sub dicto et aliis quibuscumque melioribus nominibus, titulis et modis*

§ VII.

Nel giorno stabilito per l'apertura del parlamento, i prelati, i nobili e i loro procuratori, i rappresentanti dei luoghi demaniali e tutti i magistrati, che avean diritto di assistervi, si trovavano pronti per la solenne seduta dell'inaugurazione.

---

quibus melius, validius et efficacius ad praesens procurationis instrumentum devenire potest iuxta iuris formam, constituit et sollemniter ordinavit et ordinat in eius veros, legitimos et indubitatos procuratores, actores, factores... (i deputati del regno): *et hoc tam coniunctim quam divisim, absentes tamquam praesentes, ad vicen nomine et pro parte dicti constituentis dicto nomine, et pro eo in hac praedicta felici et fideli urbe Panhormi et alibi quo opus erit comparendum coram Ser.mo Victorio Amedeo rege et dno huius praedicti Siciliae regni, et coram eo nomine dicti constituentis dicto nomine et successorum in dicta abbatia praestandum iuramentum fidelitatis, vassallaggii, omaggii et alterius cuiusvis formae necessariae in animam dicti ill.i constituentis dicto nomine, et hoc pro dominio huius praedicti Siciliae regni in personam dicti Ser.mi Victoris Amedei regis translati per R. C. M. Philippi V in publicis pacis tractatibus, et de huiusmodi iuramento praestando quoscumque actus faciendum in debita et consueta forma, stante quod dictus constituens sic voluit et non aliter. Et quatenus per dictos ill.i procuratores aut eorum quemlibet praestitum fuerit iuramentum praedictum ad nomen dicti constituentis dicto nomine antequam praesens procurationis instrumentum pervenerit in posse dictorum ill. procuratorum aut cuiuslibet eorum, isto in casu dictus constituens dicto nomine vigore praesentis instrumenti iuramentum praedictum praestitum sive praestandum pro se dicto nomine ac successorum in dicta abatia ex nunc pro tunc rathificavit et rathificat, et plenissime comfirmavit et confirmat iuxta seriem, continentiam et tenorem dicti iuramenti praestiti sive praestandi de eius certa scientia et libera voluntate, prout si in praesenti procurationis instrumento iuramentum praedictum fuisset insertum de verbo ad verbum et cum totali iuris sollemnitate taliter ut numquam dubitandum possit de voluntate et consensu dicti constituentis dicto nomine, quoniam sic voluit et non aliter etc. Et generaliter etc. Promittens etc. Et praedicta attendere etc, iuravit ad sacrosanta Dei Evangelia, unde etc. Testes rev. Sac. D. Vitus. Trayna et Petrus Lo Iudici. Actis mei notarii Aloysii Ferdinandi Vastapane.*

Gr. Arch., Protont., Arm. VIII, R.

Il rappresentante della *clarissima* città di Catania, che usava essere per lo più il vicerè o il segretario di stato, e che portava il titolo di ambasciatore, faceva in Palermo un' entrata solenne. Catania dal re Giovanni dichiarata la più degna città di offrir sede al governo, che era già stata residenza degli Aragonesi, e che contrastò lungamente, e talvolta con buon successo, il primato del regno a Palermo e a Messina, riceveva in parlamento singolari onorificenze. Fuori di città il suo ambasciatore era incontrato dal senato di Palermo, ed entrando con lungo corteggio per la porta Felice, si conduceva subito, per la splendida via del Cassaro, al palazzo del vicerè, dal quale era con molto onore ricevuto, per la presentazione della procura e delle domande delle grazie. Incontrandosi che il parlamento si celebrasse in Catania, un simile onore era riservato dai Catanesi all'ambasciatore di Palermo (1).

Nel giorno dell'inaugurazione il senato palermitano accompagnava al palazzo, dove essa avea luogo, lo stesso ambasciatore di Catania, come vi accompagnava altresì il capo del braccio ecclesiastico. Il capo del braccio militare vi si recava accompagnato dai baroni. Tutti e tre i capi si presentavano al vicerè per ossequiarlo, e quindi passavano nella gran sala, dove andavansi radunando tutti i componenti dei tre bracci.

L'inaugurazione era costume che si facesse in giorno di festa, ad ora di vespro (2), nella residenza dei vicerè. Perciò dagli atti parlamentari si rileva che ora fu fatta in un luogo, ora in un altro, secondo che i vicerè mutavano sede. In Palermo vediamo che negli antichi tempi si faceva nello *steri*, che fu palazzo reale, dopo che il re Martino lo ebbe confiscato ai Chiaramonti (3). Nel 1516 questo palazzo fu assalito dal popolo

(1) Per maggiori particolarità su questo punto si veda il MONGITORE cap. XIII, *Notiz. stor.*, cit., il quale dice che di questo uso si ha notizia fin dal 1494. Probabilmente la sua origine è da riferirsi ai tempi del re Giovanni, quando Palermo e Catania si disputavano la sede del governo e del parlamento.

(2) A. MARCHESE, ms. cit. Qq. D. 40.

(3) Il Parl. del 1446, fu inaugurato *in quista felichi citati di Palermo in la sala grandi di lu regio hospiciu seu steri di la dicta Chitati.* E così i parl. del 1451, 52, 56 e seguenti. MONGIT. cit. I.

sollevato contro il vicerè Moncada: allora la corte passò a più sicura residenza nel forte detto Castellamare, e qui troviamo dopo quell'epoca inaugurati i parlamenti, come nel 1534, nel 1549 ed in altri anni (1). In seguito i vicerè presero stanza nell'antico palazzo reale sull'alto della città: e in una sala di quel palazzo si prese allora la consuetudine d'inaugurare il parlamento.

Questa sala era nella solenne ricorrenza maestosamente addobbata (2). Ai pochi che hanno scritto poche parole sulla storia del parlamento in Sicilia, lasciamo che le spendano quasi tutte a contare gli stemmi e gli arazzi, a discutere se questo o quel magistrato debba sedere sull'ultimo o sul penultimo gradino del trono, a vedere a chi spetti il cuscino e a chi il banco raso. Noi, sospinti dalla via lunga, porteremo un momento intorno lo sguardo: e vedendo che alla destra del trono, su cui siede maestosamente il vicerè (3), si stende il braccio ecclesiastico, che il militare è alla sua sinistra, e che di fronte siede il senato di Palermo con l'ambasciatore di Catania; ci ricorderemo che abbiamo osservato lo stesso ordine in quel parlamento del 1296, nel quale Federico II fu coronato re (4).

Questa grande sala si trova ricordata in più atti. Così il Cap. 354 di Alfonso fu approvato *intra Capellam superiorem regii hospicii eiusdem urbis ubi consilium celebrari solet.* Si hanno varie spiegazioni sul nome di *steri.* La migliore sembra quella che vi scorge analogia con ostello, osteria, ospizio. *Hospicium* viene infatti tradotto nelle citazioni surriferite, e lo storiografo della congiura di Giovanni da Procida dice che, alla sommossa dei vespri, il capitano di Carlo fuggì dal palazzo, *e misisi in unu steri.*

(1) Mongit. Parl. N. XXIII, XXVIII e seguenti.

(2) Ne avea cura la famiglia del vicerè, alla quale in compenso ogni parlamento soleva dare scudi 500.

(3) Es.: *Don Ioanni de Lanuca regni Siciliae viceregе..... personaliter existente in S. R. hospitio felicis urbis Panhormi, vulgariter nuncupato lo steri, in sala magna, pro tribunali sedenti in silla eminenti posita in cadafalo ibidem constructu in magno et sumptuoso apparatu...*

Parl. 18 ag. 1499, Mongit. cit., N. VIII, p. 112.

(4) In Aragona: *Ut rex in solio emineat, ad dexteram illius fi' pri-*

Quando tutti avevano preso il posto assegnato loro dal protonotaro, che faceva leggere dai portieri di camera i ruoli per l'appello, quali si conservavano ne' suoi uffici (1); faceva ingresso il re, ove fosse presente, o in suo luogo il vicerè. Lo accompagnavano i tre presidenti con il consultore, il capitano della guardia, i ministri del tribunale della gran corte e concistoro, il maestro segreto, l'auditor generale, i segretari e referendari del regno, i procuratori fiscali, i maestri razionali, il conservatore, il tesoriere generale e gli altri ministri del real patrimonio (2).

Intimato il silenzio, il re, o il vicerè per lui, pronunciava un discorso, chiamato la *proposta* (3). Se non voleva recitarlo egli, ne diceva le prime parole, e lo dava quindi a leggere al protonotaro (4). Era un discorso breve, scritto, a tempo dei vicerè, per lo più in lingua spagnuola, ma talvolta anche nella italiana. La forma ne era sempre moderata, e spesso rispettosa e gentile: si esponevano le ragioni per le quali il parlamento era stato convocato, si manifestava la benevolenza dell'animo reale verso la nazione, e, domandandosi i donativi, lo si faceva con parole di preghiera (5); salvo poi a dare la carcere e

---

mogenitus illius, ad sinistram iustitia Arragonum, caeteris ordinibus et eorum singulis sua loca sunt designata. BLANCAS, l. c.

In Savoia: *A destra del Presidente sedevano gli ecclesiastici, a sinistra i nobili, di fronte i comuni.* SCLOPIS, *Not. stor.*, cit., *Monum., hist. patr., Comit.* II, *app.*

(1) MONGIT. *Not. stor.*, cit. Cap. XIV.

(2) *Descriz. di Sicil.* ms. cit. Qq. G. 80.

(3) In Aragona: *Reges habere aliquam orationem solent, quam propositio curiarum appellatur.* — BLANCAS cit. p. 387.

(4) Così addì 8 giugno 1567:

L'Ill.mo et Ex.mo Sig. B. Garcia de Toledo vicerè stando in . solio, fu di suo comandamento, per ritrovarsi indisposto, per me Alfonso Royz protonotaro et logotheta del regno, letta et pubblicata la proposta che S. E. a nome di S. M. fece.

MONGIT. Parl. XLVI. p. 345, I.

Così fecero Carlo V e Vittorio Amedeo. MONGIT. Parl. XXIV, p. 195, I e parl. XCVIII, p. 130, II.

(5) Es.: Nel 1535 il vicerè Giovanni d'Aragona, dopo aver ricordato i benefici fatti da Carlo V al regno, le sue grandi guerre, il pericolo che

peggio a chi non mostrava di accoglierla colla debita reverenza.

Dopo il discorso, il vicerè, quando il parlamento era da lui inaugurato, faceva leggere dal protonotaro le lettere reali, che ne ordinavano la convocazione, e ne dichiaravano lo scopo (1). Quindi si faceva in mezzo dell'aula il prelato che presiedeva al braccio ecclesiastico (2): e in poche parole, a nome del parlamento, ringraziando il vicerè delle sue espressioni di cortesia, dichiarava che la nazione era sempre pronta al servizio di S. M. e che quindi avrebbe fatto quanto poteva per ubbidirne i comandi (3).

Ciò poneva fine alla cerimonia. E subito, senza porre dimora tutti scendevano dal palazzo, e facevano una pomposa cavalcata, andando e tornando pel Cassaro (4). Raramente si compiva la funzione senza che sorgessero controversie, e si portassero querele al vicerè, e queste si giudicassero in fretta dal sacro consiglio, per decidere se quel *titolo* dovea prendere la destra o la sinistra dell'altro; se quel cavallo dovea essere spinto un poco più innanzi, o tenuto più in freno. La questione, decisa provvisoriamente per non turbare la festa, risorgeva

---

ne verrebbe anche alla Sicilia se non potesse sostenerle, conchiude: *pregaró dunque instantissimamente le VV. SS. da parte di S. M. siano contenti far questa volta quella dimostrazione che hanno sempre costumato, del che S. M. rescrive se li faccia cossì accetto servizio quanto altro che li sia stato fatto.*

MONGIT. Parl. XXIX, pag. 229, 1.

(1) Es.: *La qual proposta finita, di comandamento di V. E. fu da me Alfonso Royz prothonotaro di questo regno letta e pubblicata una lettera di S. M. indirizzata a V. E... un'altra lettera della medesima M. per li deputati del regno... e un'altra provvisione e patente.*

Parl. del 1562. MONGIT. N. XLIII, p. 321, 1.

(2) Egualmente si faceva in Aragona. *Habita a rege concione, redditur a comitiis responsum. Illud autem respondendi munus primario committitur antistiti.* BLANCAS l. c.

(3) Non sfuggirà al lettore l'analogia fra il modo con cui s'inaugurava il parlamento siciliano, e quello con cui s'inaugurano i parlamenti dei nostri giorni.

(4) MONGITORE dice che a suo tempo questa cavalcata era già andata in abbandono. Cap. XV, *Notiz. stor.* cit.

poi dopo: e quando avea girato per tutti i tribunali di Sicilia, passava il mare, girava per tutti quelli di Spagna, e finiva nella cancelleria del re (1). Ciò darebbe oggi ragione di sorriso: ma pensiamo all'indole di quei tempi, e mostriamoci grati a quelle cerimonie, che pur toccando il ridicolo, hanno conservato la vita ad un corpo che forse, privo della loro veste sfarzosa, si sarebbe irrigidito. Se la Sicilia non avesse avuto dei parlamenti che perdevano tempo in questioni fanciullesche, e che poi baciavano umilmente le mani del vicerè; avrebbe avuto nel 1812 il parlamento che le dava la costituzione?

Si deve inoltre sapere che la cavalcata solita a farsi dopo l'inaugurazione, era un mezzo per annunziare legalmente alla nazione, al popolo, che il parlamento si era aperto: tanto è ciò vero, che veniva anche designata col nome di *pubblicazione del parlamento* (2); e che una volta che sorse questione se l'arcivescovo di Palermo dovesse o no farsi precedere dalla croce, il vicerè volle che per quel giorno si facesse come si era fatto sempre; perchè se quella controversia avesse impedito la cavalcata, non si sarebbe potuto conchiudere il parlamento (3).

---

(1) Addì 27 marzo 1623 fu emanata un'ordinanza per stabilirsi con quale ordine dovevano andare i giurati di Palermo e i loro ufficiali nella cavalcata.

MARCHESE l. c. — Molti esempi incontreremo in seguito.

(2) Nei documenti si trova chiamata *la funcion del passeo de a cavallo e publicacion del parlamiento.*

(3) *No pudiendo diferirse la funcion, resolvi encargar al arçobispo que assistiesse a ella sin llebar por esta vez la insignia de la Cruz... porque no se difiriesse ni impidiesse la conclusion del parlamiento.*

In seguito dopo *haber examinado a diversas personas de calidad y de buenas noticias y visto diversos libros y escriptos de otras,* il giudice della monarchia fece una relazione in favore dell'arcivescovo, la quale fu mandata al regio consultore, che si mostrò favorevole anch'egli. Allora il vicerè ne consultò il reggente presidente *y personas graves, ancianas y noticiosas;* e finalmente dette ordine al protonotaro di compilarne l'atto, che fu comunicato al parlamento addì 20 maggio 1671.

MONG. Parl. XCI, p. 67, II.

§ VIII.

Inaugurato il parlamento, cominciavano nei giorni seguenti, ed anche subito nel secondo giorno (1), le sessioni ordinarie. La sera innanzi il protonotaro faceva suonare la campana solita a dar l'annunzio delle adunanze, quella cioè della chiesa di S. Antonio in Palermo: e il capo di ciascun braccio spediva ai suoi parlamentari il biglietto di avviso per l'ora, il luogo e l'oggetto della prossima riunione (2).

Il parlamento neppure in Palermo aveva un luogo per radunarsi di sua proprietà. Per lo più si congregava nelle chiese (3); ed essendo composto di tre camere, ciascun braccio si poneva in una parte separata dagli altri due. Il convento di S. Francesco, la chiesa dell'Annunziata, S. Maria degli Angeli, l'oratorio dei Nobili, il convento dei Teatini furono la sede di molti parlamenti (4), i quali però di regola si congregavano nella cattedrale (5). E quivi il braccio ecclesiastico si poneva nella cappella del tesoro, il militare occupava l'altra cappella detta di *N. S. libera inferno*, e il

---

(1) *Intisa la dicta proposta, fu da tutti li tre bracchii incontinenti secundo die examinato...* MONGIT. Parl. VI, pag. 108, 1.

(2) MONGIT. *Mem. stor.* cit., Cap. XVI.

Mss. della Com. di Pal. Qq. E. 23.

Nel parlamento del 1798, nella seduta dei 14 settembre, i bracci ecclesiastico e demaniale presero questo *appuntamento: In avvenire la prima sessione parlamentaria non debba più cominciare alle ore 24, ma 4 ore prima di mezzogiorno.*

(3) Ciò faceva sì che talvolta accadessero degl'incidenti non molto decorosi per il parlamento. Nel 1671 l'ultima sessione s'incontrò a tenersi nella vigilia di S. Agata. Perciò i parlamentari dovettero sgombrare per dar luogo alle funzioni del vespro e della esposizione delle reliquie: finite queste, si adunarono in fretta, e protrassero fino a tarda notte la seduta, perchè nel dì seguente doveva essere la chiesa di nuovo sgombrata per la solennità. (Ms. cit. Qq. D. 40, cap. 54).

(4) MONGIT. Parl. N., X, XVIII, LXXVIII, CV, CVI ed altri.

(5) MONGIT. Parl. LII, LIX, LXI e molti altri.

demaniale si ritirava nella sagrestia (1). Talvolta però si adunavano in luoghi del tutto separati l'uno dall'altro: così nel parlamento del 1528, il braccio spirituale si adunò nel palazzo del cardinal De Cardona, quello militare nella chiesa di S. Niccola in Borgo e il terzo nella chiesa di S. Eulalia (2).

Nei luoghi delle riunioni, tutti dovevano prendere posto sui seggi secondo l'ordine col quale erano iscritti nei ruoli dell'officio del protonotaro, che perciò su questi faceva fare la chiamata di tutti i presenti dai portieri di camera (3). Vi erano però a tale oggetto delle regole che non potevano trascurarsi. I capi di ciascun braccio sedevano in luogo separato da tutti, più evidente e sontuoso. Nel braccio militare si dava la precedenza a chi aveva titolo di data più antica, seguendo in ciò la massima stabilita dal re Alfonso (4), e non a chi avea feudo di maggior valore. Di guisa che fra due nobili di titolo eguale, cioè due conti, due principi e simili, se l'uno avesse un feudo più importante di quello dell'altro, ma questi avesse più antico il possesso; sarebbe preferito il secondo, risultando più anziano dai registri del protonotaro (5). Nel parlamento del 1582 sorse però questione se la priorità del possesso doveva intendersi stabilita dalla conces-

---

(1) MONGIT. Parl. LXIII ed altri.

Troviamo adunato il parlamento anche in seminario, nelle varie camerate. Nel 1748 i tre bracci fecero le sedute il primo nella camerata di S. Luigi, l'altro in quella di S. Stanislao, l'ultimo nella biblioteca. MONGIT. Parl. CIX, p. 306, II.

Anche fuori di Palermo dovevano adunarsi in tre separati luoghi. Nel 1604 tenendosi il parlamento a Catania nella chiesa di S. Gerolamo, le tre camere furono la sagrestia, la chiesa stessa e la cappella del rosario; e nel 1537 a Messina furono sede del parlamento tre sale del palazzo dell'Arcivescovo. MONGIT., Parl. N. LXV, XXV.

(2) MONGIT. XIX, pag. 170, I.

(3) *Fu concluso dal signor vicerè con il voto del S. R. Conseglio che tutti habbino da sedere in parlamento secondo l'ordine che è notato nell'officio del protonotaro del Regno.*

Parl. del 1525, MONGIT. XVIII, pag. 165, I.

(4) *Antiquioribus semper deferendum est.* Cap. XXV.

(5) MUTA cit. Comm. al Cap. XI del re Giovanni, N. 82.

sione del feudo, ovvero dalla esecuzione di essa nel regno. E il vicerè, col parere del S. R. C., decise che, nel determinare l'antichità del possesso di un feudo, si avesse riguardo alla data della concessione di esso, non già della esecuzione (1). Questa regola poteva valere quando fossero concessi due feudi già parlamentari: che se taluno acquistava un feudo non ancora iscritto nel ruolo del parlamento, prendeva l'ultimo posto fra coloro che avevano titolo eguale al suo, e si vedeva precedere da tutti quegli altri che, sebbene con data posteriore, erano divenuti possessori di terre già rappresentate in parlamento. Accadde anche un'altra questione, poichè questa della disposizione dei seggi è stata forse la materia che più ha dato da fare alle reali cancellerie. Il sovrano concedeva un semplice titolo di nobiltà, con facoltà di unirlo, dopo un certo tempo, al possesso di una qualche terra, già iscritta fra quelle aventi voto nel parlamento: avvenuta l'unione, qual posto spettava al nuovo feudatario? Si rispose che, derivando il diritto d'entrare in parlamento non dal semplice titolo, ma soltanto dalla unione di questo col feudo; doveva aversi riguardo al tempo di questa unione, e collocarsi il nuovo feudatario dopo tutti quelli di pari titolo, che avevano un possesso più antico (2).

I procuratori non prendevano il posto che sarebbe spettato ai loro mandanti, se questi fossero personalmente venuti; ma siedevano dopo tutti i titolati di quell'ordine a cui i loro mandanti appartenevano. Unica eccezione era quella del tesoriere generale, il quale, rappresentando per legge le prelature vacanti, non era confuso fra il ceto de' procuratori, ma quel seggio occupava che era di diritto della prelatura da lui rappresentata (3).

Siccome però non valevano regole di sorta per ovviare alle questioni, che sorgevano all'occasione di ciascun parlamento; per troncarle recisamente, il vicerè Pignatelli nel 1531, fatte

(1) MARCHESE cit. ms. Qq. D. 40, cap. 28.
(2) *Ivi*, cap. 36.
(3) Così fu deciso con reale rescritto dei 23 maggio 1659.

le opportune ricerche, e avuto il parere del S. R. C., stabilì l'ordine di precedenza, che fu poi sempre mantenuto, nel modo seguente:

1. I Principi.
2. I Duchi.
3. I Marchesi.
4. I Procuratori dei Principi.
5. I Procuratori dei Duchi.
6. I Conti.
7. I Procuratori dei Marchesi.
8. I Procuratori dei Conti.
9. I Baroni.
10. I Procuratori dei Baroni.
11. I signori di vassallaggio.

Così nel braccio militare (1): e nell'ecclesiastico:

1. Arcivescovi.
2. Vescovi.
3. Procuratori di Arcivescovi.
4. Procuratori di Vescovi.
5. Abati e Priori.

Così decise il S. R. C. addì 5 giugno del 1556 (2). In questo braccio ecclesiastico era continua la lotta per la precedenza di seggio fra l'arcivescovo di Palermo e quello di Messina, partecipanti alle gelosie delle loro città: però la questione, nello stesso parlamento del 1556, fu definita in favore dell'arcivescovo di Palermo, secondo la tradizione delle più antiche consuetudini (3).

---

(1) MONGIT. Parl. N. XX, pag. 176, 1.

(2) MONGIT. Parl. N. XXXVIII, pag. 282, 1.

(3) MONGIT. Parl. cit., pag. 281, 1.

Nella seduta inaugurale del 14 giugno 1567 trasse fuori un'altra questione l'archimandrita di S. Salvatore di Messina. Provvisoriamente fu deciso così: *Die VIII mensis iunii X ind. 1567. Cum hodie in sala magna hospitii huius felicis urbis Panhormi per Ex.mum et Ill.mum D. Garciam de Toledo est facienda propositio generalis colloquii celebrandi in eadem urbe trium brachiorum regni; et Rev.mus Archimandrita magni monasterii S. Salvatoris nobilis civitatis Messanae praetenderit sedere debere apud R.mos Episcopos praesentes, et prae-*

Nel braccio demaniale tutti avevano il posto secondo l'ordine con cui erano distribuite le città, da essi rappresentate, nei cataloghi del protonotaro e del maestro del reale patrimonio. Piccole gelosie comunali anche qui producevano discordie; come fra Girgenti e Trapani nel 1487, fra Noto e Caltagirone nel 1525 (1), e più a lungo fra Messina e Palermo; finchè questa ebbe in favor suo una legge (2), e l'altra, dopo la ribellione del 1673, perdette anche il secondo posto a cui aveva diritto, e fu collocata dopo tutte le altre città, che venivano rappresentate al parlamento.

Per tutto ciò che si riferiva all'interna disciplina, il parlamento aveva piena autorità legislativa. Nel 1812 fu differita la seduta del giorno 8 agosto, per ordine del solo capo del braccio militare, che era il principe di Butera. Contro di ciò protestarono vari parlamentari, fra i quali Nicolò Palmieri rappresentante la città di Naro, dicendo esser quello un abuso, perchè *dalla fondazione della monarchia siciliana, per consuetudine non violata mai, tutti li statuti che riguardano l'interno meccanismo del parlamento, hanno forza e vigore di legge dal consenso di tutti e tre i bracci che lo costituiscono* (3). Tuttavia per la regolarità del procedimento, per la numerazione dei voti e per simili offici, assistevano alle sedute il protonotaro e il suo coadiutore nel braccio militare, nell'ecclesiastico il luogotenente del protonotaro, e nel demaniale il più antico dei segretari del regno.

Occupatosi da ciascuno il proprio seggio, il capo del braccio dichiarava aperta la seduta. Allora nessuno poteva più uscire

---

ferri procuratoribus R.morum Archiepiscoporum et Episcoporum absentium; fuit provisum et ordinatum quod sedeat hodie veluti procurator Rev.mi Arch.pi Panhormitani apud Rev.mum Episcopum Cephaludensem, nullo praeiudicio generato. (dal mss. cit. Qq. D. 40). Ma dal veder poi nei cataloghi questo archimandrita venir subito dopo i vescovi, sembra che la questione sia stata in seguito risoluta in suo favore.

(1) Mongit., *Not. stor.*, cit., pag. 70-71, 1.

(2) *Oratorem Panhormitanum praecedere Messanensi de antiquo iure debet.* Parl. del 1479 a Catania.

(3) Arch. l. c. VIII. R. 1851. Parl. 1812, sessione v, 12 agosto.

dall'aula, senza licenza del presidente. Dice il Muta che ciò era fatto per rimuovere qualunque disordine e scandalo: perchè coloro che non amavano che si approvasse qualche cosa da essi non voluta, uscivano fuori per protestar contro, o per impedirne anche, se era possibile, la votazione, facendo che la camera non si trovasse in numero legale (1). Questa disposizione fu confermata dal regolamento fatto nel 1812, innanzi alla riforma, col qual si fece divieto ai parlamentari di passare dall'uno all'altro braccio nel tempo delle sedute (2).

Queste erano dirette in ogni braccio dal proprio capo. Il quale doveva anzi tutto verificare se i presenti raggiungessero il numero richiesto per la legalità delle discussioni. Nel parlamento del 1499 troviamo dichiarato che si accertò il numero degli intervenuti, e si riconobbe che erano presenti più che due terze parti di essi (3): almeno i due terzi degli iscritti dovevano dunque prendere parte alle riunioni. Forse in casi di grande necessità si faceva eccezione, e si poteva tener parlamento con un numero anche minore di persone: sembra che ciò possa dedursi sicuramente dalla lettera di convocazione per il parlamento del 1411 in Taormina, nella quale è detto che il parlamento avrebbe avuto luogo anche in contumacia di tutta la fazione ad esso contraria, perchè il bene del regno non permetteva di neppur differirlo (4).

Quindi il capo del braccio parlava per primo, ripetendo, più ampiamente e secondo le ricevute istruzioni, quello che il vicerè avea già proposto nella seduta d'inaugurazione. Gli atti dei parlamenti ce ne offrono molti esempi. Così nel 1591, congregatosi appena il parlamento, l'arcivescovo di Palermo

---

(1) *Comm.* cit., cap. XI, Giovanni.

(2) G. Arch. di Pal. VIII. R. 1853, fasc. intitolato: *Carte spettanti al braccio demaniale - Regolamento.*

(3) *Interfuerunt maior pars et plusquam duae partes.*
MONGIT. Parl. N. VIII, pag. 112.

(4) *Certificandovi ki per quilli ki non chi virrannu non ristirà lu dictu parllamentu, anti cum quilli ki chi virrannu si farra lu dictu parllamentu per la necessitati urgenti di lu regnu.*
STARRAB. cit. Doc. VIII.

propose a quei del suo braccio la conferma di tutti i donativi: altrettanto si fece nel braccio demaniale; e così facendo anche il capo di quello militare, disse che lo faceva per incarico avutone da Sua Eccellenza (1). Imperocchè il vicerè si poneva ben d'accordo coi capi dei bracci, affinchè tutto procedesse secondo che la corte voleva: e per questo abbiamo già veduto che il vicerè si era arrogato il diritto di eleggere i capi stessi, per poter nominare a quell'ufficio, in caso di pericolo, persone fedeli. Molto faceva da sè stesso: ed oltre a cercare con ogni mezzo che un buon numero di procure affluissero su persone, delle quali ei conosceva il pensiero; il vicerè, nei giorni che precedevano l'adunanza, usava di chiamare a sè un per uno i parlamentari di maggiore autorità, quelli specialmente che avevano molti voti, e dei quali e' poteva dubitare che non avrebbero ciecamente seguito il suo volere; e avutili a sè, con ogni mezzo, e di molti dispone chi ha il comando, cercava di persuaderli a ben servire la maestà del re. In quanto al braccio demaniale il vicerè, per averlo docile, sorvegliava anzi tutto l'elezione dei rappresentanti. Nel 1537, celebrandosi ai dì 10 aprile parlamento in Messina, il vicerè D. Fernando Consaga chiamò a sè l'intero consiglio di quella città, e lo esortò caldamente a mostrarsi voglioso nel concedere il donativo (2). Nel 1478 il vicerè conte di Prades, nelle lettere

(1) *Già le VV. SS. hanno inteso quanto S. E. ha proposto, e come quel che si domanda, secondo i capi che l'E. S. mi ha mandato, è la confirmactione delli sottoscritti donativi, cioè...*

MONGIT. Parl. LIX, pag. 416, 1.

(2) *Cum sit quod superioribus diebus Illustr. et Excell. D. D. Ferdinandus de Consaga... Regni Siciliae Prorex et Capitaneus generalis, de speciali mandato et ordinatione Suae Caesareae et Catholicae Maiestatis deliberasset convocare tria brachia regni in hac nobili civitate Messanae pro celebrando publico et generali parlamento supra oblatione regii donativi quovis modo faciendi eidem C. et C. M. et propterea convocasset Magnificos Dominos iuratos eiusdem nobilis civitatis anni praesentis indictionis, et eis exposuisset huiusmodi deliberationem et intentionem regiam, eosque hortatus fuisset ut tamquam obedientes et fidelissimi vassalli S. C. et C. M. tum pro regio servitio, tum etiam propter maximas expensas quas eadem C. M. substinet pro defensione, con-*

dirette alle università del regno per chiamarle a parlamento, raccomandava loro di eleggere tali rappresentanti, che potessero con loro *laudabili modi trahiri tutto lo regno a conchiuderi quillo sia de lo regio servizio ed universali beneficio del regno* (1). Ma non sempre riuscivano questi espedienti, come lo ebbe a provare lo stesso vicerè Prades, che, dopo tanto affannarsi, non ebbe il desiderato donativo. Perciò le maggiori speranze della corte posavano sui capi dei bracci, che, essendo le più riguardevoli persone del regno, facilmente con la parola e con l'esempio traevano tutti gli altri sulla via da loro battuta. A questo scopo ciascuno dei capi soleva tenere presso di sè numerose adunanze: e quivi, dichiarando quale era il pensier proprio sulle cose da farsi nel parlamento; con sparger promesse, fomentare ambizioni, dispensare rinfreschi (2); facilmente otteneva che tutti gli altri, o per interesse o per amicizia o per gratitudine, convenissero nel sentimento da lui espresso. Sul parlamento del 1690, che si celebrò a 15 di giugno, Antonio Boulifon scrisse una relazione a Biagio Altimare: e fra l'altro gli diceva che, nei giorni di poco precedenti all'adunanza, il principe di Butera, capo del braccio militare, l'arcivescovo ed il pretore di Palermo, capi dei bracci ecclesiastico e demaniale, si visitavano continuamente l'un l'altro per concertar bene fra loro ogni mezzo, onde il parlamento riuscisse quale si voleva. Aggiungeva però che poche difficoltà ebbero quei signori a superare; perchè il principe di Butera si era posto all'opera da un mese innanzi, e tutti aveva tratto nel parer suo, senza dire che aveva raccolto 40 procure, di modo che il suo voto ne valeva 41 (3). Nè cessava l'opera del capo, quando era radunato il

---

servatione et augmento statuum suorum, vellent se promptos exhibere et concurrere in oblatione praemissa quovis modo facienda; iidem magnifici... — MONGIT. p. 215, I.

(1) GREGORIO, *Consid.*, cit. lib. VI, cap. 6.

(2) I bracci ecclesiastico e demaniale in un *appuntamento* che presero nella seduta dei 14 settembre 1798, proibirono *ai capi dei bracci di fare alcun trattamento di menza.*

(3) Ms. Com. Pal. Qq. F. 80.

parlamento: chè anzi da un lato egli rimaneva in continua relazione colla corte, che di lui si serviva per comunicare col parlamento stesso (1); e dall' altro, invigilando su tutto, cercava di rimuovere ogni ostacolo che potesse sopravvenire.

Da tutto ciò s'intende che, allorquando in ciascuno dei tre bracci si leggeva dal capo la proposta, già conoscevasi quale accoglienza avrebbe essa ricevuto. E perciò, sebbene a tutti fosse data facoltà di rispondere, e di fare quelle osservazioni che si volevano; pure sul tema dei donativi, che era l'unico che interessava alla corte, una vera discussione assai di rado si sollevava. A ciò, oltre quello che abbiamo detto, concorreva anche un'altra causa; ed era che quanto si doveva approvare in parlamento, già precedentemente e in ogni particolarità era stato preparato dagli uffizi. Le persone che venivano al parlamento, molte delle quali lasciavano soltanto in quella straordinaria ricorrenza i castelli o le abitudini dei villaggi; avrebbero potuto in breve ora comprendere che la tal gabella, poniamo, non era sufficiente a pagare il donativo, che un reddito maggiore si sarebbe avuto tassando quel ramo d'industria, che la difesa del regno doveva ordinarsi nel tal modo perchè riuscisse efficace? Nè queste nè altre meno difficili questioni avrebbe potuto risolvere il parlamento, se la cancelleria di corte, o la deputazione del regno, od altri uffici non gli avessero presentato le proposte in ogni lor parte distinte e ragionate. Ne abbiamo esempi chiarissimi. Il parlamento del 1639 avendo concesso uno straordinario donativo di scudi centocinquantamila, disse che lo si doveva pagare con una tassa sulla carta bollata, *nella forma che S. E. propone, e si dispone nel*

(1) Nel 1738, per esempio, il vicerè Corsini, dovendo partecipare al parlamento che S. M. aveva concesso la grazia domandatagli, cioè che gli uffici ecclesiastici si dessero soltanto a'siciliani; lo fece indirizzando tre lettere dello stesso tenore ai tre capi dei bracci, le quali si trovano nel MONGITORE, pag. 224 e seg., tom. II.

E nel 1762 il vicerè Fogliani scriveva alla deputazione: *S. M. si è degnata di comandare che da me se ne diano* (pel donativo offerto), *come eseguisco, a suo real nome le grazie, per mezzo dei tre capi parlamentari, allo stesso general parlamento.*

Parlamento del 1762. Aggiunta a MONGITORE, pag. 69.

notamento che si è letto nel parlamento (1). E che fosse possibile parlare in modo anche più chiaro, lo mostrò questo parlamento medesimo, che dichiarò di fare quanto il vicerè *voleva* (2).

Nè è da dimenticarsi che vi era poi in ultimo l'argomento della forza, dal quale i governanti la Sicilia non fecero andar sempre immune il parlamento nazionale. Nel 1522 si tentò negare il donativo, perchè il regno era oppresso dalla miseria ogni giorno crescente: ma fu vana la prova, ed i principali oppositori, *in pena di essersi fatti sentire più degli altri*, furono messi in prigione (3). Al parlamento del 1591 il braccio militare dichiarò di non concedere il donativo, se non si cessava dal violare le costituzioni del regno: fu però inutile anche questa opposizione, come vedremo, e furono puniti colla carcere i promotori di essa (4). E non sono questi pur troppo i soli esempi che si potrebbero riferire. È meraviglia dunque che venisse un' epoca, in cui il parlamento di Sicilia parve aver dimenticato le sue gloriose tradizioni? (5).

Ma dobbiamo subito soggiungere che nè quanto siam venuti or dicendo era sempre regola del parlamento, nè, quando lo era, mancava mai qualche nobile eccezione. Ricordiamo che nel 1451, epoca nella quale le condizioni del regno davano molta potenza al parlamento, fu concesso a fatica il donativo; perchè si riconobbe non essere state adempite dal governo le condizioni, delle quali il donativo precedente si

---

(1) MONGIT., Parl. N. LXXXI, p. 11, II.

(2) *E perchè V. E. vuole che il Regno li dia l'effetto delli precedenti donativi, e gli rivalidi, renovi e confirmi; è stato votato che senza innovazione alcuna se li rivalidino, confirmino e rinovino.*

MONG., Parl. N. LXXXI, p. 10, II.

(3) CARUSO, *Stor di Sicil.*, lib. 7, vol. I, p. 137.

(4) *Ivi*, lib. 10, p. 239.

(5) Contro la debolezza del parlamento grida il CARUSO (l. c.), dicendola derivante *dalla effeminatezza e dalla ignoranza che oggi passano per mode di bizzarria francese, dominante nella nostra luminosa nobiltà.*

era voluto circondare (1). Nel 1499 il donativo fu approvato, ma dopo lunga discussione e diligente esame di ogni suo punto (2). E quando alla libertà del parlamento sorsero meno favorevoli i tempi, se poco si potè più discutere sull'approvare o respingere il donativo; restava però sempre la facoltà al parlamento di porvi qualunque condizione, che sembrasse adatta al maggior beneficio del regno.

Di ciò parleremo ampiamente a suo luogo: ma qui abbiam dovuto accennarlo, per giungere alla conseguenza, e tornare così al punto primo del nostro discorso, che, non ostante le arti del governo, dopochè il capo del braccio avea presentato la proposta, sovr'essa sorgeva, maggiore o minore secondo le condizioni dei tempi e delle persone, sorgeva sempre la discussione (3).

La prima seduta si spendeva nello esaminare la proposta del donativo, ed ordinariamente il tema si esauriva: perchè essendo il tutto, come abbiam detto, già preparato negli uffici, non si trattava che di confermarlo col voto (4). Le sedute se-

---

(1) *Intisa la dicta proposiziuni, dulendusi li dicti tri bracchii chi lu dunativu passatu non si applicau a lu dictu fini; tandem, havuti diversi colloqui et tractamenti, li dicti tri bracchii in nome e per parte di lu dicto regno conclusiro et determinaro...*

MONGIT., Parl. N. II, pag. 98, I.

(2) *Habitis nuper inter nos matura deliberatione, ac diligenti examine, ac longa indagatione omnibus et singulis opportune discussis...*

MONGIT. Parl. N. VIII, pag. 112, I.

(3) Ed infatti non ne manca mai la dichiarazione negli atti dei parlamenti, fatta per lo più con le seguenti parole:

Quale proposta beni intisa et considerata, et dapoi cum opportuni exami et indagactioni opportunamenti discussa, et examinati tutti li cosi a tal proposta necessari et occurrenti...

MONGIT., Parl. N. IX ed altri.

(4) *La universitati de lo vostro fidelissimo regno di Sicilia.... intesa la proposta..... incontinenti secundo die, examinata tali proposta, fu per lo dicto regno, nemine discrepante, concluso et accordato divirisi V. M. subvenire de florini cento milia.*

Capit. XXXVIII, Ferd. II.

Il parlamento del 1612 dichiara che, *cavando con la forza di amore*

guenti, che si stabilivano volta per volta dal parlamento stesso, erano destinate a trattare gli altri affari, se ve ne erano, o a proporre le grazie, che si dovevano domandare al sovrano (1): nell'ultima si faceva l'elezione dei deputati del regno (2).

Terminata la discussione, ogni braccio veniva col voto a sanzionare o a respingere quel che si era proposto.

Gli atti dei parlamenti non ci danno che un lume assai scarso per comprendere il metodo col quale si votava: cercheremo tuttavia di spiegare a sufficienza anche questo punto importantissimo.

I voti si davano con quell'ordine stesso col quale erano disposti i seggi: chi prima siedeva, prima votava. Cominciava a dare il suo voto il capo del braccio, e quindi lo porgevano tutti gli altri per ordine. I voti erano palesi, ossia ciascuno dava il proprio rispondendo alla chiamata. Infatti il parlamento del 1562, nella seduta degli 8 ottobre, aveva determinato che, per beneficio del regno e per tranquillità delle coscienze, i voti dovevano esser pubblici, quando si davano per il donativo: ma che potevano rimanere segreti, quando trattavasi di qualunque altro argomento (3). Sottopostasi però questa deliberazione alla approvazione reale, Filippo I la negò, e disse che, non essen-

---

dall'estrema debilità vigore, nello stesso primo ragunamento ha, senza discrepanza alcuna, risoluto di servire S. M. con 2,700,000 scudi.

MONGIT., Parl. N. LXVIII, pag. 461, 1.

E nel 1615: *Havendo il regno con la prontezza che suole e deve, nella prima sessione di questo parlamento generale accordato concordemente...*

MONGIT., Parl. N. LXIX, p. 470, 1.

(1) MONGITORE, *Parlam. generali*, cit.

(2) Mss. cit. Qq. E. 23.

(3) *Inter alia fuit per ipsa tria brachia tractatum, accordatum et conclusum pro beneficio ipsius regni et exoneratione conscientiae omnium intervenientium, quod quando tractaretur de beneficio faciendo S. R. M. voces dentur palam et publice, prout solitum et consuetum fuit et ad praesens est..... in omnibus vero aliis negotiis et rebus occurrentibus postea vel antea tractandis, quod voces dentur per cedulas sive pilas, vulgariter dictas pallottas, intus vas ligneum concavum sive buxulum.*

MONGIT., Parl. N. XLIII, pag. 328, 1.

dovi ragione di mutamento, i voti continuassero a darsi, come sempre si era fatto, in palese (1).

Tuttavia, anche con un sistema così semplice, sorgevano dubbi e questioni. Vi erano persone che non avevano un voto solo, ma talvolta ne aveano fino a 10, 20 e 40 ancora, come già abbiamo osservato; sia perchè erano possessori di più terre aventi voto in parlamento, sia perchè avevano radunato un buon numero di procure. Per questo caso occorrevano alcune regole speciali. E in primo luogo era stabilito che chiunque avesse voti in bracci diversi, un militare, per esempio, che avesse avuto la procura di un luogo demaniale, non potesse per verun conto prendere parte alla votazione nell'uno e nell'altro braccio, ma uno de' due voti dovesse necessariamente cedere per procura: donde si vede la necessità che le procure dessero, a chi le riceveva, anche l'autorità di fare sostituzioni. Si eccettuava da questa regola il tesoriere generale del regno, il quale rappresentando e le prelature vacanti e i feudi incamerati, se il re non disponeva altrimenti, dava il suo voto tanto nel braccio ecclesiastico quanto in quello militare (2). In secondo luogo si era messo per regola che coloro che avevano più voti, non potessero darne alcuni in un senso ed altri nel senso contrario; dovevano darli tutti in modo uniforme, o affermativi o negativi (3). Rimane però sempre a dirsi in qual modo votassero costoro che avevano più voti. Erano chiamati una sola volta, ovvero si tornavano a chiamare sempre che sul registro s'incontrava un feudo od una città da essi rappresentata? Crediamo che ogni parlamentario non fosse chiamato che una volta sola, anche se possessore di più voci; e

---

(1) *Cum tot ab hinc annis id servatum et in stilum reductum fuerit, super eo quicquam mutare incongruum videtur.*

Cap. 28, Filip. I.

(2) Mongit., *Mem. Stor.*, cit., cap. XVII.

(3) *Quando in personam alicuius essent plures voces, et ponendo ille, qui plures voces habet, pallottam in buxulo, unam vocem tantum habeat, non obstante quod plures voces essent in eius personam.*

Atto del parlamento citato del 1562. Filippo I negò la sua sanzione soltanto sul punto che i voti fossero segreti.

che dovendo queste essere tutte uniformi, al risponder di lui l'ufficiale incaricato di raccogliere i voti ne segnasse tanti, quanti se ne trovavano corrispondenti al nome dell'interrogato. Poteva però nascer confusione se, nel tempo stesso della chiamata, si doveva correre sul registro a cercare fra i ducati, le contee o le baronie, i vari titoli di chi aveva in quel momento risposto: e perciò ad allontanare questo pericolo di disordine, si portavano all'adunanza le liste già preparate, nelle quali intorno al nome di ciascuno erano aggruppati tutti i voti di cui disponeva. Vedemmo infatti che, per compilare queste note, si dovevano presentare le procure nell'officio del protonotaro, qualche giorno innanzi all'apertura del parlamento: ed ancor meglio vediamo la verità di quanto veniamo dicendo, dalla ragione per la quale fu vietato di far nuove procure all'aprirsi delle sessioni; cioè che da ciò nasceva la necessità di togliere alcuni voti dal nome di una persona per attribuirli ad un'altra, e che con questa frettolosa modificazione di liste si correva pericolo di segnare i voti in maggior numero o in altro senso che realmente non fossero (1).

Nella votazione nascevano le stesse questioni che nella precedenza dei seggi, essendo l'una cosa collegata coll'altra, e nello stesso modo venivano risolute. Notiamo che il senato di Palermo, sebbene composto del pretore e di sei giurati, non aveva che un solo voto, il quale veniva dato dal pretore, ma era stabilito a maggioranza dall'intero senato (2).

Finita la votazione, se ne dichiarava subito il risultato sul *notamento dei voti* dagli ufficiali a ciò incaricati, che erano pel braccio militare lo stesso protonotaro, il suo luogotenente per l'ecclesiastico, e pel demaniale il più anziano dei segretari del regno. Ciò è chiaramente significato da un atto del 26 gennaio 1613, col quale Filippo II, vietando l'offerta di donativi straordinari ai vicerè, ingiunge che facciano osservare questo suo divieto il protonotaro, il luogotenente di questo e il

(1) Mss. cit. Qq. D. 40, c. 45.
(2) Mss. cit. Qq. D. 40, c. 51.

segretario, che assistono alle sedute del parlamento per raccoglierne i voti (1).

Il protonotaro registrava anche gli *atti di dissenso*, ossia le dichiarazioni che facevano, contro le decisioni del parlamento, coloro che avevano avuto sentimento contrario. Ciò non accadeva sulla concessione del donativo; ma sì sulle condizioni di esso e sugli altri atti che il parlamento compiva. Fra tanti ricorderemo l'atto di dissenso che fece, ai dì 21 giugno 1557, il conte di Modica, per protestare contro un dazio, che si era imposto sul commercio del grano (2): nel 1741 il braccio militare dissentì dagli altri due, perchè avevano detto di concorrere al donativo *volontariamente* (3): protestò con simile atto il braccio ecclesiastico ogni volta che dal militare e dal demaniale si domandarono grazie, che esso riteneva a sè dannose (4): e non v'è quasi parlamento in cui non vi siano atti di dissenso, pel continuo conflitto fra le tre camere, aventi ciascuna bisogni e desideri da quei delle altre discordi (5).

---

(1) *El Prothonotario, su Lugarteniente y secretarios referendarios del Reyno que intervienen o intervenieren para notar los votos de parlamiento, sean obligados...*

MONGIT., Parl. N. LXVIII, p. 466, I.

(2) MONGIT., Parl. N. XXXIX, p. 301, I.

(3) *Ivi*, N. CVI, pag. 260, II.

(4) *Ivi*, N. CVI, pag. 266, II.

(5) Nel parlamento del 1812, diviso ancora in tre bracci, e perciò da tenersi come appartenente a quest' epoca che stiamo percorrendo, fu fatto un regolamento che modificò anche il sistema della votazione.

Gli articoli sono questi:

Che i voti siano pubblici, e nella votazione ogni parlamentario sia al suo posto: a quale oggetto ogni posto sarà numerato, ed ogni parlamentario avrà assegnato il numero.

Che ogni parlamentario chiamato a dare il suo voto, si alzi per essere il voto alla cognizione di tutti.

Ogni articolo che si voterà, dovrà registrarsi in un libro che starà ivi pronto, ed infine dell'articolo votato e registrato dovrà notarsi il minor numero dei voti o affermativi o negativi con specificare gl' individui.

Questo regolamento portato alla discussione fu, per ciò che riguarda la votazione, modificato come appresso:

Ogni parlamentario, chiamato a dare il suo voto, scriva di proprio

Perchè una proposta venisse approvata era necessario che le fosse favorevole il maggior numero dei voti. Per regola ordinaria bastava la maggioranza semplice, anche quella di un voto solo, senza riguardo al numero dei votanti: e questa era regola costante quando trattavasi di donativi (1), ne' quali anzi raramente incontrava che non vi fosse unanimità. In taluni casi però l'unanimità era richiesta per legge. Nel parlamento del 1540, essendosi concesso al re di porre alcune gabelle che avea domandato; si disse che tale concessione non doveva esser presa in esempio, anzi che neppure se ne doveva più trattare; ma in caso che fosse necessario il trattarsene di nuovo, si stabilì che il parlamento doveva prima autorizzarlo con unanimità di voti (2). Un altro caso pel quale si richie-

---

pugno il suo nome, sia nell'affermativa sia nella negativa, sotto ogni articolo che si voterà e che deve essere registrato in un libro che starà pronto nella Camera, e dovrà in fine dell'articolo registrato e votato segnarsi i numeri dei voti affermativi o negativi.

Esempio: *Si voti se la Sicilia debba restar divisa in 23 distretti o no.* Questo quesito è scritto nell'alto di un foglio diviso per il mezzo da una linea. Sulla fronte della colonna destra è scritto *si*, sull'altra *no*. Seguono dall'una parte e dall'altra le firme, secondo che il voto si dava o per l'affermazione o per la negazione. Appiè del foglio sono fatte le somme dei nomi: 30 ne stanno nella colonna del *si*, 12 nell'altra del *no*. La proposta riman quindi approvata colla maggioranza di voti 18. (Dal Grande Archivio di Palermo, Arm. VIII, R. Protonot. del R. parlamento del 1812, N. 1853. Fascicolo intitolato: *Carte spettanti al braccio demaniale. Regolamento*).

(1) *In colloquio sufficit esse expeditum et conclusum per maiorem partem praesentium in eo, idest per maiorem partem praesentium de quolibet bracchio.* MUTA, cit., Comm., Cap. XI, Giovanni, N. 170.

E infatti nel parlamento del 1535 essendosi concesso, per la venuta di Carlo V, un donativo di scudi 250,000, si protestò che, essendo questa una concessione straordinaria, se si fosse voluta in qualsiasi tempo ripetere, in questo caso non potesse *la magior parte de li baroni preiudicari a la minore.*

E nel parlamento del 1391 troviamo detto a proposito del donativo: *Nel bracchio militare fu proposto e per la maggior parte di esso bracchio fu votato e concluso.*

MONGIT., Parl. N. XXIV e LIX, pag. 198, 416, I.

(2) *Contradicendo alcuno di qualsivoglia di li persuni che intervenino in dicti tri bracchii, ancorché tutto lo resto consentisse, si habbia di*

deva pure l'unanimità de' voti, era quello di concedere a taluno la cittadinanza di Sicilia. La qualità di siciliano era condizione necessaria, in conformità delle costituzioni e dei capitoli del regno, per ottenere onori ed uffici. Riserbando quindi a sè il parlamento la concessione della nazionalità, veniva a togliere al governo il modo di dare impieghi ad estranei: e per mettersi al sicuro contro ogni arte di corruzione, il parlamento stesso volle che se la proposta di dichiarare taluno cittadino di Sicilia avesse anche un voto solo contrario, dovesse intendersi dal parlamento respinta (1).

Quando uno dei tre bracci aveva preso una deliberazione sopra un qualunque negozio, il suo voto non era già quello del parlamento: conveniva che i tre bracci si ponessero d'accordo fra loro. A questo scopo ogni braccio aveva due ambasciatori, per stare in continua relazione con ciascuno degli altri due bracci. Erano tali ambasciatori eletti dal capo del braccio, per lo più fra i procuratori, e di essi aveva la precedenza quegli che nell'ordine del seggio e del voto era all'altro anteriore (2). Durante la discussione questi ambasciatori andavano e venivano dall'un braccio all'altro, e scambiavano continuamente proposte e risposte, affinchè, riuscendo tutti a porsi di accordo, si giungesse a deliberazioni più che fosse possibile fra loro concordi (3). Gioverà un esempio. Trattandosi nel 1812

---

stare allo voto di quello uno, et in tali casu prevaglia ditto voto ad tutti l'altri, non obstanti che avissiro conchiuso lo contrario.

MONGIT., Parl. N. XXVI, p. 221, 1.

(1) Cap. 418 Alfonso. Cap. 132, 166. Carlo I (V).

(2) Nel cit. ms. Qq. D. 40 è detto al cap. 51 che nel 1671 il braccio demaniale elesse a suoi ambasciatori due giurati del senato di Palermo, e che ciò fu cosa insolita e non conveniente per doversi i giurati considerare come una sola persona con tutti gli altri componenti il senato.

(3) Nel citato regolamento del parlamento del 1812 si trova un articolo anche per questi ambasciatori. Dice così :

Le proposte e risposte che si mandano con gli ambasciatori rispettivamente da un braccio all' altro, debbono essere scritte in foglio di chiaro ed intelligibile carattere, scevre d'apostille; e devono essere controsegnate di foglio in foglio, cioè nel braccio militare dal protonotaro, nell'ecclesiastico dal luogotenente e nel demaniale dal segretario.

Nello stesso regolamento troviamo, pel braccio demaniale, aggiunto

della nuova costituzione di che voleva dotarsi la Sicilia, nella sessione vigesima, tenuta ai 15 di settembre, il braccio demaniale propose la elezione di due commissioni per presentare un disegno dei due codici civile e penale. Il braccio militare rispose a questa proposta ai 27 di settembre, nella sessione vigesimasesta; ed approvando in generale l'idea, vi portò alcune variazioni nella forma, le quali dovettero tornare, come nuove proposte, al braccio demaniale. La mutazione consisteva in ciò, che dove questo aveva detto di scegliere da ogni braccio tre commissari, quello militare aveva sostituito che i tre commissari dovessero scegliersi fra le *persone che allora siedevano in parlamento*. Il braccio demaniale approvò. Rimaneva il braccio ecclesiastico che doveva pronunciarsi su due cose, sulla proposta prima e sulle modificazioni che gli furono poi comunicate. Approvò l'una e le altre, e la legge fu perfetta (1).

Da ciò si vede quanto mai era facile che fra le tre camere del parlamento sorgesse un conflitto, respingendosi in tutto o in parte dall'una quello che dalle altre era stato approvato: conflitto provocato, come abbiamo già detto, dall'essere ciascun braccio non già il rappresentante della intera nazione, ma soltanto di una parte di essa; e reso assai frequente dal metodo complicato che, per la non naturale divisione del parlamento, bisognava seguire per giungere ad un accordo comune. I numerosi atti di dissenso, ora da parte del braccio ecclesiastico, ora del militare, ora del demaniale, ci fanno fede quanto frequentemente il lamentato disordine si verificasse. Di guisa che assai di raro si sarebbe avuta una deliberazione uniforme, se si fosse sopra ogni negozio domandata da ogni braccio l'approvazione: ma ciò non era necessario se non in que' pochi casi nei quali abbiam veduto richiedersi l'unanimità del voto. In generale come nell'interno

---

che i fogli dovevano essere firmati da due persone a ciò nominate dal braccio stesso, e che di essi dovevano farsene tre copie, per darsi la prima agli ambasciatori, l'altra al segretario assistente, l'ultima alle dette due persone per conservarsi (Dal Gr. Arch. di Pal., l. c.).

(1) Gr. Arch. VIII, R. 1851.

di un braccio il minor numero era obbligato dal maggiore, così nel parlamento tutto alla minoranza creava obbligo il voto della maggioranza; ossia la decisione conforme di due bracci era sufficiente per approvare ciò che dal terzo veniva respinto. Così fu deciso dal S. R. C., in occasione appunto che il braccio militare si era rifiutato di portare, nell'approvazione del donativo, un voto eguale a quello degli altri due bracci: e fu dal vicerè D. Diego Enriquez comunicata tale decisione al parlamento del 1391, dichiarando di accettare l'offerta, nel modo proposto dai bracci ecclesiastico e demaniale, come offerta di tutto il regno e non di essi due bracci soltanto (1).

Il voto concorde di due bracci almeno era però necessario per approvare qualunque proposta, si trattasse anche del regio donativo. Nel 1798 Ferdinando III, avendo domandato al parlamento un donativo di 2000 once (2) al mese, per un tempo indeterminato, cioè *finchè durassero i bisogni del regno*; e vedendo la sua proposta respinta da due bracci ed accettata dal demaniale soltanto; voleva che il voto di questo bastasse ad approvarla. Ma fu un'idea tanto vana quanto audace: tutta la nazione si oppose, rifiutando il pagamento di quella imposta illegale, e a peggior termine si sarebbe giunti, se il re Ferdinando, perduto il reame di Napoli, non avesse dovuto cercar ricovero tranquillo e sicuro in Sicilia (3).

Altrimenti stavano le cose a riguardo delle domande di grazie, che in fine di ogni parlamento si presentavano al re.

---

(1) *Li tre bracchii..... non si avendo possuto concertare..... e questo essendosi riferito a V. E. fu per essa ordinato che si congregasse sacro consiglio di dottori ad effetto di vedersi se V. E. doveva accettare la oblattione delli detti due bracchi ecclesiastico e demaniale, et se quelli legavano tutto il regno quando detti tre bracchii non havessero stati tutti d'accordo: et congregatosi detto S. C. nel R. palazzo davanti a V. E. alli 19 del detto mese di giugno, fu concluso che si accetti la oblattione delli bracchii ecclesiastico et demaniale et che si riscuoti et esigga tutta la quantità delli donativi da tutti li tre bracchii interamente, senza preiuditio di nessuna parte.*

MONGIT., Parl. N. LIX, pag. 418, 1.

(2) Lire 25,500.

(3) N. PALMIERI, *St. della Costit.*, cit., c. V.

Queste non era necessario che si domandassero a nome del parlamento, ossia del regno: e perciò se le grazie proposte da un braccio non erano dagli altri approvate, nulla impediva che si presentassero ciò non ostante al sovrano, ma in nome di quel solo braccio, che le aveva richieste. A nome del parlamento si presentavano soltanto quelle, in cui il voto di tutti e tre i bracci fosse convenuto. È però necessario distinguere lo scopo che avevano queste petizioni del parlamento, delle quali a luogo debito parleremo: se tendevano ad ottenere un vantaggio privato, il vantaggio di un individuo od anche di un solo ceto di persone, potevano domandarsi, come abbiamo detto, anche a nome di un solo braccio del parlamento (1); ma se avean di mira il bene pubblico, rimuover, per esempio, un dazio dannoso al commercio, procurare che beneficii ecclesiastici non si concedano che a regnicoli, e cose simili; in questo caso, poichè tali grazie, avuta la real sanzione, diventavano leggi, dovevano esse venir domandate a nome di tutto il regno: quindi o due bracci non l'accettavano, e non potevano esser proposte; o due bracci si accordavano su di esse, e venivano, malgrado il voto contrario del terzo, domandate in nome dell'intero parlamento. Così decise nel 1648 il re Filippo III (2).

---

(1) *Grazia che si domanda dal solo braccio ecclesiastico perchè concernente il suo interesse.* — MONGIT., Parl. N. CVII, pag. 282, II.

Grazie domandate dalle due bracci ecclesiastico e demaniale.

Ivi, N. CVI, pag. 263, II.

(2) *Y por que representa la Deputacion que... ocho suplicas le parece no se deven proponer en nombre del Reyno, por averlas acordado solamente los brazos eclesiastico y demanial, sin consentimiento del militar: visto lo que se ofrece en esta differencia por los papeles y razones de una y otra parte, respecto de mirar las ocho suplicas de esta competencia a la causa publica y conservacion del Reyno, y por este titulo haverlas concluido los brazos eclesiastico y demanial, que hazen mayor parte del parlamiento; he resuelto que devieron y deven proponerseme tambien esta ocho suplicas en nombre del Reyno, no obstante la contradicion del brazo militar: y que lo mismo deve observarse pare adelante en todos los capitulos y proposiciones de los parlamentos, que miraren, come estas, al bien publico y conservacion del Reyno: y eu esta conformidad dareis todas las ordines que con-*

§ IX.

Quando i tre bracci, o due almeno di essi, si erano posti di accordo sulla concessione del donativo, sulle grazie che si dovevano domandare, e su quanto altro era stato oggetto di discussione; il parlamento avea fine.

Prima che si sciogliesse il protonotaro avea cura di raccoglierne gli atti. Offerta del donativo, giuramento di fedeltà, discussioni avvenute, grazie da domandarsi al sovrano, atti di dissenso, atti preservativi, elezione dei deputati del regno, tutto il protonotaro doveva registrare ne' suoi uffici (1). Perciò nell'ultima adunanza egli andava dall'un braccio all'altro, cominciando dall'ecclesiastico, e leggeva l'atto del donativo per farne la stipolazione. Tutto il resto gli era poi comunicato dal suo luogotenente per il braccio ecclesiastico, e dal più anziano dei segretari del regno pel demaniale: nel militare assisteva egli stesso, come già abbiamo detto, col suo coadiutore.

Le relazioni di tutto ciò che era avvenuto in parlamento, si scrivevano nei tempi più antichi in latino; come vediamo dai capitoli del regno che non cominciano ad essere scritti in dialetto siciliano se non ai tempi del re Martino. Degli altri atti i più antichi che rimangano, quelli del 1446, sono già in dialetto: quindi sembra che si possa ritenere per vero, che l'uso della lingua latina fu abbandonato lungo il tempo del gran disordine del regno, da Federico II a Martino (2). In latino si continuarono però a scrivere gli atti

---

vengan paraque se note y observe en las occasiones y casos semeyantes. Capit. I, Filippo I.

(1) Il protonotaro faceva da notaio nel parlamento. Stipolarne gli atti era debito del suo officio. Lo dice egli stesso: *me prothonotaro huius Siciliae regni officio meo publico sollemniter et legitime stipulanti, pro omnibus et singulis quorum interest, intererit, aut quomodolibet interesse poterit...* — MONGIT., Parl. XXV, pag. 212, I.

(2) *L'ignoranza, figlia primogenita della ferocia feudale, era giunta a tale, che nel paese in cui ebbe cuna la lingua italiana, e nel secolo di Petrarca, si scrivevano le petizioni al re e gli atti dei parlamenti in un barbaro dialetto siciliano.*

PALMIERI, *St. della Costit.*, cit., c. III.

propri degli uffici: quali sarebbero l'atto di pubblicazione del parlamento, la formola secondo la quale si doveva giurare, gli atti preservativi, le procure e simili (1). Soltanto sul principio del secolo XIX troviamo anche per questi atti fatto uso della lingua italiana.

La registrazione negli uffici del protonotaro, oltre che per conservarli, era necessaria anche per rendere autentici gli atti del parlamento, in modo che su di essi non potesse sorgere più dubbio o questione. Così nel 1502, ai 26 di agosto, fu fatta, dopo la conclusione del parlamento, una dichiarazione, che, sebbene nulla si dicesse nell'atto del donativo offerto, pure s'intendeva che il braccio ecclesiastico, avendo in esso concorso, doveva essere liberato dal pagamento di una quota che ancora gli restava a debito del donativo precedente: e il vicerè volle che anche questa dichiarazione fosse registrata dal protonotaro, perchè con ciò rimanesse garantita la concessione fatta al braccio ecclesiastico (2).

In compenso della loro assistenza, si soleva fare, in fine del parlamento, al protonotaro ed a' suoi officiali un leggiero donativo (3).

Il parlamento si chiudeva con una solenne seduta, come quella che lo aveva inaugurato, nella quale si dava parte al vicerè di quanto nel parlamento era stato conchiuso (4). Il protonotaro leggeva tutti gli atti, e questa lettura ne era la

---

(1) MONGIT., Parl. X, pag. 125, XXV. 209-214, I e altrove.

(2) *Ad cautelam dicti reverendissimi bracchii ecclesiastici, de ordinatione et mandato dicti illustris domini proregis, fuit facta praesens nota, notata et registrata in actis officii prothonotarii.*

MONGIT., Parl. N. X, pag. 128, I.

(3) *Detto giorno si fece atto per li tre bracchii del Regno che si paghino onze sessanta per le solite raggioni al spettabile prothonotaro et altri offitiali.*

MONGIT., Parl. N. LII, pag. 380, I.

(4) *E perchè V. S. Ill.ma habbia notitia di tutto lo supraditto, li ditti tre bracchii unanimiter collegialmente congregati innanti V. S. I. ce lo fanno intenderi.*

MONGIT., Parl. N. XXI, pag. 184, I. 208, I e altrove.

pubblicazione ufficiale (1). Il vicerè accettava il donativo a nome di S. M. (2), prometteva di trasmettere alla stessa M. S. e di raccomandarle le grazie domandate, e giurava l'osservanza, previa la sanzione reale, di quanto il parlamento aveva determinato (3).

L'uso di porgere al vicerè, invece che al re stesso, l'offerta del donativo e la domanda delle grazie, cominciò ad aversi dopo che fu vietato di mandar ambasciatori direttamente alla corte reale. Fin dai tempi di Alfonso il Magnanimo, sulla metà del secolo XV, troviamo che, terminato il parlamento, si mandava un'ambasceria in Spagna, per offrire al re il sussidio e richiederlo che volesse concedere le grazie desiderate (4). E così continuò a praticarsi anche negli anni seguenti (5). Ma poichè questa ambasceria venne ad essere di

---

(1) *Die XXVI Augusti, 5 ind., 1502. Apud urbem felicem Panhormi in S. R. Hospicio, videlicet in cappella dicti hospicii, in praesentia illustrissimi et potentis domini Ioannis de Lanuça huius regni Siciliae viceregis, fuit praesens actus publicatus et stipulatus praesentibus..... et quampluribus aliis in numero copioso.*

MONGIT., Parl. N. X, pag. 125, 1.

E così in ogni relazione di parlamenti.

(2) *Li tre bracchii unanimiter et concorditer concordati innanti V. E. in virtù del presente atto, liberamente e di buon animo, comu boni et fidili vassalli di S. M. C. presentialmente offeriscino a V. E. stipulanti, recipienti et acceptanti per nomu et parti di S. M. li ditti florini 300 mila da pagarsi in lo termino et catamini supraditti, con li patti, condittioni et preservactioni supraditti.*

MONGIT., Parl. N. XXV, pag. 201, 1.

(3) *V. E. per parti di la M. S. accepta expressamente, iurando ad sancta Dei quattuor evangelia, tactis corporaliter scripturis, non preveniri alla forma del presente acto, anzi quillo observari et fari observari iuxta sui seriem et tenorem.*

MONGIT., Parl. XXV, pag. 208, 1 e altrove.

(4) *Initium privilegii. Nos Alphonsus, etc. Ex quo per vos... oratores ad nos destinatos oblata suppliciter fuerunt nomine et pro parte trium brachiorum capitula infrascripta...*

Capitula prima regni impetrata a rege Alphonso anno X indict. MCDXLVI, XXIII octobris.

(5) *Lu quali dunativu fussi offertu a S. M. per li ambaxiaturi deputati da li dicti tri bracchii, li quali a nomu di tutti li incoli et*

aggravio al regno, spendendosi per essa fino a 15,000 scudi (1); cominciò di quando in quando a prendersi il costume di pregare il vicerè, che comunicasse egli quanto era necessario al sovrano (2). In seguito fu questo il pretesto, cioè il peso che ne veniva al regno, per adombrare la ragione di stato, e impedire queste ambascerie, che mettevano talvolta in imbarazzo la corte. Fin dai tempi di Ferdinando I, quando il parlamento, nè scoraggiato nè disilluso ancora completamente, mandò a lui ambasciatori, per pregarlo di dare il figliol suo a re indipendente di Sicilia; la corte di Spagna cercò, nè allora vi riuscì, che questo messaggio non le giungesse (3). I vicerè avevano anch'essi istruzione di rimuovere, quando era possibile, questo appello diretto della nazione al sovrano; ma una espressa inibizione non se ne ebbe se non nel 1634, quando Filippo III, con lettera data da Madrid ai 7 di ottobre, ordinò che il parlamento dovesse comunicare con lui per mezzo del vicerè, atteso il grave dispendio che ciascuna ambasceria portava seco, e che tutto veniva a gravare sui poveri. Aggiunse che se, non ostante questo divieto, si fosse mandato qualche nunzio; questi e la deputazione del regno, che gli somministrava il denaro, dovessero per sè e loro

---

habitaturi di lu regnu predictu petinu e dimandanu multi gratii insembla cum la cunfirma di alcuni capitoli pri la recta administratiuni di la giustizia in lu dicto regnu in lu quali si cummitinu multi furbarii cum dapno notabili di tucti li incoli et habitaturi di dicto regno.

MONGIT., Parl. N. II, pag. 98, 1.

(1) *Li tre bracchii fecero atto di ambaxiature in persona dell'Ill.mo D. Carlo d' Aragona con suxbsidio di scudi 15V di moneta di questo regno, acciò rappresenti quanto si è trattato et appuntato nel parlamento.*

MONGIT., Parl. N. LXII, pag. 432, 1.

(2) *Preganu lu dicti tri bracchii a sua Majestà si digni confirmari et acceptari li capituli et gratii chi ci sarannu presentati da D. Gaspar de Spes vicerè electu ambaxaturi da tutti li tre bracchii.*

MONGIT., Parl. del 1488, N. VI, pag. 108, 1.

Da vedersi anche *initium privilegii* di Ferdinando II e Carlo V nei *capitulo regni.*

(3) GREGORIO, *Consid.*, cit., lib. V, cap. 6.

eredi essere obbligati a risarcire allo stato la spesa. Solamente in caso di necessità, si autorizzava il parlamento a domandare al re la licenza di potergli inviare un messaggio (1). E infatti il parlamento del 1720 fece uso di questa assai meschina facoltà, e, per mezzo della deputazione del regno, domandò di poter mandare a Madrid un nunzio (2): dubitiamo però che gli sia stato concesso, perchè vediamo che le grazie furon trasmesse per mezzo del vicerè, ed a talune di esse fu perfino negato il passaggio (3).

Questo passaggio che in mezzo ad acque pur troppo straniere facea la nave, quando portava gli atti parlamentari ad avere altrove la necessaria sanzione; ci annunzia che l'opera del parlamento è finita in Sicilia. Quindi noi, che ci siam fatti guidar sempre dal procedimento naturale delle cose, dobbiamo ora prendere una nuova via: e avendo fin qui esaminato la forma e i metodi, onde il parlamento operava; dobbiamo spingere più addentro lo sguardo, per esaminarne gli attributi, le relazioni cogli altri poteri dello stato e tutto quanto concerne la sua interna costituzione.

CAPITOLO II.

Giurisdizione e potestà del parlamento.

§ I.

Le relazioni fra il re e il parlamento di Sicilia, rappresentante la nazione, erano giuridicamente stabilite da un vicen-

---

(1) Questa lettera di Filippo III si trova nel MONGITORE, parl. del 1636, N. LXXXVIII, pag. 516, I.

(2) *Qualora S. M. si degnerà condescendere con la grazia di potersi mandare dal regno i soggetti per mettersi a piedi di S. M. nella conformità che fu supplicata dalla deputazione, resta stabilito dare per aggiunto di costa per tal spedizione scudi 15,000.*

MONGIT., Parl. N. XCIX, pag. 148, II.

(3) *Capitoli di grazie...* MONGIT., *ivi.*

devole giuramento. L'uno giurava fedeltà ed obbedienza, l'altro rispetto e conservazione delle costituzioni del regno. Finchè i sovrani furono residenti in Sicilia, davano il giuramento nell'atto della loro incoronazione. Il re Federico II convocò il parlamento del 15 gennaio 1296 appunto per questo scopo, per avere ciòè dalla nazione il giuramento di fedeltà, e per giurare anche esso a sua volta l'osservanza dei capitoli (1). Ma appena cominciò a mostrarsi il pericolo, che la Sicilia non sarebbe più stata la residenza del proprio principe, il parlamento fu cauto, e domandò ad Alfonso che tanto egli, per sè, suoi eredi e successori in perpetuo, quanto tutti i vicerè dovessero giurare, nell'atto di prendere il governo, che avrebbero sempre e rigorosamente mantenuto i diritti della nazione (2). E quando ciò che era pericolo divenne un fatto, e i re non furono più siciliani; continuarono tuttavia a dare sempre il giuramento: personalmente, quando si trovavano di passaggio nel regno, o per mezzo di uno speciale procuratore, ordinariamente il vicerè, quando ne erano, come di consueto, lontani. Così, fra tanti, giurò nel 1499 e nel 1503 il vicerè D. Giovanni De Lanuca per i principi Michele e Filippo, destinati alla successione di Ferdinando II (3): nel 1518 giurò il vicerè Pignatelli, per Carlo non ancora V di questo nome fra gl' imperatori (4): nel 1556 per Filippo II giurò a Messina il suo procuratore speciale D. Federico Enriquez (5): personalmente prestò giuramento Vittorio Amedeo nel 1714: nel 1735 fece altrettanto Carlo III, entrando solennemente a Palermo (6): nel 1759 giurò, per voce del mar-

(1) Append. Parlam. N. LXXVII, nota a.

(2) *La prefata Maiestà per se et soi heredi et successuri in perpetuum iura et fa sacramento sollenni de observare et fare observare li dicti capituli, et non contravenire directe neque indirecte: et ogni vicerè presenti et qui pro tempore fuerit, in introitu sui officii sia tenuto iurare de observareli.*

Capit. 407, Alfonso.

(3) MONGIT., Parl. N. VIII, pag. 115, 1.

(4) *Ivi*, XVI, 157.

(5) *Ivi*, XXXVIII, 285.

(6) PALMIERI, *N. St. della Costit.*, cit., cap. IV.

chese Fogliani, quel Ferdinando III che, diventando poi I, mostrò che non sempre basta il giuramento anche di un re per garantire i diritti del popolo (1).

Sicchè, eccettuato Carlo d'Angiò, che per questo non è considerato qual legittimo principe, tutti i re di Sicilia giurarono fedeltà alla costituzione; coloro compresi che furono d'ogni costituzione i nemici, e che inaugurarono in Europa il modo di governare assoluto (2).

Questo giuramento dovea farsi contemporaneamente all'altro che faceva il parlamento (3). Perciò vediamo che nel 1499, volendosi che il parlamento giurasse fedeltà al principe Michele, erede presunto di Ferdinando; ed essendo il principe, per età infantile, incapace di giurare egli a sua volta; il suo avo Ferdinando fece procura al vicerè De Lanuca, e questi giurò in nome del nuovo principe, con promessa che il principe stesso, appena giunto ad età conveniente, avrebbe personalmente rinnovato il giuramento (4).

A ricevere il giuramento del re era incaricato il parlamento, il quale a questo fine veniva anche straordinariamente convocato. Alla presenza di tutti e tre i bracci insieme adunati, il re, o il suo procuratore, ponendo la mano sulla croce e sul libro del vangelo, giurava che avrebbe osservato e fatto osservare i capitoli, le costituzioni, le consuetudini e tutti in generale i diritti e le immunità del regno, come i suoi predecessori erano stati soliti e avean dovuto giurare (5).

---

(1) *Ivi.*

(2) Perciò in Palermo, sullà piazza Bologni, fu innalzata una statua a Carlo v che sta in atto di giurare, e a' piedi vi fu posto questo motto: *Felici tantum Caesar iuravit in urbe.*

(3) Append. Parlam. N. LXXVII, nota a.

(4) *Ubi praefatus princeps Michaël aetatem attigerit legitimam, iurabit personaliter prae memoratis regnicolis dicti regni Siciliae, quemadmodum hactenus fieri solitum est.*

MONGIT., Parl. VIII, pag. 116, 1.

(5) *Promittimus et iuramus per Deum omnipotentem, supra sancta cruce domini nostri Iesu Christi et eius quatuor sacrosanctis evangeliis coram nobis positis et per nos corporaliter tactis, vobis tribus brachiis, totum dictae Siciliae regnum repraesentantibus, tenere, observare*

In quanto poi all'osservanza *ad unguem*, come si diceva, di questo giuramento, dobbiamo ripetere quello che ci è avvenuto già altra volta di dire, cioè che deve aversi riguardo, oltre alle condizioni de' tempi, anche alle qualità delle persone che si trovavano al governo. L'autorità reale, e così di fronte ad essa, in proporzione contraria, quella del parlamento, era ancora in questi tempi una corona che acquistava o perdeva valore, secondo che posava su questo o su quel capo. Vedemmo il parlamento in auge con Federico II, con Martino, con Alfonso, con Giovanni: prevalsero sul parlamento, ma pur rispettarono le costituzioni del regno, Carlo I e Carlo III: altri si mostrarono meno reverenti, provocando qualche volta anche le proteste del parlamento, come protestò, a tempo di Filippo II, il braccio militare, che reclamava appunto l'osservanza *ad unguem* delle cose giurate (1), e come accadde più spesso ai tempi di Ferdinando III, di cui appresso diremo. Il trattato di Utrecht, dando la Sicilia a Vittorio Amedeo di Savoia, pose per condizione il mantenimento delle libertà del regno; e quando Filippo V, rotta ogni fede, tornò improvvisamente a impadronirsi del regno di Sicilia; bandì nel suo proclama che a questo passo era stato spinto, perchè Vittorio Amedeo, non avendo rispettato quella condizione del trattato,

---

et manutenere, et per quos deceat teneri, servari et manuteneri ad unguem omnia privilegia, gratias, officia et beneficia; iuxta eorum privilegia, dictis siculis concessa, ac capitula regni, constitutiones, pragmaticas, consuetudines et usus dicti regni... ita et quemadmodum alii principes praedecessores iuraverunt et iurare consueverunt et debuerunt iuxta formam iuris, constitutionum et capitulorum ac pragmaticarum regni Siciliae.

MONGIT., Parl. N. XI. pag. 136, 1.

(1) *Si diano e confirmino a S. M. i donativi con condittione però che S. M. resti servita mantenere a questo suo fidelissimo regno li suoi privileggi et capitoli che con sì liberale et larga mano li serenissimi suoi predecessori gli hanno concesso et giurato d'osservare et precisamente S. M. ancora..... S. E. facci atto che detti capitoli si osservino ad unguem, et prometta che S. M. così l'ordinerà.*

MONGIT., Parl. del 1591, N. LXX, p. 418, 1.

non avea diritto a regnare (1)! Parole che su certe labbra suonano ingiuria unita al danno: pure in esse sentiamo quasi l'eco dell'oppresso diritto, il quale voleva, secondo le antichissime leggi, che re di Sicilia non potesse ritenersi chi lealmente non ne rispettasse la costituzione.

A riscontro del giuramento del re vi era quello del parlamento. O il re stesso lo riceveva, o in sua vece una persona munita di speciale mandato. Si adunavano i tre bracci, e, a nome di tutto il regno da loro rappresentato, giuravano, sulla croce e sul vangelo, di ricevere il re a loro naturale e legittimo signore, e di avergli sempre fedeltà ed obbedienza (2). Il vicerè ordinava al protonotaro di leggere la formola del giuramento; e quindi ad uno ad uno tutti i presenti, chiamati dal protonotaro stesso, dichiaravano di accettare quella formola, e toccavano, giurando, le dette insegne della religione, poste ad un dei lati del vicerè (3).

---

(1) Disse che V. Amedeo non aveva mantenuto alla Sicilia *sus leyes, constitutiones, capitulos del reyno, pragmaticos costumbres, libertados y immunitates y exenciones.*

Di Blasi G., *St. dei Vicerè di Sicilia*, tom. IV, p. 163.

(2) *Nos omnes totum regnum Siciliae repraesentantes, per nos et successores nostros, promittimus et iuramus per Deum omnipotentem, super S. cruce domini nostri Iesu Christi et sanctis quatuor Dei evangeliis, coram nobis expositis et per nos et quemlibet nostrum corporaliter et manualiter tactis, in posse vestri domini Viceregis procuratoris dictum iuramentum recipientis per potentissimos et Catholicos reges dominos nostros Donnam Ioannam et Don Carolum conregnantes in isto regno Siciliae, tenemus et tenebimus, habemus et habebimus in reges et dominos naturales, et etiam promittimus et iuramus ex nunc in anthea obedire et observare fidelitatem dictis Ioannae et Carolo ut regibus et dominis veris et naturalibus nostris, et pro ut quemadmodum vassalli naturales fidelitatem et obedientiam suo regi ac domino naturali tenentur ac servare debent.*

In Mongit., Parl. N. XVI, pag. 155, 1.

(3) *Quod quidem iuramentum praefatus illustris dominus* (il vicerè) *mandavit mihi prothonotario ut legerem et publicarem: lectum autem et clara voce publicatum, singuli ex tribus brachiis, sui ordine ac serie, praestiterunt corporaliter tactis manibus et ore missale et Crucem domini nostri Iesu Christi, penes ipsum dominum Fidericum* (Enriquez) *existentibus*, — Mongit., parl. N. XXXVIII, p. 270, 1.

In conseguenza di ciò le due autorità si erano poste in tal relazione fra loro, che se l'una, diciamo così, poneva la base di quanto aveva a farsi in ogni negozio toccante gl'interessi del regno; l'altra dovea coronar l'edificio, che senza di essa sarebbe restato incompiuto.

Perciò vedemmo che gli atti del parlamento, raccolti dal protonotaro, accettati dal vicerè, erano poi spediti al sovrano, perchè ne avessero l'approvazione finale. Il R. Consiglio li esaminava, e quindi il re, avuto il sentimento di esso, vi poneva, semplice o condizionata, ovvero negava anche l'approvazione (1). La quale non era molto sollecita a giungere, sia per la lontananza, sia talvolta per deliberato consiglio. Le grazie domandate nel parlamento di Caltagirone nel 1458, furono concesse nel 1460 (2): quelle richieste a Carlo V nel 1518, ebbero risposta nel 1520 (3), e così le altre. Anche il donativo, sia per la somma, sia per le condizioni, doveva essere accettato dal re, e neppure era sempre accettato senza difficoltà o mutazioni. Filippo IV, accettando i donativi fattigli dal parlamento nel 1648, dice, nella risposta che fece nel 1650, che, sebbene il parlamento non abbia fatto altro che prorogare i donativi antecedentemente concessi, pure egli li accetta, avuta considerazione al buon animo con cui gli erano stati offerti ed ai molti mali onde il regno era afflitto (4). Talvolta si

---

(1) Es.: *Capitula regni impetrata a rege Ioanne.*

Initium privilegii: Ad nostram serenitatem oblata fuerunt capitula: quae et unumquodque ipsorum in nostro consilio regio recognosci et recenseri fecimus; et tandem, habita super his dicti nostri sacri consilii matura deliberatione, ad ea omnia et singula ipsa per inviolabiles nostras decretationes responderi instituimus atque respondimus.

(2) *Apud terram Calathagironi praesentia capitula fuerunt acta die X novembris MCCCCLVIII. Quod est actum et datum in nostro regali palatio, sive Alcafariae Civitatis Caesareae Augustae, die XXV mensis februarii anno MCCCCLX.* — Cap. 89, Giovanni.

(3) *Capitula Caroli II, Conclusio privilegii.* Cap. 35.

(4) *Haviendose considerado las circumstancias de esta concession, ha parecido que, si bien lo que el reyno offrece en ella, no es sino prorogacion de lo que hizo el parlamento antecedente, toda via atendendo al estado presente de las cosas y al en que essos mis fidelissimos vas-*

aumentava la somma: così fece Alfonso nel 1446, quando, avendogli il parlamento offerto un donativo di 125 mila fiorini, egli lo accettò, e concedette le corrispondenti grazie, a patto che la somma si elevasse a fiorini 150,000 (1). Altra volta era il tempo del pagamento o l'uso da farsi del donativo, che subiva mutazione: il parlamento del 1452 aveva concesso pure ad Alfonso un sussidio di 200,000 fiorini, da servirsene per ricuperare il patrimonio reale; ed Alfonso nell'accettarlo disse che 30,000 ne voleva per suo uso (2). Nel 1481 si offrì un donativo col patto che, terminatosi il pagamento di questo, dovesse il regno per cinque anni rimanere inmune da qualsiasi imposta; e Ferdinando il Cattolico, a cui questo donativo era diretto, limitò questa esenzione a un triennio (3). Non mancava il caso che la sanzione fosse negata, e basta, a persuadersene, scorrere i capitoli delle domande delle grazie od altri atti del parlamento, fra i quali molti si trovano a cui o il vicerè poneva il *non transmittatur*, o il re il *non placet* (4).

Ma essendo le due autorità, il re e il parlamento, correlative fra loro; se l'opera di questo, come finiamo ora di dire, avea bisogno della sanzione dell'altro; di talune cose, viceversa, non avrebbe il re potuto legittimamente disporre, se il parlamento non fosse con lui concorso in ordinarle. Non sarà inutile qualche esempio. Avendo, ai 29 di settembre del 1524, concesso l'imperatore e re di Sicilia Carlo V al vicerè Pignatelli l'officio di *mastro portolano* nel regno, con facoltà di trasmetterlo anche in altra persona; questo privilegio dovette essere riconosciuto e confermato dal parlamento, che ne prese

---

sallos se hallan; y que han venido en este servicio gustosa y llanamente, sin ponerle pacto, condicion ni otro gravamen, se tiene todo por digno d'estimacion y agradecimiento.

Capit. Philippi III, Initium.

(1) *Placet R. M. dummodo oblatio sit 150 millium florenorum.* Capitolo 401.

(2) *R. M. acceptat huiusmodi oblationem..... exceptis ducatis 30,000 quos vult in praesentiarum sibi exolvi in alios usus seu necessitates eius regiae Curiae erogandos.* Cap. 488.

(3) *Placet R. M. per triennium dumtaxat.* Cap. XI, Ferdin. II.

(4) MONGIT., Parl. LXVIII, p. 465, I e Parl. XCIX, p. 150, II.

nota ai 4 aprile del 1525 (1). E avendo lo stesso Carlo V ordinato allo stesso Pignatelli che vendesse quanto poteva del patrimonio regio in Sicilia, per trovare alimento alle grandi guerre che sosteneva; il vicerè ne interrogò il parlamento, dichiarando che, a tutela sopratutto dei compratori, dovevano quelle vendite essere autorizzate, accettate e ratificate dalla rappresentanza del regno, affinchè non sorgesse il dubbio che potessero, quando che fosse, annullarsi, come fatte in opposizione ai capitoli ed ai privilegi del regno (2).

Il campo su cui il re e il parlamento esercitavano comune autorità, era assai vasto, anzi indeterminato: e per questa ragione dicemmo che cause esterne potevano a volta a volta restringerne od ampliarne i confini.

In generale deve dirsi che, rappresentando la nazione, il parlamento era rivestito di tutte le facoltà alla nazione stessa spettanti (3). Ciò si trova espressamente dichiarato negli stessi atti del parlamento, che mostrano essere suo còmpito quello di provvedere a quanto giovi al beneficio del regno.

Ne abbiamo esempi per tutti i tempi dell'epoca, che andiamo studiando. Nel 1452 gli ambasciatori che presentarono gli atti del parlamento ad Alfonso, dissero che in quello si era trattato di molti negozi riguardanti il servigio di sua maestà e

---

(1) MONGIT., Parl. N. XVIII, pag. 165, 1.

(2) *Cum... pro securitate emptorum est opus quod venditiones et alienationes sint firmatae rathificatae et acceptatae per totum regnum in parlamento generali, ne forte aliquod dubium oriri posset ex dictis vendilionibus non posse fieri; Ill.ˢ dominus Prorex notificavit et notificat omnibus tribus brachiis Regni Siciliae omnes alienationes et venditiones..... requisitis et exoratis eadem tria brachia regni ac quodlibet eorum, tam coniunctim quam divisim, quod velint dictas venditiones rathificare et confirmare, eorumque consensum et assensum praestare.*

MONGIT., Parl. N. XIX, pag. 170, 1,

(3) *Potest facere totum id quod potest populus siculus et totum regnum quod dedit sibi potestatem: et consequenter eorum trium brachiorum obligationes ligant omnes personas regni, quia in effectu sunt pacta ultro citraque obligatoria, quae non nisi iterum per aliud colloquium et parlamentum dissolvi non possunt.*

MUTA, cit., Comm., Cap. XI, Giov.

il bene della nazione (1). Carlo V, chiamando intorno a sè il parlamento nel 1535, disse che lo aveva radunato per dar buon ordine, col suo consiglio, a tutto quello che era d'uopo di riformare nel regno (2). Nel 1612 il vicerè di Ossuna inaugurava il parlamento, col dichiarare che ne era motivo tanto il servizio del sovrano, quanto l'utilità del paese (3). E il parlamento stesso, rivolgendosi nel 1746 al sovrano, gli presenta alcuni capitoli di grazie, perchè, dice, è *unico oggetto del parlamento promuovere tutto ciò che contribuir possa a sollievo e vantaggio del regno* (4). E finalmente, convocandosi il parlamento del 1812, il real dispaccio diceva di convocarlo *per provvedersi non solo ai bisogni dello stato, ma ben anche alla correzione degli abusi, al miglioramento delle leggi ed a tutto ciò che può interessare alla vera felicità di questo fedelissimo regno* (5).

Ma per meglio conoscere in qual modo soddisfacesse a tanto suo incarico il parlamento; per vedere come realmente prendesse cura di tutto ciò che avea relazione colla prosperità del paese; dobbiamo, dalle osservazioni generali, scendere all'esame particolare dei singoli oggetti, sui quali il parlamento portava la sua autorità.

E questo ci rimane or da fare.

---

(1) *È stato tractato de alcuni facendi concernenti lu servitio de la V. Majestà et iustitia et beneficio de lo dicto regno.*

Capitula tertia impetrata a rege Alphonso. Initium privilegii.

(2) *Ve havemo mandato chiamare et convocare aziochè con il vostro bon consiglio se restorino le cose che sonno da restorare, et si dia in quanto si fa bisogno bono ordine a tutto quello che convenga.*

MONGIT., Parl. N. XXIV, pag. 197, I.

(3) *Todos los parlamientos, que se han hecho en este reyno, se ha prepuesto el serviçio de su Magestad y..... en el mismo lugar el util del Reyno.*

MONGIT., Parl. N. LXVIII, pag. 456, I.

(4) *Ivi*, Parl. N. CVIII, pag. 298, II.

(5) G. Arch. di Palermo, ann. VIII, R., proton. del R., fasc. 1837. — R. Dispaccio 1° maggio 1812.

§ II.

Nel parlamento aveva la nazione siciliana il più geloso custode de' suoi antichi diritti e privilegi. Già questa facoltà amplissima se l'era il parlamento fatta riconoscere fin dai tempi del re Alfonso, ottenendo l'approvazione alla domanda che ei fece, che contro qualunque de' capitoli del regno non si potesse recar mai mutazione alcuna, se non per il regno stesso adunato nei generali comizi (1). E non furono rare le occasioni, in cui il parlamento dovette far uso di tale sua autorità. Nel 1458 richiesto di un donativo per le nozze dell'infanta donna Maria, lo concesse; ma disse di concederlo secondo i capitoli del re Giacomo, che fissavano i limiti di queste imposte straordinarie (2): concedendo nel 1576 a Filippo II un sussidio, per tenere in arme nel regno trecento cavalieri; pose per patto che i gradi superiori di questa milizia non potessero, in conformità delle costituzioni, darsi che a regnicoli (3): fu il parlamento che ottenne che i siciliani soltanto, giusta l'antico diritto, si ponessero nelle sedi vacanti delle chiese sicule (4): al parlamento dovè il regno se non andò diviso in due province di Spagna, come voleva l'ambizione di Messina,

---

(1) *Supplica lo dicto regno che contra li presenti capituli, ne contra li preteriti non si pocza fari deinceps habilitationi ne dispensationi per lo regno nisi fuerit collegialiter convocatum et congregatum.*

Capit. 418, Alfonso.

(2) *Accordato et concluso per detti tre bracchii representanti tutto questo fidelissimo regno, nemine discrepante, servire a S. M. C. per lo casamento della signora infanta donna Maria di florini 25V justa la forma delli Capitoli di esso regno.*

Mongit., Parl. N. XXXII, pag. 251, 1.

(3) *Con conditione et patto espresso che cossi il generale, come li capitani, commissario generale, luogotenente e tutti altri offitiali di essa cavalleria siano regnicoli.*

Mongit., Parl. N. LII, pag. 379, 1.

Cap. 7 Martino, 386 Alfonso, 8 Giovanni, 67 e 68 Ferdinando II, 132 Carlo II (V), 76, 98, 104, 117 Filippo II.

(4) Mongit., Parl. N. CV, pag. 224, II.

e forse anche l'arte del governo (1): il primo atto del parlamento era quello di osservare se in nulla erano state violate le costituzioni del regno (2); e se trovava abuso, era pronto a correggerlo, o presentandone domanda in forma di capitolo (3), o ponendo la correzione di quello come patto della concessione del donativo, o rivolgendo le sue querele direttamente al sovrano. Abbiamo altrove accennato la forte opposizione che fece il braccio militare nel parlamento del 1591, perchè non vedeva mantenuti *ad unguem* i capitoli e i privilegi del regno: e nel 1630 fu l'intiero parlamento che, dolendosi dell'avere S. M. applicate le rendite di alcuni dazi ad altro fine che non era quello stabilito; pregò la stessa M. S. a *restar servita di concedere che si eseguisca quello che fu da principio destinato* (4). E quando la dominazione straniera ebbe, fra le altre sue tristi conseguenze, anche quella che gente nuova godesse i migliori frutti del regno; il parlamento, e già lo abbiamo accennato, volle avere nelle mani un mezzo per potere, se non rimuovere del tutto, diminuire almeno un tanto abuso; volle cioè che la cittadinanza siciliana, condizione per ogni ufficio e beneficio nel regno, non si potesse concedere neppure dal sovrano, se uno solo dei componenti il parlamento avesse manifestato sentimento contrario (5).

Con tanta cura che aveva il parlamento di conservare in-

---

(1) *Ivi*, Parl. N. LXXV, pag. 494, 1.

(2) *Declaro solere observari ut antequam proponantur aliqua in parlamento, videatur si in alio proxime elapso adiunctamento et colloquio fuerunt exequta ea omnia quae ibi praeposita fuerunt; quia nihil prodest determinare quicquam et non exequi.*

MUTA, cit., Cap. XI, Giovanni.

(3) Esempio: Cap. XVI di Ferdinando II.

Perochè per li capitoli de lo regno dicti terri demaniali non si ponno alienari; contro la forma de li quali privilegii et capituli su stati alienati et occupati certi cosi pertinenti a lo dicto regio demanio; supplica lo dicto regno plaza ad S. M. providiri siano li dicti cosi reintegrati a lo sacro regio demanio, secundo la forma de dicti privilegii et capituli. — Placet R. M.

(4) MONGIT., Parl. N. LXXV, pag. 497, 1.

(5) Cap. 418 Alfonso, 132, 166, Carlo II (v).

tatto ogni diritto che il regno avea saputo acquistarsi, non poteva neppur trascurare di provvedere alacremente a quanto era utile per la prosperità del paese.

Quindi noi vediamo per esso protette e regolate le industrie e il commercio. Nel 1515 il parlamento domandò ed ottenne che tornassero in vigore i capitoli di Alfonso e Giovanni, sulla libera estrazione delle vettovaglie da ogni porto del regno (1); nel 1545 concesse 15,000 fiorini a Palermo, per l'introduzione nella città dell'arte di lavorare i panni (2); nel 1630 fece istanza perchè fossero tolte alcune gabelle dannose all'arte della seta (3); diè norme per la vendita del tabacco nel 1680 (4); ordinò nel 1720 alla deputazione del regno di mettere in circolazione monete più adatte ai bisogni del commercio; e domandò nel tempo stesso che si creasse un magistrato o tribunale commerciale, a somiglianza di quelli che si avevano a Genova ed a Marsiglia (5).

Vediamo inoltre che il parlamento si prendeva cura della difesa militare del regno (6), della tranquillità pubblica, della sicurezza delle strade (7). Non trascurava l'incoraggiamento ai buoni studi: domandò infatti la riforma dello studio di Catania fin dal 1514 a Ferdinando II (8), e ne ebbe poi sempre

---

(1) Cap. 23 Alfonso, 27 Giovanni, 84, 85, 86 Ferdinando II.
(2) Mongit., Parl. XXX, pag. 244, I.
(3) *Ivi*, N. LXXV, pag. 493, I.
(4) *Ivi*, N. XCII, pag. 79, II.
(5) *Ivi*, N. CII, pag. 197, II.
(6) *Ivi*, N. CI, pag. 181, II.
(7) *Ivi*, N. XXX, pag. 244. I.
(8) *Perchè è cosa molto utile in lo regno essirici uno studio et per la nobiltà di li scientii et per la observantia di li boni costumi; et in la città di Catania è uno studio in lo quali per li legenti essiri mali pagati legino mali, et su electi li più inhabili et maxime per haviri poco salario; per quisto supplica tucto lo dicto regno V. M. voglia uniri al dicto studio qualche dignità ecclesiastica o abbatia: et reformari dicto studio di modo et forma che li studenti siciliani si hagiano da spendiri li dicti dinari in la dicta città, et non vaiano fora di regno, et tali reformationi commectiri al vicerè del Regno che cum lo pariri del S. C. hagia di fari tali reformationi.* — *Cap.* 97, Ferdinando II.

singolarissimo pensiero (1); nel 1680 domandò a Carlo III la fondazione dell'Università di Palermo, promessa ma non eseguita da Filippo IV (2); e nel 1778 ne richiese la riforma, per metterla in grado di seguire i passi delle scienze progredite (3).

E neppure poteva sfuggire alla vigilanza del parlamento la buona amministrazione della giustizia. Noi lo vediamo infatti assai spesso occuparsi di questo così importante oggetto nel governo della nazione. Lo stesso Martino, quando volle riordinare la Sicilia, e convocò a questo scopo in Siracusa il parlamento; uno dei quesiti che gli propose a risolvere, fu appunto quello di ben regolare gli offici e i magistrati (4). Ai tempi di Alfonso, nel 1451, il parlamento diè speciale incarico ai suoi ambasciatori, perchè ottenessero la conferma di ciò che si era stabilito per garanzia della giustizia (5): e veramente

---

(1) Capit. 33, 98, 99, 183, 184, 238 Carlo II. (v), 27, 68 Filippo II.

(2) Cap. 16, Carlo III.

(3) Dall'opera dell'illustre prof. Luigi Sampolo, al quale anche debbo gratitudine per i lumi datimi in questi miei studi; dall' opera di lui sulla storia dell' Università di Palermo, della quale non si è pubblicato che un saggio, col titolo *I primi 25 anni della R. Università degli studi in Palermo*, togliamo il seguente documento, che giova al nostro proposito:

Supplicano la M. del Sovrano i due bracci ecclesiastico e demaniale di sistemare le scuole di scienza di questa capitale, stabilendovi le cattedre che si conosceranno opportune, e compiacersi la M. S. di dare gli ordini opportuni per l'effettivo ristabilimento dei pubblici studi, accordandole la laurea dottorale di ambe le leggi, medicina, chirurgia, filosofia e teologia, come la godono tutte le pubbliche università. Il braccio militare però ha dissentito. Panhormi die V aprilis 1778. (Appendice, doc. 3).

Parl. del 1778. Aggiunta a MONGIT., pag. 174.

(4) Cap. 7 Martino.

(5) *L' ambaxiaturi domandino la confirma di alcuni capitoli pri la recta amministratione di la giustizia in lu dictu regno.*

MONGIT., Parl. N. II, pag. 98, 1.

E gli ambasciatori, per soddisfare all' incarico ricevuto, dissero ad Alfonso:

Li vostri humili subditi et vassalli dicino che nel general parlamento in questi dì passati in lo palacio maggiore in la città de Palermo de

fra i capitoli di Alfonso molti se ne trovano che, o provvedendo con una sollecita procedura alla pronta spedizione delle cause (1), o determinando la durata dell'officio del magistrato (2), o stabilendone gli emolumenti o le pene (3); son tutti diretti, in seguito alle domande del parlamento, a far sì che, nè per corruzione, nè per ignoranza, nè per qual vogliasi altro motivo, inclini da una banda piuttosto che dall'altra la bilancia della giustizia. Carlo V, adunato il parlamento nel 1535, disse di aver ciò fatto sopratutto per ristorare la giustizia (4). Nel 1720 furono portate al parlamento querele, perchè troppo in lungo erano menati i litigi: e il parlamento non mancò di esporre tale disordine al governo, e di reclamarne il rimedio (5).

Ma dove meglio fu manifesto quanta autorità avesse il

---

vostru speciali comandamento convocato, è stato tractato d'alcune reformationi de la justitia del dicto regno... et per zo li dicti messageri nomine et pro parte de li tre bracchii del dicto regno, czoè ecclesiastico, militari et reali sive demaniali, offerino a la V. M. li capituli infrascripti, supplicando humiliter che loro siano admisi et favorivilimenti concessi.

Capitula secunda regis Alphonsi. — Initium.

(1) Capit. 3, 4, 78 Alfonso.

(2) Cap. 362 Alfonso.

(3) Cap. 2, 18, 77, 205 e seg. Alfonso.

(4) *La justitia ha multa necessità di remedio, ne la quale ce siamo da poi de nostra venuta confirmati..... et a questo effetto ve havemo mandato chiamare et convocare, azioche con il vostro bon consiglio se restorino le cose che sonno da restorare.*

MONGIT., Parl. N. XXIV, pag. 196-197, I.

(5) *Si supplica la benignità di V. E. che dasse ordine opportuno alli tribunali a riguardo delle querele giunte per via di alcuni parlamentarj, che i letiggi si portano dalli medemi a lungo, o sia per difetto de' giudici, per loro occupazioni, o dalle parti per dilungare e diffatigare le loro contrarie; che perciò potrà l'E. V. servirsi provvedere del dovuto riparo per darsi dalli stessi il sollecito disbrigo a tutte le cause, e non permettere alle parti quelle lungarie che dalle leggi non vengono ammesse.*

Panormi, 20 nov. 1720.

Ex parte E. S. Opportune providebitur. — Fir. *Papè Montaperto, prothonotaro.*

MONGIT., Parl. N. IC, pag. 154, II.

parlamento anche sulle cose giudiziarie, fu nella riforma dei tribunali siciliani, eseguita nel 1562, per volontà del re Filippo II. Nelle curie si seguivano ancora, dopo tanti secoli, i metodi dei tempi normanni e svevi: e il re Filippo, tra perchè que' sistemi non erano più corrispondenti alla mutata indole della società, e perchè non amava che la Sicilia fosse regolata altrimenti degli altri suoi regni (1); vi mandò il marchese di Oriolo, per procedere ad una generale riforma. E il marchese convocò subito il parlamento, e nella seduta inaugurale disse che, per eseguire la grande opera dal re affidatagli, avea giudicato *il più certo et efficace expediente essere il rimetterlo alla fede et amore* (con cui i parlamentari) *tratteranno et consideriranno ogni possibile forma et expediente, e con tanto maggior pensiero quanto conosciranno questo essere di magior servitio a S. M. et la quiete et riposo di questo suo fidelissimo regno più fermo, più durabile e più perpetuo* (2).

Il nuovo sistema de' tribunali non fu certo immaginato dal parlamento, ma gli fu presentato quale era venuto da Spagna. Ciò però nulla toglie all'autorità del parlamento stesso: poichè dichiarando esso di avere ampiamente discusso quella proposta: di averla accettata, approvata e confermata, perchè riconosciutala giusta e vantaggiosa: e ponendo a questa sua approvazione e conferma per condizione necessaria, che le magistrature non siano conferite che a siciliani, secondo i capitoli; vediamo chiaramente che il parlamento dev' esser considerato, non meno che il re, come vero autore della riforma, che allora ebbe luogo (3).

---

(1) Così è detto nella proposta fatta al parlamento: *È stato di suo reale animo... che li significhi* (al parlamento) *che giudicando questo suo fidelissimo regno non inferiore agli altri, ha giudicato non esser convenevole che nella forma del governo si tratti differentemente dagli altri suoi regni tutti insieme.*

MONGIT., Parl. N. XLIII, pag. 323, 1.

(2) *Ivi.*

(3) *Agnoscentes dictam novam reformationem et institutionem tribunalium et officiorum tendere in servitium S. M. dictique regni bene-*

A questo punto dobbiamo soffermarci, perchè sentiamo che da varie parti si grida, che tutto questo, che dell'autorità del parlamento siciliano siam venuti dicendo, non avea già per se stesso vigore di legge, ma era dato come consiglio al sovrano che lo richiedeva. In altre parole si dice che la potestà legislativa non era per nulla compresa fra gli attributi del parlamento.

Certamente non è a dirsi che unica fonte di leggi sia stato in ogni tempo per la Sicilia il parlamento: sarebbe un errore facilmente smentito dai fatti. Il re Martino, per dire ora di lui, concedendo ai siciliani alcuni privilegi, riguardanti le imposte, gli offici ed altri oggetti di pubblico interesse; dichiara che li concede di sua libera volontà, che avrebbe potuto non concederli, che il parlamento, non che costringervelo, neppure gliene avea fatto domanda: e que' capitoli, in tal modo concessi, furono leggi (1); e ciò che fece allora Martino per beneficare la nazione, fu in seguito, più spesso e per altro scopo, fatto da altri (2). Ma si ricordi quel che abbiamo già detto, della potestà, e del sovrano e del parlamento, maggiore o minore secondo la qualità delle persone, che ne erano in possesso: si ricordino le condizioni di que' tempi, in cui spesso il fatto si metteva al posto del diritto, specialmente di fronte a un re vincitore, quale era Martino, o ad una casa, come quella d'Austria, dispoticamente regnante su vasta parte d'Eu-

---

ficium, discusso negotio et matura examinatione et deliberatione iam praehabita, decreverunt dictas reformationes et de novo institutiones acceptare; quapropter ipsa tria brachia... cum hac tamen praevia lege, conditione et pacto et non aliter nec alio modo, quod officiales in dicta reformatione et nova impositione et institutione semper et quandocumque sint regnicoli et non exteri... easdem reformationes et de novo institutiones acceptaverunt, laudaverunt et confirmaverunt, ac acceptant, approbant, laudant et confirmant, eisque consentierunt et consentiunt.

MONGIT. *Ivi*, pag. 331, I.

Cap. XX, Filippo I. — F. TESTA, *De Magistr. Siculis*, fo. XXIII nei *capitula regni. — Pragm. R. Sicil., tom, 2, de reform. tribun.*

(1) Cap. 54 Martino.

(2) N. PALMIERI, *St. della Cost.*, cit., Cap. IV.

ropa. E se è vero oltre a ciò che gli abusi e le violazioni non toccano l'integrità, ma soltanto lo svolgimento del diritto; dal vedere di quando in quando sottratta al parlamento di Sicilia la potestà di dar leggi, non viene la conseguenza che questa potestà non fosse fra i suoi attributi: eppure è proprio da questa falsa deduzione, che gli avversari delle libertà siciliane traggono i loro argomenti. Vediamone i più importanti.

Quando nel 1140 fu introdotto nel regno un nuovo sistema di monete, che fu la ruina di ogni commercio e di ogni ricchezza; non contro i baroni, ma tutto contro il re Ruggiero arse lo sdegno del popolo, che giunse ad invocargli la morte (1): il re dunque era stato l'autore della legge, e il parlamento che fu per essa convocato, il parlamento di Ariano, non ebbe altro fine che quello di udirne fare la pubblicazione (2). I siciliani gridanti a Guglielmo il Malo che osservasse le costituzioni del regno, non dicevano già che queste se le erano da loro stessi costituite, ma dichiaravano di averle ricevute prima da Roberto Guiscardo e poi da Ruggiero (3). Il parlamento di Melfi, composto tutto di feudatari, nell'epoca del vigore della feudalità, se avesse avuto facoltà legislativa, non avrebbe certo emanato quelle famose costituzioni, che diedero un fatal colpo alla prepotenza feudale (4). Il re Martino, volendo riordinare il regno, emanò di autorità propria dodici costituzioni: e ciò fece mentre era adunato il parlamento in Siracusa (5). Si osservino i capitoli del regno: i più antichi sono fatti di autorità ed a nome del re; i più recenti sono rispettose domande che il parlamento, autorizzato dal re,

(1) Append., Parlam. N. XIV.

(2) Gregorio, *Consid.*, lib. I, cap. 6.

(3) *Ut eas restituat consuetudines, quas Rogerius, a Roberto Guiscardo prius introductas, observavit et observari praecepit.*

U. Falcando, cit., in *Caruso* cit. II, pag. 438.

(4) Gregorio, cit., I, 4.

(5) *Il principe ripigliò tosto ed apertamente esercitò l'antica sovrana prerogativa dei re siciliani, ossia di dettar legge ei solo dal suo trono a tutta la nazione: e di moto suo proprio e in forza della suprema sua autorità dodici costituzioni da principio ivi ordinò.*

Greg., cit., lib. V, cap. 4.

presentava al re stesso, per fargli conoscere i bisogni e i desideri del regno; domande che talvolta erano esaudite, talvolta negate. Oltre i capitoli, cui dava forza di legge la sanzione sovrana, si hanno costituzioni, decreti, prammatiche ed altri atti aventi tutti vigore di legge, alla formazione dei quali era del tutto esclusa qualsiasi opera del parlamento (1).

Ecco il ragionamento di chi vuole ad ogni costo nel re di Sicilia vedere *la sovrana prerogativa di dettar leggi ei solo dal suo trono a tutta la nazione.* Ragionamento falso per due capi; confondendosi col diritto il fatto, e negandosi al parlamento la potestà legislativa, perchè di essa si vede insignito il sovrano: falsa la prima parte, perchè ai fatti citati molti altri se ne possono contrapporre provanti il contrario; falsa la seconda, perchè se unica è la potestà di far leggi, nulla toglie che sia posseduta da più persone, come appunto vediamo negli odierni reggimenti costituzionali.

Se delle leggi fatte nel parlamento di Ariano, il popolo ne fece colpa al re; ciò fu perchè egli le propose, perchè coll'autorità sua, intimorito forse anche il parlamento, le fece approvare (2). Se i siciliani reclamavano tumultuando le costituzioni avute ai tempi di Roberto e di Ruggiero; ciò mostra che erano desse patrimonio della nazione: altrimenti come i suoi antecessori le avean date, il re Guglielmo poteva ritoglierle. I baroni del 1231 si dice che non avrebbero approvato le costituzioni a loro dannose, se ne avessero avuto il potere: ebbene, dalle costituzioni stesse rileviamo che esse furono prima lungamente discusse e poi approvate dal parlamento. Infatti le cronache distinguono la proposta di queste costituzioni dalla loro formazione: e la prima attribuiscono

---

(1) Es.: *Capitoli et statuti ordinati et promulgati per il magnifico et putenti signuri Misser Niccola Speciali vicerè de lo regno di Sicilia, miso per Alfonso.*

Cap. 454 Alfonso.

(2) E a nostri giorni non sentiamo noi dare il merito o la colpa delle leggi al governo? non abbiamo leggi che portano il nome di questo o di quel ministro?

al re, questa dicono essere opera del parlamento (1). Due mesi durò la discussione: dal giugno, in cui Federico le propose, all'agosto quando furono pubblicate (2). Non sarebbe certamente stato necessario così lungo tempo, se scopo della convocazione di quel parlamento non fosse stato che il pubblicarvi leggi già fatte. Già dicemmo del parlamento di Siracusa: Martino non ebbe allora alcun aiuto dal popolo nel riordinare il regno, e di ciò già dicemmo le ragioni. Tuttavia le deliberazioni che allora furono prese, si pubblicarono a nome del parlamento colla forma sempre usata (3): deliberazioni che a nulla giovarono, e che spinsero per ciò Martino a convocare in Siracusa un secondo parlamento; nel quale, spogliatosi di ogni autorità, volle che dalle persone ivi adunate si trattassero gli oggetti ch'ei proponeva in forma di quesiti (4). In quanto ai capitoli, nessuna conseguenza può trarsi dal modo onde sono compilati, non essendovi una forma stabilita per la pubblicazione delle leggi (5). Se li vediamo ora in forma di decreti ed ora di rescritti, non dobbiamo già pensare a qualche sostanziale differenza fra gli uni e gli altri. La doppia forma corrisponde al doppio modo col quale erano in parlamento fatte le leggi. O venivano proposte già compilate in ogni loro parte, e in questo caso, anche dopo l'approvazione del parlamento, ritenevano l'impronta della loro origine, ed apparivano quai decreti del re: o era il

(1) *Mense iunii constitutiones novae apud Melfiam, augusto mandante, conduntur.*
Append. Parl. N. XLI.

(2) *Mense augusti constitutiones imperiales apud Melfiam publicantur.*
Append. Parl. N. XLI.

(3) *Constitutiones et pragmaticae sanctiones editae in sacro generali consilio et concistorio apud civitatem Cathaniae (Syracusarum).*
Proemio. Cap. 32, Martino.

(4) Capit. 1, Martino.

(5) Chiaramente ciò si vede dal cap. 1 di Federico II, nel quale è il re che parla, e sembra che conceda egli per sua benignità ciò che ivi è stabilito, mentre in fronte al capitolo stesso è scritto: *de sacramento et obligatione domini quantum ad nos siculos.* Son dunque i Siciliani, conchiude giustamente il Palmieri, che fanno le leggi e non è il re.

parlamento stesso che si muoveva a far la legge, e allora, avendo bisogno della sanzione sovrana, porgeva al re le sue deliberazioni in forma di domande. Le quali erano presentate, è vero, *humiliter, devote et cum reverentia* (1), ovvero *cum li humili et debiti recomandationi* (2), od anche *genibus flexis, capite inclinato, cum debito osculo et ad pedes et ad manus* (3); ma ciò nulla toglie alla verità che sosteniamo. Si conceda ai tempi ciò che è frutto dell'indole loro: ed esaminando il contenuto di ciò che si espone con tanta reverenza di linguaggio, si osservi che vi trapela un' idea quasi di comando, lontana molte volte dal più volgare rispetto (4).

Finalmente si dice che vi sono leggi, come le prammatiche e costituzioni più sopra citate, fatte dal sovrano o da' suoi ufficiali senza concorso del parlamento. E rispondiamo in primo luogo che questo fu gravissimo abuso, fra i tanti che generò alla Sicilia la lontananza dei re e la rara convocazione del parlamento: osserviamo inoltre che per siffatte leggi, se non si richiese l' approvazione del parlamento, si volle però il consiglio di tutti i magistrati siciliani e della città di Palermo (5): aggiungiamo in ultimo che neppure a questa nuova forma di legislazione fu sempre estraneo il parlamento, trovandosi che talvolta fu esso stesso che diede ordine di fare prammatiche. Così il parlamento del 1639, celebrato a Messina, avendo approvato un'imposta sulla carta da bollo e sui contratti di vendita, ordinò *farsene pragmatica*

---

(1) Cap. 1, Martino.

(2) Cap. 356, Alfonso.

(3) Cap. 1, Giovanni.

(4) Ricordiamo, fra moltissimi, il cap. 3 di Federico II che dichiara il re soggetto anche lui alla legge; il 24 di Martino che domanda che la corte sia tutta regolata da un consiglio di 12 persone elette dal parlamento; il 357 di Alfonso che vieta l'alienazione del regio demanio; il 3 di Giovanni che vuole o che il re stia in Sicilia o che vi mandi il suo primogenito.

(5) *Capitoli et statuti facti con deliberatione de lo R. C. et potissime de li nobili mastri rationali, conservaturi, thesaureri et de lu secretu dela felici Citati de Palermo.*

Cap. 354, Martino.

sotto visione del sacro regio consiglio, e della buona esecuzione della sua volontà *incaricò la conscientia di sua eccellentia e ministri regi* (1).

Ecco dunque che gli argomenti avversi nulla provano contro la potestà legislatrice, che il parlamento stesso dichiara esser da lui posseduta (2); anzi, bene esaminati, le si volgono in favore. Dei fatti che, lontano ogni dubbio, ci mostrano rivestito di tanta autorità il parlamento; molti ne abbiamo già detti, molti, e più importanti ancora, continueremo ora a dire.

§ III.

Oggetto principale dei lavori del parlamento era quello di determinare nella somma, nel modo e nel tempo di pagamento e in ogni altro particolare, i donativi o sussidi che si concedevano al re. Era questa l'occasione per esaminare e correggere, se ve ne fosse stato bisogno, tutto il sistema delle finanze nel regno: era l'occasione per provvedere a qualunque occorrenza, per esercitare in somma quanto abbiam detto essere di giurisdizione del parlamento. Il quale anzi, togliendo la ricorrenza delle prestazioni di giuramento, dal secolo XV in poi non fu più ordinariamente convocato, se non per la cagione dei donativi: e già vedemmo che il periodo triennale della sua convocazione è legato colla triennale scadenza del donativo ordinario.

Nell' antico sistema feudale gli uomini liberi non si potevano sottoporre a tributo: questo era l'impronta della condi-

---

(1) *Et essendo necessario per l' osservanza delle sudette imposizioni farsene pragmatica, è stato concluso che si facci sotto visione del S. R. C. et in quanto alla disposizione, instruttione et esecutione delli sudetti arbitrii si incarica la conscentia di S. E. e Ministri regii di farlo nel modo che sia di minor danno e meno pregiuditio.*

MONGIT., Parl. N. LXXXI, pag. 13, II.

(2) Così il parlamento del 1798: *la Deputazione del Regno deve regolarsi a norma dello stabilito nel Parlamento, che, munito della sovrana approvazione, forma una sanzione inalterabile, fino ad altra che la revochi.*

zione servile. Ma essendo tutti legati al sovrano dall'obbligo della fedeltà, dovevano non soltanto colle armi, ma anche aiutarlo, in alcuni casi, colle proprie sostanze: quindi *adiutorio* o *sussidio* era il nome di un simile pagamento, che si chiamava *colletta* quando era esteso, oltrechè ai feudatari, anche ad ogni altro ceto di persone. La violazione o l'osservanza di questa legge feudale era generalmente pel popolo il criterio per giudicare della bontà o della malvagità del sovrano: l'averla infranta valse a Guglielmo I infamia perpetua nel soprannome di *malo*, infamia e danno maggiore valse a Carlo d'Angiò; l'averla rispettata meritò a Guglielmo II il nome di *buono* e il perpetuo desiderio dei suoi siciliani, meritò a Giacomo Aragonese l'amore dei sudditi e la stabilità del suo trono (1).

Cambiati i tempi, questo sistema non si potè più reggere. Furon primi i baroni a scuoterne le fondamenta, coll'abuso che ne fecero: essi giunsero spesso a negare i sussidi, riducendo il re povero, empiendo il regno di mali (2). Poi vennero re, che, sentendosi forti ed essendo nel tempo stesso circondati da maggiori bisogni, non limitarono più ai quattro del diritto feudale, ma estesero a molti casi il sussidio. Questo però era un violare apertamente le costituzioni del regno: e perciò si ricorse all'espediente di chiamare non già *sussidi* o *adiutori*, ma *donativi* questi nuovi pagamenti, quasi che il regno, fuori dei casi voluti dalla legge, venisse spontaneamente in soccorso del proprio sovrano (3). Posto questo principio, ne ve-

(1) Cap. 2 e 3 Giacomo.

(2) Ciò accadde assai spesso durante i regni di Pietro II, di Lodovico, di Federico III, di Maria.

Mich. Platien., cit., 1ª parl., cap. 121. 2ª parl., cap. 13, cap. 22 ed altri.

(3) Il parlamento di Castrogiovanni nel 1458 domandando l'allontanamento di simile abuso, diceva: *fuere etenim nonnulli, quos iure vocant devoratores potius quam reipublicae regni amatores, animadvertentes collectas in regno passim exigi non debere, quibusdam quaesitis coloribus procuratis, ipsas imponentes honestiori nomine donativi nuncupaverunt et baptizarunt.*

Cap. 7, Giovanni.

niva la conseguenza che ogni volta che si voleva un donativo, conveniva domandarlo al regno, ossia radunare il parlamento. Può dirsi che anche prima di questi tempi ai quali noi riferiamo l'origine del donativo, dei tempi cioè aragonesi, il parlamento faceva somiglianti concessioni; vediamo, per esempio, nel 1282 che il parlamento di Catania diè facoltà al re Pietro di mandare i suoi giustizieri nel regno riscuotendo denaro (1): ma quella fu concessione straordinaria, consigliata dalle straordinarie condizioni del regno; fu un *sussidio*, non un *donativo*, chè questo nome fu trovato ai tempi del re Alfonso, come dichiara il parlamento stesso nel domandarne al re Giovanni l'abolizione. Il donativo ritenne sempre (perchè facilmente si crede che, una volta introdotto, non fu più abolito), ritenne sempre la sua natura di concessione liberamente fatta. Perciò si domandava, e non s'imponeva; e abbiamo qualche esempio, unico forse meglio che raro, ma pure abbiamo esempio che a tal domanda fu risposto negativamente (2): per la stessa ragione il parlamento se da una parte dava, dall'altra voleva ricevere; e quindi il donativo è in relazione colla domanda delle grazie, di cui fra poco parleremo: finalmente, pel motivo medesimo, il donativo poteva esser dato per qualunque causa, anche per il solo servigio del re; ed infatti il donativo ordinario di 300,000 fiorini si pagava, perchè il re ne facesse il suo piacimento.

Però, ci si permetta qui di ripetere un'osservazione più volte già fatta; quando il regno era retto da mani potenti, il parlamento doveva chinar la fronte, tanto più che al governo riusciva, e l'abbiam veduto, di comporlo a suo modo: doveva, e in proporzioni sfavorevoli, cedere da un lato per ottenere dal-

---

(1) Pietro I ordinò ai suoi giustizieri di andare esigendo imposte *per universitates terrarum et locorum Siciliae praedicto culmini nostro promissae in generali colloquio nunc Cathaniae celebrato, in subsidium expensarum quas in expeditione praesentis guerrae sustinere debemus.* Append., Parlam. N. LXV.

(2) Così accadde nel 1478 al vicerè conte di Prades. Vedi GREGORIO, *Consid.*, cit., lib. VI, cap. 6.

l'altro. Che poteva fare il parlamento contro Ferdinando II, Carlo V, Filippo II e gli altri che non dettero pace mai nè ai propri, nè ai popoli altrui? Giustamente lieto di aver ottenuto da costoro un giuramento sull'osservanza dei diritti del paese; limitandosi ad averne in compenso le migliori condizioni che si potevano, non faceva parola contro i donativi. I quali si andavano di anno in anno moltiplicando, e per ragioni estranee ed anche dannose alla Sicilia. Non bastò che nel 1502, tolto ogni velo, il parlamento stabilisse un donativo di 300,000 fiorini in tre anni, perchè il re li spendesse a suo buon grado (1): chè anzi, perchè questo donativo era fatto alla persona del re, andava tutto in Spagna, e la Sicilia restava bisognosa di tutto. Quindi la necessità di un nuovo donativo ogni volta che si doveva provvedere ad un bisogno del regno: e poichè questo bisogno, corrispondendo realmente alle condizioni del paese, difficilmente veniva a cessare; il donativo concesso una prima volta, non si aboliva mai più. Nel 1457 Alfonso ottenne, per l'armamento di alcune galere un donativo di 60,000 fiorini (2), che divenne poi regolare nel 1561 (3); seguì il donativo delle fortificazioni in fiorini 100,000 (4); quindi l'altro di 48,000 fiorini per le fabbriche e per i ponti (5); poi quello della gabella della macina per scudi 100,000 (6); poco dopo fu concesso il donativo di scudi 20,000, pel mantenimento dei palazzi del re (7), e

---

(1) *Dicti tri bracchii poi de li lunghi examini et discussioni in quistu fatti, ringraciando primo et baxando humilimenti li manu di S. R. M... hanno deliberatu, votatu et conclusu divirisi dari et offeriri ad S. M. libere florini tricento milia di li quali S. M. ndi fazza quillo sia più so servicio, da pagarisi per tutto lu regno, nemine exempto, infra anni tri incominciando dallo primo di settembro 6 indiz. prox. fut.*
MONGIT., Parl. N. X, pag. 124, 1.
(2) MONGIT., Parl. N. IV, pag. 103, 1.
(3) *Ivi*, N. XLII, pag. 315, 1.
(4) *Ivi*, N. XX, pag. 177, 1.
(5) *Ivi*, N. XXXVIII, pag. 275, 1.
(6) *Ivi*, N. XLIV, pag. 334, 1.
(7) *Ivi*, N. XLVI, pag. 349, 1.

l'altro di scudi 10,000, per la custodia delle torri littorali (1), e l'altro ancora di scudi 2,000, pel supremo consiglio d'Italia a Madrid (2); si aggiunsero poi i donativi della cavalleria (3), della numerazione delle anime (4), dei percettori (5), oltre quello al vicerè (6) e gli altri minori per soldo degli ufficiali assistenti al parlamento (7). Questi erano i donativi ordinari, poichè, appena terminatone il pagamento, venivano ad uno ad uno riconfermati: ma v'erano poi quelli straordinari, domandati per qualche straordinario avvenimento, come l'aver visto veleggiare nei mari di Sicilia la flotta del Turco (8), il matrimonio di un' infanta (9), la nascita d' un principe reale (10), le guerre in Francia, in Fiandra, in Africa (11) e simili. Il regno era afflitto dalla miseria più disastrosa; non v'era più nulla su cui porre un tributo (12); il patrimonio delle città era interamente esausto pei donativi (13); si giunse, per poterli pagare, a far cedere ad ogni regnicolo una giornata o delle sue rendite o del suo lavoro (14); il parlamento gridava che il paese era *ridotto all'ultimo crollo delle miserie ed in stato d' impossibilità a poter contribuire questo peso pur troppo eccedente e superiore alle proprie forze* (15). Ciò non ostante i donativi si pagavano, e si accrescevano vie più ogni giorno: nel 1612, oltre all'aver prorogato quanti donativi erano stati fino allora concessi, se ne dette anche uno

(1) MONGIT., Parl. N. LIV, pag. 390, I.
(2) *Ivi*, N. LXVII, pag. 453, I.
(3) *Ivi*, N. LII, pag. 373, I.
(4) *Ivi*, N. XLVII, pag. 354, I.
(5) *Ivi*, N. XLVIII, pag. 359, I.
(6) *Ivi*, N. XCVI, pag. 117, II.
(7) *Ivi*, e Parl. 1786. Aggiunt. pag. 6.
(8) *Ivi*, N. IV, pag. 102 e seg., I.
(9) *Ivi*, N. LVII, pag. 407, I.
(10) *Ivi*, N. LXXXVII, pag. 41, II.
(11) *Ivi*, N. XCIII, pag. 84, II.
(12) *Ivi*, N. LXXII, pag. 483, I.
(13) Capit. 32, Carlo II (V).
(14) MONGIT., Parl. N. LXXX, pag. , II,
(15) *Ivi*, N. CIV, pag. 217, II.

nuovo di scudi 2,700.000, *cavandolo con la forza d' amore dall'estrema debilità* (1).

In questa condizione di cose il parlamento cercava di ottenere quello che soltanto era possibile, rendere cioè meno gravosi al paese i donativi, ed averne in compenso concessioni di grazie. Ciò potea farsi, perchè era stato sempre conservato il principio che il donativo fosse, per sua natura, un'offerta volontaria; principio che il parlamento volle espressamente dichiarato anche ai tempi di Carlo V, protestando, nel concedere un donativo straordinario di scudi 250,000, che non doveva prendersi quella liberalità in altro senso, se non come *servizio gratuito* (2). Di guisa che era in facoltà del parlamento circondare il suo dono di tutte le condizioni che voleva: ed esso si giovava di questo mezzo per venire in soccorso, come abbiam detto, dei bisogni del paese. Molto bene arrecò: maggiore ne avrebbe arrecato, se anche in quell'aula non si fossero a volta a volta introdotte gelosie comunali, interessi privati e lotte di fazioni.

E in primo luogo il parlamento stabiliva la somma del donativo. Finchè non si domandarono che sussidi o collette nei casi voluti dalla legge, la somma veniva con pubblico editto stabilita dal re, perchè le costituzioni ne determinavano il limite caso per caso (3). Ma quando fu introdotto l'uso dei donativi, si dovette lasciare, a chi li offriva, la fa-

---

(1) MONGIT., Parl. N. LXVIII, pag 461, 1.

(2) *Ivi*, N. XXIV, pag. 198, 1.

Godono li Siciliani diverse esenzioni e privilegi... Non sono obbligati ad alcun'altra spesa fuorchè l'antica che si chiama donativo ordinario. L'altri donativi bisogna che S. M. volendoli ottenere, faccia redurre il parlamento del regno, et in quello esporre il bisogno di S. M. et pregarlo che voglia esser contento de consentirli, il quale pigtia termine a risolversi, de poi se ritorna a redurre et se contenta di pagare in 3 o 4 anni ogni anno la rata, tanta somma per ciascuna città e tanta per l'altra.

Relazione del M.co signor PLACIDO RAGAZZONI *ritornato da Argento per la serenissima signoria veneta nel regno di Sicilia.*

Ms. Com. Pal. Qq. D. 64, N. 8.

(3) MONGIT., Parl. N. XXVII, pag. 227, 1.

coltà di fissarne la somma. Perciò vediamo che, nel domandarsi il donativo, si diceva bene che dovesse essere generoso, degno della fedeltà della nazione verso il re, sufficiente allo scopo pel quale si offriva; ma non ne vediamo che assai raramente determinato, da chi lo chiedeva, il valore (1). È vero che nei donativi ordinari, quelli dei ponti, della cavalleria e gli altri che abbiamo enumerato, sulla somma non cadeva discussione, perchè si confermavano di volta in volta, senza nulla mutare di ciò che in antecedenza era stato risoluto. Ma il diritto del parlamento non riceveva da ciò nessun danno: sia perchè le somme dei donativi ordinari, restate poi per consuetudine inalterate, erano conseguenza di deliberazioni già prese nel parlamento stesso; sia perchè questo continuò sempre a regolare a suo modo le somme dei donativi straordinari; sia perchè in ogni donativo rivendicava, sebbene indirettamente, a sè stesso questa facoltà, col dire che, se le condizioni del regno lo avessero concesso, si sarebbe dimostrato col principe assai più generoso.

In secondo luogo il parlamento dichiarava lo scopo nel quale il donativo si doveva impiegare; tranne quello di 300 mila fiorini o qualche altro straordinario, che si lasciava al beneplacito del re. E infatti, negli atti dei parlamenti, noi vediamo che, o si trattasse di fortificazioni, o di flotte, o di fabbriche o di altro, la concessione del donativo era sempre accompagnata dalla condizione, che non potesse volgersi ad altro uso fuori di quello dichiarato. Spesso anzi si aggiungeva che il danaro riscosso dovesse porsi in deposito nei banchi, a nome dei deputati del regno, ai quali ne era affidata l' amministrazione; e che non potesse ritogliersene, se non per ordine dei deputati stessi, a volta a volta secondo i bisogni: come si aggiungeva eziandio che, venendo per qualsiasi motivo a mancare l' oggetto, pel quale il donativo era stato concesso, il denaro dovesse o riceversi in pagamento di altri

(1) Mongit., Parl. N. XXVII, pag. 227, 1.

donativi, o restituirsi a chi lo aveva pagato (1). Di modo che nulla poteva spendersi, che il parlamento non volesse. Nel 1582 il vicerè domandò alla deputazione del regno 2,000 scudi, per la costruzione della strada da Palermo a Messina; e la deputazione glieli concedette, ma volle prima da lui l'obbligazione che glieli avrebbe restituiti, se il parlamento non avesse approvato quella spesa (2). Nel 1609 il vicerè Vigliena volle imporre di autorità sua un dazio; e perchè il parlamento protestò contro questo atto arbitrario, egli con violenza ne incarcerò i principali oppositori. In tutto il regno fu allora generale l'indignazione: il vicerè era minacciato da ogni parte, perfino dall'arcivescovo di Morreale, che voleva scomunicarlo, in forza della bolla *in coena domini;* si ricorse al re, e il re disapprovò la condotta del Vigliena, il dazio fu tolto, e i due carcerati furono restituiti alla libertà e agli onori (3).

Aveva inoltre il parlamento il diritto di stabilire il tempo, nel quale il donativo doveva pagarsi, se in tre, in cinque, in nove anni; e dichiarare da qual fonte dovea esso trarsi, se da imposte sulle terre, se da nuovi dazi, se da tributi personali (4): come aveva altresì il diritto di ripartire le quote del pagamento fra le varie condizioni dei regnicoli, facendo ciò da sè stesso, o dandone incarico alla deputazione del regno. Dal parlamento del 1531 in poi, fu costantemente seguita la regola che il parlamento assegnasse a ciascun braccio la sua porzione del donativo, e poi la deputazione la ripartisse fra tutti i componenti il braccio stesso. Di più, a questo proposito il parlamento aveva stabilito alcune regole: nessuno doveva essere

---

(1) Ordin. e Regol. della Dep. del R. Cap. VI, sess. 5, 1582.

(2) MONGIT., Parl. N. XVII, XVIII, pag. 159, 164, I.

(3) PALMIERI, *Stor. della Costit.*, cit., cap. IV.

(4) Il vicerè Durrea così diceva al parlamento in nome del re Alfonso: *ve prega, recerca et exorta carissimamente che li voglate servire et subvenire con liberalità et affectioni solita, et voglate anche declarare de quanto et in che tempo et modo li voglati fare lo dicto subsidio.*
MONGIT., Parl. N. I, pag. 95, I.

dispensato dal pagamento del donativo (1); i feudatari che avean l'obbligo del servizio militare, in compenso del feudo, lo pagavano sui beni allodiali (2); se il re voleva renderne taluno esente, perdeva la quota di questa persona affrancata (3); unica eccezione pei poveri e per alcuni religiosi mendicanti (4). Al braccio ecclesiastico fu attribuita da principio la quinta (5), in seguito la sesta parte dell'intero donativo (6); gli altri due bracci pagavano il resto in parti eguali (7). Palermo pagava la decima parte della quota del braccio demaniale (8), Messina la terza di quella che pagava

---

(1) *De lo presente donativo nullo del regno ne generali, ne particulari sia modo aliquo exempto.*

Formola ordinaria nella concessione del donativo.

Aggiungansi Cap. 403, 510, Alfonso.

(2) *Di lo quali donativo non sia exempta persona etiam feudatarii de bonis burgensaticis.*

MONGIT., Parl. N. XV, XVI, XVII, XX ed altri.

(3) *Si casu aliquo S. M. inde facisse qualche exemptione, la rata de tali exempto si metta in cuncto a la R. M.*

Cap. 420, Alfonso.

(4) *Exceptuati solamenti li miserabili persuni et quilli poveri iornatari che campano solum con loro iornata et cum carrico de famiglia.*

MONGIT., Parl. N. XXVII, pag. 230 1 ed altri.

Erano esenti anche i padri di 12 figli. Parlam. del 1783. Aggiunta a MONGITORE, pag. 6.

(5) *Ivi*, N. XX, pag. 177, 1 e altrove.

(6) *Ivi*, N. XXXII, pag. 251, 1 e altrove.

(7) Questa divisione a metà sembra ingiusta, ma rimase costante per molto tempo. Nel parlamento del 1790 Ferdinando III fece dire: *Scorgendo la M. S. che la distribuzione a metà di alcuni donativi tralle università demaniali e baronali non sia fondata ad alcuna legge, e che sia per altro ingiusta nello stato attuale essendo minore il numero delle anime e delle facoltà delle demaniali, vuole che la generale adunanza prenda in veduta si fatta sproporzione per darsi subito un conveniente riparo.*

(8) *La città di Palermo deve pagare la X parte come è solito in tutti li donativi.*

MONGIT., Parl. N. LXXXII, pag. 23, II e Parl. 1766, Aggiunta a MONGIT., pag. 78.

Palermo (1); e in generale il parlamento poneva sempre a principio che, nell'assegnare a ciascuno ciò che dovea pagare, si avesse riguardo alla facoltà che ne aveva (2).

In quarto luogo, nella concessione dei donativi il parlamento soleva porre dei patti, che fossero garanzia dell'osservanza di ciò che aveva stabilito. Il più importante fra questi era che l'amministrazione del donativo, tolto quello ordinario di fiorini 300,000, doveva essere tutta nelle mani dei deputati del regno, i quali erano poi tenuti a renderne conto (3); dichiarandosi espressamente niuna facoltà avere il re, e in conseguenza neppure i suoi ufficiali, di amministrare il donativo, e molto meno di valersene per qualsivoglia occorrenza (4). Si dichiarava eziandio che il donativo era concesso a riguardo unicamente della persona del re, che lo avea domandato: di modo che, venendo egli per morte o per altro motivo a mancare, il successore di lui non avrebbe avuto su quel donativo alcun diritto, se il parlamento non glielo avesse prima confermato (5). Si voleva ancora che, per quell'oggetto pel quale si era offerto il donativo, non potessero in altro modo venir più gravati i regnicoli, affinchè per una sola causa non sentisse la nazione un peso doppio: così nel 1562, essendosi dato un sussidio per pagare i soldati di presidio nel regno, si volle che da quel momento fossero liberi i cittadini dall'antichis-

---

(1) Marchese, mss., cit., Qq. D. 40.

(2) *Si facci la taxia, e pagherà* (ogni università) *secondo la facoltati delli beni et non secondo il numero delle persone.*

Mongit., Parl. N. XIV, pag. 145 e N. LXXII, pag. 483, 1.

(3) Mongit., Parl. N. XLIII, pag. 326, 1. V. appresso cap. III.

(4) *Lassando dell'intutto liberamente l'administrazione alli deputati del regno, senza che S. M. si potesse ingerire in essa e che per nessuna causa nè caso etiam urgentissimo si potesse valere delli danari che entrassero per conto di detto donativo.*

Mongit., Parl. N. LXXII, pag. 481, 1.

(5) *Lu regnu fa lu infrascripto donativu a lu dicto signuri re Alfonso, quo ad personam suam tantum, et non successoribus suis in regno praedicto: ita quod si casus acciderit, quod absit, quod decederet, tali donativo non passi a li soi successori.*

Cap. 538, Alfonso.

simo e duro servigio di dare a quelli alloggio nelle proprie abitazioni (1). E volendosi trarre qualche vantaggio anche da quei donativi, che si domandavano per ragioni non proprie della Sicilia; si ordinava, nel concederli, che una parte almeno di essi si spendesse in beneficio del regno. Nel 1684, essendosi fatto un donativo straordinario di 140,000 scudi per le guerre di Francia, si pose il patto che una parte, a piacimento del re, s' impiegasse nel ristorare le fortificazioni di Sicilia (2).

Ma la condizione più importante, che il parlamento poneva alla concessione del donativo; il maggior vantaggio, che da questa poteva ritrarre; consisteva nel diritto che aveva di presentare al re domande di grazie, in compenso del sacrificio che la nazione si addossava. E di questo, come di cosa di gran momento, passiamo ora con più minuto esame a parlare.

§ IV.

Nel parlamento del 1446, il primo, ripetiamolo, di cui si conservino gli atti, il re Alfonso domandò un donativo per ricuperare gran parte del regio demanio, che si era trovato in necessità di vendere o dare in ipoteca. E il parlamento glielo concesse; a patto però che il re a sua volta concedesse le grazie, che il parlamento gli avrebbe domandato (3). Gli

---

(1) MONGIT., Parl. N. XLIII, pag. 327, I.

Pietro II nel 1338 per festeggiare la nascita di suo figlio Ludovico, fece immune da tal servigio, dall' *heribergum*, la città di Catania. Immensa ne fu la gioia, e specialmente nelle donne, le quali *tam matronae quam virgines in earum domibus satis dies ilares ducunt, et in cantilenis dulcibus prodeunt voces suas dicentes se amodo cum earum filiis et maritis in laribus absque timore verecundiae permanere.*

MICH. PLATIEN., I, cap. XI.

(2) MONGIT., Parl. N. XCIII, pag. 85, II.

(3) *Che S. M. richiva li ambaxaturi da nui destinati, e si cumpraca cunfirmari alcuni capituli in dictu colloquiu stabiluti.*

MONGIT., Parl. N. I, pag. 96, I.

furono infatti presentati i capitoli, che erano deliberazioni della maggiore importanza, sulle finanze dello stato, sul regio demanio, sulla procedura giudiziaria, sul diritto penale, sulle magistrature, sulle immunità e su tutti i principali rami del governo (1): e, nel presentarli, gli ambasciatori del parlamento ripeterono che il donativo si era concesso per la sola ragione di *obtinire et impetrari li concessioni et gratii contenuti in li suprascripti et infrascripti capituli* (2). Altrettanto si fece nel 1451, nel 1452, nel 1457 (3), e così sempre per tutto il regno di Alfonso e de' suoi successori. La concessione, e in conseguenza il godimento delle grazie, era il compenso del donativo. Allorchè questo non si era ancora messo in uso, il parlamento domandava bensì le grazie, ma le domandava, in forma supplichevole, alla clemenza nel re (4): introdotto l'uso del donativo, il parlamento cambiò linguaggio, e domandò la concessione de' capitoli come un proprio diritto. E ciò era ritenuto per così giusta cosa, che il re stesso ne faceva pubblica dichiarazione: Alfonso, una volta che gli ecclesiastici ricusavano di concorrere in un donativo, disse loro che, se ciò avessero fatto, non avrebbero goduto delle grazie per quel donativo concesse (5). Era dunque un vero contratto oneroso fra le parti: si dava una cosa, per riceverne un'altra. Ed anche questo troviamo apertamente dichiarato. Nello stesso parlamento del 1446, si stabilì che il re non solo dovesse giurare l'osservanza *ad unguem*, per sè e suoi successori, dei capitoli concordati; ma che neppure avesse facoltà di ren-

(1) *Capitula regni*, Cap. 357 a 407 del re Alfonso.

(2) Cap. 404, Alfonso.

(3) MONGIT., Parl. N. II, pag. 98, III. 101, IV. 104, 1 e Cap. 348, 488, 542, Alfonso.

(4) *Li capituli li quali supplica la universitati di Nicosia di la serenissima signura Regina ki sya sua merci ki per la sua maiestati ni sianu aceptati et conchessi.*

STARRAB., cit., doc. N. 1.

(5) *Si in praesenti donativo minime contribuere voluerint, gaudere non possint praesentibus capitulis nec aliquibus gratiis et immunitatibus contentis in eis.*

Cap. 510, Alfonso.

derne taluno affrancato: e si addusse la ragione, che *li capituli sono contracti facti cum lo regno pro praetio praedicto, czoé de 125,000 florini* (1). E il re aggiunse che da sua parte ei veniva spontaneamente a questo atto, al quale riconosceva valore di istrumento e di convenzione perpetua (2). Nè deve credersi che queste parole fossero allora tolte ad Alfonso dalla necessità di aver il donativo; di somiglianti ne ripetè egli, come anche il suo successore Giovanni, ogni volta che si trattò di concedere nuovi capitoli (3). Di guisa che il parlamento reclamava l'osservanza dei capitoli, come quella di un patto contrattuale: i capitoli erano stati comprati (4); se non si osservavano, non se ne dava il prezzo (5). Il mezzo era certamente efficace, per ottenere tutto ciò di cui il regno sentisse bisogno: sia perchè chiunque fra i parlamentari poteva proporre che si domandasse questa o quella grazia, sia perchè la nazione aveva il diritto che oggi dicesi di petizione; citiamo in esempio il memoriale che l'*arte della seta* presentò al parlamento nel 1746, per domandare l'abolizione di alcune gabelle, che ne inceppavano il progresso (6). Il quale

---

(1) Cap. 407, 449, Alfonso.

(2) *Tenore igitur praesentis publici atque authentici instrumenti, cunctis temporibus valituri, vimque et efficaciam contractus, legisque pactatae seu conventionatae perpetuo habituri, de certa nostra scientia atque consulte, per nos, haeredes et successores nostros quoscumque, praesentes pariter et futuros, praeinserta omnia et singula capitula... concedimus, firmamus atque iuramus.*

Conclusio privilegii, post. cap. 407, *reg. Alphonsi.*

(3) *Conclusio privilegii*, post. cap. 449, 488, *reg. Alphonsi* et post. cap. 108 *reg. Ioannis.*

(4) *Propter hoc lu dicto regno havi pagato et continovo paga.*

Cap. 476, Alfonso.

(5) *Detti donativi non si possano exigere se non che dalli deputati del regno con che prima siano posti in osservanza detti Capituli, Constitutioni, Gratie et Privileggi et qualsivoglia Pragmatica, et in caso di contraventione detti deputati siano obligati di non esiggere detti donativi, finchè non si rintegrino li detti capitoli, altrimente facendo siano tenuti alla restitutione del proprio tante volte quante succederà il caso.*

Mongit., Parl. N. LIX, pag. 417, I.

(6) *Ivi*, Parl. N. CVIII, pag. 299, II.

mezzo era reso più efficace ancora pel giuramento che chiedevasi al vicerè (1), e per la malleveria a cui assoggettavasi la deputazione del regno sulla perfetta osservanza dei capitoli ottenuti (2). Ma la detta forma contrattuale, oltre che disdicevole per veder poste a mercato le leggi della nazione, era causa anche di non lievi disordini. Da un lato si metteva in pericolo la certa e pronta riscossione del donativo, potendosene negare il pagamento ogni volta che ai contribuenti sembrasse violata la promessa, che ne era il correspettivo compenso; dall'altro lato il governo, avido o bisognoso di denaro, poteva o concedere ciò che non avrebbe dovuto, o, con maggiore danno, far nascere abusi, per costringere il parlamento a domandargliene, e quindi a pagarne, il rimedio.

Per tutte queste ragioni, quando ad Alfonso ed a Giovanni succedettero re di più forte polso e di minor bisogno, fu tolta dalle concessioni dei capitoli ogni parola, che potesse farla ritenere per un contratto. Alle espressioni contrattuali, che abbiamo sopra udito, fu sostituita l'assicurazione che il re voleva fermamente osservare egli stesso e far osservare i capitoli conceduti (3): cominciando da Ferdinando il Cattolico, i parlamenti continuarono a domandare e ad ottenere per ogni donativo alcune grazie; ma non ingiuriarono più il re col dirgli che doveva concederle, perchè n'era stato pagato. Vero è che nel parlamento del 1483, mandandosi l'ambasciatore a Ferdinando per la domanda delle grazie, fu deciso non essere

---

(1) *V. S. Ill.ma li acceptao et accepta iurando ad sancta Dei quatuor evangelia, tactis corporaliter scripturis, di osservari et fari osservari tucti li pacti, cauteli, clausoli et preservazioni contenti in lo presenti atto.*

Mongit., Parl. N. XXIX, pag. 241, LXV, pag. 445, 1 ed altri.

(2) V. pag. ant. nota 5.

(3) *Habentes firmam intentionem ad observantiam capitulorum... ea capitula concedimus, laudamus et approbamus... Quapropter universis et singulis officialibus nostris..... dicimus, praecipimus et jubemus expresse ac de certa scientia, ad nostrae gratiae et amoris obtentum, poenamque 2000 unciarum auri, ut praesentem nostram laudationem, concessionem et approbationem... teneant firmiter et observent.*

Conclusio privilegii, post. cap. 16, Ferd. II.

conveniente che gli si presentasse a mani vuote, ma che dovesse subito recargli la prima rata del donativo (1).

Tuttavia, sebbene così addolcita la forma, restava pur sempre intatta la sostanza, pur sempre vero che donativo e grazie erano l'uno causa e conseguenza delle altre. Ciò era nella mente del governo e del parlamento. Nel 1570 il vicerè marchese di Pescara, esortando il parlamento ad offrire un generoso donativo, promette d'intercedere anche coll'autorità sua per ottenere tutte quelle grazie, che dovranno esserne il compenso (2). E nel 1630, tanto è vero che nella sostanza le cose non erano cambiate, il parlamento, trattandosi di ciò ch'avea massimamente a cuore, usò di nuovo, e con gravi parole, la forma del contratto: e fu allora che, in compenso del donativo di 300,000 fiorini, domandando che non dovesse essere in nessun modo ascoltata la voce di Messina, che, per non essere da meno di Palermo, voleva dividere in due il regno di Sicilia (3); aggiunse che, se questa grazia di respingere le pretese di Messina non si fosse concessa, si intendesse, *senz' altra dichiaratione da farsi, ipso iure et ipso facto, resoluta così la presente oblatione come il contratto, di maniera che il presente servizio habbiasi per non fatto, e questo senz'altra dichiaratione nè di giudice nè d'altro, ma che la sola inosservanza o in tutto o in parte habbia forza di qualsivoglia dichiaratione* (4).

Il grave e prossimo pericolo che minacciava il regno, dette

---

(1) *Divendosi ad V. M... supplicare per la concessione de li presenti capituli, parsi cosa raxonivoli et debita la prima dicta tanda divirisi portarili ad V. M.*

Cap. 18, Ferd. II.

(2) *Et come testimonio delli molti meriti di questo fidelissimo regno, offerisco ancora il menzo mio a intercedere per tutti quelli mercedi et gratie che giustamente saranno desiderati.*

Mongit., Parl. N. XLVII, pag. 351, 1.

(3) *Per lo qual servitio et pagamenti di scudi 300,000 dovrà S. M. concedere in vim contractus per titulo et causa onerosa, con tutte le clausole più pregnanti e più necessarie per la perpetua osservanza...*

Mongit., Parl. N. LXXV, pag. 494. 1.

(4) *Ivi.*

al parlamento la forza di adoprare ancora una volta così risoluto linguaggio. Ma anche quest'arma, che per tanto tempo lo aveva così ben difeso, venne a irruginirsi fra le sue mani, quando il governo, entrato per una via di più fermo comando, non tollerò che, col pretesto delle grazie, avesse il parlamento ad imporgli il proprio volere. E a far sì che il governo giungesse a questa che quasi diremmo emancipazione, cooperò più che altri il parlamento stesso, aprendo al nemico la via colle intestine discordie. Già notammo l'opposizione degl' interessi rappresentati in parlamento dalle tre camere. Avveniva assai spesso che alla domanda delle grazie proposte da un braccio, non voleva l'altro braccio associarsi; anzi con sdegno le si opponeva, dicendola a sè dannosa ed al regno.

Quando i bracci militare e demaniale domandarono che si provvedesse al danno, che soffriva il paese, per il numero eccessivo degli ecclesiastici, i quali, come ricchissimi e franchi, rendevano più gravoso al resto de' cittadini il soddisfare ai bisogni dello stato; questi due bracci ebbero a sostenere una feroce guerra mossa dal braccio ecclesiastico, che riuscì a render vani i loro desideri (1). Altre volte era il braccio militare che protestava contro gli altri due, e si affannava perchè ne fossero respinte le domande: come allora che l'ecclesiastico e il demaniale, vedendo che molte delle figlie dei baroni non giungevano a maritarsi, per la soverchia spesa che si richiedeva a dotarle; supplicarono che le doti fossero dalla legge regolate (2). Più modesto era il braccio demaniale: ma anche esso, sebbene per lo più con ragione, levava la voce contro le deliberazioni de' nobili laici ed ecclesiastici, che non di raro si univano per far cadere sulle università il maggior peso dei donativi: e infatti nel 1746, sia per esempio, il braccio demaniale fece atto di dissenso, perchè si voleva imporre alle università una quota del donativo assai più gravosa di quanto conveniva (3). Ora, in questo conflitto fra i

(1) Mongit., Parl. N. XCIX e CVI, pag. 158 e 264, II.
(2) *Ivi*, CVI, pag. 263, II.
(3) *Ivi*, CVIII, pag. 295, II.

tre rami del parlamento, è chiaro che il vantaggio era tutto per la corte, la quale assai spesso, più che conceder grazie, doveva risolvere controversie: e perciò, qualunque risoluzione prendesse, avea sempre accolto una domanda, che partiva dal parlamento (1). Oltre a ciò avveniva che le grazie riguardanti non il bene generale del regno, ma quello particolare di un solo ordine di persone, erano domandate a nome soltanto del braccio che le aveva proposte: così era il solo braccio demaniale, che domandava una più equa ripartizione del donativo fra i comuni (2); il braccio ecclesiastico era solo a domandare che il donativo stesso si dividesse con miglior ragione fra i suoi membri (3); e così dicasi pel braccio militare, e ripetasi per mille altri esempi. Ed anche questo serviva mirabilmente a disegni del governo, il quale poteva, senza alcun pericolo, rigettare le domande di quel braccio che più lo infastidivano, e accogliere quelle soltanto degli altri due: perchè, in materia di donativo, abbiam veduto che il voto di due bracci obbligava anche il terzo. Ma non basta ancora: la divisione, e in conseguenza la debolezza, diveniva anche maggiore, in quanto che ciascuno dei componenti il parlamento aveva la facoltà di domandare, anche per suo privato interesse, qualche grazia. Ne troviamo domandate dalla città di Caltagirone, da Trapani, da Milazzo, dalla badessa di S. Paolo in Messina, or da un vescovo, or da un barone (4). Si aggiungano le arti del governo. Già il capo di ciascun braccio aveva l'incarico di vigilare, che non si domandasse ciò che poteva non riuscir gradito: nè il suo lavoro era troppo grave; chè il parlamento, nei tempi in cui la dominazione straniera aveva steso più

(1) Nel parlamento del 1786 il braccio ecclesiastico domandò la grazia che non fosse *accordata la grazia dalli altri due bracci ricercata*, cioè che le doti delle monache da perpetue, quali erano, si rendessero vitalizie.

(2) Mongit., XIV, 145, XVII, 161, I.

(3) Mongit., CVII, 282, CVI, 269, II.

(4) Le domande delle grazie dovevansi, come tutti gli altri atti del parlamento, registrare nell'officio del protonotaro: se ne trovano quindi conservate in buon numero nel grande Archivio di Palermo, arm. VIII, R. num. del protocollo 1835, ann. 1591-1747.

profonde radici, lo secondava, col non proporre grazie che di poco momento; o, se talvolta ne proponeva taluna di maggior gravità, col circondarla di altre, che chiedevano la conferma del vicerè, la porpora di cardinale per l'arcivescovo o la grandezza di Spagna pel senato di Palermo, la liberazione di un carcerato, il titolo di eccellenza pei giurati di un comune e cose simili (1). Ne avveniva che il sovrano di buon animo concedeva le grazie di maggior numero, e faceva cadere in dimenticanza quell'unica di maggior peso (2). Sicchè in questi tempi non solo era cambiata la forma della concessione delle grazie, ma si era anche perduta, o almeno più non era in vigore l'idea dell'antico loro scopo: non solo non si parlava più di contratto, ma neppure di ferma intenzione di osservare e fare osservare i capitoli: il parlamento non osava altro che *far suppliche con rassegnata umiliazione all'eroica clemenza di S. M.:* e questa *benignamente e facendo uso della sovrana autorità, si degnava concedere ciò che le sembrava buono* (3).

Quando il parlamento si mostrava così debole, le costituzioni ed i capitoli del regno, non ostante la loro veneranda antichità ed i tanti giuramenti fatti di tenerli sempre in pregio, sarebbero stati in grave pericolo, se a loro difesa non avesse vegliato, specialmente nel tempo in cui il parlamento era disciolto, la deputazione del regno. Eletta dal parlamento stesso, la deputazione ne era la legittima rappresentante: per essa, si è giustamente osservato, il parlamento siciliano può considerarsi come sempre sedente (4). La deputazione aveva cura che si desse la debita esecuzione alle risoluzioni del parlamento; da questo aveva ricevuto incarico di amministrare i denari dei donativi e di difendere i diritti della nazione; ed era essa che levava infatti risoluta, e spesso efficace, la voce, quando vedeva, dove che fosse, sorgere abusi.

---

(1) Gr. Archivio, *ivi.*

(2) Capitoli di grazie domandate nel parlamento del 1754, 30 marzo. Mongit., Parl. N. CXI, pag. 25, III.

(3) *Ivi.*

(4) Palmieri, *St. della Cost.*, cit., cap. IV.

Non possiamo quindi astenerci dal fare anche della deputazione del regno un conveniente ricordo.

CAPITOLO III.

La Deputazione del Regno.

§ I.

Sull'epoca in cui ebbe origine la deputazione del regno, non sono tutti d'accordo gli scrittori di diritto pubblico siciliano.

Alcuni la ritardano fino al 1474; altri la portano al 1296; altri la mettono ai tempi di Alfonso il Magnanimo, senza poterne determinare l'anno, ma certamente innanzi al 1446.

I primi fondano la sentenza loro sopra un capitolo del re Giovanni (1). Il quale richiesto dal parlamento del 1474 che volesse concedergli facoltà di nominare alcune persone, con incarico di difendere i capitoli del regno, contro chiunque tentasse violarli; rispose non esser ciò necessario, perchè dei capitoli del regno era egli stesso il custode: ma piacergli che si potessero eleggere due o tre persone, le quali gli dovessero far note le eventuali infrazioni dei capitoli stessi. Ora fa veramente meraviglia che, dal vedere in seguito affidata alla deputazione la cura della buona osservanza dei capitoli, si sia voluta trovare l'origine di essa nella suddetta concessione del re Giovanni. Esaminando le parole della risposta del re, si scopre subito l'errore. Il re disse che era contento, che il regno o in sua vece i deputati, eletti dal parlamento, scegliessero le persone, che dovevano fargli conoscere le viola-

(1) Cap. 101.

Ab isto capitulo incaepit erigi institutio deputationis regni Siciliae.

Così Muta cit. nel comm. allo stesso capitolo e con Muta convengono Mastrilli, *De magistrat.*, lib. v, c. 15, N. 70 e Masbel, *Descriz. del gov. di Sic.*, Mss. Com. Pal. Qq. G. 80, cap. 27, f. 56, 57. Anche il Palmieri, *St. della Cost.*, cap. iv, si accosta a questa opinione.

zioni dei capitoli (1). I deputati dunque già erano esistenti, poichè ad essi si affida l'elezione dei nuovi difensori dei capitoli. E questa sola osservazione ci dispensa dal fermarci più a lungo su tale opinione.

Il Serio pose innanzi l'altra congettura che il principio della deputazione debba riferirsi ai tempi del re Federico II (2). E la sua ragione è che questo principe, fra le molte grazie concedute nel 1296, in occasione della sua coronazione, autorizzò il parlamento a creare 12 magistrati, e formarne una curia privilegiata, con giurisdizione sui crimini dei possessori di feudo (3). Contro a ciò giustamente si osserva, che il Serio avrebbe meglio dovuto ravvisare, nella istituzione di Federico II, una nuova forma data alla corte dei pari; la quale, in assenza del parlamento, ne esercitava il diritto di conoscere, secondo le antiche istituzioni, le cause criminali dei feudatari.

Oltre a ciò possiamo osservare che non solo nell'oggetto dei suoi attributi, ma anche nella sua formazione questa corte di Federico II differisce dalla deputazione. Poichè mentre i deputati dovevano esser tolti da ogni braccio del parlamento; quei 12 magistrati di Federico dovevano esser tutti nobili (4), ossia *pari* di coloro che avrebbero dovuto giudicare: e dove questi magistrati furono 12 fin dal principio, i deputati non furono fissati in questo numero, se non in un tempo non poco poste-

---

(1) *Placet suae celsitudini quod si voluerit regnum vel ab eo deputati in praesenti parlamento, possint eligere unum, duos vel tres viros ad instandum...*

Cap. 101.

(2) Note alle *Memorie istoriche dei Parlamenti* di MONGITORE. Capitolo XIX, nota a.

(3) *Decrevimus in praescripta curia per Comites, Barones atque syndicos eligi et creari* XII *viros de dicta provincia nobiles et prudentes, qui omnes..... quaestiones et causas criminales, vitam, membrum vel corporalem poenam nobilium... contingentes, audiant, examinent, terminent et decidant...*

Cap. III.

(4) *Creari viros duodecim de dicta provincia nobiles...*

Ivi.

riore alla loro origine: da principio furono 9, furono 15, ora più, ora meno (1).

Rimane la terza opinione, che ha in suo favore argomenti solidissimi.

Il primo parlamento di cui ci si conservino gli atti, quello cioè già più volte ricordato del 1446, ci mostra già esistenti in quell'anno i deputati del regno. Essendosi offerto al re Alfonso un donativo di 125,000 fiorini, il parlamento vi pose la condizione che i deputati del regno, nel modo già usato, dovessero farne la ripartizione, curarne l'esigenza, spenderlo nel modo dichiarato, cioè nel riscatto del regio demanio (2): condizione che fu bene accolta dal re Alfonso (3). Se dunque i deputati dovevano eseguire quanto loro veniva affidato, nel modo già stabilito dal parlamento; evidente è che la deputazione era stata formata prima di quest'anno 1446, nel quale per la prima volta la vediamo nominata. Ma d'altro lato vedendosi tutta la sua autorità raccolta nell'amministrazione del donativo, si deve, con non minore evidenza, conchiudere che essa dovette aver principio col donativo medesimo, del quale in altro luogo ponemmo, con sicuri argomenti, l'origine ai tempi del re Alfonso il Magnanimo.

Nè può dirsi che il parlamento abbia addossato la cura del

---

(1) Nel parlamento del 1812, fattasi la proposta di abolire la deputazione del regno, non mancarono oppositori, e specialmente nel braccio militare il quale fece atto di dissenso. Fra le altre ragioni, si disse che doveva aversi venerazione per la deputazione, come quella che era stata a guardia del regno *sin dai tempi di Federico d'Aragona nel 1321*.

Gr. Arch. di Pal., arm. VIII, R. prot. segr., N. 1851, ann. 1812. Parl. 1812, seduta XXVIII, 1° ottobre 1812.

Non sapremmo dire donde lo *spettabile braccio* abbia preso il suo argomento.

(2) *Li quali floreni debbiano venire in potere de li deputati de lo regno: li quali deputati tucti oi parti, in la forma che è stato ordinato per lo regno, habbiano potestà di taxiare et exigere li dicti denari et convertirili in luitione de parti de lo regio demanio alienato, czoè li membri li quali la R. M. eligerà.*

MONGIT., Parl. N. I, pag. 95, 1.

(3) Cap. 401, Alfonso.

donativo alla deputazione, esistente fin dal regno di Federico II, quando essa perdette la sua antica giurisdizione, per avere Alfonso incaricato dell'amministrazione di ogni ramo della giustizia la regia gran corte (1). Se così fosse stato, la deputazione amministratrice sarebbe stata una sola per tutti i donativi, ed avrebbe avuto una stabilità maggiore di quella che da principio non ebbe. Al contrario noi fra poco vedremo che, innanzi alla riforma del 1570, tanti erano i donativi e tante le deputazioni: il che ci mostra che il parlamento, ad ogni donativo che veniva concedendo, nominava la deputazione per amministrarlo; e che questa in conseguenza nè era più antica del donativo stesso, nè, questo cessato, continuava ad esistere. Infatti nel parlamento del 1451, nel quale fu conceduto un donativo di fiorini 200,000, non si fa parola alcuna di deputazione; anzi la si esclude, dicendo che ciascun regnicolo dovrà concorrere al pagamento del donativo, secondo la quota che gli sarà assegnata da coloro, a cui sarà stato dato incarico di farla (2). E questi non erano certamente i deputati: poichè nel parlamento seguente del 1456, per i disordini nati dall'inesperienza e dalla malizia dei raccoglitori del donativo, fu supplicato il re Alfonso, perchè se ne desse di nuovo e stabilmente l'esigenza e l'amministrazione ai deputati del regno. Ed il re acconsentì a patto che fossero almeno tre i deputati di ogni braccio, che con loro prendessero parte agli affari il vicerè ed i maestri razionali, e che dovessero solennemente giurare di ripartire con onestà le quote del donativo (3). Fino a questo punto dunque la deputazione non aveva avuto nulla di fisso, e non poteva perciò essere l'antica magistratura del re Federico II.

Abbiamo anche un altro argomento per stabilire il principio

---

(1) Cap. 1 e cap. 76, Alfonso.
Cap. 213, Carlo II (v).

(2) ... *Secundo la taxa che ad ipsi sarrà imposita per quelli a cui de la dicta taxa sarrà dato carrico.*
Mongit., Parl. N. III, pag. 101, 1.
Cap. 488, Alfonso.

(3) Cap. 513, Alfonso.

della deputazione di Sicilia durante il regno di Alfonso, nel fatto che essa fu una istituzione imitata dall' Aragona, tanto nel nome di deputazione, quanto nella sua natura di rappresentante il parlamento, in ciò specialmente che riguardava l'amministrazione dei donativi (1). E noi già a suo luogo mostrammo, che molti dei costumi d'Aragona furono introdotti in Sicilia, non già a tempo dei primi re aragonesi, ma allora che Martino ed Alfonso ritrassero il regno dalla confusione, in cui lo aveva gettato la lunga tirannìa dei baroni (2).

Col capitolo del re Alfonso del 1456, la deputazione ebbe definitamente l'incarico di amministrare i donativi. Seguì la domanda del parlamento del 1474, che non è se non il quinto di cui abbiamo pubblicati gli atti (3), diretta al re Giovanni, per avere alcuni difensori dei capitoli: e da questo punto può vedersi non l' origine della deputazione, come abbiam detto che da taluni si vorrebbe, ma l'origine dell'altro suo ufficio, di vegliare alla difesa dei diritti della nazione. Imperocchè il re Giovanni, dando autorità ai deputati di nominare persone, che dovessero farlo accorto di ogni violazione di capitoli; venne a riconoscere nei deputati stessi una simile facoltà (4).

---

(1) *Magistratus deputantur qui regni ordinum faciem praeseferrent, haberentque publicorum quorumdam officiorum, praecipue vero publicae pecuniae, rationem ac iudicium. Ex eo autem quod a regno deputati fuere, et ex omnibus conflantur ordinibus, deputatorum regni nomen invenerunt.*

BLANCAS, cit., *Rer. Arag.*, pag. 373-374.

(2) Altro esempio. Cap. IV, Ferd. II: *De crimine laesae maiestatis. Dum vero accusaverimus aliquem de crimine laesae maiestatis, praedicto accusato vel impetito a nobis licentiam et facultatem praestamus viriliter et solemniter se defendere tam secundum iura communia, speciales regni constitutiones proavi nostri Federici II divi principis romanorum, quam secundum usagium Barcellonae.*

(3) Non intendiamo come PALMIERI possa aver scritto che dal 1446 al 1474 non si fa più cenno di deputati nei parlamenti (*St. della Cost.*, cap. IV, p. 61); mentre dei tre, che soli intercedono fra le dette epoche, due, quelli del 1456 e del 1451, concedono il donativo col patto che sia amministrato dai deputati. MONGIT., Parl. N. II, pag. 98, 1 e cap. 515, Alfonso.

(4) Cap. 101, Giovanni.

Così procedettero le cose, finchè, nei parlamenti del 1567 e del 1570, non si venne ad una generale riforma della deputazione del regno.

Molti abusi si erano andati a poco a poco introducendo nel suo ordinamento. Si adunava irregolarmente, senza avere nè luogo nè tempo stabilito; pochi deputati disponevano di tutti gli affari, in assenza dei loro colleghi (1); senza ordine la scrittura; autorità eccessiva dei ministri inferiori; propalazione delle cose segrete; ingiusto ripartimento dei donativi; gran folla di commissari, inesperti e rapaci, per l'esigenza; stipendi inutili; confusione sovrana in tutto l'ordine delle finanze del regno, perchè ad ogni donativo era preposta una deputazione dalle altre indipendente (2). Giunse quindi, più che opportuna, necessaria la riforma: per la quale la deputazione, composta in unico magistrato, ebbe forme men soggette all'arbitrio, e più convenienti alla autorità del suo ufficio (3).

§ II.

Cominciò la riforma col fondersi in una sola le varie deputazioni, che fino allora si erano elette: il che fu fatto per atto del parlamento, addì 14 giugno 1567 (4). Dopo ciò i deputati si adunarono a consiglio, e stabilirono, colla approvazione del

---

(1) Ciò avvenne come conseguenza del cap. 513 del re Alfonso, nel quale era detto: *in eorum* (assenti) *contumacia praesentes possint expedire.*

(2) *Memoria sulla deputazione del Regno.* Relazione fatta a richiesta del re, con la data del 25 gennaio 1575. Ms. Com. Pal. Qq. F. 65.

(3) *Ordinazioni e regolamenti della Deputazione del Regno di Sicilia, raccolti e pubblicati per ordine della S. R. M. di Ferdinando* III. *Palermo 1782 nella reale stamperia.*

(4) *Cum olim regni deputationibus, quae multae erant, a tribus brachiis constitui solitis, in unam aptissime redactis, et ita in posterum semper redigi iussis ex decreto ipsorum brachiorum ad generale colloquium convocatorum die* XIV *junii* X *ind. 1567...*

Ordinaz. e regol., cit., cap. I, pag. 2.

vicerè, il regolamento del loro ufficio (1), nessun punto lasciando trascurato.

Soleva per lo innanzi la deputazione fare congresso nella chiesa chiamata la Pinta. Ora invece fu domandato che dovesse destinarsi alle sue sedute una sala del regio palazzo, e si ottenne: infatti un decreto viceregio del 1582 dichiara, che nel palazzo reale si trovava la ordinaria sede della deputazione (2); e questa nel 1778 stabilisce, che tutte le adunanze dei deputati debbano farsi *nell'aula propria del medesimo magistrato nel regio palazzo* (3). Nel 1714 ebbe la deputazione, nella stessa corte, una sede anche più conveniente al suo ufficio, come si vede dalla iscrizione ch'essa volle, per riconoscenza, dedicarvi al re Vittorio Amedeo (4).

Fissato il luogo, si determinò anche il tempo dei consigli della deputazione. E si stabilì che questi dovessero aver luogo nel giovedì di ogni settimana: con trattarsi nel primo giovedì delle cose patrimoniali, nell'altro delle fabbriche, de' ponti e torri, nel terzo delle liti, nell'ultimo di tutto ciò che rimaneva a provvedersi (5). Ma questa decisione non fu sempre osservata: quindi frequenti i richiami del vicerè, e frequenti anche le mutazioni dei giorni di adunanza (6).

Si abolì la regola che i deputati presenti, senza alcun rispetto al loro numero, potessero prendere risoluzioni in contumacia degli assenti: ma si volle che almeno tre si trovassero in consiglio, e che del numero dei presenti si facesse

---

(1) *Proponit Deputatio Ill.mo regni praesidi..... Annuit praeses omnibus, omniaque confirmavit.*

Ordinaz. e regol., cit., cap. I, pag. 1.

(2) *Regni deputati valeant, durante absentia E. S., in loco solito R. palatii huius urbis, ut moris est, congregari.* Dal ms. Com. Pal. Qq. F. 280 intitolato: *Per l'Ill.ma Dep.ne del R. — Memoria in cui si dimostra la sua origine, il suo carattere, la sua giurisdizione e l'esercizio di essa in molti casi.*

(3) *Ivi*, cap. I, pag. 21.

(4) MONGIT., *Memor. istoriche*, cit., cap. XIX.

(5) *Ordinaz. e regol.*, cit., cap. I, pag. 5.

(6) *Ivi*, pag. 6, 8, 12, 13, 14, 21.

sempre memoria negli atti (1). Gli assenti non potevano in alcun modo contraddire a ciò che veniva stabilito: e se giungevano in consiglio, quando una deliberazione era stata già presa, non potevano neppure far notare negli atti la loro contraria opinione, il che era permesso a coloro che si eran trovati presenti; ma soltanto veniva loro data facoltà di sottoscriversi, se lo avessero voluto, con quelli che erano stati di voto favorevole alla trattata materia (2).

Le adunanze erano presiedute dal priore, il quale convocava i deputati, riceveva le comunicazioni che altri uffici dovessero dirigere alla deputazione, e aveva cura che fossero eseguite le risoluzioni di essa (3). Tale ufficio di priore era tenuto mese per mese da uno dei deputati, cominciandosi dal più riguardevole del braccio ecclesiastico, poi del militare, quindi del demaniale, e così alternatamente fino all'ultimo dei dodici. In assenza del priore, ne teneva le veci il deputato dello stesso braccio, il più vicino a lui per dignità (4). Il priore sedeva a capo della tavola: ai suoi lati stavano i capi dei bracci, secondo l'ordine della loro dignità: quindi venivano tutti gli altri deputati, alternandosi quelli dell'un braccio coll'altro, secondo la precedenza del loro grado (5).

Le decisioni erano prese a maggioranza di voti dai presenti. Lo troviamo nel regolamento (6), e lo troviamo ripetuto anche più volte negli atti dei parlamenti (7). I voti contrari, lo abbiamo già detto, solevano esser notati nell'atto della seduta, ma non avevano alcun valore contro quelli dei più (8). Però le deliberazioni della deputazione non potevano esser date in

---

(1) *Ordinaz. e regol.*, cit., pag. 3, 10, 11, 12, 21.

(2) *Ivi*, cap. I, pag. 3, 4.

(3) *Ivi*, cap. I, pag. 1, 12, 18, 22.

(4) *Ivi*, cap. I, pag. 1.

(5) *Ivi, Tavola nella quale si rappresenta il luogo che a ciascuno delli 12 deputati tocca per tutto l'anno.* Cap. I, pag. 9.

(6) *Ivi*, cap. I, pag. 3.

(7) Parlamenti del 1518, 1537, 1549, MONGIT., N. XVI, pag. 154, XXV, 203, XXXIII, 261, I.

(8) *Ordin. e regol.*, cit., cap. I, pag. 3, 20.

esecuzione, se non venivano prima approvate dal vicerè (1); anzi su talune materie di gravità maggiore neppure poteva prendersi una decisione, se prima il vicerè non ne era stato consultato (2).

Molta era la vigilanza che il vicerè aveva sopra la deputazione; anzi vi aveva una manifesta autorità, richiamandola spesso all'osservanza delle regole (3), e non permettendo che, per altro mezzo fuori che di lui stesso, potesse volgere domande alla corte di Spagna (4). Anche l'elezione dei deputati, già diritto proprio del parlamento soltanto, era fatta dal vicerè, che dai capi dei bracci del parlamento facea proporre le persone che gli erano più a grado. Ogni braccio doveva eleggerne un numero eguale, tre quando erano nove, poi quattro quando divennero dodici (5). Accadeva anche che in parlamento non si eleggesse la persona del deputato, ma si nominassero i suoi elettori. Così nel 1478 dal braccio demaniale furono elette alla deputazione Palermo, Catania e Nicosia; i consigli poi di queste città dovettero nominare il loro rappresentante, che per Palermo fu il pretore (6). In seguito il vicerè divenne arbitro della elezione dei deputati: ma il diritto

(1) *Ordinaz. e regol.*, cit., cap. I, pag. 3, 30.

(2) *Ivi*, pag. 11.

(3) *Ivi*, pag. 15.

(4) Addì 17 ottobre 1729 fu scritto alla deputazione un severo rimprovero, come che avesse violato l'ordine di non volgersi al sovrano all'insaputa del vicerè. Ai 21 del mese stesso rispose Recalmuto: *nel tempo che piango la sciagura di avere impieghi, rispondo non veder digressione, nè essere in niente alterate le lettere reali, poichè la deputazione non fece consulta in drittura a S. M. ma semplici lettere al marchese Fernandes, acciò i ministri fossero prevenuti di quanto potevano dire in contrario i quattro deputati di discorde parere dal nostro. Prevenire non è rappresentare.*

Documenti della deputazione del R. di Sicilia nel secolo XVIII. Ms. Com. Pal. Qq. H. 61.

(5) MONGIT., Parl. del 1531. N. XX, pag. 177, I e N. CVII, p. 283, II.

(6) *Trattandosi in lu brazzu demaniali per eligiri deputati, per ipsu brazzu foru electi Palermo, Cathania et Nicoxia: deinde vero per la chitati di Palermo li iurati et sindaco elessiro lu preturi.*

GREGOR., *Consid.*, lib. VI, cap. VII, nota 4.

ne rimase sempre al parlamento, il quale doveva approvare le nomine del vicerè, e giungeva a dire che i deputati dovessero considerarsi come decaduti dal loro ufficio, se non avessero rigorosamente eseguito le decisioni da esso parlamento emanate (1). Di più il parlamento si opponeva al vicerè, quando questi non voleva tener conto delle antiche consuetudini. Era regola che fra i deputati dovessero sempre porsi i capi dei bracci. Nel 1639, il vicerè De Meso non voleva l'elezione a deputato del capo del braccio militare, perchè diceva essere quello debitore di grossa somma alla deputazione: ma non potè ottenerne l'esclusione, come contraria alla consuetudine, e soltanto si convenne di non eleggere, insieme col capo di detto braccio, persone che, o per parentela o per ufficio, fossero con lui in relazione di dipendenza (2). A queste relazioni si doveva avere riguardo in tutte le elezioni, e più volte si provvide che congiunti di primo e di secondo grado non si nominassero alla medesima deputazione; ma sembra che questo provvedimento non sia stato sempre osservato. Miglior conto si fece degli altri due requisiti necessari per esser deputato. Il primo era che si avesse la qualità di regnicolo, per la massima che uffici non potean darsi a stranieri, e perchè la deputazione era l'immagine vivente e naturale della rappresentanza della nazione, cioè del parlamento, mentre questo era disciolto (3). In secondo luogo i deputati dovevano aver dimora non soltanto nel regno, ma in Palermo, dove la deputazione aveva la sede. Accadde perciò che, elettosi nel 1741, fra i quattro deputati del braccio ecclesiastico, il vescovo di Siracusa, e non potendo questi, per gli obblighi del suo stato, dimorare continuamente fuori della diocesi; ai 14 novembre del 1742, incontrandosi un parlamento straordinario, il braccio ecclesiastico, avutone prima il consenso degli altri due, si ra-

(1) Mongit., Parl. del 1680, N. XCII, pag. 78, II.

(2) Ms. cit. Qq. F. 280.

(3) *Debent esse regnicolae et non exteri, argumento eorum quae vidimus, et licet de brachio ecclesiastico creantur aliqui deputati exteri hispani.*

Muta, cit., *Comm.*, cap. 101, Giov.

dunò, e con nuova elezione sostituì al vescovo di Siracusa l'arcivescovo di Palermo (1). Questa fu un'eccezione: altrimenti in un parlamento straordinario non si sarebbe potuto eleggere un deputato, secondo che nell'atto stesso del 14 novembre del 1742 si dichiara.

Se ogni ufficio deve tenere in ordine i suoi atti, tanto più lo doveva la deputazione del regno, che amministrava pubblico denaro di provenienza diverso e di scopo. Eppure era questo uno dei disordini che, prima della riforma, si lamentavano; ma fu eziandio uno dei primi che vennero corretti. E si stabilì che tre libri dovessero continuamente e regolarmente tenersi sulla tavola delle adunanze. Il primo era chiamato il *memoriale*, e vi si registravano tutti gli atti delle sedute, il tempo, il luogo, il numero dei presenti, le discussioni, i voti, i dissensi, le risoluzioni. L'altro si chiamava il *libro degli atti*, e doveva contenere tutto ciò che, in seguito alle decisioni della deputazione, doveva essere eseguito. L'ultimo era il *libro delle lettere*, e raccoglieva tutti gli ordini che, sottoscritti dai deputati, uscivano dagli uffici, riguardassero la distribuzione dei donativi o qualunque altro oggetto (2). Di questi libri doveva aver cura il protonotaro, che era il segretario della deputazione, e doveva perciò anch'egli esser presente ai consigli, o mandarvi in sua vece un suo sostituto (3). Come notaio poi della deputazione, il protonotaro ne stipulava tutti gli atti (4).

Ma la deputazione aveva anche altri ministri ed ufficiali, che l'aiutavano a compiere il suo ufficio. V'era in primo luogo il consultore ossia giureconsulto, detto anche assessore, il quale assisteva alle adunanze, e risolveva, secondo la legge, le questioni che potessero sorgervi; oltre che doveva assistere la deputazione nei numerosi giudizi, nei quali spesso, per ragioni del suo ufficio, si trovava intralciata (5). Veniva quindi il procu-

---

(1) MONGIT., Parl. N. CVII, pag. 283, II.
(2) *Ordin. e regol.*, cap. I, pag. 2.
(3) *Ivi*, cap. X, art. 2, pag. 274.
(4) *Ivi*, Ordinanza del vicerè, 1° giugno 1591.
(5) *Ivi*, cap. I, pag. 19, cap. IV, pag. 133, 135.

ratore, che era il rappresentante della deputazione in tutti gli affari civili e giudiziali. Doveva tener copia dei contratti, far rinnovare a tempo debito le malleverie, notare i pagamenti, intimare i debitori, ricevere i rendiconti, fare, in una parola, tutti gli atti che dell'ufficio di procuratore son propri (1). Questi per la parte legale: per l'amministrativa si avevano principalmente il razionale e il maestro di scrittura. Il razionale aveva l'incarico di formare i ripartimenti dei donativi, e, dopo questi, di mandare ad ogni contribuente ivi notato la lettera significatoria, cioè a dire l'ingiunzione di pagamento: e sopratutto sua era la cura di tenere i libri dei conti, colle note precise del riscosso e del pagato, e colle relazioni che gli giungevano dai percettori e dagli altri ufficiali minori destinati all'amministrazione dei donativi (2). Il ministro della scrittura cooperava al medesimo ufficio del razionale, ma con facoltà più limitate, raccogliendo le relazioni degli ispettori, e tenendo in buona regola i libri (3). Accanto a questi ufficiali maggiori, ve n'erano molti di minor grado, coadiutori, assistenti, controscrittori, aiutanti ed altri, dipendenti tutti dai primi (4). Vi erano poi gli ufficiali che andavano in giro per il regno, per eseguirvi gli ordini della deputazione. Erano tali i tre percettori, i delegati, i commissari, gl'ispettori, i capi mastri ed altri ancora, de' quali ci incontrerà ora di far parola, nel successivo discorso dei vari uffici, sui quali si stendeva la facoltà della deputazione del regno.

§ III.

La deputazione aveva, quale rappresentante del parlamento, la stessa autorità di questo, limitata agli uffici che le erano attribuiti. Infatti il parlamento del 1514 disse: *li deputati del*

---

(1) *Ordinaz. e regol.*, cit., cap. x, art. 5. *Del procuratore fiscale.*
(2) *Ivi*, cap. x, art. vi, *Del razionale della deputazione.*
(3) *Ivi*, cap. x, pag. 275, 278.
(4) *Ivi*, cap. x, pag. 270.

regno abbiano la stessa potestà conforme hanno li ditti tre bracchii (1): e l'altro del 1518 ripetè, *che li deputati eletti habbino ogni potestà, conforme hanno giuntamente li tre bracchii* (2). Tale autorità della deputazione aveva il fondamento nella sua qualità di procuratrice del parlamento: le relazioni dell'uno coll'altra erano quelle del mandante col mandatario. I deputati ricevevano dal parlamento non solo l'incarico o dell'amministrazione dei donativi o della difesa del regno o di altro, ma eziandio le istruzioni anche più minute sul modo di eseguire gli uffici a loro delegati. La deputazione stessa dice che essa non può dipartirsi dagli ordini ricevuti (3), che non è se non procuratrice (4) del parlamento, che tale l'ha costituita; e il parlamento dichiara che, in caso di trasgressione de' suoi comandi, debba intendersi di niun effetto la procura data alla deputazione, e di niun valore tutto ciò che, avvenuta la revocazione, potesse da lei eseguirsi (5).

Partecipando alla natura del mandato, l'ufficio della deputazione era gratuito (6), e produceva nei deputati l'obbligazione di garantire, colle persone proprie, quanto avevano operato.

---

(1) MONGIT., Parl. N. XV, pag. 149, I.

(2) *Ivi*, N. XVI, pag. 154, I.

(3) *La deputazione anche volendo non li può concedere, non avendo la medesima facoltà di alterare le disposizioni parlamentarie.*

Ordinaz. e regol., cit., atto 7, maggio 1730. Cap. X, art. 4, p. 292.

(4) *Non essendo ella sol che mera procuratrice del regno, costituita ad inseguire le leggi del suo principale costituente che è il parlamento generale.*

Ivi, cap. III, p. 103. Atto 18 febbraio 1740.

(5) *Et in caso che dalli deputati del Regno si controvenisse, in tutto o in parte benchè minima, a quanto di sopra si è detto, il regno, convocato e giuntato hoggi, dichiara di hora per allora col voto di tutti li tre bracchii, rapresentanti il medesimo regno, per nulla la procura che fanno di detti deputati del regno, e per conseguenza invalide tutte le cose che facessero non ostante detta revocazione, e che restino, in caso di controvenzione, assoluti tutti quelli che devono pagare dette somme di scudi 150,000.*

MONGIT., Parl. N. XCII. pag. 78, II.

(6) *Ivi*, Parl. XXV, pag. 203, I.

Questa autorità, delegata dal parlamento alla deputazione, si stendeva su varie cose, ma riguardava principalmente l'amministrazione dei donativi e la difesa dei capitoli del regno.

L'ufficio primitivo e naturale della deputazione vedemmo essere stato quello di aver cura dei donativi: nell'atto stesso che il parlamento li concedeva, nominava i deputati che dovevano amministrarli, secondo le regole da esso stabilite. Cresciuti però in numero ed in valore, non tutti i donativi continuarono ad essere affidati alla deputazione: le restarono quello ordinario di scudi 300,000 e i tre delle torri, delle strade, e dei ponti, oltre ad alcun altro straordinario (1). Su questi donativi i deputati avevano, come si diceva, la *privativa*, ossia il diritto che nessun'altra persona, fuori di loro, di qualsivoglia condizione ella fosse, potesse ingerirsi in qualunque cosa riguardava i donativi medesimi (2). Il parlamento poneva ciò come condizione necessaria alla validità dell'offerta: e la deputazione difendeva questo suo diritto, che era poi un diritto del parlamento, senza riguardo alla persona che tentasse violarlo. Nel 1649 il vicerè cardinale Trivulzio aveva ordinato che non avesse facoltà la deputazione di spedire polizze di pagamento o di altro, che non fossero prima vedute dalla sua segreteria. Contravveniva con ciò ai comandamenti espressi del parlamento; s'ingeriva dove la sua autorità non poteva giungere. Ma la deputazione, non tollerando questa violenza, protestò calorosamente, col dire che *tutti quattro i donativi che stanno a carico della deputazione, ha dato il regno con patto espresso di averli ad amministrare i suoi procuratori, con che nessun altro officiale si possa impedire nell'esigenza, amministrazione e pagamento, eccetto li deputati del regno* (3).

In quanto al modo di amministrazione, tre punti dovevano avere principalmente in vista i deputati; quello cioè della giusta ripartizione del donativo, quello della esigenza di esso da

---

(1) *Ordinaz. e regol.*, cit., cap. IV, pag. 120.

(2) MONGIT., Parl. XXXVII, pag. 276, LIV, pag. 391, LXVIII, pag. 460, LXXII, pag. 481, 1.

(3) *Ordinaz. e regol.*, cit., cap. IV, pag. 119.

tutti i contribuenti, e quello della sua applicazione allo scopo dal parlamento voluto.

Ma anche su questi punti l'autorità della deputazione derivava da quella del parlamento: ed era quindi maggiore o minore, secondo che il parlamento stesso le aveva lasciato più vasta o più ristretta facoltà di operare. Talvolta, stabilita la somma, la porzione contingente a ciascun braccio e l'oggetto del donativo, il parlamento rimetteva alla deputazione il provvedere a tutto il resto, senza occuparsi egli di alcuna particolarità (1). Altra volta invece prescriveva tutto l'ordine, col quale la deputazione doveva governarsi, sia nel far le parti del donativo, sia nel riscuoterlo, sia nell'adoperarlo (2). Non si lasciava però giammai di ordinare, che il denaro riscosso non doveva rimanere ai deputati, ma si doveva a nome loro depositare nei banchi, per estrarnelo, a volta a volta che occorreva di spenderlo, mediante un ordine della deputazione, approvato dal vicerè (3). E della esecuzione degli ordini del parlamento abbiamo già detto che i deputati erano personalmente mallevadori. Ricorderemo, per esempio, le seguenti parole del parlamento del 1562: concesso un donativo pel riscatto di alcune rendite del regno, si disse *che i deputati a modo alcuno nè per caggion veruna possano et debbano permettere*

---

(1) Es.: *La deputactione del Regno habbia ad haver carico particolare della essecutione di questo servigio, e di dar sopra ciò tutti quelli ordini in quella forma che parerà più espediente et di maggior benefitio.*

MONGIT., Parl. N. LIV, pag. 391, I.

(2) *Ivi*, Parl. N. XCII, pag. 64, 76, II.

Quale tassa o sia distribuzione debba farsi d'ordine dei deputati del Regno nella forma che segue.....

Parl. del 1783. Aggiunta a MONGIT., pag. 10

(3) *Li denari si exiggeranno si haggiano da depositare in banco ad nome de li ditti deputati..... li quali denari si haggiano d' erogari et distribuiri per polisa di li ditti deputati, con quisto che li ditti deputati quillo che exigeranno lo diggiano girari per ordine di V. E. alli persuni deputandi ad opo di spenderli a lo effetto preditto, et non altrimenti nè in altro modo.*

MONGIT., Parl. N. XXV, pag. 203, I.

nè consentire che li detti denari si habbiano a spendere ad altro effetto, che da rescattare rendite nel modo che è di sopra detto, et che facendolo et permettendolo, siano tenuti et obbligati a pagarle del proprio, con tutti li danni et interessi, et che qualsivoglia de populo habbia autorità di poterli costringere et far pagare detti denari, danni et interessi, et che la medesima autorità sia conceduta al regio fisco, il quale possa principalmente aggere contro essi deputati per le essecutioni delle cose premisse (1).

Per eseguire il loro incarico i deputati avevano naturalmente potestà di fare tutto quello, che alla stessa esecuzione era necessario. Abbiam già detto che aveva suoi ufficiali sparsi per tutto il regno, aventi ciascuno un proprio ufficio. Vi erano i percettori per l'esigenza del donativo, vi erano i sovrintendenti alle fabbriche ed alla conservazione dei ponti e delle torri, vi erano i commissari generali, che andavano visitando il regno, e quindi riferivano alla deputazione quanto vi era da provvedere (2). Ma ciò non sarebbe bastato: in relazione al suo ufficio d'amministrare i donativi, la deputazione doveva necessariamente avere altre incombenze. Per fare la divisione del donativo fra i contribuenti, era necessario il conoscere la popolazione del regno: e quindi la deputazione doveva avere l'incarico di fare i censimenti, ossia, come chiamavansi, le numerazioni delle anime. Il parlamento stabiliva il tempo e il modo di fare la numerazione, e i deputati poi avevano incarico di effettuarla (3). Il vicerè una volta

---

(1) MONGIT., Parl. N. XLIII, pag. 326, I.

(2) *Ordinaz. e regol.*, cit., cap. X, art. III, *De' percettori.* Art. VII, *De' capi maestri.*

(3) *Fuit provisum et mandatum per Ill.ma tria huius fidelissimi Siciliae regni brachia collegialiter congregata in maiori Metropolitana Ecclesia huius urbis, quod Illustres regni deputati habeant et debeant habere specialem curam exequendi disposita in ultimo generali colloquio celebrato in hac felici urbe Panormi sub die* XX *maji 1702 circa novam generalem animarum numerationem ac facultatum regni descriptionem, illam incipiendo infra tempus in dicto generali colloquio praefinitum, eamque perficendo pro ut et quemadmodun in dicto generali colloquio fuit determinatum, ad quod habeatur relatio.*

MONGIT., Parl. N. XCVII, pag. 129, II.

voleva che la deputazione eseguisse la numerazione delle anime, in un modo diverso da quello che per il parlamento era stato ordinato. Ma la deputazione si oppose, e rispose con le parole che qui, per la loro importanza, riferiamo: *fu la deputazione istituita per essere solamente esecutrice di quello che in parlamento si determina; perchè dovendosi aggiuntare il regno universalmente ogni tre anni, per trattare cose di servizio di S. M. e d'esso regno, ci fossero persone che, da un triennio all'altro, potessero fare eseguire quello che si appuntava. Di più li deputati del regno sono procuratori di esso, e per conseguenza non possono preterire la forma del mandato del costituente, che è il parlamento* (1).

Per l'esigenza del donativo la deputazione aveva, e per essa avevano i suoi ufficiali, potestà di far uso anche della forza, per costringere i riottosi al pagamento. Tale potestà le era delegata dal vicerè, ma per incarico che questi ne riceveva dal parlamento (2). Oltre di ciò, sorgevano continuamente questioni, fra la deputazione e i contribuenti, sulle quote, sull'esigenza e su altri simili oggetti riguardanti i donativi. I deputati non erano magistrati: tuttavia, poichè il parlamento aveva voluto che, in tutto ciò che concerneva i donativi, non altri che i deputati potessero avere autorità, quale che questa si fosse; le controversie nascenti a proposito dei donativi stessi, si resero di giurisdizione della deputazione (3); la quale venne così ad acquistare qualità di magistratura, e di magistratura suprema del regno (4).

È però da osservarsi che, acquistata dalla deputazione più

---

(1) *Ordinaz. e regol.*, cit., cap. VII, pag. 219. Atto dei 18 nov. 1633.

(2) *Sua Signoria Ill.ma haggia di fari provisioni patenti a ditti deputati, colletturi, pagaturi et exatturi di ditti fanti, dandoli authoritati di potiri costringiri li ditti facultosi e li persuni taxandi per loro ratha a lu pagamento preditto.*

MONGIT., Parl. N. XXI, pag. 183, 1 ed anche XXV, pag. 207, 1, XXXIII, pag. 202, 1.

(3) *Ordinaz. e regol.*, cit., cap. IV, *Giurisdizione della deputazione*, pag. 123 a 126, 204, 319.

(4) MONGIT., Parl. N. CVI, pag. 262, II.

regolare e più stabile forma, gli oggetti dell'autorità sua, in quanto alla loro importanza, cambiarono ordine: vogliam dire che dove da principio fu attributo principale della deputazione l'amministrare i donativi; questo, coll'andar del tempo, scese al secondo luogo, e fu messa al suo posto l'altra facoltà che la deputazione aveva, quella di difendere i capitoli del regno. Già vedemmo da quanto umili principii era sorta questa potestà nella deputazione (1): ma a poco a poco, per il bene che ne veniva al regno e per l'altezza dell'ufficio, sorse a tanto, da considerarsi come precipuo scopo della istituzione della deputazione. Ci viene ciò attestato dalla deputazione stessa e dal parlamento. Il parlamento celebrato a Messina nel 1585, fece un solenne atto, ai 16 di maggio, col quale diede espressamente incombenza ai deputati di vegliare sulle istituzioni del regno, e di correggere, con l'autorità loro delegata, qualunque abuso, non appena si mostrasse (2): e il successivo parlamento del 1588 in Palermo, confermò l'atto stipolato a Messina, e dichiarò inoltre che, per la difesa dei capitoli, potevano i deputati far tutto quello, che avrebbe potuto lo stesso regno raccolto a parlamento (3).

Su questi atti fondava principalmente il suo diritto la deputazione, considerandosi sempre, quale era, procuratrice del parlamento: perciò ebbe più volte a dichiarare che *prima di ogni altro era costituita nell'obbligo, dal quale non può recedere, di invigilare per natura del suo principale carico all'osservanza dei capitoli e privilegi del regno* (4): e nel 1721, domandando che fra le persone proposte per il vescovado di Malta si ponesse, secondo i capitoli, anche un siciliano; ripetè, anche più apertamente, *che l'obbligo più principale che sostengono i deputati del regno, addossato loro con ispeciale decreto del parlamento celebrato in Messina, sotto li*

(1) Capit. 101, Giovanni. V. sopra pag. 193.

(2) *Ordinaz. e regol.*, cit., cap. II. *Carico particolare dato alli deputati intorno l'osservanza de' capitoli, costituzioni e privilegi conceduti al regno*, pag. 26.

(3) *Ivi*, pag. 27.

(4) *Ivi*, pag. 44.

16 maggio 1585, si prescrive essere quello della conservazione di quelle grazie che le maestà regnanti gli han compartite ancor con causa onerosa (1).

A questo suo gravissimo ufficio la deputazione soddisfaceva principalmente in due modi: curando la perfetta esecuzione a quanto dal parlamento veniva decretato; opponendosi alle violazioni, da qualunque parte sorgessero, dei capitoli del regno.

Sul primo punto non è da ripetersi quello che abbiamo già detto della cura, che la deputazione aveva, perchè nessuno fosse trascurato dei patti, che il parlamento poneva alla concessione dei donativi. Ma si deve ricordare che alla deputazione, per la sua qualità di procuratrice del parlamento, spettava anche l'incarico che le grazie, da quello domandate, avessero il loro buono effetto (2). Era perciò la deputazione autorizzata a supplicare il re per la concessione di esse grazie (4), come eziandio per la conferma delle deliberazioni del parlamento; avendo avuto a questo scopo facoltà da Filippo III di fare tutte le spese necessarie (4).

---

(1) *Ordin. e regol.*, cit., cap. II, pag. 41.

(2) *Supplicato nobis pro parte spectabilium deputatorum regni in Curia praesentium ut praeinsertum regium privilegium et capitula in eo contenta, nostris executorialibus literis exequi et observari mandare dignaremur; providimus, etc.*

Conclusio privilegii, post. Capit. CCXVI, *reg. Caroli II.*

(3) Parl. del 1862. Appuntamento concordemente fatto da tutti e tre li bracci:

Il parlamento generale incarica i deputati del Regno che, a nome di questo fedelissimo regno, debbano umiliare le più fervorose suppliche, e far tutto ciò che convenga all'oggetto di sollecitare dall'eccelsa e generosa munificenza della M. del re nostro Signore la concessione di tutte quelle grazie che sono state dalli tre bracci domandate.

Panormi die IV *martii 1762.*

(4) *Y en quanto a la suplica en que pretende se de facultad a la deputacion, para poder gastar lo necessario assi en orden a conseguir la confirmacion del parlamento, como las grazias que esperan de mi real munificentia; os encargos y mando les concedais la dispenzion en la cantitad, que, con paracer de los presidentes y consultor, juzgarees necessaria y justa para los gastos referidos.*

Capit. XXXIII, Filippo III.

La deputazione aveva per questo un agente alla corte di Madrid (1), per trattare la spedizione dei capitoli: era però suo pensiero di aggiungervi i documenti necessari, e di mandar anche le opportune spiegazioni (2). Riavuti i capitoli dalla corte, esaminava il senso della reale approvazione: e, se la vedeva discorde dall'intenzione del parlamento, l'accettava con riserva, per non recare pregiudizio veruno ai diritti del regno (3). Finalmente faceva istanza presso il vicerè, perchè i decreti reali fossero resi esecutori (4), e vigilava perchè l'esecuzione avesse realmente effetto in ogni luogo del regno (5).

Assai più grande utilità derivava dalla deputazione al paese, per il potere che essa aveva, di mantener tutti nel rispetto delle

---

(1) Cap. xxx, Filippo III.

(2) *Si scriva a S. M. essersi visti li capi rimandati con le decretate sue, et esser parso d' incaminare a S. M. la giustificatione di quelli i quali a lei è parso di non ammettere. — Si mandino le giustificazioni a S. M. con questa lettera.*

Ordinaz. e regol., cit., cap. II, pag. 27. Atto 25 gennaio 1752.

(3) *S'intenda con espressa riserva delle ragioni del regno, in quanto le dette decretate non fossero a voto et secondo la petitione et intentione di esso regno.*

Ivi, pag. 29.

(4) *S'à appuntato di supplicare a S. E. che sia servita ordinare che si concedano e si spediscano le debite esecutorie d'essi capi. Ivi.*

(5) *S. E. sia servita favorire il regno con ordinare l' effettiva essecutione delle grazie suddette con bandi pubblici et altre spedizioni che si faccino per tutto il regno.*

Ivi, atto 8 giugno 1605, pag. 33.

Il parlamento del 1798 domandò:

Che si tenga nella dominante, ove risiedono gli Augusti Sovrani, un parlamentario o individuo di famiglia parlamentaria il quale assista ed esaudisca per il buono esito degli affari che si sono risoluti nei parlamenti: da eligersi tale individuo in ogni parlamento senza potere essere confermato se non vaca almeno per un quatriennio, senza potersi dispensare a tale stabilimento quando anche non vi discordi che un solo individuo di qualunque camera ossia braccio del parlamento. Bene inteso che questo tal soggetto debba in tutto dipendere dalla deputazione del Regno.

Nella concessione delle grazie del detto parlamento del 1798 non vi è risposta su questa domanda.

nazionali istituzioni. Essa stessa dice che in ciò consiste realmente il suo dovere principale (1); dice che, se altrimenti facesse, tradirebbe gli interessi della patria e il servizio del re (2). La deputazione levava la voce contro chiunque uscisse dal confine della legge, fosse il vicerè, fosse il re stesso. Il re Giovanni aveva assegnato al suo figlio Ferdinando quelle gabelle che in Sicilia erano dette le *riservate*, e Ferdinando mandò suoi ministri per riscuoterle. Ma nol permise la deputazione: perchè Ferdinando, non essendo ancora stato accettato dal parlamento per sovrano, nè avendo giurato egli la fedeltà alle leggi siciliane, non aveva diritto di godere rendita alcuna del regno (3). Abbiamo veduto che non poteva concedersi la cittadinanza siciliana, se non per legge del parlamento: avendola perciò Carlo IV conceduta a tre spagnuoli per suo decreto; fu pronta la deputazione a protestare, a dimostrare al re di quanti capitoli, da lui e dai suoi antecessori sanzionati, fosse quel suo atto violazione manifesta; fu pronta a pregarlo che volesse rimuoversi dal suo proposito, e il re se ne rimosse (4). Continue poi erano le proteste della deputazione contro i vicerè: ora per l'introduzione di grani forestieri (5), ora per mancanza di rispetto ai diritti dei baroni (6); quando perchè erano dati impieghi a persone non siciliane (7), quando perchè era lesa la propria giurisdizione (8); ogni volta insomma che si emanava un provvedimento contrario ai diritti della nazione.

---

(1) *La deputazione spinta dall'obbligo di sua principale incombenza, è precisata di umiliare alla sovrana considerazione di* V. *M. quanto pregiudiziale al regno risulterebbe la pretensione del R. Visitatore, come ripugnante alle grazie e privilegi...*

Ordinaz. e regol., cit., pag. 48. Atto 22 maggio 1744.

(2) *La deputazione per non tradire le ragioni della patria e per non mancare al servigio della M. V. la supplica...*

Ivi, cap. III, pag. 101.

(3) PALMIERI N., *St. della Cost.*, cit., cap. IV.

(4) *Ordinaz. e regol.*, cit., cap. III. Atto 9 settembre 1739, pag. 97.

(5) *Ivi*, cap. II, pag. 72. Atto 18 gennaio 1706.

(6) *Ivi*, pag. 65. Atto 14 maggio 1710.

(7) *Ivi*, pag. 35. Atto 15 ottobre 1606. Pag. 37. 29 maggio 1649, ecc.

(8) *Ivi*, pag. 47. Atto 4 marzo 1677.

La deputazione perciò doveva vegliare sempre: il suo procuratore doveva informarla di ogni violazione dei capitoli, che giungesse a sua notizia (1): e la deputazione prendeva l'opportuno rimedio, o, se non poteva provvedere essa stessa, ne faceva relazione al parlamento. Era suo dovere infatti di presentare, nella seduta in cui si stabilivano le grazie da domandarsi, una relazione scritta di tutti i disordini nati durante il suo ufficio, ed ai quali non aveva potuto da sè stessa recare efficace riparo (2): acciocchè il parlamento, ponendone la correzione fra le grazie domandate, o facendone anche condizione per le offerte del donativo, giungesse con sicurezza ad allontanare ogni danno dal regno.

Quando, nel febbraio del 1811, Ferdinando III tentò di levar tributi dalla nazione, senza la concessione del parlamento, che allora si trovava disciolto; i baroni parlamentari, che vollero protestare contro quell'atto di violenza, dovettero rivolgersi alla deputazione del regno, *alla quale*, dissero, *è affidata la custodia dei privilegi nazionali*, e incaricarono essa *a deporre appiè del trono le loro rispettose e giuste rimostranze* (3). La deputazione allora mancò alla fiducia, che la nazione aveva in lei, perchè si fece sostenitrice di chi violava i nazionali diritti: ma, pur dichiarando che le nuove arbitrarie imposizioni non erano in contraddizione coi capitoli del regno, esercitò, sebbene indegnamente, la facoltà sua di giudicare sulla legittimità dei provvedimenti del governo, in relazione alle libertà siciliane.

Fu questo però uno degli ultimi suoi atti: perchè, succeduta indi a poco una riforma generale nella costituzione di Sicilia, la deputazione del regno fu abolita, come quella che mal si

---

(1) *Il procuratore avendo notizia d'alcuna controvenzione che succeda dei capitoli del regno, la riferirà alla deputazione, acciò ella secondo l'obbligo suo possi ricordare e procurare appresso a S. E. il remedio.*

Ordinaz. e regol., cit., cap. x, art. v, p. 299. *Ordinazione sopra l'ufficio di procuratore.*

(2) Marchese, cit., Ms. Qq. H. 120.

(3) Palmieri, *St. della Costit.*, cit., cap. vi.

confaceva al nuovo sistema, nel quale il potere esecutivo era diviso dal legislativo, come da ambedue era diviso e indipendente il potere giudiziario.

Di questo nuovo sistema ci resta a parlare.

PARTE TERZA

Il parlamento nella riforma della costituzione. 1759-1816

CAPITOLO I.

Vicende del parlamento dal 1762 al 1812.

§ I.

Nel 1759 salì al trono di Sicilia Ferdinando III, ultimo che lo possedette quale lo aveva fondato Ruggiero normanno. Per lui, che era di età troppo tenera, prestò, nel medesimo anno e colle solite forme, giuramento il vicerè Fogliani, e in nome di lui lo ricevette dalla nazione.

Sotto il regno di Ferdinando III, il parlamento salì ad una altezza, quale non aveva mai raggiunto. Esso diede alla nazione la libertà, malgrado alla fiera opposizione della corte. Ma furon tali le vicende dei tempi, che, sotto lo stesso regno di Ferdinando, il parlamento di Sicilia, che aveva posto sul capo a Ruggiero la corona, che aveva ottenuto al paese l'indipendenza sotto l'altrui dominazione, che aveva ricevuto un giuramento da Carlo V; questo parlamento fu tolto di vita in forza di un semplice decreto, emanato da corte straniera, in terra allora straniera.

Per questa varietà di avvenimenti, il parlamento siciliano si mostra, durante il regno di Ferdinando, in vario aspetto; e quindi convenientemente la sua storia si divide in varii periodi.

Il primo abbraccia i parlamenti celebrati dal 1762 al 1794.

Si succedevano questi regolarmente di quattro in quattro anni, anzi che di tre in tre, come in più antico si usava, per la ragione, che altrove dicemmo, che i donativi nuovamente introdotti si ripartivano in quattro, invece che in tre scadenze di pagamento. Unico parlamento straordinario fu quello del 1783, convocato perchè provvedesse sul modo di soccorrere ai danni grandissimi, che aveva recato a Messina e ad altri luoghi il famoso terremoto delle Calabrie (1).

Nei detti parlamenti tutto procedeva con le antiche regole: e nulla, nella loro uniformità darebbero ad osservare, se non fosse che in questo tempo più acceso appariva il contrasto fra gli interessi dei diversi ordini di persone, che erano rappresentati in parlamento.

Il braccio demaniale alzava sempre il grido contro gli altri due, dai quali si diceva, e lo era, ingiustamente gravato nella ripartizione dei donativi, e alle sue querele faceva eco il governo (2). Il quale, sia per reprimere la potenza dei baroni, che gli davano ombra, perchè, coi propri, difendevano vigorosamente i diritti della nazione; sia perchè il braccio demaniale era a lui devotissimo, cadendo tutte le procure su persone o per ufficio o per interesse col governo legate; sia perchè, intimorito dagli avvenimenti di Europa, cercasse nel braccio de-

---

(1) I parlamenti raccolti dal Mongitore giungono fino al 1748, cioè al parlamento CIX. I successivi sono stati stampati su quaderni volanti, ciascuno con propria numerazione di pagina, ma dello stesso formato dei volumi del Mongitore, ai quali perciò servono di continuazione. Si trovano nella Biblioteca Nazionale di Palermo.

(2) Il viceré Caramanico nel discorso al parlamento del 1786 diceva: *Rammemoro a così ragguardevole adunanza le istanze di uno dei bracci, che, dolente di esser più degli altri gravato, nell'ultimo generale parlamento domandò la nuova numerazione delle anime e l'estimo dei beni, per equilibrarne i pesi; dalla qual proposta sebbene avessero dissentito gli altri due bracci, tuttavolta il re nostro Signore, riguardando con occhio di padre le angustie del primo, ne accolse benignamente le suppliche, rivolgendo tutte le sue cure a cercare i mezzi più pronti e più efficaci e i meno dispendiosi, onde sia possibile il ripartire con eguaglianza i pubblici pesi.*

maniale un alleato per le future lotte parlamentarie; il governo, diciamo, sosteneva in quest' epoca gli interessi dei comuni, contro quelli dei baroni.

Finora di ciò che accadeva in Europa non giungeva in Sicilia che l'eco: erano le ondate mosse dalla lontana tempesta, che venivano a morire sugli scogli dell'isola. Gli animi erano agitati da timori ancor vaghi: il governo, domandando sussidi, diceva di salvare la religione, l'onore delle persone, l'indipendenza della patria; il parlamento, presentendo il pericolo, li concedeva volenteroso (1). Si volle però abusare della sua condiscendenza: e nel 1794, quando anche l'estrema Italia sentiva attrarsi nel vortice dell'universale scompiglio, con insolita audacia e con evidente disprezzo delle leggi del regno, si domandò al parlamento che concedesse facoltà di levare un tributo di 50 o 60,000 ducati al mese, mentre che il bisogno durasse (2). Se questa proposta fosse stata accolta, non vi sarebbbe stato più bisogno di convocare il parlamento. Ma questo evitò il laccio che gli si tendeva. Comechè in isola e ben guardata, pure non potevano non essere trapiantati anche in Sicilia taluni semi delle nuove idee, che andavano allora germogliando in Europa. A ciò contribuì il governo del Caracciolo che, prima di venire vicerè in Sicilia, era stato ambasciatore a Parigi, e aveva studiato alla scuola di quei rivoluzionari. Vi contribuì, sebbene per diversa via, anche il vicerè Caramanico, che ingentilì la nazione favorendo ogni specie di buoni studi. Per via opposta vi contribuirono anche i vicerè che poi vennero,

---

(1) *Così trista è divenuta la condizione dei tempi, che ad allontanare il male più che a procurarci del bene intender si debba..... Dura necessità ci sospinge a custodire con la forza il nostro riposo, e lungi tenerne quella maligna influenza che la religione, la libertà, la vita d'ogn'uno minaccia e conturba... Quindi io penso che assai buon volere e prontezza scorgerò negli animi vostri, or che di concorrere ad un fine così giusto e necessario un buon sovrano v'invita, e l'interesse comune richiede.*

Discorso del vicerè Caramanico al parlamento del 1794.

(2) *S. M. sarebbe contenta di un mensuale soccorso di cinquanta in sessanta mila ducati, sperando che la calma universale presto ritorni.*

Ivi.

i quali provocarono contro di sè l'odio pubblico, volendo far sistema di governo il terrore e il supplizio (1).

Perciò il parlamento era già entrato per quella via, che doveva condurlo alla rivendicazione di tutti i suoi diritti: e quando udì farsi la nuova proposta del donativo a tempo indeterminato, bene ne comprese l'insidia, e con molta avvedutezza seppe evitarla. Da un lato volle conservare i suoi diritti, dall'altro non volle che lo si accusasse di non aver somministrato al suo sovrano i mezzi corrispondenti alle straordinarie occorrenze: e perciò, dopo aver confermato tutti i donativi allora esistenti, ne concedette uno straodinario di un milione di ducati, dichiarando che ciò faceva di sua libera volontà (2).

Un governo accorto avrebbe non solo compreso, ma apprezzato il senso di questo voto. Invece il parlamento di Sicilia fu preso in odio. E quando, per l'assenza di Napoleone, un momentaneo trionfo sorrise alle armi alleate, e il re Ferdinando si unì più strettamente con Austria; non mancò chi alla corte di Napoli proponesse l'abolizione violenta del parlamento di Sicilia, che proibiva di levar ad arbitrio tributi e soldati. Quella proposta non ebbe effetto, e dicesi per l'opposizione del generale Acton (3): ma la sfida era lanciata, e il parlamento di Sicilia l'aveva raccolta.

E l'epoca, in cui questa lotta fra governo e nazione fu agitata, abbraccia i parlamenti del secondo periodo dal 1798 al 1812.

---

(1) Per molte particolarità ed interessanti osservazioni su questo punto, rimettiamo chi voglia conoscerle all' opera del Prof. F. Scaduto, *Stato e Chiesa nelle due Sicilie*, pubblicata quando avevamo già scritto queste pagine. Si veda anche F. Sclopis, *Storia della legislazione italiana*, *Progressi*, parte II, capo IV.

(2) *Li tre bracci... per supplire ai bisogni dello adorabile sovrano... offeriscono, di loro libera e spontanea volontà, la somma di un milione di ducati alla M. S. per servirsene in difesa de' suoi regni con quei mezzi che crederà più confacenti nelle attuali circostanze.*

Parl. 1794, pag. 19.

(3) Paternò Castello Francesco. *Saggio storico-politico sulla Sicilia dal cominciamento del secolo* XIX *sino al 1830 preceduto da un rapido colpo d'occhio sulla fine del secolo* XVIII. Catania 1848. *Introduzione.*

§ II.

Compiti i quattro anni da che il parlamento aveva confermato gli antichi donativi, e concessone uno nuovo di un milione di ducati; il bisogno dei sussidi costrinse il governo a convocare di nuovo l'assemblea della nazione.

La inaugurò il vicerè Firrao ai dì 5 di settembre 1798. Ragionando delle condizioni di Europa, e dicendo che anche alla Sicilia sovrastava il pericolo di soffrire ciò che altri paesi avevano sofferto; invitò, a nome del re, i siciliani *ad unire i loro mezzi e tutti i di loro sforzi per salvare i propri loro averi, l'onorata loro condizione, l'onestà delle lor donne, il costume de' loro figli, l'inviolabilità delle leggi, l'autorità del sovrano e la santità della religione* (1).

Non si fece parola del donativo mensile: si domandò che si offrissero *largamente al re non solamente gli ordinari e straordinari donativi, ma somme di denaro maggiori del solito.* Ma non era già che si fosse rinunziato a quella illegale pretesa: si tentava di giungere per via occulta a ciò che per l'aperto non si era potuto ottenere. Infatti il braccio demaniale, stromento allora del governo, propose che, oltre alla proroga dei donativi soliti, si concedesse quello già richiesto di scudi 60,000 siciliani al mese (2). Invece le altre due camere prorogarono i donativi consueti, ed offrirono di più due milioni di ducati, dichiarandosi pronte a concedere qualunque altro sussidio, appena S. M. lo avesse legalmente richiesto (3).

---

(1) Parl. 1798, pag. 4.

(2) *Ivi*, pag. 32.

(3) *Il parlamento prega la paterna clemenza di S. M. di ordinare una sessione parlamentaria, acciocchè ad ogni menomo di lui cenno, semprecchè dureranno li presenti bisogni e critiche circostanze, possa la nazione dare nuova riprova della fedeltà e zelo che conserva per sempre ubbidire e contentare le urgenze della Corona, anche con spropriarsi di ogni suo avanzo, per somministrare quei maggiori sussidi che la M. S. giudicherà richiamare.*

Parl. 1798, pag. 29.

Il braccio demaniale protestò, e fece atto di dissenso per mezzo del protonotaro. Ma poco gli valse: perchè era legge del regno, e spesso l'abbiamo ricordata, che la deliberazione di un braccio doveva essere accolta almeno da uno degli altri due bracci, per diventare deliberazione del parlamento. Perciò fu appunto a questa legge che si attentò allora dal governo. Un dispaccio reale, dichiarando che doveva tenersi per voto del parlamento quello unico del braccio demaniale, ne ordinò l'esecuzione alla deputazione del regno. Vi furono deputati che ubbidirono; si spedirono le *significatorie;* si misero in giro i percettori; ma non ubbidì la nazione. Si dice che quegl' intimi sian stati lacerati alla presenza di chi li portava (1); e certo il tributo non si potè riscuotere, e forse si sarebbe venuti a fatti assai più spiacevoli, se un improvviso avvenimento non avesse per allora dissipato la procella.

Ferdinando era entrato in Roma, e proclamava che i napoletani erano stati i primi a far suonare l'ora fatale pei francesi. Ma ecco che questi, che erano stati sorpresi perchè sbandati, si riuniscono, vanno sulla città, ed il facile trionfo di sua maestà napoletana si converte in triste fuga; la quale, a peggior strazio, non ha già riposo a Napoli, ma continua, su navi inglesi, fino a Palermo.

Napoli beneficata rovesciava il trono dei Borboni: Sicilia offesa li accoglieva con amorosa reverenza.

Fu allora che Ferdinando revocò la sua arbitraria ingiunzione, ed ai 20 di gennaio del 1799 sanzionò gli atti del parlamento.

Seguì l'altro del 1802. E in questo i siciliani videro, dopo tanto tempo, rinnovellato l'antico uso, che il parlamento fosse aperto dalla persona del re; fu infatti inaugurato da Ferdinando agli 8 di marzo. Le memorie della antica grandezza nazionale tornavano alla mente di tutti, e in tutti era la speranza che a quella grandezza si dovesse tornare. Anche nel real discorso, che fu letto dal protonotaro (2), si ricordarono

(1) PALMIERI, *St. della Cost.*, cit., cap. v.

(2) *Essendosi per comando della M. V. uniti li tre bracci il di 8 del presente marzo 1802 nella gran sala del Real palazzo, sedendo V. M.*

i tempi di Ruggiero e di Guglielmo, e si promise che si sarebbero di nuovo goduti quei beni, che rendevano tuttora desiderata quella felicissima età (1).

Furono pronti i siciliani a rinnovare tutti i donativi fino a quel giorno concessi, e tornarono ad offrire anche quello straordinario di un milione di ducati. E poichè dal labbro stesso del sovrano avevano inteso che la real corte non si sarebbe più mossa di Sicilia, donarono pel mantenimento di essa 150,000 once all'anno, corrispondenti a lire di oggi 1,912,500.00. Ma prevedendo che troppo grave peso sarebbe stato questo donativo pei contribuenti, propose il braccio militare, e l'ecclesiastico accettò, che la somma se ne ottenesse ponendo una imposta sul tabacco estero e nazionale. Il braccio demaniale, la cui voce era quella del governo, dissentì: e dicendo che insufficiente sarebbe stata quell'imposta, se, indipendentemente da essa, non si obbligava la nazione a pagare il donativo; propose di cominciarlo a pagare col prossimo settembre, mentre gli altri due bracci ne avevano stabilito il primo pagamento al futuro gennaio. Ma sterili restarono anche questa volta le sue proteste, e, scorsi appena 4 giorni, la real sanzione dovette perfezionare gli atti del parlamento, quali erano usciti dalle due camere dei signori.

Accettando il donativo delle annuali once 150,000, che il parlamento aveva offerto a S. M. *per la spesa che recar le dovrà il mantenimento di una reale corte fissa in questo suo*

---

nell'alto e sublime trono, fu di suo comandamento per me protonotaro di questo regno letta la proposta nella forma seguente...

Atti del parlamento del 1812.

(1) *Bravi e fedeli Siciliani !..... Voi siete a piedi di un trono la cui presenza formò sempre il desiderio dei vostri padri. Dal seno stesso delle comuni sciagure è nata l' aurora della vostra felicità. La mia presenza è venuta a ricondurvi l'antico lustro de' bei secoli dei Ruggieri e dei Guglielmi. Il commercio rifiorirà. La giustizia e le leggi riceveranno un novello vigore. L' agricoltura e l' industria saranno animate e protette. Il massimo grado della forza pubblica sarà conciliato col menomo sacrifizio della felicità privata. E una real Corte permanente in Sicilia sarà il pegno, la sorgente e l'ornamento di tutti i beni indicati.*

fidelissimo regno; il re Ferdinando confermava la promessa pubblicamente in parlamento già fatta, che la real corte permanente in Sicilia sarebbe il pegno, l'ornamento, la sorgente della felicità nazionale. Ebbene: ottenuto appena dal parlamento ciò che voleva, Ferdinando scioglie le vele per Napoli, dove la repubblica partenopea era precipitosamente caduta.

Ma non era caduta ancora la potenza, nel cui nome quella repubblica era sorta: pochi anni appresso, dopo Austerliz, Giuseppe Buonaparte invade il reame, e la regia nave borbonica apre nelle onde siciliane un nuovo e più profondo solco di esilio.

Sbarcò la real famiglia a Palermo nell'anno appunto in cui ricorreva la convocazione del parlamento. E tornò ad aprirlo personalmente il re, ai 20 giugno del 1806, domandando con brevi e modeste parole non altro che la conferma dei passati donativi (1). Ma il parlamento si volle mostrare generoso; e dopo aver prorogato i donativi consueti, tornò ad offrire le 150,000 once annue per le spese della corte, e vi aggiunse 100,000 ducati per la regina Maria Carolina (2). E fra le grazie che domandò al re, propose di offrire una spada d'oro al principe d'Assia Filipstal, che avea difeso Gaeta; assegnò once 5000 per l'edificio dell'università degli studi in Palermo; richiamò in vigore alcuni capitoli di Giacomo e Federico d'Aragona, riguardanti questioni di feudi; e decise che d'allora innanzi i notari lasciassero la latina, per usare negli atti la lingua italiana.

Nei quattro anni che corsero fra questo parlamento ed il seguente del 1810, i siciliani ebbero per varie vie a persua-

---

(1) Conchiudeva: *Siate felici come siete fedeli; così benedica la provvidenza i miei disegni, così negli annali della Sicilia si consacri quest'epoca come termine di una serie di mali, dai quali siete stati preservati e come il principio di una immensa catena di beni che non si interrompa giammai.*

Parlamento CXXV. *Die X julii IX ind. 1806.*

(2) *. . . alla più amabile e virtuosa delle sovrane, che rende colla sua real presenza più sicura ed augusta la sorte della Sicilia.*

dersi, che nulla potevano sperare da un governo, che aveva dai loro tanto diversi i propri interessi. Le forze della Sicilia erano consumate nei vani tentativi di riacquistare il reame di Napoli: impresa che, ove fosse riuscita, sarebbe stata, come poi lo fu, fatale all'esistenza stessa della nazione. Oltre di che, nel loro stesso paese, ai siciliani toccavano il dispregio e le violenze, agli emigrati napoletani gli uffici e gli onori (1).

Non è perciò meraviglia che il parlamento del 1810 si sia mostrato meno docile dei precedenti.

Fu aperto ai 25 di gennaio dal principe ereditario, nominato per quell'occasione vicario dal re (2). Nel reale discorso non si domandò che la proroga di tutti i donativi antecedentemente concessi, e un sussidio, quale volesse il parlamento, per i nuovi bisogni; ma per mezzo di una proposta, partita al solito dal braccio demaniale, si richiese di più un donativo straordinario di once 360,000 all'anno, cioè lire 4,590,000 00. Gli altri due bracci, confermati i 13 donativi ordinari, che giungevano insieme alla somma di once 417,783, corrispondenti a lire 5,326,733,25; e confermati ancora i donativi di once 150,000 per la corte e di ducati 100,000 per la regina; offrirono un nuovo donativo di once 150,000 in luogo delle 360,000 che domandava il governo, aggiungendovi, per una sol volta altre 100,000 once, per festeggiare la nascita di un figlio al

---

(1) Su questo punto della storia siciliana pagine calde di sdegno e di amore di patria scrisse il PALMIERI nella sua *Storia*, da noi spesso ricordata, *della costituzione di Sicilia*.

(2) *S. M. il re non potendo per incomodo di sua salute intervenire personalmente all' apertura del prossimo parlamento, si è degnata di ordinare che S. A. R. il principe ereditario intervenga nel suo Regio nome all' apertura suddetta e quindi anche nella chiusura, per riceversene gli atti e per passarli alla prefata M. S. per le ulteriori risoluzioni inerenti al suo diritto di sovranità.*

Il che la R. Segreteria di Stato, Casa reale e Azienda partecipa di sovrano comando a V. E. per sua intelligenza e uso che convenga all'adempimento. Palazzo 16 decembre 1809. — Firmato *Orazio Antonio Cappelli.* — *Ecc.mo Sig. Principe di Valdina, protonotaro del regno.*

Gr. Arch. Arm, VIII, R. protonot., N. 1836.

principe ereditario (1). Oltre a ciò conoscendo che, per essersi accumulati tanti donativi, di valore, di destinazione, di amministrazione diversi, le finanze del regno si trovavano nella massima confusione, di modo che se da un lato riusciva a molti di sottrarsi al pagamento, dall'altro il governo riscuoteva per abuso assai più di quello che gli era concesso; il parlamento, per la prevalenza che vi aveva l'opposizione al governo, capitanata da Belmonte e da Castelnuovo, propose di rinnovare tutto il sistema di percezione. Raccolse in una somma tutto il valore dei donativi; divise in dieci categorie tutte le fonti da cui dovea trarsi il denaro; ed a ciascuna assegnò nettamente la sua quota.

Da doppia ferita si sentì dunque offesa la corte: vedendosi respinto il maggior donativo da lei desiderato, e tolto il mezzo di accrescere all'ombra del disordine le sue rendite. E non voleva in alcun modo sanzionare il parlamento; ponendo a pretesto che, per effettuare la riscossione secondo il nuovo sistema, occorreva assai più tempo che non restasse per le ultime scadenze dei donativi antecedenti. Dopo lungo contrasto, stando dalla parte del governo la deputazione del regno, che diceva potere il sovrano alterare le decisioni del parlamento, e contro di esso levandosi l'indignazione di presso che tutta la Sicilia; si prese alla fine l'espediente, suggerito dal principe di Belmonte, cioè che il re sanzionasse i donativi, quali erano stati offerti dal parlamento; e in quanto alla loro distribuzione, non accogliesse il nuovo sistema propostogli, ma subito convocasse, per riordinarlo, una nuova sessione parlamentaria.

In questo senso ai 13 di giugno del 1810 fu pubblicato il

---

(1) Queste proposte partirono dal braccio militare. L'ecclesiastico doveva decidere nella contesa. Perciò i due ambasciatori che dal braccio militare andarono a presentare le proposte all'ecclesiastico, furono accompagnati dal principe di Belmonte, il quale spiegò ai prelati le ragioni che avevano mosso la camera dei feudatari. Venne in suo aiuto l'ab. Balsamo, che riuscì ad ottenere la votazione segreta. Così il braccio ecclesiastico si pose d'accordo col militare.

PATERNÒ, *Saggio*, cit., 1° decennio, pag. 35.

real dispaccio sugli atti del parlamento, già sciolto da quattro mesi: e con altro dispaccio de' 24 luglio fu convocata la sessione parlamentaria *nella quale ponderar si debba maturamente la ripartizione dei donativi, e indurvi quelle provvide modificazioni che atte sono a renderli vie più conducenti al generale vantaggio.* E si aggiungeva: *è ben sicura la R. M. S. che i fedeli suoi sudditi non trarranno da sì fatto divisamento cagione di temere che vogliansi alterare le loro inveterate costituzioni, che in ogni tempo sono state sostenute e protette dalla autorità del trono.*

Nello stesso dispaccio si stabiliva il giorno 8 agosto per la riunione dei parlamentari, ed il 23 per dar principio alle pubbliche sedute nel seminario arcivescovile, secondo il solito, alle ore 24. Ma l'arcivescovo, temendo che si potesse mancare al digiuno della vigilia di S. Bartolomeo, corrispondente al giorno designato per la sessione parlamentaria, ottenne dal re che questa fosse differita al seguente giorno 24.

Così, a pochi mesi d'intervallo, i parlamentari di Sicilia furono nuovamente convocati. Ma non fu questo un nuovo parlamento. Non v'ebbe discorso reale per l'apertura; non vi si trattò di nuovi donativi, ma soltanto di modificarne la distribuzione; alle grazie già domandate, nel febbraio precedente, si diè risposta dopo compiuta questa adunanza di agosto; non parlamento, ma sessione parlamentaria si dice in tutti gli atti che la riguardano. Questa convocazione di agosto deve dunque tenersi per la seconda sessione del parlamento apertosi nell'antecedente gennaio.

Il governo era evidente che avrebbe usato ogni arte per riuscire nel suo intento, domandando, oltre al cambiamento del sistema di percezione, anche la facoltà di levare i tributi secondo i metodi antichi, fino all'esecuzione del nuovo, e che l'imposta dal parlamento già messa sul vino, pel pagamento del donativo straordinario di once 150,000, fosse trasferita sulle farine, rendendosi così più proficua e più sicura. Al contrario la parte degli oppositori era ferma nel sostenere quanto dal parlamento si era già deliberato.

Noi già vedemmo che uno dei più sicuri mezzi che aveva il

governo per ridurre al suo piacere il parlamento, era quello di mettere a capo di ciascun braccio persone fedeli, che, coll'esempio e coll'autorità, potessero trarre gli altri nel proprio sentimento. Di quest'arma si servì ora la corte borbonica, cui devotissimi erano i capi dei bracci ecclesiastico e demaniale, l'arcivescovo Mormile napoletano e il principe di Cutò: e nel dispaccio reale del 24 luglio, si stabilirono i giorni, fra gli 8 e i 24 agosto, *per tenersi le solite sessioni particolari nelle case dei capi de' bracci.*

Si ricorse anche all'altro mezzo di far accumulare un grande numero di procure sulle persone, di cui era noto il pensiero. Nell'antecedente sessione di questo stesso parlamento, il braccio militare aveva domandato che i suoi componenti non potessero in avvenire far procura, se non a persona del braccio medesimo; e che in nessun caso alcuno di loro potesse avere più di tre voti in parlamento. Ma questa domanda non fu allora accolta, perchè si disse di rimettere tutte le grazie a parlamento compiuto (1): e nella nuova sessione si vide il principe di Cutò avere, oltre il suo, 15 altri voti come procuratore di altrettanti comuni (2).

Oltre a ciò non si lasciò mezzo intentato a sedurre ed a

---

(1) La risposta che finalmente si ebbe fu la seguente:

La M. S. seguendo le orme de' suoi augusti predecessori, dichiara e conferma che, senza indursi ora veruna nuova limitazione alle facoltà dei parlamentari su questo punto, non cesserà mai di dare i più sagaci provvedimenti, perchè non si commettano degli abusi.

(2) PALMIERI, *St. della Cost.*, cit., cap. VI: *Era capo del braccio demaniale il principe di Cutò, pretore di Palermo, al quale, contro tutte le leggi, si erano fatte dare 15 procure delle città, talchè aveva egli solo 15 voti, ciò che veniva allora assai facile, essendo tutti i Comuni sotto la immediata preponderanza del Tribunale del R. Patrimonio... Cutò è uomo di tanto poca capacità che i ministri, non fidandosi della sua intelligenza, fecero mettere dietro alla sua sedia un uomo oscuro venduto a Tommasi, il quale, senza essere membro della Camera si facea star lì per far alzare ed abbassare il capo a Cutò a guisa di burattino. Talchè quando il principe di Belmonte, inteso di quella ridicola violenza, entrò nella Camera, e ne fece uscire colui, Cutò trovossi bene imbarazzato.....*

intimorire (1), di guisa chè la corte giunse in quel parlamento ad ottenere il suo intento.

Si stabilì tutto un nuovo ordine di finanze, sul disegno presentato dall'economista Balsamo, consistente nel porre su tutte le rendite, di qualunque natura esse fossero, una tassa del cinque per cento: la quale si contava che avrebbe dato una somma eguale a quella di tutti i donativi sino a quel giorno concessi, e più altre 150,000 once che si offrivano in nuovo donativo al sovrano.

Ciò fatto, si sostituì la gabella, già posta sul vino, coll'altra da porsi sulla farina, che si computò avrebbe fruttato 367,000 once all'anno: e si diede autorizzazione a riscuotere i donativi nel modo antico ancora per due anni; nel qual tempo doveva la deputazione del regno disporre ogni cosa, perchè si effettuasse la nuova ripartizione.

Mentre le proposte governative venivano in parlamento approvate, dicesi che la regina Carolina, informata continuamente del procedimento della votazione, esclamasse: *Sto pestando Belmonte in un mortaio* (2). Ma il suo trionfo fu cosa assai breve e assai vana: la sua era la vittoria di Pirro. Che le valeva la sua maggioranza in questa seconda sessione del parlamento, quando il donativo straordinario, domandato per once 360 000, rimaneva pur ristretto a 150,000; e quando il più semplice e più chiaro metodo di riscossione le chiudeva ogni via di frode? Intanto il fuoco, che si voleva conservare acceso in Calabria, consumava ogni provento: lasciar spegnere quel fuoco parea che fosse rinunziare il regno, a cui tutti erano volti i desideri. E agli emigrati, che si tenevano per sostenitori del trono, al fasto della corte, all'esercito, ai

---

(1) ..... *Le spie circolavano; la guardia reale, a cui il popolo dava il tilolo di giannizeri, a tamburo battente ed unita all'artiglieria, trascorse la via in cui era il parlamento adunato, per incutere timore ai parlamentari ed al popolo, che in folla stava in aspettazione di sentire il risultato della votazione.*

PATERNÒ, *Saggio* cit.

(2) PALMIERI N., *Storia*, cit., cap. IV.

bisogni tutti della nazione bisognava pur provvedere. In conseguenza non si esitò ad appigliarsi a consigli violenti.

Ai 14 di febbraio del 1811 furono pubblicati in Palermo tre editti. Si bandivano con essi i patrimoni dei comuni e del clero: si stabiliva doversene fare un lotto con cedole del valore ciascuna di dieci once: e s'imponeva l'un per cento di tassa su tutti i pagamenti che si facessero, per qualunque ragione, nel regno.

Nel corso di questa storia non abbiamo veduto più che uno o due di simili atti contro i diritti del parlamento, e li abbiamo veduti volgersi a danno di chi li aveva promossi. Non altrimenti poteva accadere ora che il parlamento era risorto ad una insolita potenza, e che alla lotta da esso combattuta prendeva parte l'intera nazione.

Contro gli editti degli 11 febbraio alzarono la voce i baroni parlamentari, dirigendo al re, per mezzo della deputazione, un atto di protesta, nel quale dicevano che il popolo siciliano *non poteva conoscere altro mezzo di somministrar denaro al trono reale, se non quello dei donativi approvati da' suoi rappresentanti riuniti in parlamento.*

La protesta era giusta: ma poichè la deputazione scrisse, contro ad essa, che il re, cogli editti del febbraio, non aveva punto violato le leggi del regno; fu considerata quella protesta come un atto di ribellione. Non si potevano apertamente punire tutti i sottoscrittori, perchè eran troppi: la pena cadde su cinque di essi, riputati promotori, che furono relegati nelle vicine isolette.

A questo punto la tranquillità di Sicilia non fu più al sicuro, e ciò fu ragione agli inglesi per intromettersi negli affari interni del regno. Ferdinando aveva già fatto un trattato coll'Inghilterra, dandole facoltà di tenere nell'isola 10,000 soldati, obbligandosi a tenere aperti e franchi tutti i porti al commercio inglese, al quale tutti i porti del continente erano chiusi, e ricevendone in compenso un annuale sussidio di 300 e poi di 400,000 lire sterline. Ora i naviganti inglesi si querelavano della tassa dell'un per cento; l'Inghilterra voleva combattere il formidabile suo emulo, sollevandogli contro an-

che le idee liberali; la corte di Sicilia non era più la fedele alleata di una volta, e cupida volgea gli sguardi all'arbitro de' regni, che le prometteva la restituzione di quel di Napoli; i siciliani irritati contro la corte e contro chi ne era il sostegno, minacciavano di favorire un'invasione francese. Perciò, quando l'esilio dei baroni, reclamanti contro la violazione delle patrie leggi, accese talmente lo sdegno popolare, da mettere in pericolo la pace del regno; il ministro inglese, lord Bentink, venuto allora allora d'Inghilterra con illimitata potestà, domandò non solo il richiamo di quei baroni, ma anche la correzione di tutti gli abusi, dei quali il paese giustamente si querelava. Da prima non gli si diede ascolto; non se ne fece molto conto neppure allora ch'ei sospese il pagamento dell'annuale sussidio; ma quando lo si vide venire su Palermo, alla testa delle armi inglesi, minacciante di mandar subito re e regina prigionieri a Londra; allora, richiamatolo, gli si concedette quanto egli voleva. Tornarono gli esiliati, e furono anzi ammessi nel nuovo ministero; il re lasciò il governo, nominando a suo luogotenente il principe ereditario; e fu stabilito di convocare uno straordinario parlamento.

Imperocchè si era richiesto che, per evitare ogni contrasto nell'avvenire fra i poteri del re e i diritti del popolo, si determinassero fra gli uni e gli altri nettamente i confini. Era necessaria perciò una nuova costituzione, o meglio era necessario tornare all'antica e pura costituzione siciliana, corredandola di ciò che i bisogni dei nuovi tempi richiedevano: e prevalendo il partito che il re, anzi che darla egli direttamente, sanzionasse una riforma della costituzione propostagli dal parlamento; questo, appena tutto fu pronto, venne subito convocato.

E fu l'ultimo parlamento che si sia celebrato colle regole antiche.

L'ordine di convocazione fu pubblicato il 1° di maggio del 1812, in nome del re, dal suo figlio Francesco, nominato vicario. E nel dispaccio reale, esposto lo scopo di questa straordinaria chiamata, si diceva secondo la formola antica: *Vi ordiniamo che nel detto tempo ed a tale effetto vi*

raduniate nei luoghi stabiliti, acciò per voi si possa, sentite le proposte, trattare, notare e conchiudere tutto quello che nel detto estraordinario parlamento si esporrà per il real servizio e per il bene del regno. Per li comuni vogliamo che facciano procura ampla ed autentica, more solito, ad uno dei loro senatori o giurati o al sindaco, qualora lo ritrovino a ciò idoneo, con facoltà di poter sostituire: altrimenti sarà sempre cosa preferibile che indossino la medesima procura colle stesse facoltà a persona benestante e di cordata probità del paese.

Ma fu appunto a riguardo delle procure, che cominciò a manifestarsi il sentimento, che animava allora il paese. Messina e Catania rinunziarono volonterose al privilegio, altra volta così ambito, di farsi rappresentare da persone di corte, ed elessero, per la prima volta, a loro procuratore una persona di condizione privata. Le altre città scelsero a rappresentanti quasi tutti partigiani delle riforme: e la capitale, con nuovo esempio, negò la procura al suo pretore, il conte di S. Marco, perchè avea rifiutato di sottoscrivere la protesta contro gli editti del febbraio. Il principe di Lampedusa fu il nuovo pretore, e rappresentò Palermo al parlamento (1).

Il quale fu aperto con grande festa ai 18 di giugno.

Non altrimenti che Federico Aragonese, più che cinque secoli innanzi, stava il principe vicario su alto trono, avente alla destra gli ecclesiastici, i baroni a sinistra, di fronte il senato palermitano, ai piedi, sui gradini del soglio, i grandi ufficiali del regno. E come in quel parlamento antichissimo, erano anche in questo tutti gli animi aperti alle più liete speranze, attendendosi dall'alto consesso il ripristinamento della nazionale grandezza. A questa disse il principe vicario che dovevano essere intesi tutti gli sforzi del parlamento; invitò a riordinare e migliorare le leggi, proponendo per esempio la costituzione dell' Inghilterra; raccomandò la moderazione, stando lontano egualmente dal soverchio amore o della novità o delle antiche istituzioni; e concluse: *Riflettete che gli occhi*

(1) PALMIERI, op. cit., cap. VIII.

dell' Europa sono in questo momento rivolti su di noi. Rechiam dunque a fine con gloria questa grande impresa, la quale io confido nel Signore che assicurerà gloriosamente la fermezza e lo splendore del trono, non altrimenti che la vostra felicità, al cui conseguimento tutti i miei sforzi saranno sempre diretti.

Inaugurato il parlamento, seguirono le adunanze particolari di ciascun braccio, presso il proprio capo, per preparare la materia alle future discussioni. La prima adunanza generale fu ai 20 di luglio, nel seminario arcivescovile, luogo da molti anni usato per la sede del parlamento. Ma in seguito, nella quarta seduta, che fu ai 4 di agosto (1), si domandò al re la facoltà di trasferire il parlamento nel collegio massimo dei gesuiti: e dopo che, nella successiva riunione del 12 agosto, il braccio demaniale, da cui era partita la proposta, reclamò al parlamento ed al re, per lo scoppio avvenuto sotto le sue finestre di un petardo a mitraglia (2); il sito fu veramente cambiato, e dalla IX sessione, cioè dai 22 di agosto, il parlamento cominciò a radunarsi nel collegio massimo de' gesuiti.

Nelle sedute si procedeva coll'antico sistema, salvo che in taluna delle camere si apportò qualche modificazione. Nel braccio militare, per esempio, fino dalla prima riunione, si dichiararono esclusi dalla votazione i procuratori dei feudi sequestrati, e questa deliberazione fu dal vicario approvata. E nel braccio demaniale, conosciutosi che l'uso di proporre, discutere e votare nella stessa seduta, non permetteva sull'oggetto un

---

(1) Le notizie riguardanti questo parlamento sono tratte per la maggior parte dagli atti che se ne conservano nel grande archivio di Palermo, Arm. VIII, R. Proton. del Regno. Segreteria. Parlam. del 1812. Il prot. col n. 1851 contiene 40 sessioni, dalla 1ª, che fu ai 20 di luglio, alla 40ª tenutasi ai 20 di ottobre.

(2) L'autore di questo attentato era il napoletano duca Craca. Dicesi che togliesse assai denaro alla regina, col prometterle di seppellire sotto le ruine dell' edificio tutti i radunati a parlamento. Per sciogliersi poi dalla promessa, scelse quel mezzo che fece molto romore e nessun danno. Lo stesso Craca si dice che accusasse di complicità la regina, la quale dovè lasciare Palermo.

PATERNÒ CASTELLO, *Saggio*, cit., II decennio, pag. 56.

diligente esame, fu stabilito: *nessun progetto di legge, sussidi od altro interessante sarà discusso e votato nella stessa seduta nella quale è stato per la prima volta presentato, e ciò tanto per le proposizioni fatte dai membri della medesima camera, quanto per quelle verranno dalle altre camere. Solamente dovrà in quella seduta votarsi se la mozione debba o no essere introdotta: nel caso affermativo, la mozione sarà discussa nella prossima seduta, purchè vi sia l'intervallo di 48 ore. Ciascuno potrà prendere copia della medesima, per esaminare la materia e prepararsi alla discussione* (1).

Le proposte erano fatte a turno, per ogni sessione da un braccio. Infatti, nella prima dei 20 luglio il braccio militare presentò il disegno generale della costituzione, con 15 articoli fondamentali, che furono, ad unanimità di voti, dagli altri due bracci, ecclesiastico e demaniale, approvati (2). Nella seconda sessione fu il braccio demaniale a proporre che, innanzi di procedere nell'esame della costituzione, si domandasse la san-

---

(1) Grande arch., l. c., prot. N. 1851.

Pel braccio demaniale vi è tutto un regolamento, che altrove già fu da noi ricordato. V. sopra p. 141, n. 5.

Oltre gli articoli quivi riferiti riguardanti la votazione, nel detto regolamento si leggeva ancora:

Art. I. *Non sia lecito ad alcun parlamentario da un braccio passare ad un altro, e solo sia ciò permesso allorquando lo stesso braccio voglia incaricare un individuo per qualche imbasciata straordinaria, e allora dovrà detta imbasciata eseguirsi con le stesse liturgie.*

Art. V. Si veda pag. 143, n. 3. — I commissari eletti per firmare, secondo questo articolo, i fogli delle comunicazioni cogli altri bracci furono il Cav. D. Gaetano Ventimiglia e il Cav. D. Enrico Bosco.

(2) *L'ill.mo braccio demaniale accetta ed approva in tutta la sua estensione li articoli rimessi dall'ill.mo braccio militare. — Fir. Il Cavaliere Gaetano Ventimiglia. Il Cav. Enrico Del Bosco.*

L'ill.mo braccio ecclesiastico si uniforma a pieni voti a quanto propose l'ill.mo braccio militare.

In questa 1ª sessione fu stabilito ancora:

A pieni voti fu concluso che gli atti parlamentari si dirigano al re per organo di S. A. R. il Principe Ereditario, quale Vicario Generale con alter ego, e nel pieno dirsi sempre S. M.

Ivi, Sessione 1 de' 20 luglio.

zione reale dei primi 15 articoli, di cui gli altri non dovevano essere che conseguenze e particolarità (1): il braccio ecclesiastico accettò la proposta, aggiungendo che dovesse però intanto il parlamento restare aperto; approvò la proposta anche il braccio militare; ed, in esecuzione di questa deliberazione, il protonotaro, ai 21 di luglio, presentò al principe vicario gli articoli suddetti. Nella terza sessione veniva la volta del braccio ecclesiastico, che propose, e fu accettata, la dilazione del parlamento al 4 del vicino agosto (2). Questo fu differimento legale: ma pochi giorni dopo, agli 8 di agosto, l'adunanza fu prorogata al 12, per sola autorità del principe di Butera, capo del braccio militare. E fu contro tale arbitrario provvedimento, che noi altrove dicemmo avere calorosamente protestato, fra gli altri, Nicolò Palmieri, tenendolo lesivo dei diritti del parlamento, unico arbitro di tutto ciò che riguardava la sua interna costituzione.

Ai 10 di agosto fu pubblicata la sanzione reale sui primi 15 articoli della costituzione, de' quali ebbe il *veto* quello che toglieva al re il diritto di amministrare il patrimonio dello stato. Il parlamento riprese allora il lavoro (3), e condusse a fine la costituzione di Sicilia. Ma non potè già compirla con

---

(1) *Il braccio demaniale propone di far sanzionare dal re li 15 articoli già discussi, base della Costituzione, credendo di non poter seguire nel lavoro sulla Costituzione, se non precede la real sanzione sui detti articoli.*

Gr. arch., *Ivi.* Sessione II, 24 luglio.

(2) *Il braccio ecclesiastico, cui spetta proporre in questa terza sessione, aspettando la chiesta sanzione, ha creduto aggiornare la sessione al 4 agosto.*

Ivi. Sess. III, 28 luglio.

Ai 4 di agosto la real sanzione sui 15 articoli fondamentali non essendosi ancora ottenuta, il braccio demaniale propose di differire la seduta al 6. Il braccio militare propose il differimento al giorno 8, e così, essendosi associato anche il braccio ecclesiastico, fu fatto.

Ivi, Sess. IV dei 4 agosto.

(3) Ai 12 agosto. Ma anche in questo giorno si ebbe un nuovo differimento ai 16, per l'attentato sotto le finestre del braccio demaniale.

Ivi, Sess. V, 12 agosto.

perfezione: perchè nel suo seno si suscitarono, a proposito specialmente dell'abolizione de' fedecommessi, tanto gravi discordie, da far prevedere fin d'allora que' mali, da cui la libertà siciliana doveva esser perduta.

Il parlamento fu sciolto ai 4 di novembre: e nella sanzione de' suoi atti si riprodusse l'irregolarità, l'incertezza, la discordia, da cui esso era stato agitato. Per tutti gli articoli vi fu lotta nel consiglio di stato. A quelli riguardanti la forma del parlamento e de' consigli civici, fu apposta la sanzione nel febbraio del 1813: per gli altri fu essa ritardata fino al 25 di maggio: per quelli relativi all' abolizione de' fedecommessi si rispose, che si approvava su questo oggetto il pensiero di una riforma, ma che questa non si sarebbe mai sanzionata, fintantochè il parlamento non l'avesse disegnata in modo, da essere conforme ai principii della costituzione d'Inghilterra (1).

CAPITOLO II.

Riforma del parlamento.

§ 1.

La costituzione siciliana si foggiò su quella inglese. E non poteva essere altrimenti: giacchè si era venuti a compilarla per la volontà dell' Inghilterra, e non vi era per quel tempo altra costituzione, che potesse, con minor sospetto dei timorosi, imitarsi.

Così accadde che due costituzioni, sorte in una stessa epoca e da una stessa radice, venissero a ricongiungersi, dopo avere, per molti secoli, seguito ciascuna una via diversa. Ma non avevano perduto l'impronta della origine comune: anzi tanto tenacemente l'avevano conservata, che, adattando la costituzione

(1) *Costituzione di Sicilia, Tit. dell'abolizione de' fedecommessi.*
PALMIERI, *Cost.*, cit., cap. XII.
PATERNÒ CASTELLO, *Saggio*, cit., 2° decennio.

inglese ai costumi siciliani, altro non si fece che richiamare in vita i più importanti capitoli del regno. Dice bene il Palmieri che prendere la costituzione inglese, o ridurre all' antica purezza la siciliana, non erano che due maniere diverse per esprimere la medesima cosa. Ma ciò s' intende per l' essenza di quello che fu stabilito: la forma invece delle istituzioni siciliane ne fu molto alterata.

Noi non dobbiamo esaminare, su questo punto, se non ciò che riguarda al parlamento.

Il quale cambiò forma per la terza volta. Lo vedemmo ne' suoi primordi composto, se possiamo anticipare le parole, di una camera sola, nella quale sedettero, un poco più tardi, coi baroni anche i sindaci di talune città (1). Quindi si divise in tre camere, avendone in sè gli elementi, ed imitando nel fatto un costume aragonese: forma questa di cui notammo i difetti, ma che è caratteristica del parlamento siciliano, e che durò dalla fine del secolo XIV al principio del XIX. Quando, imitandosi il parlamento inglese, che aveva fin da antico raggiunto la forma perfezionata, di accogliere in una camera tutti quelli che avevano per sè diritto di venire all'assemblea, ed in un'altra coloro che vi venivano per mandato ricevuto; anche il parlamento siciliano si divise in due camere, in quella de' pari e nell' altra dei comuni (2).

La prima fu composta *da tutti quegli ecclesiastici, e loro successori, e da tutti quei baroni, e loro successori, possessori delle attuali parie, che avevano diritto di sedere e votare nei due bracci ecclesiastico e militare* (3).

---

(1) PALMIERI, *Cost.*, cap. IX, dice che nel cap. 3 di Federico II si vede la divisione del parlamento in due camere. Non ci sembra che ciò possa dirsi: nelle parole di Federico non sappiamo vedere altro se non la qualità dei parlamentari che erano, come già ai tempi di Federico I, o baroni o sindaci.

(2) *Costituz.*, tit. I, cap. IV, § I. *Il prossimo parlamento e tutti gli altri che in appresso si convocheranno da S. R. M. saranno composti da due camere, l' una detta dei Pari o sia dei Signori e l' altra dei Comuni.*

(3) *Cost.*, tit. I, cap. IV, § 2.
Ciò fu stabilito dal parlamento nella sessione VI del 16 agosto 1812.

Le *parie* furono dichiarate *uniche* (1): ciò vuol dire che fu tolta la pluralità dei titoli in una stessa persona, che portava per conseguenza la pluralità dei voti. Ogni signore entrava in parlamento per uno solo dei titoli suoi, e non vi aveva che un voto. Gli altri titoli però, se ne aveva, ai quali corrispondevano altri voti, non gli erano già tolti; rimanevano, per così esprimerci, sospesi, e riprendevano efficacia quando veniva a mancare quello che li precedeva. Infatti il parlamento del 1814, dichiarando meglio questo punto della costituzione, diceva: *se un pari possessore di più parie viene a perdere quella notata nel ruolo del parlamento del 1812, assumerà una delle parie restategli, e sederà nella Camera secondo l'ordine e l'antichità del nuovo titolo* (2).

Il protonotaro ebbe l'incarico di far l'elenco di tutti i pari del regno. Risultarono 185, de' quali 61 ecclesiastici e 124 laici (3). Si dette però facoltà al re di creare quanti altri

---

(1) *Cost.*, tit. I, cap. IV, § 3.

(2) La dichiarazione continua in questo modo:

§ 10. *Se la paria unica in una famiglia passi per sentenza od altro legale modo in un'altra, alla quale originariamente apparteneva, in tal caso sarà Pari il Capo della famiglia che l'ha riacquistata.*

§ 11. *Il Pari della perduta Paria continuerà le funzioni di Pari durante la sua vita.*

§ 12. *Il Pari che nuovamente la riacquista dovrà prendere l'ultimo luogo durante la vita del Pari che ne è stato in possesso.*

Grande Archivio, cit., arm. VIII, R., N. 1856. Parl. 1814. Sess. XXIV, 16 decembre.

(3) Cioè

Principi	50
Duchi	18
Marchesi	20
Conti	2
Baroni	34
	124
Arcivescovi	3
Vescovi	7
Abati	43
Priori	5
Archimandrita di Messina	1
Commendatore della Magione di Palermo	1
Precettore di S. Calogero	1
	185

pari volesse, purchè fossero persone della voluta condizione (1); cioè nobili, nate in Sicilia, aventi una rendita su proprietà fondiaria di once annuali almeno 6,000, pari a L. 76,500. E ad evitare ogni abuso, fu stabilito che le nomine regie dovessero registrarsi negli atti della camera stessa de' pari, senza di che esse non avrebbero avuto alcuna validità (2).

Si lasciò ai pari la facoltà di farsi rappresentare in parlamento da un procuratore, a condizione però che questo fosse scelto fra i pari stessi, e che non si cumulasse nella stessa persona più di una procura (3). Il diritto di sedere come pari

---

(1) *Cost.*, cit., tit. I, cap. IV, § 5.

(2) Però il re rispose: *Placet per la creazione dei pari, nell'intelligenza però che S. M. si riserva dichiarare in appresso il suo reale animo sulle limitazioni.*

La deliberazione presa dal parlamento nella sessione VI dei 16 agosto era così concepita:

La camera dei Pari risulterà di tutti quei baroni e loro successori e di quegli ecclesiastici e loro successori che attualmente han diritto di sedere e votare in parlamento. I Pari avranno testaticamente un voto solo, togliendosi l'attuale moltiplicità delle loro parie. Viene stabilita la rispettiva e l'unica Paria di ciascun Barone dalla qui avvolta nota presentata dall'Ill.mo protonotaro del Regno.

La dignità di Pari temporale sarà perpetua, inalienabile, ereditaria, e non si potrà ad altri trasferire fuori che per successione, secondo che questa si troverà stabilita nelle particolari famiglie. S. M. potrà creare quanti nuovi Pari vorrà, purchè siano principi, o duchi, o marchesi, o conti, o baroni siciliani, ed abbiano almeno una rendita netta sopra terre di once 6,000 all'anno. La Camera dei Pari dovrà verificare tali condizioni, prima di che non avrà vigore qualunque diploma reale.

Dal Gr. arch., l. c., prot., N. 1851.

(3) Su questo punto vi fu discussione.

Il braccio militare aveva proposto:

I pari non potranno mandare procuratori in parlamento. I pari temporali però potranno mandare soltanto i loro immediati successori.

Il braccio ecclesiastico modificò:

I pari spirituali e temporali potranno mandare procuratori al parlamento col permesso del Re: i procuratori devono però essere scelti dalla classe stessa dei pari e non avere più di un voto.

Gr. Arch. l. c., N. 1851.

in parlamento apparteneva ad una persona, in quanto che possedeva quel gruppo di beni che costituivano la *paria*. Se questa si trovava in possesso di chi non aveva facoltà d'intervenire al parlamento, in questo caso la rappresentanza era necessaria. Così accadeva per le donne, le quali dovevano dar la procura o al loro figlio successore, se ne avesse le qualità, o altrimenti in un pari (1): altrettanto era per quei pari che fossero interdetti, o non avessero raggiunto ancora l' età di 18 anni: così dovea farsi eziandio per le chiese, quando avevano la sede vacante. Nel 1814 giunse al parlamento una domanda del capitolo di Morreale, che chiedeva, essendo allora vacante quella sede arcivescovile, di aver luogo esso per rappresentanza nella camera dei pari. E la camera, considerando che, in mancanza del prelato possessore della sede, ne ha tutte le giurisdizioni il capitolo; e avendo sott'occhio un documento, la procura cioè del capitolo di Girgenti del 1658, dal quale si rilevava che i capitoli eleggevano i procuratori per il parlamento, prima che si fosse dal re stabilito che le chiese vacanti dovessero essere rappresentate da persona di sua scelta; la camera de' pari concedette al capitolo di Morreale che si facesse rappresentare in parlamento, non già per mezzo del suo vicario capitolare, ma per procura intestata in un pari (2).

Finalmente fu stabilito:

I pari temporali potranno costituire per loro procuratore il loro immediato successore, e i medesimi ugualmente che gli spirituali potranno intestare la procura a qualunque altro pari, perchè non si cumuli nella stessa persona più di una procura.

Cost., tit. I, cap. IV, § 10.

(1) *Il parlamento delibera che le pari o siano le posseditrici delle parie per diritto di successione possano intestar procura nel figlio successore immediato alla paria, qualora abbia i requisiti ordinati dalla legge, o in alcun altro dei pari.*

A voti unanimi.

Fir. Pantelleria, Presidente. — Gagliani, Cancelliere.

Parl. 1814, sess. del 14 decembre, Atti nel Gr. Arch., l. c., N. 1861.

(2) Gr. Arch., l. c., N. 1866. Sess. del 16 decembre 1814.

Nella stessa seduta fu stabilito che *l'abadia di S. Giovanni degli eremiti, avendo goduto da secoli fino al 1812 il diritto della Paria, con-*

Maggiori mutamenti si ebbero nel braccio demaniale, trasformato in camera de' comuni.

Abolita, per uno dei fondamentali articoli della costituzione, la feudalità, e dichiarate in conseguenza allodiali tutte le terre di Sicilia; la nuova camera dei comuni accolse i rappresentanti di tutte le popolazioni del regno, senza più far distinzione fra demaniali e baronali (1). E perchè non vi fosse persona che non avesse un rappresentante in parlamento, non potendo avere un procuratore proprio i luoghi di pochissimi abitanti; fu tutto il regno diviso in 23 distretti, non comprese le isole adiacenti, ciascuno de' quali dovea mandare alla camera due deputati (2).

Le città poi che continuarono a mandare il procuratore al parlamento, furono divise in varie categorie, sulla base della loro popolazione. Palermo doveva eleggere 6 deputati; 3 per ciascuna ne avevano Messina e Catania; ne nominavano 2 tutti gli altri luoghi non inferiori a 18,000 abitanti; quelli fra i 18 e i 6,000 abitanti non erano rappresentati che da un solo deputato; le terre minori si confondevano coi distretti, ossia avevano al parlamento lo stesso rappresentante di questi; eccetto che non fossero già state terre parlamentarie, nel quale caso si conservava loro il diritto di avere una propria rappresentanza, purchè la popolazione non ne fosse inferiore

---

tinui ad averlo, facendosi rappresentare dal decano pro tempore dei sei canonici di detta badia, il quale se avesse altra Paria spirituale deve avere soltanto una voce.

Fu stabilito ancora che *senza alterarsi il sistema sin ora tenuto, lo spedale grande e nuovo di questa Capitale sia mantenuto nel possesso d'intervenire in parlamento per procura da intestarsi ad uno dei Pari.*

Lo spedale possedeva tre badie, quelle cioè di S. Marco di Maniaci, di S. Filippo di Fragalà e di S. Spirito, e aveva perciò avuto negli antecedenti parlamenti tre voti, corrispondenti ai num. 16, 17 e 33 delle note del protonotaro. Il diritto del voto gli era adesso contrastato dai monaci basiliani, ma gli fu vittoriosamente difeso dal suo amministratore il duca di Serradifalco.

Vedi sopra a pag. 89.

(1) *Cost.*, tit. I, cap. V, § 1.

(2) *Ivi*, § 2.

a 2,000 abitanti. Continuò ad avere il suo rappresentante l'isola di Lipari, come lo ebbero ancora le università degli studi in Palermo e in Catania: quella di Palermo anzi ne ebbe due, in compenso dell'aver perduto il seggio che le sarebbe spettato alla camera de' pari, come posseditrice di titolo baronale (1).

La compilazione della lista dei comuni dovea farsi sulla numerazione di anime del 1798 (2): ne fu dato, al solito, l'incarico al protonotaro, e, dalla nota ch'ei ne fece, risultò la seconda camera composta di 155 deputati (3), meno numerosa cioè di quella dei pari. Nessuno poteva avere più di una procura o di un voto, nè poteva sostituire a sè stesso un altro procuratore (4).

Base di tutto il diritto elettorale era il censo, variabile secondo che si trattava dei candidati o degli elettori, della rappresentanza di un distretto o di un comune.

Nei distretti furono dichiarati elettori coloro che avevano, nel distretto stesso, una rendita almeno di annue once 18, cioè L. 229,50 (5): la stessa rendita fu richiesta per gli elettori dei rappresentanti dei comuni; ma in questi poteva essere surrogata da un officio che ivi si avesse, pubblico, inamovibile, a vita, di once almeno 50, cioè L. 637,50 per anno. Eccezione si fece per la città di Palermo, dove gli elettori dovevano avere o una rendita di 50 once o un ufficio di doppio valore: nella regola comune delle once 18 rimasero i consoli delle arti, i quali avevano sempre preso parte all'elezione del rap-

---

(1) *Cost.*, tit. I, cap. V, §§ 3-8.

(2) *Ivi*, § 6.

(3) Rappresentanti dei distretti 46
» delle città 105
» di Lipari 1
» delle università 3
155

(4) *Cost.*, tit. I, cap. V, § 10.

(5) Di ciò si discusse nella sess. VII, ai 18 agosto 1812. E si trova negli atti che da principio era stata proposta la rendita di once 24. Era il principe di Belmonte e i suoi aderenti che cercavano di restringere il diritto al voto, ponendone a condizione una rendita maggiore.

presentante della città (1). Per le università degli studi erano elettori il rettore, il segretario e tutto il corpo dei professori (2).

Per i candidati si richiese naturalmente una rendita assai maggiore.

Non poteva rappresentare un distretto chi non aveva un provento annuale di once 300, ossia di L. 3825, derivante da proprietà posseduta in Sicilia (3): per la rappresentanza dei comuni bastava la metà della suddetta rendita, cioè once 150 (4); salvo che per la città di Palermo, i cui rappresentanti dovevano avere once 500 (5).

Ma questa del censo non era la sola condizione imposta alla facoltà di poter ricevere procura da un distretto o da un comune. Ve ne erano molte altre, che si riepilogano tutte in quella del non trovarsi in tale stato, da essere incapace alla rappresentanza. Dalla quale erano per legge esclusi gli stranieri, i minori di 20 anni, gli accusati criminalmente, i magistati di tutti i tribunali e dei comuni, gl' impiegati in qualunque officio della pubblica amministrazione, coloro che godevan pensione soggetta all'arbitrio del re (6).

Per interpretazione di legge, fu poi tolta facoltà non solo di essere eletto, ma anche elettore, a chi apparteneva ad ordini religiosi; per la ragione che tal persona, avendo fatto il voto di povertà, non poteva avere la rendita per l'uno e per l'altro caso dalla legge richiesta. Soltanto allora si dava anche ai religiosi il diritto del voto, quando, come professori, si tro-

---

(1) *Cost.*, tit. I, cap. VIII.
(2) *Ivi*, § 5.
(3) *Ivi*, cap. VI, § 7.
(4) *Ivi*, § 9.
(5) *Ivi*, § 8.
(6) *Ivi*, §§ 1-6.

Si volevano escludere anche gli ufficiali dell' esercito e della marina di grado inferiore a quello dei colonnelli. Ma l'articolo ebbe il *veto*. La deliberazione sulle condizioni per rappresentare un comune o un distretto, fu presa nella sessione VII, ai 10 di agosto, nella quale fu stabilito anche che l'ufficio di deputato dovesse essere gratuito.

vavano a prender parte all'elezione del rappresentante di una delle due università. Infatti nel parlamento del 1813, volendosi fare opposizione alla elezione del rappresentante dell' università catanese, fra i motivi per annullarla si pose anche quello, che vi avevano preso parte alcuni religiosi. Ma in contrario si rispose vittoriosamente, che la elezione dei deputati delle università era regolata dall' articolo 5, Capitolo VIII del potere legislativo; il quale, nessuna esclusione facendo, diceva dover essa elezione risultare dal voto di tutti i professori: anzi certamente vi comprendeva i religiosi, perchè era allora notissima consuetudine di porre a capo della università di Palermo un teatino della prossima chiesa di S. Giuseppe (1).

Altra ragione di esclusione, non solo dalla camera dei comuni, ma anche da quella dei pari, era l' aver debito collo stato. Questo articolo fu discusso nella sessione XXVIII, che fu al 1° di ottobre. Il braccio militare, che ne veniva colpito, protestò contro di esso. Disse che dalla camera dei comuni era giusto escludere i debitori dello stato; perchè, essendo i suoi membri elettivi, non poteva farsi con questa deliberazione ingiuria ad alcuno. Ma i pari sedevano in parlamento per diritto proprio: escludendoli, si veniva a violare quel diritto ereditario, che il parlamento stesso avea dichiarato inalienabile. La loro stessa qualità di proprietari dava ga-

(1) L'annullamento dell' elezione pel rappresentante dell' Università Catanese era sostenuto dal Gagliano, il quale aggiungeva che i religiosi non potevano aver diritto al voto nell'Università, come non lo avevano nei comuni. Si rispondeva che i religiosi non erano elettori nei comuni, perchè, per la loro condizione, non avrebbero potuto giustificare la rendita, mentre i professori dell'università erano fra quelle persone che non avevano bisogno di presentare tale giustificazione. Ripeteva il Gagliano che, se così fosse stato, anche gli stranieri, se professori di università, sarebbero stati elettori, contro la costituzione: ma si mandava a vuoto anche questo argomento, osservando che per gli stranieri eravi il divieto espresso della legge, quale pei religiosi non si aveva.

La questione fu decisa dalla camera, come si rileva da una lettera del protonotaro scritta al rettore dell'università di Catania li 29 luglio 1813.

Gr. arch. di Pal. Protonot. del R. Segretaria del Parl. Arm. VIII, R., an. 1813-14, N. 1840, fasc. intitol. *Catania.*

ranzia che il pagamento dei debiti poteva tardare, ma mancare non mai. E la costituzione inglese, che doveva servir di esempio, vietava, per debiti verso lo stato, ai rappresentanti dei comuni, ma non ai signori l'ingresso in parlamento. Ma, non ostante tali ragioni in contrario, l'articolo fu approvato dagli altri due bracci, ed, avuta la sanzione reale, fece parte della costituzione (1).

Il giudizio se concorressero negli eletti le qualità dalla legge volute, spettava prima al protonotaro, e poi, ad istanza delle parti interessate, alla camera dei comuni (2). Perciò gli eletti dovevano spedire al protonotaro i loro *processicoli*, cioè i fascicoli contenenti i documenti necessari a provare in essi l'esistenza dei requisiti legali (3): eccetto che non si trovas-

---

(1) Gr. Arch., l. c., N. 1851. Sess. XXVIII. Atto di dissenso del braccio militare.

Cost., tit. I, cap. VII, § 1.

(2) *Ivi*, cap. IX, § 7.

La camera dei comuni comunicava alle parti le sue decisioni per mezzo del protonotaro. Es.: Gr. arch., l. c., N. proton. 1838, fasc. v. *Rappresentanza di Augusta. Ecc.mo Signore* (al protonotaro). *Avendo la camera dei comuni preso una risoluzione nella seduta delli 9 del corrente riguardante la rappresentanza del comune di Agosta, mi fo un dovere di spedirgliene copia autentica, acciò voglia benignarsi di dare gli ordini corrispondenti per mettersi in esecuzione. E prontissimo sono. — Palermo 10 agosto 1813. — Dev.mo obb.mo servo Cesare Airoldi, presidente.*

La deliberazione era la seguente:

Decreto della Camera dei Comuni. La Camera decreta che il protonotaro del Regno spedisca il suo certificato al Tenente Colonnello D. Rosario Lastorina come rappresentante del Comune di Agosta, con che esibisca pria la fede della Tesoreria criminale di non essere rubricato. — Corr. coll'originale. Firm. Dolce Cancelliere della Camera dei Comuni.

(3) *Cost.*, cit., cap. VI, § 9. — Nel Gr. Arch., l. c., N. 1838 e seg., sono contenuti i *processicoli* delle giustificazioni per il parlamento del 1813. Sono disposti per ordine alfabetico, secondo il nome del luogo rappresentato.

Es. I. *Rappresentante di Bisacquino.* Esibisce documenti a giustificare 1° non esservi a suo carico rubrica veruna, 2° non essere impiegato,

sero in tale condizione, che per sè stessa accertasse l'essere eglino rivestiti delle qualità domandate per il parlamento. Così, per esempio, erano esonerati i professori delle università dal dover giustificare la rendita (1).

Il protonotaro esaminava i documenti presentatigli; domandava spiegazioni, dove avea dubbio; respingeva quelli che trovava irregolari, gli altri approvava; veniva intanto compilando la nota degli eletti, e spediva a questi i certificati di ammissione (2).

Nei distretti e nei comuni la direzione delle elezioni era affidata ai capitani d'arma ed ai capitani giustizieri (3).

Quando il decreto reale per la convocazione del parlamento era stato comunicato al protonotaro, e questi aveva emanato l'ordine di procedere alla elezione dei rappresentanti; il consiglio di ogni comune, che aveva propria rappresentanza, doveva eleggere fra i suoi membri tre *squittinatori,* che, uniti al capitano, formavano la giunta delle elezioni (4).

3° esser figlio di siciliano e nato in Sicilia, 4° aver la rendita legale. A tergo del *processicolo* è scritto *once 150.*

II. *Rappresentante di Adernò.* Dimostra che non è magistrato, nè appartiene alle *R. Segretarie, dogane od altri rami di pubblica amministrazione* nè ha *pensione amovibile a piacere di S. M.*

(1) E infatti a tergo del *processicolo* del rappresentante dell' università di Catania pel parlamento del 1814, la segreteria del protonotaro scrisse: *Non deve giustificar rendita perchè cattedratico.*

E in quello del rappresentante di Cefalù, D. Emanuel Reguisenz fu scritto: *N.B. Come colonnello dei reali eserciti non presenta le fedi consuete.*

Gr. Arch., l. c. prot. N. 1838.

(2) Così, a tergo del *processicolo* del rappresentante del distretto di Caltanissetta il protonotaro notò: *la quantità della rendita non è sufficiente, perchè a compire le once 300 mancano once 4, 18, 2.*

Arch., l. c., N. 1839, fascicolo *Caltanissetta.*

I certificati erano stampati, avevano la firma del R. coadiutore nell'ufficio del protonotaro, e in essi si dichiarava come nella persona dell'eletto concorressero i requisiti voluti, e che perciò si era annotato nell'elenco dei rappresentanti alla Camera dei Comuni.

(3) *Cost.*, tit. I, cap. IX, § 1.

(4) *Ivi, Istruzioni riguardanti l'art. 9 del potere legislativo N. 1.*

Ufficio di questa giunta era primieramente il tener nota di tutti gli elettori, facendo a tale scopo pubblicare un avviso, col quale invitava tutti coloro che potevano aver diritto a votare, a presentarsi fra tre giorni ad essa, per esserne riconosciuti, e per ricevere due certificati, da servire uno per l'elezione del rappresentante del comune, e l'altro per quella del rappresentante del distretto (1).

Anche i candidati dovevano presentarsi alla giunta, la quale non poteva dar giudizio sui loro requisiti (2), ma doveva soltanto far noti i loro nomi agli elettori (3).

Il rappresentante del comune si eleggeva nel comune stesso (4). Presiedeva all'elezione la detta giunta, coll'assistenza del maestro notaio (5). Il periodo della votazione era di giorni otto (6); ma non potevano impiegarsi in essa più che tre giorni dello stesso periodo, e non più che tre ore la mattina e due nel pomeriggio (7). Poteva darsi il voto o di persona o per procura (8), però sempre in pubblico, dovendosi ad alta voce pronunziare il nome del candidato (9): il maestro notaro registrava i voti, e la persona su cui, al termine dei tre giorni, se ne era raccolto il maggior numero, veniva pro-

---

(1) *Cost.*, *Istruz.*, cit., N. 5, 6, 7.

Questi certificati dovevano avere la firma del capitano e il sigillo del comune. A votare per il rappresentante del distretto di Cefalù si presentarono alcuni elettori, che avevano i certificati senza la firma e il sigillo suddetti. Furono perciò respinti, e si riconobbe che erano certificati falsificati, non avendo quegli elettori la rendita legale.

Arch., l. c., N. 1839. fascicolo *Cefalù*.

(2) *Istruz.*, cit., N. 28.

(3) Relazione del capitano di Cefalù:

Dopo essersi affissata la lista dei candidati che si erano presentati a me ed ai capitani dei comuni del distretto per essere alla cognizione degli elettori tutti, si diè principio...

Arch., l. c., N. 1839, fascicolo *Cefalù*.

(4) *Cost.*, tit. I, cap. X, § 2.

(5) *Ivi*, *Istruz.*, cit., N. 15, 16.

(6) *Ivi*, N. 8.

(7) *Ivi*, N. 24, N. 17.

(8) *Cost.* tit. I, cap. X, § 5.

(9) *Ivi*, *Istruz.*, cit., N. 21.

clamata eletta, e le si consegnava il corrispondente certificato (1).

Compiuta l'elezione del rappresentante del comune, si procedeva a quella del rappresentante del distretto. Il capitano di questo spediva una circolare ai capitani dei comuni che ne

---

(1) *Istruz.*, cit. N. 25. e *Cost.*, tit. I, cap. X, § 4.

Gioverà un esempio in conferma e in spiegazione di tutto il sistema dell'elezione.

Grande Arch., l. c., parl. 1814, N. del prot.1838. *Elezione di Bronte.* Vi è un certificato del capitano che dichiara *qualmente gli elettori di questo comune di Bronte elessero a norma del parlamento in rappresentanza di detto comune il Cav. D. Gaspare Polizzi, 20 maggio 1814.*

Contro questa elezione vi è una protesta del dott. Lorenzo Margaglio, il quale in un memoriale espone:

Che in seguito alle lettere di convocazione del parlamento, si adunò, ai 28 di marzo 1814, il Consiglio Civico di Bronti per l'elezione degli squittinatori, e a maggioranza di voti risultarono eletti i supplicanti (Margaglio, Minissale e Lucca) *come si rileva dall' atto del Consiglio, sottoscritto dal capitano e dal maestro notaro..... Dopo ciò il capitano doveva mettere gli eletti nell'esercizio delle incombenze stabilite dalla costituzione. Non avendolo fatto, i supplicanti gl'intimarono per notaio che erano pronti ad unirsi con lui per esaminare i requisiti di coloro che concorrevano all'elettorato del rappresentante del comune e del distretto. Il capitano non rispose nè a questa nè ad altra successiva intimazione: anzi fece affiggere un avviso che diceva che, per ordine superiore, ognuno dei consulenti del civico consiglio, fra sei giorni, dovesse presentargli la giustificazione della rispettiva rendita per esaminarla, escludendo dal consiglio chi non l'avesse fatto. Benchè i ricorrenti e gli altri del Consiglio sapessero di non poterne essere esclusi senza delitto, e benchè, secondo la costituzione, il capitano non avesse diritto di escludere essi e formare un nuovo consiglio; pure li 8 maggio esso capitano convocò nuovi consulenti, fece eleggere altri squittinatori, e con questi, non ostante che fossero spirati i 40 giorni stabiliti dalla costituzione, passó all' elezione del rappresentante del comune il Cav. Palizzi. Si vede da ciò che il capitano ha commesso immensi delitti anticostituzionali, che la elezione del Palizzi è nulla, tanto perchè fatta da un consiglio intruso, quanto perchè spirato il termine. Quindi si supplica S. A. R. che per via del protonotaro dichiari nulla la detta elezione e nullo il consiglio, riserbandosi i ricorrenti di presentare contro il capitano le querele al parlamento, per essere punito a norma delle leggi.*

facevano parte (1), incaricandoli di notificare agli elettori il tempo della votazione, affinchè potessero intervenirvi o personalmente o per procura (2). L'elezione si effettuava nel capoluogo del distretto, dopo al più tre giorni dalla avvenuta elezione del deputato del comune (3). Il capitano doveva subito far conoscere gli eletti al protonotaro del regno, il quale, esaminati i documenti, spediva loro i certificati per essere introdotti in parlamento (4).

Fu vietata l'unione di più procure in una sola persona (5). Accadendo di essere eletto in due o in più luoghi, conveniva sceglierne uno e agli altri rinunziare: così fece nel 1813 l'eletto di Avola, per essere stato anche eletto a Catania, e averne accettato la rappresentanza (6).

Il diritto di convocare il parlamento era conservato al re; il quale però doveva averne il parere del suo privato consiglio, e non poteva convocarlo più raramente che una volta

---

(1) Circolare del capitano del distretto di Bivona... *La votazione sarà dai 29 aprile ai 6 di maggio. La incarico di pubblicare la presente in ciascuno dei rispettivi comuni per la intelligenza di quegli elettori che vorranno dare il loro voto in questo capoluogo personalmente o per procura. Scorso il termine si passerà da me e da questi tre squittinatori a raccogliere il risultato dei voti per estrarne i rappresentanti di questo distretto.*

Gr. arch., l. c., N. 1838.

(2) Per l' elezione del deputato del detto distretto di Bivona si presentò un tal Perricone come procuratore di 33 elettori di Burgio, quanti questo comune ne aveva. I quali pentiti, mentre il Perricone era andato in loro nome a votare, gli revocarono la procura, sostituendolo con un tal Caruso. Il che fu causa di disordine nella votazione e di contesa in appresso.

Arch., l. c., N. 1838. fasc. *Bivona.*

(3) *Istruz.*, cit. sul cap. IX, *Cost.*, N. 14.

(4) Nel parlamento del 1814, addì 30 ottobre il protonotaro del regno comunica al Marchese D. Francesco Pensabene, Presidente della camera dei Comuni, che i certificati da spedirsi ai membri della Camera stessa erano stati stampati dalla stamperia reale.

Arch., l. c., N. 1861.

(5) *Cost.*, Tit. I, cap. V, § 10.

(6) Grande Arch.. l. c., fascic. *Avola.*

all'anno (1). Dopo la morte del re, il suo successore, quantunque assumesse immediatamente per proprio diritto il governo (2), pure, non essendo ancora stato riconosciuto dalla nazione, non aveva facoltà di convocare il parlamento; il quale perciò in questo caso, ed è l'unica eccezione, doveva subito riunirsi di autorità propria, senza la regia convocazione (3).

Il parlamento s'inaugurava dal re o da un suo rappresentante (4), con seduta solenne nella camera dei pari (5). Fu mantenuta alla cerimonia la sua forma tradizionale, dichiarandosi che il re dovea sedersi sul trono eretto sempre nella camera dei pari; che dovevano stargli a destra *gli arcivescovi, i vescovi e gli altri ecclesiastici giusta la loro precedenza; a man sinistra i pari temporali secondo il loro titolo; dirimpetto al trono all'impiedi i membri dei comuni dietro la barra, che sarà situata in fondo* (6).

Nella seduta inaugurale i pari, che erano presenti, dovean prestare giuramento di fedeltà al re (7): gli assenti giuravano in seguito. Dopo di che le camere si riunivano separatamente (8).

---

(1) *Cost.*, tit. I, cap. XI, §§ 1-4. Così si tornò all'antica regola del capitolo III di Federico II, che stabiliva doversi convocare il parlamento *anno quolibet, in festo scilicet omnium sanctorum.*

(2) *Legge per la successione al trono del regno di Sicilia*, § 18, IX.

(3) *Ivi*, § 25, XIII. È superfluo fare osservare che questo caso, come molti altri, non ebbe mai a verificarsi.

(4) *Cost.*, tit. I, cap. XI, § 7.

(5) *Ivi*, cap. XII, §§ 1-2.

(6) *Ivi*, § 3.

(7) *Ivi*, cap. XI, § 7.

(8) Si pensò anche a dare una sede propria e conveniente al parlamento. Nella seduta del 29 settembre, del 1812, il braccio militare propose di mettere in stato di accogliere il parlamento l'ospedale di S. Bartolomeo. Nella seduta seguente il braccio demaniale manifestò invece il parere di stabilirsi definitamente nella casa massima de' gesuiti. A sua volta il braccio ecclesiastico mise fuori la proposta di prendere in affitto un locale di proprietà privata, adattandovisi allora come meglio si poteva, e differendo ad altro parlamento il ridurlo in buono stato. Mancò il tempo per mettere d'accordo così diversi consigli.

Grande Arch., l. c., N. 1851. Sess. XXVII, XXVIII, XXIX, Parl. 1812.

Ciascuna doveva avere un presidente eletto fra i suoi membri: il quale alla camera dei pari era dato direttamente dal re (1); nell' altra camera veniva eletto dall' assemblea e poi dal re confermato (2). Il presidente era il naturale rappresentante della camera, vigilava al suo regolare procedimento, avea cura dell'amministrazione del suo patrimonio: è da notarsi che e' votava nel caso soltanto che gli altri voti fossero pari (3). Oltre il presidente, ogni camera doveva avere il cancelliere, proposto dal presidente stesso e nominato dal re (4); quindi due segretari di nomina egualmente regia, ma in seguito alla proposta del cancelliere (5); ed ufficio di questi tre impiegati era il notare esattamente tutti gli atti della camera, contare e pubblicare i voti, conservarne i registri (6). L'archivio era custodito dal protonotaro (7): il quale aveva anche la facoltà di proporre al re le persone per l' ufficio di capitani d'ordine, dei quali ve n'era uno per ogni camera, perchè intendessero a farvi osservare i regolamenti (8).

Le sedute erano pubbliche (9), eccetto allora che la camera si costituiva in *comitato segreto* (10). Per poter dare ad esse principio, dovevano essere presenti almeno 30 de'componenti

---

(1) E al re doveva anche presentarsi la rinunzia dall'ufficio di presidenza. Nel Gr. Arch., l. c., N. del prot. 1854. f. N 13. si legge: *S. A. R. accetta la dimissione dalla carica di presidente della camera dei Pari del principe di Villafranca per motivi di salute. 30 luglio 1813.*

(2) Arch., *Ivi*, fo. N. 25: *Cedola reale 14 agosto 1813 colla quale il Reggente nomina il principe di Pantelleria e il principe di Monforte a suoi commissari per manifestare la sua approvazione e conferma dell'elezione del presidente della camera dei Comuni già fatta in persona di D. Gaspare Vaccari, in luogo del dimesso D. Cesare Airoldi.*

(3) *Cost.*, tit. I, cap. XV.

(4) *Ivi*, cap. XXII, § 1.

(5) *Ivi*, § 2.

(6) *Ivi*, § 4.

(7) *Ivi*, § 5. L'archivio era unito alla sede del parlamento. Si era stabilito di avervi anche una stamperia, ma all'articolo fu posto il *veto*.

(8) *Ivi*, § 6.

(9) *Ivi*, cap. XVII, § 12-15.

(10) *Ivi*, *Regolamento per il buon ordine e pulizia della Camera*, c. I, § 2.

la camera de' pari, e 60 almeno dei componenti quella dei comuni (1). I pari sedevano secondo l'antichità di ciascuna paria, non già secondo la sua dignità: di modo che i pari novelli, qualunque fosse il loro titolo, dovevano occupare l'ultimo seggio. Nella camera dei comuni invece nessun membro aveva distinzione o precedenza sull'altro (2).

Tutti avean diritto a far proposte di legge: il presidente non poteva negar la parola a chi gliela chiedesse, se non nel caso che altri gliel'avesse antecedentemente domandata, o che a lui sembrasse a sufficienza discussa la materia (3). A questo proposito la camera de' pari adottò norme fisse nel suo interno regolamento, fatto nel successivo parlamento del 1813. Parlavano alternamente i fautori e gli avversari di una proposta, cominciandosi dal suo autore: per ogni argomento, in difesa o in contrario di essa proposta, non si poteva parlare che quattro volte; due per chi la sosteneva, e due per chi la oppugnava: dopo si poteva passare ad altri argomenti riguardanti la proposta medesima, e su ciascuno erano permessi egualmente soltanto due dialoghi: con che però questi non potessero fra tutti essere più che dodici: l'ultimo dialogo doveva essere fra l'autore della proposta e il primo che l'aveva combattuta. In caso di necessità, la camera poteva concedere un più lungo dibattimento (4).

Terminata la discussione, o interrotta anche, qualora gli oratori rinunziassero a parlare, il presidente dichiarava aperta la votazione. Allora il capitano d'ordine faceva chiudere le porte della camera, perchè a nessuno era lecito uscirne durante la votazione: come altresì non era permesso ad alcuno di rimanere nell'indifferenza, ma tutti, purchè fossero stati presenti alla discussione, dovevano, come lor dettava la coscienza, porgere il voto. Ordinariamente il modo di esprimere il voto proprio era quello stabilito dalla stessa costituzione, cioè che si poneva

(1) *Regolam.* cit., cap. XX.
(2) *Ivi*, cap. XIII, § 1.
(3) *Cost.*, tit. I, cap. XVIII.
(4) Grande arch., l. c., N. del prot. 1856, *Regolamento.*

dalla banda di destra chi approvava, di sinistra chi era di sentimento contrario (1).

Le proposte potevano muoversi dall'una camera e dall'altra (2): però mentre ne era in una pendente la discussione, l'altra camera non poteva ingerirvisi, se non dopo che le era stata presentata per mezzo degli ambasciatori (3). Ma quando accadeva che su taluni punti di una proposta le camere si trovassero d'accordo, e discordassero sopra altri punti, si potevano da ambedue e leggere alcuni membri, perchè, insieme sedendo, giungessero a conciliare le diverse sentenze (4). Si faceva eccezione per quei disegni di legge che avevano per oggetto sussidi od imposte, i quali non potevano partire che dalla camera dei comuni; come per tutti quelli ancora che, potendo nelle loro conseguenze ledere i diritti dei pari, dovevano essere soltanto da questi presentate. La camera, a cui giungevano proposte siffatte, non aveva diritto di modificarle: le doveva o accettare o respingere (5). Il sovrano si trovava nella stessa condizione, non avendo, per legge, altro diritto se non quello di porre il *placet* o il *vetat* alle deliberazioni del parlamento (6): nel fatto poi fu altrimenti, venendo spesso le condizioni aggiunte alla sanzione a cambiar l'aspetto che la legge aveva ricevuto dalla volontà nazionale.

Come era prerogativa del sovrano convocare il parlamento, così lo era anche quella di prorogarlo e di scioglierlo. Tali parole furono interpretate dal sovrano medesimo nel sanzionare questo articolo di legge. Si disse che per prorogazione doveva intendersi la sospensione delle sedute del parlamento, per un tempo che non poteva oltrepassare l'anno stabilito per la convocazione: e che dissoluzione significava lo scioglimento

---

(1) *Cost.*, tit. I, cap. XIII, § 2.

Si veda però pel braccio demaniale ciò che abbiamo riferito sopra a pag. 141, nota 5.

(2) *Art.* XIV *fond. della Cost.*

(3) *Cost.*, tit. I, cap. XVII, § 7. Cap. XIX, § 8.

(4) *Ivi*, cap. XIX, § 9.

(5) *Ivi*, §§ 1-3.

(6) *Ivi*, cap. I, § 2.

finale del parlamento, per esser quindi convocato con nuovi membri della camera dei comuni (1). E il parlamento del 1813, nelle sessioni dei 9 e 10 agosto, per togliere ogni equivoco sulla detta regia sanzione, decretò che, nel dirsi che si sarebbe convocato altro parlamento con nuovi componenti la camera de' comuni, non voleva altro significarsi se non che si sarebbe proceduto a novelle elezioni, e non già che non si potessero rieleggere i deputati, che venivano allora a lasciare l'ufficio (2).

Se il re non avesse disciolto il parlamento, esso veniva naturalmente a cessare dopo quattro anni, da contarsi dalla data della sua convocazione; essendo questo il tempo di vita assegnato per legge alla durata in officio dei rappresentanti i comuni (3).

§ II.

Leggendo il famoso capitolo III del re Federico II, noi troviamo, per quell'epoca, riunita nel parlamento tutta la podestà sovrana. Quivi il far leggi, a cui anche il re era sottoposto; quivi il sindacato ed il giudizio su tutti i magistrati; quivi la cura di tutto ciò che riguardava la felicità dello stato. Non erano determinati i confini fra l'autorità del sovrano e quella del parlamento: conseguenza la deplorabile confusione che, sotto re deboli, funestò la Sicilia.

Durante la dominazione degli stranieri vedemmo nel parlamento potestà assai vasta, ma incerta anch' essa e perciò varia, secondo il variare delle condizioni nelle persone e nei tempi. E al parlamento, per la vigoria del governo, ne toccò in questa seconda epoca il danno.

Per evitare l' un vizio e l' altro, conveniva diffinire le due potestà, sempre l' una contro l' altra armate: e ciò venne a fare la nuova costituzione, prendendo da quella inglese la triplice divisione dei poteri dello stato: al parlamento si diede

---

(1) *Cost.*, tit. I, cap. XI, § 9.
(2) Gr. arch., l. c., N. 1855.
(3) *Cost.*, tit. I, cap. XI, § 4.

il potere legislativo; al re l'esecutivo; il giudiziario fu reso da ambedue questi indipendente.

Il secondo degli articoli fondamentali della costituzione dichiarò: *il potere legislativo risiederà privativamente nel solo parlamento:* quindi è ripetuto: *il potere di far le leggi e quello di dispensarle, interpretarle, modificarle ed abrogarle risiederà esclusivamente nel parlamento* (1): e altrove è detto ancora che, ove manchi la legge, *si dovrà implorare il potere legislativo, che risiede presso il parlamento* (2).

Questo dunque del far le leggi divenne l'attributo supremo della potestà del parlamento. Al contrario vedemmo che per lo addietro la sua potestà riguardava principalmente l'amministrazione del patrimonio dello stato, essendo nella legislazione assai limitata dall'autorità del sovrano. Ora le parti si rovesciano: nel re si accoglie l'amministrazione, al parlamento resta la legge. A dir vero, il parlamento non si voleva spogliare della sua antica prerogativa; e, sebbene con molto contrasto, pure la maggioranza, fra gli articoli che dovevano essere fondamento della costituzione, ne pose uno, il decimo, col quale si dichiarava che la nazione, e per essa il parlamento, *assumeva l'amministrazione di tutti i fondi e beni nazionali, compresi quelli riguardati finora come cespiti fiscali e demaniali.* Ma questo articolo non ottenne il *placet*, e con ragione. Imperocchè il parlamento aveva il diritto di chieder conto di ogni loro atto ai ministri. Era stabilito: *i segretari di Stato saranno sempre responsabili al parlamento, nè valga a questi, per iscusare la loro colpa, l' allegare qualunque ordine di S. R. M.* (3). E più direttamente, per l'amministrazione del pubblico patrimonio, era detto: *Il consiglio di finanze per qualunque sua operazione e risoluzione sarà, insieme col ministro delle finanze, risponsabile al parlamento e punibile dallo stesso* (4). Ora obbligare il ministro a garantire i suoi atti,

---

(1) *Cost.*, tit. I, cap. I, § 1.
(2) *Ivi*, tit. III, cap. I, § 5.
(3) *Ivi*, tit. I. cap. III, § 20.
(4) *Ivi*, § 20.

e togliere ad esso la libertà nell'amministrazione, non si poteva per la contradizione che nol consentiva. Ma in questo non subì diminuzione alcuna l'autorità del parlamento. Oltre che il ministro gli era mallevadore delle proprie azioni, e ogni anno dovea presentargli la nota d'ogni provento e d'ogni spesa dell'erario (1); il parlamento, poichè non si poteva altrimenti che con la sua autorità porre nuove tasse, rimaneva sempre arbitro sul patrimonio dello stato. *Tutte le imposizioni di qualunque natura*, diceva il II articolo fondamentale della costituzione, *dovranno imporsi solamente dal parlamento. Il solo parlamento*, ripetesi altrove (2), *avrà il potere di mettere nuove tasse di ogni specie e di alterare quelle già stabilite.* E nella legge per la libertà della stampa, è dichiarato delitto il pubblicare scritti contro la massima che il *solo parlamento abbia il diritto d'imporre le tasse* (3). Ma ciò non basta: se da un lato il parlamento perdette l'amministrazione della pubblica rendita, dall'altro fu con vantaggio compensato dalla solenne dichiarazione che *la nazione era la proprietaria di tutti i beni ed introiti dello stato di qualunque natura, e quindi ne disponeva il parlamento, sempre però colla reale sanzione* (4). È ben vero che nei felici tempi dell'antica monarchia siciliana, il regio demanio era stato considerato come patrimonio più della nazione che del re. Non abbiamo dimenticato che Federico I dava al suo erede facoltà di disporre di tutto, eccetto che degli antichi demani del regno di Sicilia; nè che, riordinandosi il regno sotto i primi aragonesi, il parlamento dichiarava inalienabile il demanio; e neppure che Martino si rivolse al parlamento per conoscere con quali norme dovevansi amministrare i beni demaniali. Ma non possiamo aver dimenticato egualmente che, nei tempi successivi, si fece del demanio ciò che piacque al governo, alienandolo, partendolo in feudi, dandolo in pegno: i governanti si

(1) *Costit.* Tit. I, cap. II, § 1.
(2) *Ivi*, cap. I, § 2.
(3) *Decreto per la libertà della stampa*, § 6, IV.
(4) *Cost.*, tit. I, cap. II, § 2.

ricordavano del parlamento, quando il riscatto del demanio, che poi non veniva riscattato, era un pretesto per chiedere donativi. Ora colla suddetta dichiarazione si tolse ogn'incertezza, e quindi ogni pericolo di violazione di diritti altrui: la proprietà del pubblico patrimonio è della nazione; nel parlamento risiede la facoltà di disporne; il potere esecutivo ne ha l'amministrazione, con doverne però rendere conto al parlamento. Il quale dichiara che ha diritto di aver ragione di qualunque atto di esso potere esecutivo (1); come ha pure quello di fare, per qualunque di tali atti, *delle petizioni o rimostranze, che S. R. M. dovrà sempre prendere nella dovuta considerazione* (2).

Sul re non poteva cadere la colpa di alcun atto del governo: ma non per questo era egli indipendente del tutto dall'autorità del parlamento. In taluni casi e' non poteva far uso delle sue facoltà, se col suo non concorreva il consenso anche del parlamento. Dare ricompense e pensioni a chi giovò alla patria (3); cambiare peso e valore alle monete (4); fondare nuove corporazioni, ed autorizzarne con diploma i regolamenti (5); far leva di soldati in Sicilia (6); introdurvi eserciti stranieri (7); creare nuovi uffici (8); ammettere forestieri in taluni corpi militari (9); tutto ciò era in facoltà del re: ma nel porlo in atto doveva questi domandare al parlamento il consenso. Altre relazioni fra il sovrano e l'assemblea nazionale erano stabilite dalla legge per la successione al trono. Il re aveva un proprio diritto a succedere al suo antecessore: ma l'omaggio reso alla nazione fin dal suo fondatore Ruggiero, e poi da tutti gli altri che ne ebbero il governo, fu

(1) *Cost.*, tit. II, cap. I, § 5.
(2) *Ivi*, § 19.
(3) *Ivi*, § 8.
(4) *Ivi*, § 9.
(5) *Ivi*, § 12.
(6) *Ivi*, cap. II, § 2.
(7) *Ivi*, § 1.
(8) *Ivi*, cap. V, § 1.
(9) *Ivi*, cap. VI, § 7.

stabilito che ogni re novello dovesse renderglielo, facendo riconoscere l'autorità sua dal parlamento, e giurando fede alle istituzioni nazionali. La legge diceva: *Alla morte del re, l'immediato successore di proprio diritto assumerà il governo del regno. Egli però dovrà, nel corso al più di due mesi, farsi riconoscere dal parlamento, e dal momento che sarà riconosciuto, dovrà prestare il giuramento solenne nel duomo di Palermo, e in mano dell'arcivescovo* (1), dichiarando *di volere osservare e rispettare, fare osservare e rispettare la costituzione del regno di Sicilia e tutte quelle leggi fatte e che si faranno dal parlamento* (2).

E questo, memore della sua antica potestà e sollecito delle prerogative siciliane, voleva andare anche più oltre, e richiamò a vita il celebre capitolo di Giacomo, *quantum ad nos siculos*, che vietava al re l'allontanarsi dal regno, se non ne avesse avuto licenza dal parlamento. E aggiunse che il re, ove ciò facesse, avrebbe perduto il diritto di regnare in Sicilia (3). Evidentemente quest' articolo era ispirato dal timore che, riacquistandosi Napoli, tornasse la Sicilia ad esser tenuta provincia: ma per questo appunto si rispose dalla corte che unico diritto del parlamento, nel caso della partenza del re, era quello di stabilire insieme col re stesso *da chi e con quali condizioni nella sua assenza dovevano esercitarsi le facoltà dategli dalla costituzione*. E neppur tanto fu poi mantenuto. Similmente tentò invano il parlamento di ottenere che il suo consenso dovesse richiedersi per i matrimoni della famiglia reale (4). Tale articolo, e non ingiustamente, ebbe il *veto:* fu soltanto data facoltà al parlamento di opporsi al matrimonio di un principe reale, quando già vi si fosse opposto anche il re, e in questo caso il matrimonio non poteva più effettuarsi: che se il parlamento taceva, poteva esso aver luogo, malgrado l' opposizione del re, quando fosse corso un anno

(1) *Legge per la successione*, IX, § 18, 19, 20.
(2) *Ivi*, § 21, X.
(3) *Ivi*, § 15, VI.
(4) *Ivi*, § 12, IV.

dalla domanda di nozze, e la persona che voleva contrarlo avesse raggiunto gli anni 25.

Al parlamento, come alla fonte della legge, dovevano riferirsi, per esservi decise, tutte le questioni riguardanti la successione reale (1). Nel caso di minore età o di demenza del re, al parlamento stesso era data l'autorità di nominare un reggente (2).

Come il potere esecutivo, così anche il giudiziario, salva rimanendo la sua indipendenza, era posto sotto l'ombra dell'autorità del parlamento.

Al solo parlamento, diceva la costituzione, *apparterrà il diritto della creazione ed organizzazione di nuove magistrature e soppressione delle antiche* (3).

E di più la costituzione stessa, imitando quella d'Inghilterra, o, ciò che vale altrettanto, rimettendo in vigore un antico capitolo del regno, il famoso capitolo III del re Federico II; nel quarto fra gli articoli fondamentali, aveva stabilito che dal parlamento dovevano essere giudicati e puniti i giudici e i magistrati. Onde si vede che in taluni casi il parlamento formava esso stesso una magistratura, e, come tale, veniva a far parte anche del potere giudiziario.

Infatti nel prospetto di tutte le magistrature del regno, dopo il tribunale di cassazione, autorità suprema di tutti i tribunali, seguono l'*Alta Corte del Parlamento e l'Alta Corte dei Pari* (4).

Non ne furono per allora dichiarate le regole, perchè di ciò fu dato incarico ai compilatori del nuovo codice (5). Ma se ne occuparono i parlamenti che seguirono a breve intervallo.

Posta la massima che ciascuno, nelle questioni di fatto, non poteva essere giudicato che da' suoi eguali; la camera dei pari fu il tribunale naturale di tutti i suoi membri, che

---

(1) *Ivi*, § 11, III.

(2) *Ivi*, § 23, XI, 24, XII.

(3) *Cost.*, tit. I, cap. I, § 4.

(4) *Ivi*, *Piano generale dell'organizzazione delle magistrature del regno*, cap. II.

(5) *Ivi*, cap. XVI, § 5.

dalla costituzione erano stati dichiarati tutti eguali fra loro (1). E qui torna l'osservazione, che l'avere adottato un principio della costituzione inglese altro per la Sicilia non era, che confermare un principio antichissimo della costituzione sua propria. Fu perciò stabilito: *I pari e le loro mogli e vedove, finchè non passino a seconde nozze, come anche le eredi delle parie, debbono essere giudicati nelle materie criminali dalla camera de' pari, con quelle forme che si stabiliranno in appresso* (2). E appresso: *I pari temporali del regno saranno giudicati dalla camera dei pari in quei casi e con quegli stessi modi e forme che si praticano in Inghilterra. I pari spirituali saranno giudicati dalla camera de' pari in quei casi permessi dalle leggi della chiesa* (3).

---

(1) *Cost.*, tit. I, cap. XXV, § 1.

(2) *Ivi*, § 2.

(3) *Giudizio dei giurì*, § 2, 3.

Il comitato che ebbe l'incarico di fare il regolamento per la corte dei pari lo presentò alla camera nella seduta dei 9 novembre 1814. Era composto dei 6 articoli seguenti:

I. *Le Corte dei pari è composta di tutti i pari spirituali e temporali.*

II. *Il presidente è eletto dal re fra i pari temporali.*

III. *V'interverrà il magistrato che deve intervenire nella formazione della legge, e richiesto darà il suo parere.*

IV. *La Corte giudica dei delitti dei pari, loro mogli e vedove e possedítrici delle parie: quali delitti sono:*

1. *Attentato contro la vita di alcuno della reale famiglia.*
2. *Violazione della regina, figlia del re, moglie del principe ereditario.*
3. *Guerra nel regno contro il re.*
4. *Soccorso e complicità coi nemici del re.*
5. *Falsificazione della moneta.*
6. *Distruzione di ponti o magazzini da guerra.*
7. *Prender servizio presso stranieri senza permesso del re e col portare le armi contro la patria.*
8. *Omicidio.*
9. *Incendio e veleno.*
10. *Furto violento.*
11. *Falsa scrittura.*
12. *Congiura.*
13. *Adulterio e affini.*
14. *Qualunque altro delitto pel quale la legge abilita ogni cittadino ad essere giudicato dai giudici di fatto, ossia dagli eguali.*

Ma la giurisdizione più importante, quella per cui il parlamento si poneva a giudice e sindacatore di tutto il governo della nazione, era esercitata dall' alta corte del parlamento. La costituzione ne aveva poste le basi. Avea dichiarato che i giudici e i magistrati del regno dovevano essere giudicati e puniti per sentenza della camera dei pari, dopo l'istanza di quella dei comuni (1): che i ministri ed impiegati del re dovevano essere accusati, processati e condannati dal parlamento (2); che, in quanto al ministro delle finanze, il parlamento, *nei casi d'irregolarità, malversazione e peculato*, dovea punirlo, movendo dalla camera dei comuni l' accusa e da quella dei pari la sentenza (3). E a tutto facea corollario l'articolo seguente: *Gli abusi di autorità daranno azione popolare. Qualunque individuo potrà proporre la sindacatura, presso il parlamento, sulla condotta pubblica del giudice e magistrato* (4).

V. *Il pari accusato può rinunziare all'alta corte, chiedendo di esser giudicato dal magistrato supremo della gran Corte criminale.*

VI. *I pari spirituali saranno giudicati solo in quei casi pe' quali è permesso a magistrati secolari aver giurisdizione sui chierici.*

Segue la procedura, di cui i capi principali sono i seguenti: Il magistrato più alto del luogo, ove si commette il delitto, prende i primi provvedimenti, e riferisce al tribunale della gran corte criminale. Questo ne fa relazione al re, e il re, entro 8 giorni, elegge il presidente, che deve, prima del ventesimo giorno dalla sua nomina, convocare l' alta corte dei pari. Se tutto ciò non si compie fra 40 giorni dal commesso delitto, il colpevole è libero.

La corte nomina una commissione per la compilazione del processo: per dichiarar l'innocenza dell' accusato basta un voto oltre la metà dei votanti; per emanar condanna sono necessari i voti dei due terzi dei votanti. Per procedere alla votazione, devono essere presenti almeno 30 dei pari, e deve essa farsi semplicemente colle due formole: *è colpevole, non è colpevole.* Il presidente applica la pena, e pronunzia la sentenza. Se, mentre la causa pende, si apre il parlamento, la causa stessa si deve portare innanzi l'alta corte del parlamento.

Gr. Arch., arm VIII, R. prot., N. 1863.

(1) Art. IV dei fondamentali per la costituzione.

(2) *Cost.*, cit., tit. II, cap. I, § 5.

(3) *Ivi*, tit. II, cap. IV, § 2.

(4) *Ivi*, cap. III, § 2, 3.

Su queste basi si fondò il regolamento per l'alta corte del parlamento, che fu presentato alle camere nella seduta del 9 novembre del 1814.

Suoi membri erano tutti i membri del parlamento medesimo, sebbene non tutti potessero avervi eguale officio. La camera dei comuni doveva prendere notizia del commesso reato, e portarne l'accusa alla camera dei pari, sostenendo quivi la parte di pubblico accusatore: nella camera dei pari doveva compilarsi il processo, e proferirsi la sentenza. Le persone sottoposte alla giurisdizione di questa corte, che fu dichiarata la suprema del regno per affari criminali, furono i ministri segretari di stato, i membri della famiglia reale, i componenti il consiglio privato del re, di cui il parlamento avea stabilito la forma, i capi della gran corte, e quelli fra i pari il cui giudizio doveva cominciarsi, o era ancora pendente, quando il parlamento si radunava. Gli oggetti della giurisdizione della corte erano principalmente i reati commessi dai suddetti pubblici ufficiali, nell'esercizio dell'ufficio a loro attribuito: ma giudicava eziandio di que' reati, che potevano commettere gl'iscritti nella camera dei comuni, nel corso delle sedute, purchè fossero di quei reati pei quali la legge autorizzava l'inquisizione; come ancora dei delitti di tradimento al re e alla patria, commessi da qualsiasi cittadino, nel tempo in cui il parlamento si trovava radunato (1).

---

(1) Grande archivio, Arm. VIII R., Proton., Segreteria Parl. 1814, N. 1863, sess. IX, nov. 1814.

Poco dopo, nella sessione XLVI dei 22 febbraio 1815 fu dichiarato:

1. *L'alta corte del parlamento è la corte suprema del regno per affari criminali.*

2. *Dispiega le sue funzioni, aperto il parlamento, nel corso di ogni sessione.*

3. *La camera dei comuni può prender conto dei delitti di cui ai §§ 15, 16, e portarne accusa all'alta camera dei signori.*

4. *Quando la camera dei comuni delibera di produrre l'accusa, raccoglie le giustificazioni, le formole, ode i testimoni, prepara i mezzi di prova, e può sollecitare dalla camera alta dei signori l'ordine per l'arresto.*

Tale, nelle sue linee principali, era l' autorità data dalla costituzione del 1812 al parlamento di Sicilia: autorità meglio delineata, ma non essenzialmente diversa da quella che gli davano le antiche leggi del regno.

Ma da questa più chiara disposizione di facoltà venne la conseguenza, che dovè perire una delle più antiche e più benefiche istituzioni, la deputazione del regno. Di questa abbiam veduto essere stati uffici principali l'amministrazione delle rendite e la custodia dei diritti nazionali. Ora l'amministazione era affidata al potere esecutivo, e per la difesa delle nazionali prerogative doveva essere sufficiente la costituzione stessa, come quella che avea tolto il contrasto fra gl' interessi delle due autorità partecipanti al governo. Nel fatto non era pur troppo così: ma così avrebbe dovuto essere, e noi teniam fermo l'occhio al diritto.

Per legittima conseguenza, la deputazione dovè dunque perire. Ma non perì senza lotta. Il braccio militare, che più degli altri aveva motivo di esserle grato, voleva che almeno un ricordo di essa continuasse ad esistere. E nella seduta XXVIII, che s' incontrò al 1° di ottobre, disse che, dovendo l' amministrazione, secondo il nuovo sistema, essere retta, dopo il ministro delle finanze, da quattro grandi camerari; in questi si facesse rivivere qualche cosa dell' antica

---

5. *Nessun pari può presentarsi alla camera dei comuni per giustificarsi, senza il permesso della camera propria.*

6. *La camera dei comuni sostiene la parte di pubblico accusatore.*

7. *La camera dei pari pronunzia sul fatto; la sentenza deve essere richiesta dalla camera dei comuni.*

12. *In tutti i periodi del giudizio sederà nella camera dei signori il primario magistrato che, richiesto, darà parere su punti di diritto.*

13. *Nelle sentenze recanti pene di sangue, i pari ecclesiastici usciranno dalla camera al momento di pronunziarsi la sentenza sul fatto e sull'applicazione della pena.*

14. 15. Enumerazione dei reati soggetti alla giurisdizione dell'alta corte.

16. *Pei principi della reale famiglia il parlamento stabilirà una procedura speciale.*

Gr. Arch., l. c.

deputazione. Propose perciò che ognuna delle due camere del parlamento facesse due terne di nomi, dodici nomi in tutto ad immagine dei dodici deputati; che da questi quattro gruppi, di tre nomi ognuno, scegliesse il re i quattro grandi camerari; che l'ufficio de' camerari, come già quello dei deputati, non fosse più lungo che la vita del parlamento, dal quale erano usciti; e che il parlamento stesso, non altrimenti di ciò che faceva colla deputazione, dovesse alla fin di ogn'anno o confermare i detti camerari o rinnovarli (1). Accogliendosi questa proposta, si sarebbe distrutta l'indipendenza di un potere dello stato dall'altro: e perciò i due bracci ecclesiastico e demaniale, forse anche perchè non ben disposti, specialmente quest'ultimo, a favorire la deputazione, che avea dato, negli ultimi avvenimenti, numerose prove di soverchia servilità al governo; i due bracci respinsero la proposta del militare: il quale così, non ostante che energicamente protestasse, e facesse atto di dissenso (2), dovè vedere accolto nella costitu-

(1) Come ragioni alla sua proposta, il braccio militare aggiungeva che *la nazione deve nominare gli amministratori delle sue finanze, per esser meno coartata e per averne fiducia..... Il parlamento di Sicilia coevo alla monarchia, è stato rappresentato dalla deputazione del regno; se questa cessa, deve essere conservata almeno in parte nei nuovi gran camerari la rappresentanza dei deputati del regno..... Togliendo questo diritto alla nazione, le si fa un'ingiuria e un delitto. La responsabilità del ministro non è ragione, perchè da lui devano essere scelti i camerari, dovendo questi stare sotto la sua dipendenza e direzione. Propose è vero S. M. nelle riforme da farsi la costituzione inglese per modello, ma in quanto non sia contraria alle patrie istituzioni.....*

Gr. arch., l. c., N. 1851.

(2) *Or persistendo nella sua proposta, il braccio militare ha creduto dissentire e protestarsi nel modo che segue:* (si espongono le suddette ragioni). *Perciò non esita a rigettare l'emenda degli altri due bracci, avverso la quale nella più valida ed energica maniera ha dissentito e dissente.*

Onde acciocchè consti tale dissenso, si è fatto da me Pietro Papè principe di Valdina protonotaro di questo regno, il presente atto ad istanza del detto braccio militare.

Non si associarono al dissenso il principe di Cassaro e D. Salvatore Valguernera.

Gr. Arch., l. c., N. 1851, seduta XXVIII, 1° ottobre 1812.

zione, e sanzionato dal re l'articolo che dichiarava soppressa la deputazione del regno di Sicilia (1).

CAPITOLO III.

Ultimi parlamenti.

Tre soltanto furono i parlamenti, che la Sicilia vide celebrati nella nuova forma stabilita dalla costituzione. E non può negarsi che la prova ne riuscì tale, da far dire, con apparente ragione, agli avversari del nuovo ordinamento politico, che un governo libero non era ancora adatto alle condizioni della Sicilia. Sarebbe stato forse cosa migliore che la Sicilia, anzichè vestirsi alla foggia inglese, avesse racconciato la veste sua, lacera, ma nobilissima e confacente alle sue proprie membra; forse taluni siciliani avrebbero dovuto, più che a quello di sè stessi, avere il cuore all'amore della patria: ma queste al più furono occasioni, non mai cause del disordine che sopravvenne. Se gli ultimi parlamenti non corrisposero alle speranze che se ne avevano, colpa ne ebbe chi, dopo aver promosso la grande riforma, non volle, neppure per un breve tratto, accompagnare il popolo ad essa ancor nuovo (2): ma la causa vera di ogni male fu la malvagità degli avversari, che non lasciarono mezzo, quale ch' ei fosse, intentato, per spargere la discordia, eccitare il disordine, ed aver poi così motivo di ritornare al passato.

Costoro approfittarono, fin dal principio, dell'entusiasmo che invase tutto il regno, quando si fu alle elezioni dei nuovi deputati. Facile ad infiammarsi soverchiamente è la passione popolare: quindi quelle elezioni non furono prive d' irregolarità e di violenze, ed innalzarono persone, che male intendevano la libertà, e che spianavano le via ai disegni dei nemici.

Addì 8 luglio 1813 fu aperto, con grandissima festa, il nuovo

---

(1) *Cost*,. tit. II, cap. III, § 2.

(2) Lord Bentink partì sulla fine di maggio 1813.

parlamento nazionale. Lo inaugurò il vicario, continuando il re a tenere da sè lontani gli affari: e nel discorso che fece, il principe esortò il parlamento a perfezionare la costituzione, sempre sull'esempio di quella inglese, e sopratutto a provvedere prontamente allo stato delle rovinate finanze (1). A presidente della camera dei pari il vicario nominò il principe di Villafranca: ed a presiedere quella dei comuni fu eletto, a pluralità di voti, Cesare Airoldi (2).

Il parlamento era diviso in fazioni. Vi erano gli amici del ministero, amici sinceri anche della costituzione: vi erano i democratici, nemici della costituzione, perchè ne volevano una più profondamente rivoluzionaria: vi erano i partigiani del re, nemici della costituzione, quale ch'ei fosse, perchè servivano al potere assoluto. Come ciò non bastasse, la parte che favoriva il ministero era divisa anch' essa, seguendo le malaugurate divisioni dei ministri Castelnuovo e Belmonte, avversari nella questione dell'abolizione dei fedecommessi.

Perciò quando Castelnuovo propose che, prima d'ogni altra cosa, si provvedesse a riordinare il patrimonio dello stato; ebbe contro di sè i democratici, i regii, gli amici di Belmonte, tutti stranamente congiurati a combatterlo: e la sua proposta fu respinta, col pretesto che ad ogni altra cosa doveva mettersi innanzi il compimento della costituzione. Allora il vicario fece un messaggio al parlamento, mostrando che il provvedere all' erario era cosa tanto importante, da non potersi trascurare: e il parlamento rispose col dare incarico di formare un nuovo prospetto di finanze ad una commissione, la quale, vari mesi dopo, e sotto altro ministero, richiesta che mostrasse il suo lavoro, rispose che nulla aveva da presentare alla camera (3).

---

(1) Gr. Arch., l. c., N. del prot. 1854.

(2) Altri ufficiali: *Salari ordinati da S. A. R. col parere del privato consiglio ai seguenti ufficiali del parlamento: Malvastra Salvatore cancelliere della camera dei Pari annue once 400; Francesco Morso, Pietro Azzarello, segretari, annue once 150; Antonio Camardelli usciere, annue once 100.* — Gr. Arch., l. c., f. 84.

(3) PALMIERI, *Cost.*, cit., cap. XIV.

Riuscito vano questo primo tentativo per far cadere il ministero, si ricorse ad un altro assai più colpevole, e di assai più funeste conseguenze. E fu quello di eccitare, in occasione delle feste per S. Rosalia, la plebe di Palermo alla sommossa e al saccheggio: gli uni vi avean forse per unico scopo la caduta del ministero; ma gli altri cercavano di preparare una rivoluzione contraria a quella, che aveva prodotto gli ultimi cambiamenti nello stato (1). In seguito a questo avvenimento, il parlamento fu prorogato, per decreto di S. A. R. il vicario, dai 19 ai 26 di luglio. L'ordine fu comunicato dal ministero al protonotaro, e da questo ai due presidenti delle camere (2).

Quando il parlamento riprese le sue sedute, fece un discorso, a nome del vicario, il principe di Fitalia, e disse che ragione della proroga erano stati gl'infausti avvenimenti della settimana allora scorsa, e che il governo era stato costretto, per far tornare la quiete, a sottomettere i ribelli a tribunali militari (3).

Questo provvedimento offendeva la costituzione, la quale aveva a tutti designato i giudici naturali, e stabilito che a questa regola non poteva farsi eccezione, se non col consenso del parlamento. I nemici quindi del ministero ebbero in mano

---

(1) PATERNÒ CASTELLO, *Saggio*, cit., 2° decennio, pag. 63.

(2) *Ecc.mo Signore. Dalla R. Segretaria di Stato ed Azienda mi è stato diretto il seguente dispaccio: Ecc.mo Signore. S. A. R. il Principe Vicario Generale col parere del privato Consiglio ha risoluto che venghi prorogato l'attuale parlamento, ed ha ordinato che il medesimo riprenda le sue sedute dal giorno 26 del corrente mese in poi. Ed io comunico d'ordine dell'A. S. R. tale risoluzione a V. E. per comunicarla ai presidenti delle due camere e per farla nota prontamente a tutti i membri del parlamento per via d'un proclama, come per eseguire quant'altro sarà necessario all'incombenze del suo officio.*

Palazzo, 19 luglio 1813.

Principe di Castelnuovo.

Ecc.mo Signore
Sig. Principe di Valdina, protonotaro del Regno.

Gr. Arch., l. c., N. del prot. 1854, f. 8.

(3) Gr. Arch., l. c., N. 1854, f. 10.

una nuova e più formidabile arma per combatterlo; ed esso, ciò prevedendo, aveva già presentato al vicario la rinunzia dell'ufficio, che non si era però voluta accettare, ritenendosi, quale era in realtà, allora assai dannosa al paese. Ma dopo che il parlamento non fece conto di un secondo e più forte invito del vicario, a darsi cura dei bisogni pecuniari dello stato; il vicario dovette accogliere la rinunzia dei ministri, a cui si unirono anche i presidenti delle due camere, e il ministero fu cambiato ai dì 30 di luglio.

A reggere le due camere furono nominati il principe di Malvagna e D. Gaspare Vaccari (1), e al ministero salirono persone non amanti della costituzione. Loro intento era quello di ripristinare l'autorità regia: e per giungervi volevano che il parlamento si screditasse, nulla facendo o facendo del male, e che la nazione prendesse in odio gl' inglesi, fautori, poichè il loro interesse lo richiedeva ancora, della costituzione siciliana. Avevano, per le ricordate ragioni, tanti partigiani in parlamento, che potevano ben riuscirvi. Presero occasione dalla peste che infieriva nella vicina isola di Malta: ed ecco spargersi fra il popolo e nelle camere che gl' inglesi volean comunicare il contagio alla Sicilia, e che non rispettavano le leggi del regno, facendo a lor piacere commercio fra una isola e l' altra; impedirsi che sbarcassero i cavalli, che gli inglesi facean venir dall'Egitto, per fornirne l'esercito; giungersi al punto di nominare una giunta, per inviarla in In-

(1) Arch., l. c., N. 1854, f. 13 e 25.

Riferiamo, come curiosità, la seguente deliberazione in cui si trovano i nomi di ambedue i presidenti e dei segretari.

Seduta dei 9 settembre 1813.

Il parlamento decreta che l' abate D. Giovanni Meli nella stampa delle sue poesie siciliane che va ad eseguire, debba godere della privativa di 10 anni; passato il qual tempo, sia lecito a qualunque persona stampare e pubblicare la cennata opera. — Gaspare Vaccari, presidente della camera dei comuni, Tommaso Dolce, cancelliere.

Accettato a voti unanimi dalla camera dei pari. — Il principe di Malvagna, presidente della camera dei pari. Salvatore Malvastra, cancelliere.

Gr. Arch., l, c., N. 1856.

ghilterra, a querelarsi di tutti gl'inglesi presenti in Sicilia (1); il parlamento cambiato in campo di battaglia; perduta la libertà di parola, chè appena un oratore di contraria sentenza si levava a parlare, grida e minacce lo facevano tacere (2).

Anche il nuovo ministero, stretto specialmente dalle sollecitudini della legazione inglese, dovè domandare i sussidi: e il parlamento, non che esser contrario, questa volta operò a precipizio, ed in una sola seduta, senza esame, senza discussione, senza prefiggerne lo scopo, votò un sussidio di un milione e mezzo di once, vale a dire di circa venti milioni di lire.

Con un parlamento tanto, per opposte ragioni, favorevole al ministero, che rimaneva a questo se non compire l'opera sua, col richiamare il re al governo? e s'incominciò infatti a studiare i mezzi più acconci per giungervi. Ma ecco che, quando meno, da chi aveva ragion di temerne, si aspettava, torna improvviso in Sicilia lord Bentink, a cui era giunta la notizia dei disordini del regno e degli sforzi che i nemici della costituzione facevano per distruggerla.

Ai 15 di settembre il principe reggente aveva prorogato fino al 5 ottobre il parlamento, per mezzo del principe di Niscemi suo commissario. E quando fu riaperto, il principe di Pantelleria dichiarò che S. A. R. aveva, col parere del suo privato consiglio, deliberato di prorogarlo nuovamente per altri otto giorni (3). Ciò era opera di lord Bentink, il quale, innanzi che il parlamento tornasse a radunarsi, voleva che gli amici della costituzione si unissero tutti, perchè secondo essa si potesse lealmente governare il paese. Quando credette di esser riuscito nel suo intento, fece riaprire il parlamento. Subito fu fatta la proposta che si dovesse, innanzi a tutto, provvedere alle finanze del regno; perchè la concessione già fatta di un milione e mezzo di once non era che apparente, non avendo, e forse d'accordo col ministero, stabilito il parlamento

(1) La camera dei pari non approvò la proposta.
(2) Palmieri, cit., cap. xv.
(3) Gr. Arch., l. c., 1854, f. 146, 147.

da quali imposizioni dovesse quella somma ricavarsi. Ma la proposta, che ora fu fatta dal barone di Gambuzza, fu a maggioranza di voti respinta. Per la qual cosa vedendo lord Bentink che fraudolenti erano state le promesse che gli si erano fatte, e che modo non v'era di sostenere la costituzione, e secondo essa governare il paese, finchè tali durassero le condizioni del parlamento e del ministero; decise di rinnovar l'uno e l'altro, coll'appigliarsi per necessità a partiti violenti.

Nel consiglio di stato la sua voce prevalse: il ministero fu composto di persone devote alla costituzione, e il parlamento fu sciolto (1).

Ai 30 di ottobre si celebrò l'ultima sessione. Il principe della Cattolica, a nome del reggente, di cui era commissario, annunziò lo scioglimento; ed enumerando le ragioni che lo aveano causato, disse che a questo passo si era venuti perchè il parlamento, invece che del pubblico bene, si era occupato di frivolezze soltanto; invece di compire la costituzione, non aveva neppur rispettato le prorogative, che questa concedeva alla corona. E concluse che, avendo il paese bisogno di saggi rappresentanti, subito si sarebbe convocato un nuovo parlamento, perchè si potesse condurre a fine tutto ciò che dal parlamento attuale si era trascurato (2).

Tale fu il primo parlamento nella nuova costituzione di Sicilia: vita tempestosa, fine ignobile e violenta; utilità alla nazione nessuna, anzi danno gravissimo al suo nome ed all'autorità delle istituzioni. Danno che non fu già rimosso colla dissoluzione del parlamento: imperocchè la discordia passò allora dalle camere a tutta la popolazione del regno; lodando

---

(1) A proposito della preponderante autorità degli inglesi, osserva Sclopis: *Vi ha una raccolta stampata in Palermo nel 1815 con questo titolo: « Raccolta dei bills e decreti dei Parlamenti di Sicilia 1813, 1814, 1815 per servire di continuazione alla costituzione politica di questo regno formata l'anno 1812 ». Che dire dello spirito legislativo di un'epoca che spingeva la docilità all'influenza inglese al punto di intitolare bills le risoluzioni di un parlamento siciliano? — (Storia della legisl. ital.*, lib. v, cap. III).

(2) Gr. Arch., l. c., f. 147.

gli uni, biasimando gli altri, secondo i propri sentimenti, l'opera del governo, e preparandosi tutti a combattere nelle imminenti elezioni de' nuovi deputati.

La lotta fu gagliarda, ma il ministero ebbe la vittoria, avendo usato di tutti quei mezzi di cui poteva disporre. A ciò lo avevano consigliato la trista esperienza fatta nelle elezioni passate ed un sincero amore alla patria: ma fu pure da questa esercitata influenza del ministero, che gli avversari presero ora gli argomenti del combattere, dichiarando non liberamente compiute le elezioni, e spargendo il dubbio sulla legittimità della camera. Oltre di che, se il ministero aveva fedele la maggior parte della camera dei comuni (1), non poteva sperare altrettanto in quella dei pari; ove duravano ancora le divisioni, come ancora duravano in seno al ministero, le quali avevano fatto così mal riuscire l'antecedente parlamento. Castelnuovo, per giungere ad avere anche fra i pari la maggioranza, aveva incominciato a trattare con i capi della fazione contraria, promettendo loro due uffici nel ministero. Però i trattati andavano a lungo, trovandosi nel ministero stesso chi li combatteva, e pretendendo quei pari che la camera dei comuni si dichiarasse illegalmente eletta, e si sciogliesse. Ma poichè l'accordo era pur necessario, in un consiglio, che si tenne presso lord Bentink, Belmonte, emulo del Castelnuovo, disse, piuttosto che sforzarsi a contentar le pretese di questo o di quel pari, esser meglio trattare col capo di tutta la parte contraria, vale a dire col re Ferdinando, e richiamarlo al governo. Bentink fu pronto a rispondere ch' e' non avea nulla in contrario, e gli altri ministri si dovettero tacere.

Il mutamento di Bentink non riuscì inatteso: si era già compreso che ei mettevasi per un' altra strada, appena le armi di Napoleone cominciarono a cader di mano ai suoi

(1) In questa camera sedettero molti personaggi di chiaro nome, e fra gli altri Bonaventura Rossi, Domenico Scinà, Alfonso Spadafora, Giovanni e Giacomo d' Aceto, Paolo Balsamo, Ruggiero Settimo, Cesare Airoldi, Salvadore Ognibene, Tommaso Dolce e Nicolò Palmieri, alla cui *Storia della Costituzione di Sicilia* rimandiamo i lettori desiderosi di maggiori particolarità nei fatti di questa epoca.

soldati. Se il proprio vantaggio abbiam veduto che consigliò l'Inghilterra a favorire la libertà siciliana; perchè la stessa ragione non doveva consigliarla ora, nelle mutate condizioni di Europa, a fare il contrario?

Sul cader di giugno del 1814, il vecchio Ferdinando fu dunque ripristinato al governo. Ed egli nel proclama, che in tale occasione rivolse al popolo siciliano, diceva: *Ripiglio l'esercizio personale della regia autorità in questo regno, coi poteri che l'esistente costituzione attribuisce alla mia corona.* Ma per torre subito d'inganno qualcuno che avrebbe potuto prestar fede alle sue parole, ei licenziò il ministero che lo aveva richiamato al potere, e ne formò un altro di tutt'i nemici della costituzione.

Giunse intanto il giorno dell'apertura del parlamento. Ai 18 di luglio del 1814 lo inaugurò il re stesso con grande solennità. E pronunciò un discorso, nel quale e' diceva che tornava come un padre in mezzo ai figliuoli, non d'altro bramoso che della loro felicità.

I suoi sentimenti paterni erano tutti per quella costituzione, che la Sicilia avea dato a sè stessa; la Sicilia che, per i cambiamenti che si andavano allora verificando in Europa, stava per riprendere il suo seggio fra le libere nazioni. Ma la costituzione non era ancora perfetta: vedesse il parlamento di appagare le brame di sua maestà e compirla. E non solo la costituzione; ma compisse anche i nuovi codici, la riforma delle magistrature, l'equo ripartimento dei pubblici aggravi; perchè nella legge e nell'amministrazione l'eguaglianza regnasse. Quindi rivolgesse il pensiero al bene materiale della nazione: un buono esercito dovea conservarle la pace; buone strade e buona moneta dovevano farne rifiorire il commercio; e a tutto dovea provvedere un buon sistema di finanze (1).

---

(1) *Compite poi quello che manca nell'edificio civile che avete innalzato. Il codice delle leggi e la forma dei magistrati sono la parte più utile e più necessaria. Le vostre vite, le vostre persone, le vostre sostanze non avranno mai sicurezza, se la giustizia non apparirà senza velo e non sarà facile e vicina a chi l'implora e difficile e inaccessibile a chi vuole adoperarla come lo strumento della iniquità e come la fiaccola della discordia.*

Io son discendente di Arrigo IV, concluse sua maestà; *Io non avrò che l'ardente desiderio della vera felicità del mio popolo; Io non impiegherò che per essa tutti i momenti della mia vita, tutti i poteri e le prerogative che la costituzione garantisce alla mia corona.*

E si affrettò a darne subito la prova. Dicemmo che i nemici della costituzione, conoscendo ad essa favorevole la camera dei comuni, volevano lo scioglimento di questa, col pretesto che non fosse stata legalmente eletta. Anche il re avea messo fuori questo dubbio: ma gli si fece giustamente osservare che la costituzione dava soltanto alla camera stessa dei comuni il diritto di giudicare sulla legittima elezione de' suoi membri. Ma non era già amore della giustizia che metteva su talune labbra le querele contro abusi, che in parte eran veri, ma che maliziosamente si andavano esagerando; quindi a nulla valevano le buone ragioni contro il già stabilito disegno.

Le camere si aprirono. Presidente di quella dei comuni fu eletto Gaetano Ventimiglia: per l'altra dei pari il re nominò il principe di Pantelleria, suo ardente partigiano, a cui aggiunse per segretario Vincenzo Gagliani.

Il Pantelleria inaugurò la prima seduta con un discorso in antecedenza preparato. Disse delle violenze, degli scandali, delle confusioni avvenute nelle ultime elezioni pei rappresentanti dei comuni: disse che tali disordini, costituendo aperta violazione alle leggi, chiedevano vendetta, e dovevano esser presi in considerazione da tutto il parlamento. Altri si levarono dopo di lui, e, ripetendo egualmente discorsi già preparati, dissero che nella cancelleria erano depositati i documenti, che provavano la verità delle accuse; documenti e prove accozzate insieme da chi ne aveva interesse (1). E la

(1) Questi documenti, ossia relazioni contro le avvenute elezioni, si trovano oggi nel grande Archivio di Palermo, nei registri più volte citati del protonotaro.

Un esempio farà più chiaramente vedere lo stato delle cose.

Arch., l. c., N. del prot. 1838. fascicolo *Bivona*.

Il distretto di Bivona elesse a suoi rappresentanti Francesco e Pietro

camera deliberò che una commissione prendesse cognizione di quei documenti, e che si presentasse sull'accaduto una relazione al sovrano. La relazione fu pronta in un subito; e il giorno stesso, 19 di luglio, la camera approvava con voti unanimi che fosse portata al re la relazione medesima, che terminava con queste parole:

Quindi questa rispettosa camera dei pari attende dalla sovrana autorità della M. V. che corra a salvare la intera costituzione, a prevenire ogni futuro inconveniente e ad ingerire giusta e salutare costernazione a qualunque contravventore (1).

Nè il ministero nè il re avean bisogno di eccitamenti a correre questa via. Appena ebbero in mano questo documento, si affrettarono, in nome e per salvezza della costituzione, a dare alla costituzione stessa tal colpo, che quasi ne giacque. E il parlamento fu sciolto (2).

Nel giorno stesso in cui quest'atto di violenza si compiva, si radunarono a consiglio tutti que' deputati che, nella camera pur allora dispersa, avevano formato la parte sinceramente amica alla costituzione. E fosse sdegno dell' offesa sofferta,

---

principi di Gangi. Si ricorse contro questa elezione, perchè si diceva che il capitano del distretto, ai 12 di maggio, non aveva permesso a un tal Perricone, procuratore di 33 elettori, di dare i voti al candidato Ugo, col pretesto che fosse spirato il termine; mentre nei seguenti giorni 13 e 14 si continuarono a ricever voti pei principi di Gangi. Il capitano dovè giustificarsi, e rispose: 1° I voti non accettati furono quelli degli elettori di Casteltermini, perchè il capitano di quel comune ne aveva trasmesso troppo tardi e non regolarmente la nota. 2° Il Perricone non avea potuto dare i suoi 33 voti ad Ugo, non già perchè non giunto in tempo, ma perchè i suoi mandatari avevano avvisato di avergli revocato la procura, e sostituito un tal Caruso. 3° Il Perricone ricorrendo avea voluto vendicarsi di non essere stato ammesso, perchè mancante delle qualità volute dalla legge, fra i componenti il Consiglio. 4° Il capitano giustifica la sua difesa mandando al protonotaro: *a*) il certificato degli squittinatori, *b*) la nota irregolare degli elettori di Casteltermini, *c*) la procura degli elettori di Burgio al Caruso revocante quella al Perricone, *d*) copia dell'atto della votazione.

(1) Arch., l. c., N. 1863.

(2) Addì 23 luglio, dal principe di Trabia, regio commissario.

fosse sfiducia dell'opera loro, vennero, con sentimento comune, ma non savio, nella deliberazione che nessuno, nè da elettore nè da candidato, avrebbe preso parte alle novelle elezioni. Le quali così riuscirono come il ministero le voleva; il ministero che si tenne in disparte, quando v'era da eleggere una persona di onesto pensare, che secondò con tutto il suo sforzo le elezioni de' più ardenti democratici. Imperocchè suo intento era quello di gettare nel discredito l'istituzione, che da sette secoli formava la gloria di Sicilia.

Le elezioni nel settembre furono compiute: ma il parlamento si tardò ad aprirlo, a causa della morte allora avvenuta a Vienna di Maria Carolina, fino ai 22 di ottobre.

Nel precedente parlamento il governo aveva fomentato la discordia: in questo, tale ne era la composizione, che bastava lasciarlo in balìa di sè stesso, perchè corresse a ruina. Il ministero vi aveva amici e nemici. Gli amici avevano istruzione di non opporsi mai alle proposte; ma discuterle lungamente, intralciarle, rimetterle alle giunte, e non domandarne più novella (1). I nemici servivano meglio degli altri il ministero; perchè, coi loro eccessi, colle loro ingiurie, toglievano l'ultima reputazione alla camera; e col proposito rinnovellato di non voler parlar di finanze, finchè non avessero, a loro modo, acconciata la costituzione, facevano che il parlamento fosse di danno e di pericolo continuo alla costituzione stessa e alla patria (2).

---

(1) PATERNÒ, *Saggio*, cit., 2° decennio.

(2) Il carattere violento e rivoluzionario della parte che dominava nella camera dei comuni si vede nelle proposte che andava facendo, e che non giunsero mai ad essere deliberazioni del parlamento. Alcuni esempi:

Sess. LXI dei 12 aprile 1815. Fu proposto che *li legati disposti per dote di monacato s'intendano disposti anche per matrimonio, in modo che le consanguinee dei testatori siano indistintamente ammesse al conseguimento dei detti legati, o si faccian monache o si maritino.*

Addì 21 aprile si propone *che sulle rendite dell'arcivescovo di Palermo si tolgano annue once 200 a favore del collegio di Maria della Sapienza.*

Nella seduta LXXIX dei 10 maggio, fu fatta la proposta *della censuazione dei beni ecclesiastici.*

Mentre così da una parte si perdeva il tempo con arringhe rivoluzionarie, e con fare regolamenti e decreti; l'altra parte, approfittando di quegli errori, lavorava alacremente al suo scopo. E volgendole favorevoli gli avvenimenti, in poco d'ora era giunta a potere effettuare i lungamente meditati disegni.

Il Congresso di Vienna aveva restituito al trono di Napoli il Borbone. E questi, che anelava di correr presto a prenderne il possesso, s'infastidiva del parlamento che, andando in lungo, gl' impediva la partenza. Perciò vi si recò egli personalmente, e, rimproverandone la condotta, gli prefisse un brevissimo tempo nel quale dovea condurre a termine tutti gli affari pendenti, e specialmente provvedere alle finanze; che se ciò non avesse fatto, avrebbe egli, il re, coll' autorità propria, riordinato ogni cosa.

Si levarono rumori contro quell'atto, da cui si disse offesa la dignità e l'indipendenza del parlamento. Tuttavia, per sfuggire alla minaccia, che non avrebbe mancato d'effettuarsi, conchiusero le due camere tumultuariamente alcuni statuti, ed approvarono un prospetto di finanze, che fu loro presentato dal ministro Ferreri (1).

Ottenuto così il suo intento, Ferdinando III sciolse ai 14 di maggio del 1815 il parlamento, e tre giorni dopo partì per sempre dalla Sicilia.

Non lo seguiremo sul non conquistato suo regno.

Raggiri di corte, trattati tenebrosi, disegni di oppressione, ministri venduti, odi di parte, spergiuri di re; tutte tristi memorie, che siamo lieti di non dovere ora richiamare alla penna, giacchè la nostra storia è finita.

Dove è più il parlamento di Sicilia?

Il re, partendo, non ne cerca il consenso; le *trenta linee*,

---

Nell'altra dei 12 maggio, che fu l' LXXXI, si propose *la riforma del consumo rurale*.

Gr. Arch., l. c., N. 1863.

(1) PALMIERI, cit., cap. XIX.

ossia gli articoli di una nuova disegnata costituzione, il parlamento non le conosce; si stabilisce in Sicilia un governo, di cui il parlamento non ha notizia; gli uffici di Sicilia sono premio a stranieri, l'aquila nazionale è abbattuta dalle antenne, il patrimonio della nazione è disperso, le libertà concesse dalla costituzione son vuoto nome; e la voce del parlamento, già reclamante contro i monarchi di Spagna, noi non la udiamo a levarsi ora in difesa degli antichissimi e dei nuovi capitoli.

Giunge l'agosto del 1816. Colla quarta indizione stan per finire i sussidi concessi dal parlamento; è legge che di nuovi non se ne possano imporre, se il parlamento non li conceda; questo, per l'antico capitolo di Federico, confermato dalla costituzione, deve essere ogni anno almeno una volta convocato. Credono dunque i siciliani che non possa più tardare a giunger da Napoli l'ordine, che la loro assemblea si aduni; ed un editto, che comparisce ai 6 di agosto, dice che questo era appunto l'animo del re. Ma egli pien di cure pel riordinamento del reame di Napoli, testè uscito dallo scompiglio rivoluzionario, non può per allora volgere ad altre cose la mente, ed è perciò costretto a differire di qualche tempo l'apertura del parlamento di Sicilia. Intanto, perchè il regno non soffra, proroga per soli quattro mesi, cioè per tutto l'anno che è in corso, la riscossione delle imposte: prima che il termine spiri, il suo reale animo avrà a tutto provveduto.

E infatti, non si era che agli 8 di decembre, quando fu pubblicato un proclama, in cui i siciliani lessero:

ART. I. *Tutti i nostri reali domini al di qua e al di là del Faro costituiranno il regno delle due Sicilie.*

ART. II. *Il titolo che noi assumiamo, fino dal momento della pubblicazione della presente legge, è il seguente: Ferdinando I per la grazia di Dio re del regno delle Due Sicilie, di Gerusalemme,* ecc. ecc.

E agli 11 di dicembre un secondo editto proclamava:

ART. X. *La quota della dote permanente dello Stato spettante alla Sicilia sarà in ogni anno fissata e ripartita da*

Noi, ma non potrà eccedere la quantità di annue once 1,847,687 (1), *stabilita per patrimonio attivo della Sicilia dal parlamento nell'anno 1813. Qualunque quantità maggiore non potrà essere imposta senza il consenso del parlamento.*

Ma dov'è, ripetiamo, il parlamento?

Non è chiamato a riconoscere il nuovo sovrano Ferdinando I, come e' fece con Ruggiero, con Carlo V, come la nuova costituzione voleva che facesse con tutti i re di Sicilia. Non è sua deliberazione che il trono dei normanni dopo sette secoli si rovesci, e che la Sicilia, in onta ad ogni legge, divenga provincia del continente. Non ha dato esso la facoltà che sia da cima a fondo cambiata la ripartizione amministrativa del regno, che l'ordinamento dei municipi non sia più quello della costituzione. *Al solo parlamento*, diceva la costituzione, *apparterrà il diritto della creazione ed organizzazione di nuove magistrature e soppressione delle antiche*, e tutto l'ordine giudiziario del regno è sconvolto, senza fargliene motto. *Il solo parlamento*, ripete la costituzione, *avrà il potere di mettere nuove tasse di ogni specie e di alterare quelle già stabilite;* e il proclama degli 11 decembre fa noto che d'allora innanzi la dote dello stato sarà fissata e ripartita dal re. Il parlamento doveva essere convocato non più raramente che ogni anno; e quella del 14 maggio 1815 fu la sua ultima seduta.

Dove è più dunque il parlamento di Sicilia?

I suoi diritti violati, la sua tradizione dispersa, i suoi ufficiali sbanditi, chiusa la sua sede, messa all'incanto la sua suppellettile, rapito il suo archivio, colpito dalla legge chi il nomina; dove è più il parlamento?

La nostra storia è finita.

---

(1) L. 23,475,000,00.

APPENDICE

APPENDICE

APPENDICE

Nel compilare questa appendice non fu già pensier nostro di dar raccolta tutta la serie dei parlamenti di Sicilia, celebrati innanzi al 1446.

Certamente la raccolta che presentiamo è assai più ricca di quella del Mongitore, che è pure la meno incompleta di quante ne sono state formate per l'innanzi; ma, perchè nessuno ci ascriva a difetto la mancanza di qualche parlamento, che potrebbe ancora trovarsi, ripetiamo che non avemmo in mente che tutti dovessero i parlamenti della antica epoca trovarsi in questa appendice.

Ci accadeva di dover ripetere più volte nelle note lo stesso brano di questa o quella cronaca, dell'uno o dell'altro documento, relativi ad antichi parlamenti. E ci parve miglior consiglio quello di ordinare fra loro tali documenti e tali brani di cronache; rimandare alla loro raccolta, ogni volta che occorresse, il lettore; e corredare così la nostra storia di una collezione di antichi parlamenti, quale finora non si aveva nè pel numero delle notizie raccolte, nè per la completezza della relazione, nè per l'accertamento delle fonti, nè per lo schiarimento a quando a quando recato dalle note.

Questa è la nostra appendice.

I.

PARLAMENTI DELL'EPOCA NORMANNA

N. I (*a*).

Aversa, 1041.

Omnes conveniunt, et bis sex nobiliores,
Quos genus et gravitas morum decorabat et aetas,
Elegere duces (*b*).

Guillelmi Apuleiensis *Rer. normannic.*, lib. I, v. 232.

Melfi, settembre 1042.

Normanni pervenientes in Apuliam, civitatem, quae dicitur Melfium, ibidem constituere, ubi Guilielmum Ferabrachium, utpote hominem moribus omnibus praestantissimum, sibi ac civitati comitem ac dominum elegerunt.

Anonymi *Hist. sicul. ap.* Caruso, II, p. 833.

1046.

Mortuo Guilielmo, frater suus Drogus, qui post ipsum nativitate secundus habebatur, communi assensu Normannorum, ad consulatum sublimatus est.

Ivi, p. 834.

(*a*) Sono raccolte sotto questo primo numero le memorie, che si trovano nelle cronache, delle elezioni che i Normanni, nei pubblici consigli, facevano dei loro capi.

(*b*) I Normanni elessero questi dodici condottieri quando, per consiglio di Arduino, cominciarono la guerra, per conto proprio, contro i bizantini di Puglia.

1051.

Comite interfecto (*a*), Normanni, ex diversis partibus Apuliae congregati, elevato in consulatum Humfrido, qui cognomine Abielardus vocabatur...

Ivi, p. 835.

1059.

Hunifridus comes mortuus est: Guiscardus versus Apuliam accelerat, susceptusque a patriae primatibus, omnium dominus et comes in loco fratris efficitur.

Gaufridi Malaterrae *Chr.*, i, 18.

1085.

Robertus Wiscardus (*b*).... ait: Fortiorem et sapientiorem de vobis eligite, ipsumque vobis ducem constituite... Commilitones optimi, vobis consulite... Electione communi unum ex vobis, ut dixi, ducem constituite, uberesque provincias, quas iam nacti estis, insigniter vobis retinete.

Orderici Vitalis *Chr. ap.* Carus., ii, p. 919.

1046 (*c*).

Drogo fratrem suum Hunifredum comitem, apud castrum quod Lavel dicitur, consilio Apuleiensium et Normannorum, ordinavit.

Malater., cit. i, 12.

Helias, qui prius fuerat Saracenus, sed nunc fide Catholicus, et gentilis gentis extirpator magnanimus, in usum militiae, iuxta morem Normannorum, curialiter est electus.

Anon. *Hist. sic.*, cit. *ap.* Carus., ii, p. 853.

Rex Rogierus filium suum Anfusum, cum favore optimatum militumque omnium, capuani per vexillum sublimavit principatus honore.

Rogerii Siciliae regis rerum gestarum libri quatuor Alexandro Celesino *Abate Auctore, ap.* Carus., ii, p. 915.

(*a*) Drogone.

(*b*) In punto di morte parlava ai circostanti.

(*c*) Queste sono elezioni di capi minori.

N. II.

Melfi, 1089.

Facta est synodus omnium Apuleiensium, Calabrorum ac Brutiorum Episcoporum in civitate Melfiae, ubi affuit etiam dux Rogerius cum universis comitibus Apuliae ac Calabriae et aliarum provinciarum, in qua statutum est ut sancta trevia (*a*) retineretur ab omnibus subiectis (*b*).

Lupi Protospatae *Chronicon. ap.* Carus., I, p. 42.

N. III.

1095.

Comes (*c*), usus consilio suorum fidelium et maxime Roberti Trainensis episcopi... quod expetebatur concessit (*d*).

Malater., cit., IV, 23.

N. IV.

Mazzara, 1097.

Lis atque contentio decimarum (*e*).... Mazariae, coram comite

---

(*a*) Cioè la *tregua di Dio.*

(*b*) Nel 1115 si ripetè il giuramento di osservare la *tregua di Dio. Apostolicus* (Pasquale II) *concilium statuit: ad cuius sacri conventus praesentiam fere omnes Apuliae proceres, Archiepiscopi et Episcopi convenerunt. Trevia Dei statuta est, adeo quod Comes Jordanus et comes de Lauritello et alii barones Apuliae sacramento in praesentiarum firmaverunt treugam Dei ex tunc et spatio annorum trium fore tenendam et custodiendam. — Chron.* cit.

(*c*) Ruggiero di Sicilia.

(*d*) Cioè acconsentì al matrimonio di una sua figlia con Corrado figlio di Arrigo IV.

1176. Guglielmo domandò in sposa Giovanna figlia di Enrico re di Inghilterra. E questi, *antequam assensum praeberet filiae matrimonio, consulere voluit. Eaque de causa, hoc anno collectum fuit Londoniense concilium, ubi Episcoporum et regni principum rogata sententia, judicatae sunt hujusmodi nuptiae proficuae Anglorum regno.*

Rogerii de Hoveden *Annales.*

V. Parlamento N. XXIV.

(*e*) La discordia era tra vescovi e baroni pel pagamento delle decime, volendo i baroni ritenerle pel mantenimento delle chiese dei loro feudi, ed escludendo i vescovi al contrario ogni ingerenza laicale.

Rogerio et omnibus episcopis et terrariis sedata sic et pacificata. Namque comes Rogerius episcopis decimas suas... concessit habendas, de quibus episcopi convenienter debeant deservire ecclesiis per civitates et castella constitutis: concessit etiam comes Rogerius episcopis decimas terrariorum habendas et ordinandas. Episcopi autem etiam tertiam partem decimarum terrariorum concessere cappellis, quae in castellis terrariorum sunt.

Da un diploma dell'Archivio della Chiesa di Girgenti, riferito da R. Pirro, *Sicilia Sacra*, tom. I, p. 696, *in notitia tertia Agrigentinae ecclesiae.*

N. V.

Palermo, 12 giugno 1112.

Ego Adalais comitissa et Rogerius filius meus, Dei gratia iam miles, iam comes Siciliae et Calabriae, Panormi morantes, et in thalamo superioris castri nostri, cum Gualterio praefatae urbis archiepiscopo et cum multis nostrorum, tam clericorum quam baronum et militum, residentes, praedicto Archiepiscopo et Canonicis hoc privilegium institui, et inscribi iussi, ad confirmationem aliorum privilegiorum eiusdem ecclesiae.

Confirmatio haec facta est Panormi anno MCXII ab incarnatione Domini nostri Jesu Christi, indict. V, pridie idus mensis iunii.

Diploma in R. Pirro, *Sicilia Sacra*, tom. I, p. 81.

N. VI.

Messina, 20 febbraio 1113.

In nomine Domini, etc.

Anno MCXIII, X Kal. Martii.

Regnante in Sicilia et Calabria Rogerio, etc.

Contigit ut statim post electionem Petri Squillacensis episcopi, cum in cappella Messanae ad ipsam electionem convenissent barones, quorum nomina inferius leguntur; Adalasia comitissa Siciliae et Calabriae, in consilio ipsorum baronum et episcoporum et aliorum multorum, per librum traditum, praedicto Petro electo donarunt dominium ipsius ecclesiae squillacensis... (*a*).

In testimonio ergo huius donationis, consuluimus dictos episcopos

---

(*a*) Segue l'elenco dei beni donati.

et praenominatos barones... opportunum propterea ducimus eidem testimonio adsignare.

Signum, etc.

Diploma in UGHELLI, *Italia Sacra*, tom. VIII, parte II, p. 429.

N. VII.

Ceprano (a), sabato di ottobre 1114.

Dominus P. Paschalis..., mense octobris... Ceperani concilium constituit; ad cuius sacri conventus frequentiam Guillelmus Dux (*b*) et Robertus princeps perrexere. Landulphus de Graeca Comestabulus... ad idem concilium commeavit. Jordanus comes... ad tale tantumque concilium legatos suos direxit. Archiepiscopus Landulphus, suffraganeis suis convocatis,... cum comite Roberto ad conventum illum tetendit. Talibus igitur et tantis patribus, proceribusque congregatis, in medio conventus ipsius, die videlicet sabbati, Ducatum Apuliae, Calabriae et Siciliae Duci praefato Apostolicus concessit.

FALCONIS BENEVENTANI *Chronicon*, An. 1114.

N. VIII.

Salerno, agosto 1127.

Quando Ruggiero, conte di Sicilia, ebbe la nuova della morte di Guglielmo, duca di Puglia, venne a Salerno, e quivi:

Rogerius comes cives vocari fecit Salernitanos et Archiepiscopum eorum Romualdum, et eis iuxta littus omnibus convenientibus, taliter comes ille Rogerius exorsus est: *Domini et fratres. Sicut vestra novit sagacitas, Robertus Wiscardus Dux olim b. m. Patruus meus, civitatem hanc, quam modo vestra tenet prudentia, in vigore animi et prudentia multa expugnans, acquisivit: deinde post eius discessum, Rogerius dux eius filius, consobrinus noster, pacifice tenuit, cum vestra prosperitate: inde*

(*a*) Questo parlamento non potrebbe a rigore esser posto tra i parlamenti siciliani. Non è però neppure del tutto estraneo, prendendovi parte molti signori dello stato normanno, ed esercitandovisi dal papa il diritto di alta sovranità sullo stato medesimo, con l'investitura che ne dà al duca Guglielmo.

(*b*) Figlio di Ruggiero di Puglia.

dux Guillelmus haeres eius et filius usque in praesentiarum viriliter dominatus est. Nunc vero, judicio Dei adveniente, dux ipse Guillelmus sine filio mortuus est. Ego itaque, si vestri placuerit nobilitati, vestram imploro civitatem, quatenus consilium habeatis, et me praeter quemlibet alium diligentes, dominium nostrum et amoris vinculum consequamini. Nam, Domino auxiliante et vita comite, ad melioris status vigorem pervenietis et divitias, quas sub tempore pristino habuistis.

Quid plura? cives illi, consilio communicato, civitatem Salerni sub fidelitate commiserunt. Sacramentis civium omnium diligenter firmatis pollicentes suam nusquam deserere dilectionem. Iuravit statim comes ille Rogerius quod sine judicio et sine culpa eos non capiat, neque extra dies duos in expeditione illos perducat, et castellum turris majoris de illorum potestate non auferat, et si quis abstulerit ejus auxilio sub eorum potestate restituat.

Falc. Benev. *Chr.* An. 1127 pr.

N. IX.

Melfi, 1129.

Dux Rogerius Melphiam properans, cunctos Apuliae optimates ad se convenire iussit. Quibus etiam inter caetera edictum dedit, ut in pace permanentes alterutrum non adversarentur. Simulque eos iurare compulit ut ab ipsa hora et in antea iustitiam et pacem tenerent, et adiuvarent tenere: nec manu tenerent homines qui latrocinium aut rapinam facerent in terris suis, nec esse consentirent. Et si aliquis ibi huiusmodi malefactor reperiretur, sine fraude, curiae suae, in loco a se constituto, ut iustitia ex eo fieret, praesentarent: et quod ecclesiasticis personis et rebus earum, videlicet archiepiscopis, episcopis, abbatibus, monachis, omnibusque clericis, laboratoribus, villanis et cuncto populo terrae suae dominationis cum rebus eorum; nec non peregrinis, viatoribus, mercatoribus pacem tenerent et observarent; nec eos inquietarent, nec inquietare ad suum posse permitterent.

Alexand. Celesin.. cit. Lib. I, pr. fin.

N. X.

Salerno, 1129.

Rogerius dux Salernum regreditur.

Extra quam non longe convocatis ad se aliquibus ecclesiasticis

peritissimis atque competentissimis personis, nec non quibusdam Principibus, Comitibus, Baronibus simulque aliis qui sibi sunt visi probatioribus viris, patefecit eis examinandum secretum et inopinatum negotium (*a*): ac illi rem ipsam solliciter perscrutantes, unanimiter tandem uno ore laudant, concedunt, decernunt, immo magnopere precibus insistunt ut Rugerius dux in regiam dignitatem, apud Panormum Siciliae metropolim, promoveri debeat; qui non tantum Siciliae paterna haereditate, verum etiam Calabriae, Apuliae caeterarumque terrarum quae non solum ab eo bellica obtinentur virtute, sed et propinquitate generis antecedentium ducum iure sibi succedere debent.

ALEXAND. CELESIN., cit., lib. II, pr.

N. XI.

Palermo, 1130.

In nomine Domini...., etc.

Convocatis a Domino duce Siciliae et Calabriae quampluribus episcopis aliisque venerabilibus personis quibusdam denique baronibus, in prolocutorio Panormitani palatii die terminato convenimus, ubi idem Dominus dux caeterique qui praesentes aderant... privilegia exquisite contemplantes... de pace et de concordia inter utramque ecclesiam (*b*) accurate tractaverunt.

Consilio ergo supramemorati eximii ducis et episcoporum.... et baronum omnium.... aliarum personarum Siciliae et Calabriae....

(*a*) Consilio et sententia satraporum et magistratus, regis titulo nuncupari voluit.

*Cronaca dell'*ABB. DI S. STEFANO *in Calabria.*

..... Per consilium comitum et baronum fecit se coronari in regem Siciliae.

Ex ROGERIO DE HOVEDEN *ap.* CARUS. II, 965.

L'approvazione che volle Ruggiero dal parlamento, anzi dalla nazione stessa convocata in plebiscito, per prendere il titolo regio, l'aveva già domandata per assumere quello ducale, quando, morto senza prole Guglielmo duca di Puglia, egli se ne dichiarò successore, e prese possesso dei suoi stati. Infatti, tornando appunto da una spedizione di Puglia, Ruggiero *continuo consilio habito... praefecit omnibus in terra sua manentibus ut ducem eum vocitarent.*

FALCONIS BENEVENTANI *Chr., An. 1127.*

(*b*) Quella di Palermo e quella di Lipari.

tu (*a*) integram decimam Thermarum..... manibus nostris (*b*) restituisti, etc. (*c*).

Diploma nell'archivio della chiesa di Patti, riportato da R. Pirro, *Sicilia Sacra*, I, p. 84-85.

N. XII.

Palermo, 25 dicembre 1130.

Celebrato il parlamento in Salerno, Ruggiero

. . . Siciliam repetit, mandans suarum provinciis ubique terrarum, quatenus omnes cujuscumque dignitatis vel potestatis seu honoris essent in die susceptionis ejus coronae, quem Dominici natalis primo advenientis sollemnitas susceptura erat, Panormi omnes convenientes adessent. Cum ergo ad diem constitutum universi illi, simulque et de populis pusilli et magni absque numero confluxissent, hujuscemodi iterum causa sollemniter, diligenterque investigata atque tractata; ab omnibus eodem modo, quo et supra, ad gloriam Dei ejusdemque ecclesiae augmentum, regia in urbe Panormitana fieri omnino decernitur promotio.

Alexand. Celesin., cit. lib. II, pr.

N. XIII.

1132.

Rogerius Rex.... transito fretu... Tarentum pervenit. Ubi comes Andrensis Goffridus in ejus, ex more, adventum curiam fecisset; Rex de quibusdam eum facinoribus impetens, justitiam ex eis fieri magnopere exigebat.

Tancredus de Conversano, unus ex magnis Apuliae Magnatibus... coepit sibi timere, quo contra Regem... confederatum fuisse sentiebat. Qui antequam in Curia super hoc imperitus judicaretur, consulitur ut potius... regi sponte distraheret.

Alexand. Celesin., cit., lib. II.

(*a*) Vescovo di Lipari.

(*b*) Dell'Arcivescovo di Palermo che parla.

(*c*) Seguono i patti stabiliti per la transazione e la concordia.

N. XIV.

Ariano, settembre (a) 1140.

Rex Rogerius Arianum civitatem advenit, ibique de innumeris suis actibus Curia Procerum et Episcoporum tractavit ordinata.

Inter caetera etenim suarum dispositionum, edictum terribile induxit totius Italiae partibus abhorrendum et morti proximum et egestati, scilicet ut nemo in toto eius regno viventium romesinas accipiat, vel in mercatibus distribuat; et, mortali consilio accepto, monetam suam introduxit, unam vero, cui ducatus nomen imposuit octo romesinas valentem, quae magis magisque aenea quam argentea probata tenebantur. Induxit etiam tres follares aereos romesinam unam appretiatos, de quibus horribilibus monetis italicus populus paupertati et miseriae positus est et oppressus, et de regis illius actibus mortiferis, mortem eius et depositionem regni optabat (*b*).

Quibus itaque mortalibus edictis et monetis inductis, rex ipse, militibus suis congregatis, Neapolim tetendit.

Falc. Benev. *Chr.*, an. 1140, f.

N. XV.

Napoli, settembre 1140.

Rogerius rex ad castellum Sancti Salvatoris (*c*) civitati proximum ascendit, et civibus neapolitanis ibi vocatis, negotia quaedam cum illis de libertate civitatis, utilitate tractavit. Donavit insuper unicuique militi quinque modia terrae et quinque villanos, et promisit eis, vita comite, munera multa et possessiones largiturum.

Falc. Benev. *Chr.*, pr. fin.

(*a*) La data del settembre si rileva da ciò che dice la cronaca, cioè che Ruggiero da Ariano andò subito a Napoli, da Napoli andò a Salerno, *et ibi non multis diebus moratus, quarto die intrante mensis octobris, mare ingressus est, deinde Panormum festinavit.*

(*b*) Il danno economico venuto dal cambiamento delle monete, derivò da questo, che la romesina, moneta abolita, era di ottima lega, e le monete nuove avevano titolo maggiore e minor quantità di metallo prezioso.

(*c*) Di Napoli.

N. XVI.

Palermo, 1140.

Dopo di avere Ruggiero, re di Sicilia, nell'anno 1140 rassettate e quietate da frequenti tumulti le provincie del vasto regno di Napoli, fece ritorno a Palermo, sua reggia, dove convocò general parlamento, come si raccoglie dalle costituzioni del regno di Sicilia, nel quale si diede stabilimento al governo politico dei suoi stati, con istituirvi sette magistrati o sette ufficiali supremi, volendo il re che sovrastassero agli altri inferiori ministri, ma che dovessero nella regia città di Palermo far dimora.

Questi sette grandi ufficiali furono:

1° Gran Contestabile,
2° Grande Ammiraglio,
3° Gran Cancelliere,
4° Gran Giustiziere,
5° Gran Camerario,
6° Gran Protonotario,
7° Gran Siniscalco.

A. Mongitore, *Memorie storiche dei parlamenti*, Cap. v.

Capua, 1144.

Nell'anno 1144, come scrive Gregorio Grimaldi, portatosi Roggiero in Capua, ivi un general parlamento convocò, non solo composto di Baroni e Prelati, ma illustrato ancora dalla presenza di Guglielmo suo figliuolo. Ma non so da qual fonte l'abbia ricavato.

Mongitore, cit. Cap. v, p. 26.

N. XVII.

Palermo, 1166.

Morto Guglielmo I, i cortigiani,

Metuentes ne subito dispersus rumor in populo motus quoslibet excitaret, iusserunt eum interim in ipso palatio sepeliri, simulantes eum adhuc vivere, donec ad curiam proceribus evocatis, quae ad coronandum regem putabantur necessaria, praepararent.

Quod ubi paucis diebus peractum est... proceres cum episcopis

et magnatibus curiae de loco ubi sepultum fuerat, in cappellam corpus regium transtulerunt (*a*).

UGONONIS FALCANDI *Hist. Sic. ap.* CARUS. I, 449.

N. XVIII.

Palermo, 9 maggio 1166.

Guilelmus filius ejus (*b*) maior natus annos duodecim, illi in regno successit. Hic autem secundo die post mortem patris (*c*), ex mandato Reginae (*d*), consilio Archiepiscoporum, Episcoporum et Baronum et populi, in regem est promotus: nam eo die cum maxima gloria et apparatu regio ad ecclesiam B. Mariae de Panormo veniens, assistentibus plurimis Archiepiscopis in regem unctus est et coronatus.

ROMUALDI SALERNITANI *Chronicon*, 1166.

N. XIX.

Palermo, 1167.

I feudatari erano scontenti della reggenza di Margherita, perchè non faceva di loro il conto dovuto. Gilberto conte di Gravina la rimprovera: — quod omissis comitibus aliisque viris prudentibus, quorum oportebat consilio curiam regi, regno servum... praefecerit.

Questo servo era il Gaito Pietro, divenuto primo ministro della regina. Contro di lui dunque si fece congiura, e fu costretto a fuggire. Dopo ciò:

Cum comites et familiares curiae ad palatium episcopi convenissent, diuque super eo quod acciderat invicem disceptantes, causam modumque rei disquirerent; — il conte di Gravina nel calore della disputa venne a gravi parole col conte del Molise, l'uno nemico e l'altro partigiano del caduto ministro; del quale il primo accusava la condizione servile, l'altro dichiarava che era stato manomesso per testamento dal re, ed aggiungeva: — quod si vel ipse (Gravina) vel alius quilibet in eam prorumpere velit audaciam, ut eundem Gaytum Petrum proditionis arguat, paratum se defen-

---

(*a*) Segue la descrizione delle esequie.
(*b*) Di Guglielmo I.
(*c*) Guglielmo I morì ai 7 maggio 1166.
(*d*) Margherita, vedova di Guglielmo I.

sionem eius suscipere, et singularis pugnae iudicio finem absentis astruere... His itaque litigandi jactis seminibus, alterna responsione comitum, eo usque res processit, ut Richardus Molisii comes, eo quo loquebatur impetu, comitem Gravinensem timidum appellaret; et nisi qui aderant sese medios injecissent, inter eos orta discordia, non sine partis alterius gravi dispendio, sopiretur. Tunc jussu reginae (*a*) precibusque magnatum, remissis hinc inde verborum injuriis, ad concordiam sunt reducti, quae tamen inter eos deinceps perfecta nunquam potuit solidari.

Ug. Falc., cit., *ap.* Carus., I, p. 454.

N. XX.

Palermo, 1167.

Constituto die, cunctis episcopis proceribusque convocatis ad curiam, cancellarium Stephanum comitem Perticensem (*b*) instituit (*c*), iussitque ut universa curiae negocia deinceps ad eum principaliter referrentur (*d*).

Ug. Falc., cit., *ap.* Carus., I, p. 459.

N. XXI.

1167.

Emanuel imperator Constantinopolitanus, cognita morte regis Wilelmi, nuntios suos ad regem Wilelmum juniorem misit, mandans quod libenter cum eo pacem innovaret, et filiam suam unicam et haeredem sui imperii, simul cum imperio, in uxorem traderet. Rex autem et regina, habito consilio frequenter pro hoc negotio, legatos ad imperatorem misit et recepit, pacem cum eo pristinam innovavit, negotio parentelae, propter multa capitula quae interveniebant, indiscusso manente.

Rom. Salern. *Chr.*, 1167.

(*a*) La quale dunque assisteva al parlamento.

(*b*) Successore del caduto ministro Pietro Gaito.

(*c*) La reggente Margherita.

(*d*) L'elezione fu fatta in realtà dai convenuti al parlamento. Segue il cronista: *at illi nulla super hoc inter eos (quod raro contingit) oborta controversia, concordes atque unanimes cancellarium elegerunt.*

N. XXII.

Palermo, 1168.

Missis igitur ostiariis, curiae familiares, episcopi, comites, caeterique Proceres cum magistris justitiariis ad curiam convocantur. Quibus admissis, caeteri omnes ab ingressu palatii prohibentur, praeter paucos milites Cancellarii (*a*), quos ipse jusserat introduci, timens ne tumultus in curia vel seditio quaedam oriretur (*b*). Cumque iam omnes in Curia consedissent, Henricus comes (*c*), ut a cohortatoribus suis edoctus fuerat, indigentiam suam coepit exponere, dicens multis se debitis coartari,... petiitque Principatum Tarenti..... quasi justam habiturus adversus Cancellarium occasionem, siquidem haec ei petitio negaretur. At Gilbertus comes Gravinensis, ex illius verbis oblata sibi copia respondendi, hoc, ait,... facile dudum impetrare poteras, si in animum induxisses erga Regem ac Reginam te qualem oportuerat exhibere.

Henricus itaque comes audiens ex insperato palam esse cuncta quae gesserat.... tarde timideque respondit nunquam se contra Cancellarium conspirasse. At Rogerius judex productus in medium quod ille negabat se probaturum asseruit... Quibus verbis adeo comitis mentem perturbavit, ut nec illius dicta refelleret, nec obiecta purgaret; sed in contumeliae verba prorumpens, Rogerium proditorem appellabat. Ita sua ipsius confessione damnatus, intra palatium jussus est custodiri (*d*).

Ug. Falc. cit., *ap.* Carus. I, p. 470, 471, 472.

N. XXIII.

Palermo, 1168.

Post paucos dies cum ad Curiam vocati Comites aliique Proceres ex ordine consedissent, Boamundus Tarsensis... surgens in medio Procerum, dixit Richardum Molisii comitem... his, qui adversus

---

(*a*) Stefano Des Rotrous conte di Perches.

(*b*) Perchè contro il Cancelliere era ordita una congiura dai baroni del regno.

(*c*) Capo dei congiurati.

(*d*) A questo punto l'adunanza fu tolta improvvisamente, per la notizia che i partigiani del conte Enrico imprigionato muovevano la città a tumulto.

Cancellarium iuraverant, consensisse... Comes autem.... nunquam se contra cancellarium mali quidpiam cogitasse jurabat..... Dum haec adversus Comitem agerentur, Robertus comes Casertinus adiecit eumdem, auctoritate sua, dudum in Apuliam Mandram et quaedam oppida regis in Troianorum finibus invasisse, furtimque adhuc eadem, ignorante curia, possidere. Ad haec ille respondit quod Gaytus Petrus (*a*) Mandram ei tenendam dederat. Oppida vero... sibi a Turgisio terrae illius Camerario fuisse concessa. Interrogatus idem Turgisius, negavit eum haec oppida sua licentia tenuisse. Iussi itaque sunt Proceres omnes, praeter curiae familiares, in partem secedere, super his quae adversus Comitem dicta fuerant judicialem sententiam prolaturi. Quibus invicem super his disceptantibus, visum est Richardum Molisii comitem.... non iam precario possidentem, sed invasorem rectius aestimandum, ut qui ignorante curia possideret; eumque de tota terra, quam tenuerat, in misericordia regis esse. Hanc ergo sententiam, vice consensuque omnium, Boamundus comes, ut erat vir eloquens, in praesentia regis exposuit. Tunc Richardus comes exclamavit... quod iniquam falsamque protulissent sententiam..... Quibus verbis Boamundus Comitem prohibuit respondere, dicens injuriam hanc..... in caput regium redundare. Dehinc injunctum est Archiepiscopis et Episcopis ut in auctorem tantae contumeliae quod aequum esset de juris severitate decernerent. At illi juxta constitutionem decreverunt Richardum non solum de terra sua, verum etiam de membris et corpore regis misericordiae subiacere. Captus igitur... etc.

Ug. Falcand. cit., *ap.* Carus, i, p. 473-74.

N. XXIV.

Palermo, febbraio 1177.

Convocatis rex Wilelmus Proceribus Siciliae et magna prorsus multitudine, praenominatam filiam regis Angliae (*b*) desponsavit, et se et eam gloriose coronari fecit, et solemnes de illa nuptias celebravit anno dominicae incarnationis MCLXXVII mense februarii ind. X.

Rom. Salern. *Chr.* cit.

(*a*) V. Parlamento XIX.

(*b*) V. Parlamento N. III, n. 6.

N. XXV.

Palermo, 1185.

Quo etiam procurante (*a*), factum est ut ad regis (*b*) ipsius mandatum omnes regni Comites sacramentum praestiterint, quod si regem ipsum absque liberis mori contigerit, amodo de facto regni tanquam fideles ipsi suae amitae (*c*) tenerentur, et dicto regi Alemanniae viro ejus (*d*).

Rich. de S. Germ., *Chr.*, 1183.

N. XXVI.

Palermo, gennaio 1190.

Morto Guglielmo II, i signori del regno, dimenticato il giuramento fatto (*e*), elessero a re Tancredi in solenne parlamento. Questo è ricordato da varie cronache.

I. Tancredus comes Licii... Panormum vocatus a Magnatibus Curiae, de assensu et favore Curiae Romanae, coronatur in regem mense ianuarii.

Anonymi Cassinensis *Chronicon*, 1190.

II. Post regis obitum, inter regni comites orta est dissensio.... Omnes coeperunt ad regni solium aspirare. Factum est autem quod.... tunc vocatus Panormum, Tancredus comes Licii, in hoc Curia Romana dante assensum, est coronatus in Regem.

Rich. de S. Germ. *Chr.*, 1189.

III. Panormi a Matthaeo Cancellario et a Siculis episcopis et Magnatibus Tancredus, filius primogeniti regis Rogerii, ante obi-

---

(*a*) Cioè l'Arcivescovo di Palermo.

(*b*) Guglielmo II.

(*c*) Cioè Costanza.

(*d*) Enrico VI.

Imperator Fridericus omnibus italicis baronibus generalem curiam apud Mediolanum indixit. Ad quam Curiam de Cisalpinis regionibus ac de omni Italia, Tuscia, Campania, Apulia, Sicilia coadunati principes, filiam Wilelmi II, Henrici regis sponsam, cum maximo apparatu regalique pompa, cum imperatore et sponso obviam procedentes, suscipiunt, ac cum maximo regni fastigio nuptias peregerunt.

Ottonis a. S. Blasio, *excerpta*, *ap.* Carus. t. II, p. 924, col. 2.

(*e*) V. Parlamento N. XXV.

tum patris praemortui, assentiente summo pontifice Clemente III, rex coronatur.

Michaelis Abb. Cassinensis, *Ep.* 21, *ap.* Carus. II, p. 999.

IV. Omnes Archiepiscopi, Episcopi, Abbates ac universi Aulici Comitesque Siciliae invicem convenientes, elegerunt comitem Tancredum, et honorifice in regem coronaverunt.

Chron. Fossaenov. Ap. Ughell. I, 471.

V. Mortuo Wilelmo, quidam consanguineus ejus Tancredus nomine, tyrannidem... arripiens cum consensu omnium baronum civitatumque, imperatori violenter restitit, ipsumque de hereditate coniugis propulsavit.

Ottonis a S. Blasio *Excerpt.*, c. 37, *ap.* Carus. II, 934.

VI. Anno 1189 obiit rex Guillelmus secundus, et in eodem anno rex Tancredus fuit coronatus rex et in palacio Panormi.

Ep. Fratris Conradi *dominicani*, *ap.* Carus. I, 48.

N. XXVII.

Messina, 1190.

Cui Tancredus in haec verba respondit (*a*): Ego dedi Ioannae sorori vestrae decies centena millia de terris pro quieta clamantia dodarii sui... De reliquis exigentiis vestris faciam quidquid facere debuero, secundum consuetudinem regni hujus. Unde factum est quod, per consilium sapientium virorum, rex Siciliae dedit regi Angliae... etc.

Rogeri de Hoveden *Annalium excerpta.*

N. XXVIII.

Apud Thermulas, 1191.

Rex dictus Tancredus de Sicilia in Apuliam veniens, solemni curia apud Thermulas habita, in Aprutium vadit.

Rich. de S. Germ. *Chr.*, an. 1191, pr.

(*a*) A Riccardo re d'Inghilterra. Passando per la Sicilia, per andare colla crociata in Oriente, sorse contesa fra lui e il re Tancredi, perchè Riccardo pretendeva molti feudi e molte ricchezze per ragione di sua sorella Giovanna, che era stata moglie di Guglielmo II. E per garanzia avea occupato Messina.

II.

PARLAMENTI DELL'EPOCA SVEVA.

N. XXIX.

Palermo, 30 novembre 1194.

Imperator Henricus cum imperatrice Constantia uxore sua intravit, et accepit absque aliqua contradictione Regnum Siciliae. Et fuit a Siculis in Panormo coronatus in Regem Siciliae anno Domini MCXCIV ultimo novembris, XIV ind.

ANONYMI *Chronicon Siculum*, cap. 21.

N. XXX.

Palermo, 25 decembre 1194.

I. Imperator ipse (*a*), in die natalis Domini, regens Panormi curiam generalem, Reginam et filium eius (*b*) nec non et alios quamplures praesules et comites regni, quibus ipse perditionis notam imponebat, judicio Petri Celani comitis, capi fecit, et ex ipsis quosdam orbavit, quosdam incendio, quosdam suspendio et quosdam in Alemanniam exilio destinavit.

RICH. DE S. GERM. *Chr.*

Palermo, 1195 (*c*).

II. Imperator..... magnifice Panormum ingrediens, in Palatium recipitur.....

(*a*) Arrigo VI.

(*b*) Cioè la vedova e il figlio di Tancredi.

(*c*) La diversità della data nasce dal diverso modo di contare il principio dell'anno. Dal Mongitore è considerato come un parlamento diverso dal primo.

Imperator solemni curia in Palatio habita, ostensis litteris quas conspiratione quorundam Magnatum Regni factas dicebat adversus eum, eundem Wilelmum quondam regem (*a*), modo Principem factum (*b*), et plures comites ac Regni Magnates in vincula conjecit.

Anon. Cassinen. *Chr.* 1195.

N. XXXI.

1195.

Imperator in Apuliam redit, et coniunctus cum imperatrice curiam solemnem habuit, qua finita Theutoniam rediit (*c*).

Anon. Cassinen. *Chr.* 1195.

N. XXXII.

Capua, 1197 (*d*).

Imperator ipse de Alemannia rediens, assignatum sibi a Diopuldo, Roccae arcis castellano, Acerrarum comitem, cum apud Capuam curiam regeret generalem, trahi ab equo primum per plateas Capuae, et demum, verso deorsum capite, suspendi vivum jubet... Imperator ipse generalem toti regno collectam imposuit. Ipse Diopuldus per imperatorem Comes factus est Acerrarum. Tunc etiam Oddo frater ipsius ad expugnandam Roccham siccam... dirigitur; et ipse se confert in Siciliam imperator.

Rich. de s. Germ. *Chr.* 1197.

(*a*) *Tancredus coronato Wilelmo filio suo obiit* (1194). *Ivi.*

(*b*) *Imperator foedere facto cum regina de dando sibi comitatu Licii et filio Principatu Tarenti...* (1194). *Ivi.*

(*c*) Lo scopo di questo parlamento, non dichiarato dal cronista, non potè essere che quello di provvedere alle cose dello stato, durante l'assenza di Arrigo VI.

(*d*) In questo anno il Mongitore registra, prima di quello di Capua, un parlamento che suppone celebrato da Arrigo in Palermo, dicendo che lo argomenta da un privilegio dato in Palermo ai 15 aprile, xv indizione, cioè nel 1197, nel quale si dice: *privilegium... concessum iuxta generale edictum quod in solemni curia nostra Panormi fecimus.....*

Ma l' aver concesso il privilegio nel 1197 non basta per ritenere che nel medesimo anno siasi celebrato il parlamento: noi anzi teniamo che il citato editto, col quale s' imponeva che ognuno dovesse far confermare i suoi privilegi, sia stato emanato nel parlamento di Palermo del 1194.

N. XXXIII.

S. Germano, 23 giugno 1208.

Miserabilem statum regni Siciliae Dominus Papa (*a*) videns..... descendit in regnum, et apud S. Germanum, juxta monasterium Cassinensem, convocatis et congregatis Comitibus, Baronibus ac Principibus civitatum, ad hoc illos induxit ut se juramentis et fidejussionibus obligarent, quod, super succursu et adiutorio regis et super pace ac defensione regni, ordinationem ejus bona fide susceperent, et pro posse suo facerent observari. Ordinatio vero quam fecit est talis:

Ut videlicet super succursu et adiutorio regis et super pace ac defentione regni, magistris capitaneis, quos ad hoc statui, omnes intendant: quicumque ordinationem istam receperint, ad invicem sibi pacem observent; et si quisquam ab aliquo fuerit offensus, non statim reoffendet eundem, sed apud magistros capitaneos querelam deponat, qui eam secundum rationem et consuetudinem regni faciant emendari. Qui autem ordinationem recipere noluerit aut servare, tamquam hostis publicus habeatur, et a caeteris impugnetur. Ducenti milites dirigantur in succursum et adiutorium regni usque ad kalendas septembris moraturi per annum, in expensis eorum e quibus fuerint destinati. Distribuantur autem secundum aestimatorum arbitrium, qui ad hoc fuerint specialiter deputati, pensatis debitis servitiis et propriis facultatibus Comitum et Baronum et etiam civitatum: proviso etiam ut, ad opus eorum, victualia dirigantur. Civitates autem, Comites et Barones assignent in propriis expensis certum numerum bellatorum ad praedictorum capitaneorum mandatum, si quando guerra propter hoc fuerit exercenda.

In omnibus autem servavit plenariam potestatem addendi et minuendi, mutandi et declarandi prout viderit expedire (*b*).

Anonymi Fuxensis *Gesta Innoc.* III, *ap.* Caruso. II p. 658-59.

(*a*) Innocenzo III, tutore di Federico II.

(*b*) Segue nella cronaca:

Forma literae D. Innocentii directae Comitibus et Baronibus regni Siciliae, in riguardo dei provvedimenti presi in questo parlamento che con parole non molto diverse, è ricordato anche dalla cronaca di Riccardo da S. Germano all'anno 1208.

N. XXXIV.

Capua, 1220.

Imperator romanos fines deserens, et se recto tramite Capuam conferens, et regens ibi curiam generalem, pro bono statu regni sui, suas ascisias promulgavit, quae sub XX capitulis continentur (*a*).

Rich. de s. Germ. *Chr.* 1220.

N. XXXV.

Messina, 1221.

Imperator per Apuliam et Calabriam iter habens, feliciter in Siciliam transfretat, et Messanae regens curiam generalem, quasdam ibi statuit ascisias observandas contra luxores taxillorum et alearum; nomen Domini blasphemantes; contra Iudaeos, ut in differentia vestium et gestorum a Christianis discernantur; contra meretrices, ut cum honestis mulieribus ad balnea non accedant, et ut earum habitatio non sit infra moenia civitatum; contra joculatores obloquentes, ut qui in persona aut rebus illos offenderit, pacem non teneatur imperialem infringere.

Rich. de s. Germ. *Chron.* 1221.

N. XXXVI.

Capua, novembre 1227.

Imperator omnes regni sui comites Capuam convocat, ibique rexit curiam generalem, statuens ut singuli feudatarii darent de unoquoque feudo octo uncias auri, et de singulis octo feudis militem unum in proximo futuro mense maii, in quo ad terrae sanctae subsidium transfretare disposuit. Solemnem autem curiam apud Ravennam statuit mense Martii celebrandam.

Rich. de s. Germ. *Chron. ad an.* 1227 *m. novembris.*

(*a*) Lo stesso cronista ricorda in altro luogo, all'anno 1221, questo parlamento: *Rocca Janulae super S. Germanum de novo firmata diruitur, iuxta editam Capuae constitutionem de novis aedificiis diruendis.*

È ricordato anche nelle costituzioni del Regno, lib. II, tit. 29: *Concessiones et privilegia a nobis ante curiam Capuanam indulta, quae per nos, post eamdem curiam Capuanam, confirmata non essent, mandamus revocari.*

N. XXXVII.

Barletta, aprile 1228.

Imperator, regni praelatis et magnatibus coram se apud Barolum congregatis, parato sibi tribunali sub divo, propter gentis multitudinem quae copiosa erat, proponi fecit et legi subscripta capitula in modum testamenti; ut videlicet omnes de Regno, tam Praelati quam Domini et eorum subditi, omnes in ea pace et tranquillitate viverent et manerent qua essent, et vivere soliti erant, tempore regis Guilelmi Secundi, relicto tunc regni Ballio Raynaldo duci Spoleti: et si deficere imperatorem contingeret, sibi in imperio et in regno succederet Henricus filius ejus major: quod si illum absque liberis mori contigerit, Conradus filius ejus minor succederet illi. Quod si ambo decederent, filiis non extantibus, filii ipsius superstites, quos de legitima uxore suscepit, in eodem regno suo succedant. Et praecipit ut omnes homines regni sui quae statuit debeant juramento servare; quae tamen sic observari mandavit, si in praesenti passagio (*a*) humanitus de ipso aliquid contingeret, nisi aliud testamentum ab eo editum compararet. Haec coram se jurare fecit imperator a Duce praedicto (*b*) et Henrico de Morra Magistro justitiario et aliis nonnullis de regno.

Disposuit etiam quod nullus de regno pro data vel collecta aliquid daret, nisi pro utilitatibus regni aut necessitatibus expediret.

Rich. de S. Germ. *Chron.* 1228, *m. aprilis.*

N. XXXVIII.

Capua, maggio 1230.

Imperator in Apuliam reversus (*c*)... conventu Capuae acto, ex Principum suorum consilio, inducias a pontifice postulavit: quibus impetratis, haud aegre inde pacem quoque obtinuit (*d*).

C. Sigonio. *De regno Italiae*, lib. xvii., an. 1230.

(*a*) In Terrasanta.

(*b*) Il duca di Spoleto.

(*c*) Dalla Romagna.

(*d*) *Alemanniae Principes* (che stavano in Roma adoperandosi di riconciliare Federico col Papa) .... *in regnum veniunt, et praemittentes ad imperatorem Magistrum domus qui venisse Cardinales annunciat,*

N. XXXIX.

S. Germano, 9 luglio 1230.

Die Martis, nono stante Iulio... in maiori ecclesia S. Germani... adstantibus ibidem regni Praelatis... regni justitiariis et Baronibus ac plebeis, de satisfaciendo Sanctae Romanae Ecclesiae, pro his quibus excommunicatus fuerat (*a*), recipiunt ab imperatore publice juramentum.

Rich. de S. Germ. *Chron. an.* 1230.

N. XL.

Taranto, febbraio 1231.

Mense februario Imperator versus Tarentum properat, ubi disponit Curiam regere generalem (*b*).

Rich. de S. Germ. *Chron.*, 1231.

N. XLI.

Melfi, giugno-agosto 1231.

Mense iunii constitutiones novae, quae Augustales dicuntur, apud Melfiam, Augusto mandante, conduntur.

---

ipsumque imperatorem ut veniat versus Capuam accelerare debeat..... Cardinales, qui prævenire imperatorem voluerant,... se mox... Capuam contulerunt, ubi penultimo Madii ad eos veniens imperator, cum formam non acceptarent concordiae, recedentes a Capua, Suessam se conferunt.

Richardi de S. Germano *Chron.*, *an. 1230.*

(*a*) Federico II di Svevia.

(*b*) Il cronista non dice di che si trattasse in questo parlamento. Pare però indubitato che si dovesse parlare dell'imminente passaggio, pel quale tutti eran convenuti in quel luogo.

Di più aggiungendo subito dopo il cronista:

Imperator pro capiendis Patarenis apud Neapolim mittit Reginum Archiepiscopum...

Collecta ubique per regnum jussu imperiali a Iudicibus et tabellionibus demanii exigitur;

Può dirsi, con molta probabilità, che anche di queste due cose nel parlamento di Taranto si trattasse; cioè di fare una colletta per la spedizione che s'intraprendeva, e di aggravare la mano sugli eretici, per mostrare la sincerità della concordia colla Chiesa.

Mense augusti, constitutiones imperiales Melfiae publicantur (*a*).

RICH. DE S. GERM. *Chron.* 1231.

N. XLII.

Lentini, 1232.

Convocatis fidelibus nostris Siciliae in sollemni colloquio apud Leontinum, necessario vidimus statuendum de corrigendis et compescendis excessibus, si qui per officiales nostros commictantur. Ideo sollemnes Curias indiximus per singulas provincias regni nostri (*b*).

Costituz. di Fed. II, presso MUTA *comm., cap.* XI *reg., Iohann, n°* 12.

N. XLIII.

Foggia, 1232.

Mense septembris Imperator a Melfia venit Fogiam, et generales per totum regnum literas dirigit, ut de qualibet civitate vel castro duo de melioribus accedant ad ipsum pro utilitate regni et commodo generali, ad quem pro terra S. Germani ivit Roffridus de Monte Miles (*c*).

RICH. DE S. GERM. *Chron. ann.* 1232, *m. febr.*

(*a*) In fine delle Costituzioni del Regno è detto: *Actum in solemn consistorio Melphiensi, anno dom. incarn. MCCXXXI, mense Augusti indict. IV. Insinuatum vero mense septembris sequentis V indictione.*

(*b*) Continua la costituzione a dar le regole per le corti provinciali di sindacato sui magistrati, come nel seguente parlamento tenuto a Messina nel 1234, nel quale fu pubblicato ciò che a Lentini si era stabilito di fare.

La suddetta costituzione di Federico riferita, oltre che dal MUTA nel luogo citato, anche dall' ISERNIA e dall' AFFLITTO e ricordata dal GREGORIO (*Introduz. allo studio del dir. pubb. Sic., lib. 3, cap. 3, p. 92*), non si trova nella raccolta delle costituzioni del regno.

(*c*) Non dice la cronaca perchè fosse convocato questo parlamento. Essendo però ancora il regno turbato dai ribelli, e dicendosi dal cronista, subito dopo il parlamento, che fu mandato il fodro al papa in Anagni, e che furono pubblicate leggi in riguardo de' mercati, delle misure, dei dazi, ecc.; può essere che siano state queste le cose che vi furono stabilite.

N. XLIV.

Siracusa, dicembre 1233.

Imperator (*a*) apud Syracusam statuit in curia generali ut nulli omnino liceat de filiis et filiabus regni matrimonia cum externis et adventitiis vel qui non sint de regno, absque ipsius specialis requisitione, mandato seu consensu Curiae suae, contrahere; videlicet ut nec aliquae de regno nubere alienigenis audeant, nec aliqui alienigenarum filias ducere in uxores, poena apposita omnium rerum suarum.

Rich. de S. Germ. *Chron. ann.* 1233 *fin.*

N. XLV.

Messina, gennaio 1234.

Mense Ianuario apud Messanam imperator regens curiam generalem, statuit in septem regni partibus per annum generales nundinas celebrandas, mandans ut in singulis provinciis, in quibus erunt nundinae constitutae, quamdiu nundinae ipsae duraverint, nullus mercator vel ministerialis alibi cum mercibus et rebus venalibus, quam in loco nundinarum, inveniri praesumat.

Statuit etiam ipse imperator apud Messanam bis in anno in certis regni provinciis generales curias celebrandas, in quibus licebit quibuslibet contra magistrum iustitiarium, iustitiarios et quamcumque aliam personam suam querimoniam constituere, ut omnes suam iustitiam assequantur (*b*).

Rich., de S. Germ. *Chron.* a. 1234.

(*a*) Federico II come imperatore, I come re di Sicilia.

(*b*) Segue la costituzione imperiale a dar le regole per le corti di sindacato in ciascuna provincia del regno, stabilendo chi deve farne parte, quanto devono durare, in qual luogo e in qual tempo devono essere convocate e simili cose, come il tutto si legge nella citata cronaca di Riccardo da S. Germano e nel Mongitore.

N. XLVI.

Foggia, 8 aprile 1240.

LETTERE DI CONVOCAZIONE.

I. *Alle persone che dovevano intervenire al parlamento.*

Fredericus, etc.

Obberto Fallamonacho secreto Panormi etc.

Cum apud Fogiam in festo Palmarum primo venturo colloquium indixerimus generale, fidelitati tue precipiendo mandamus quatenus in termino supradicto, omni mora et dilatione cessantibus, nostro te conspectui representes, ut serenitatem vultus nostri respicias et nostram audias voluntatem.

Datum Viterbii I martii XIII indict.

Similes Angelo Frisario, M. de Plancatone secreto Messane, senatori de Archis castellano Messane, Thomasio de Brundusio, Severino de Calataphimo.

XVI eiusdem mensis apud Ortam,

Similes Roggerio de Calvellis, etc.

II. *Alle città maggiori.*

Fridericus etc.

Baiulis, iudicibus et universo populo Panormi, etc.

Cum apud Fogiam festo Palmarum primo venturo colloquium indixerimus generale, ubi de fidelibus nostris aliquos ex singulis regni nostri partibus volumus habere presentes, fidelitati vestre precipiendo mandamus, quatenus in termino supradicto sicut gratiam nostram diligitis, duos nuntios vestros ad nostram presentiam destinetis, qui pro parte vestrum omnium serenitatem vultus nostri prospiciant, et nostram vobis referant voluntatem.

Datum Viterbii I martii XIII indict.

Similes universo populo Nycosie, Trapani, Castri Johannis, Platie, Calatagironi, Lentini, Auguste, Siracuse, Catanie, Messane, Regii citra Farum, Neocastri, Cotroni, Cusentie, Idronti, Brundusii, Tarenti, Matere, Gravine.

XVI eiusdem mensis apud Ortam,

Similes universo populo Baroli, etc.

III. *Ai giustizieri, perchè intimino la convocazione del parlamento ai luoghi minori.*

Fridericus, etc.

Roggerio de Amicis justitiario Siciliae ultra flumen Salsum etc.

Cum apud Fogiam etc., fidelitati tue precipiendo mandamus quatenus in predicto termino personaliter nostro conspectui te presentes, ducturus tecum duos nuntios de unaquaque civitate et unum de unoquoque castro iurisdictionis tue que in demanio nostro tenentur ad praesens, preter civitates illas quibus de mictendis earum nuntiis licteras mictimus speciales quas eis facias assignari.

Datum Viterbii I martii XIII indict. (*a*).

Item ad iustitiarium Vallis Gratis, etc.

Hist. diplom. Frider. II. Huillard-Bréholles. Tom. v., p. 2, pagina 793 e seg.

Celebrazione del Parlamento.

Mense aprilis imperator apud Fogiam colloquium celebrat generale, specialis collecta a clericis regni pro beneficiis ecclesiasticis exigetur.

Rich. de s. Germ., *Chron.* 1240.

N. XLVII.

Amalfi, 24 febraio 1253.

Alli 24 di febraro 1253 fo fatto parlamiento, et lo conte di Caserta propose che dessero allo re (*b*) trenta millia onze d'oro, et subito se mandaro li rescattaturi per tutte le terre, et quelle che tardavano a pagare nce mandavano tudeschi o saracini ad alloggiare.

Diurnali di messer Matteo Spinello di Giovenazzo in Murat. r. i. s. vii 1071.

N. XLVIII.

Napoli, 8 agosto 1254.

Lo iorno di S. Pietro de lo mese di iugno 1253 intrao in Napole papa Innocentio... et scrisse brevi a tutti li baroni et alle terre di demanio, che venissero a darli obedienza... (*c*).

(*a*) Quas praedictas licteras detulit Thomasinus scuterius marescalle qui detulit licteras ad secretum Messane.

(*b*) Corrado.

(*c*) Vi andò anche Manfredi, *et onneuno se ne meravigliao assai, perchè era frate di re Corrado, et se dice che è tutore del suo figliulo, Ivi,* 1075 D.

Alli 8 del detto mese (agosto) lo Papa fece lo parlamiento, et se mandaro per le provincie le genti dello Papa.

MATTEO SPINELLO cit. *Ivi* 1073 A, 1075 E.

N. XLIX.

1254.

Marchione itaque dimittente baliatus officium (*a*), Comites, Barones et alii magnates regni, in regis (*b*) fidelitate manentes, ipse etiam marchio convenerunt, rogantes principem Manfredum ut balium nepotis regis pupilli a marchione dimissum assumeret..... Ad magnam praedictorum comitum, baronum et aliorum regni fidelium instantiam... regni balium et gubernaculum assumpsit..... Et statim tam ipse marchio quam comites, barones aliique fideles eidem principi juraverunt fidelitatem regis et suam; ita videlicet ut si rex parvulus viveret eidem principi, tanquam generali balio ejus, intendere et parere; sin autem ipse puer vel jam defecisset, vel post liberis non susceptis deficeret, ipsum principem Manfredum ex tunc in regem et regni dominum haberent.

ANONYMI et SABAE MALASPINAE, *Historia Sicula, anno* 1254.

N. L.

Barletta, ottobre 1255.

In lo iorno de Santo Simone et Iuda se fece lo parlamiento fora Santa Maria de Barletta, et nce foro tutti li sindici della provincia a vedere che se avea da fare; et tutti stavano in paura, che tutti li guai non vengano sopra de loro (*c*). Et allora venne la lettera da messere Asprene Caracciolo Ruffo... et scriveva contando l'intrata di re Manfredo a Napole, et che havea fatto trenta tre cavalieri, et che stessero de buon' animo che isso voleva havere buono accordio con lo Papa, et essere buono figlio de Santa Madre Ecclesia... et che voleva fare perduono generale.

MATT. SPINELLO, *cit.* R. I. S. 1085 C.

(*a*) Il Marchese Bertoldo de Honebruch, quando vide che non poteva sostenersi contro il papa, rassegnò la reggenza di Corradino, che prima si era con molta astuzia procurata.

(*b*) Corradino.

(*c*) Per la guerra che Manfredi avea col pontefice.

N. LI.

Barletta, 2 febbraio 1256.

Nuntiis a papali curia, negotio infecto (*a*), reversis, indixit princeps curiam generalem Baroli celebrandam in festo purificationis B. Mariae: et ne imperfecta remanere videretur acceptatio praedictae compositionis, quam fecerat cum legato Sedis Apostolicae, interim alios nuntios misit ad papam, requirens adhuc praedictae compositionis acceptationem: quam cum Papa negasset, redeuntibus ad principem nuntiis, celebrata est curia generalis apud Barolum, dicto anno incarnationis Domini 1256, mense februarii, 13 indictionis, in festo purificationis B. Mariae. In qua curia Gualvanus Lancea, Principis avunculus, factus est Comes Principatus Salernitani et Magnus regni Siciliae Marescallus, deposito per sententiam comitum et baronum Petro de Calabria (*b*), tam ab honore comitatus Catanzarii, quam ab officio Marescalliae regiae Regni Siciliae, propter proditionem suam. In eadem quoque curia receptus Lancea principis avunculus, praedictus Gualvani frater, factus est comes Squillacii, et Henrico de Spernaria concessus est Comitatus Martici.

In ipsa curia Bertholdus... Marchio de Honebruch (*c*) et frater ejus, patefacta et legitime probata conspiratione quam contra Principem facere tentaverant, per Comites et Barones regni concordes sententialiter fuerunt condemnati ad mortem: poena tamen mortis commutata est ad poenam carceris perpetui, in quo miserrimam vitam fatalem finierunt.

Anonymi et Sabae Malaspinae *Hist. Sicula*, 1256.

N. LII.

Palermo, 11 agosto 1258.

Dum in Siciliam princeps (*d*) iret, venit rumor in regnum quod

---

(*a*) Si trattava la pace fra la Chiesa e Manfredi, e le due parti si mandarono scambievolmente messaggi.

(*b*) Pietro Ruffo, già governatore della Sicilia per re Corrado, non volle riconoscere l'autorità di Manfredi, per il che dal popolo stesso di Messina, dove risiedeva, fu cacciato d'ufficio e di città.

(*c*) L'antico reggente del regno.

(*d*) Manfredi.

nepos eius rex Conradus filius quondam regis Conradi I, in Alemannia obiisset: quo rumore audito, Comites et magnates regni, praelati etiam ecclesiarum in Siciliam ad principem profecti sunt, singularum quoque magnarum civitatum nuntii, ex parte civitatum suarum, ad eumdem principem perrexerunt; unanimiter omnes petentes ab eo ut ipse princeps, qui usque tunc, pro parte regis Conradi et sua, Regnum rexerat, et in tanta pace constituerat; ipsius regni gubernaculum et coronam, tamquam rex et ipsius regni verus heres, acciperet: qua petitione unanimiter sibi facta ab omnibus, idem princeps, per concordem omnium comitum et magnatum ac etiam praelatorum regni electionem in regem electus, coronam regni Siciliae, in maiori ecclesia Panormitana, iuxta consuetudinem et ritum praedecessorum suorum, regni Siciliae solemniter accepit, anno dominice incarnationis MCCLVIII, die XI mensis augusti, primae indictionis (*a*).

ANONYMI et SABAE MALASPINAE *Historia Sicula.*

N. LIII.

Barletta, 1258.

Dignitatis autem regiae celeriter honore suscepto, novus Rex partes Apuliae feliciter repetit, sed cum ubique per regnum bellorum seditio tumultuosa quiesceret, et spes jam probabilis quietis gratae delicias propinaret, generale colloqium apud Barolum celebravit, multis ibi per eum decoratis honore militiae, et nonnullis per investituram vexilli ad Comitatus excellentiam sublevatis.

ANONYMI et SABAE MALASPINAE *Historia Sicula.*

N. LIV.

Foggia, 1258.

Posthaec solemnem curiam apud Fogiam, universis citra portum Rosseti nobilibus et baronibus convocatis, indixit. Ubi tam de conservatione justitiae, quam de aliis publici boni compendiis statutis utilibus publicatis...

Quamplures ibi regenerantur honore cinguli militiae, nonnulli magnificantur excellentiam fascibus dignitatum.

(*a*) *Manfredus fecit se a Siculis in Panormo coronari in regem Siciliae, X die Augusti, I indict. anno domini MCCLVIII.*

ANONYMI, *Chronicon Siciliae*, cap. 30.

Dies totus solemniter agitur, et post diei cursum... facibus hinc inde lucentibus... convertitur nox in diem.

ANONYMI et SABAE MALASPINAE *Historia Sicula.*

N. LV.

11 settembre 1263 (64).

Alli 11 dello detto mese (settembre) lo re Manfredo fece adunare tutti li Signuri a lo paviglione suo (*a*) et se tenne parlamiento de chillo che si havea da fare, et fero chisti.... tutti quelli intraro in consiglio (*b*).

MATT. SPINELLO, cit. R. I. S. VII, 1099, C.

N. LVI.

Napoli, 1265.

Profectus est (*c*) in terram Laboris, ut de negotiis spectantibus ad pacificum statum regni, tam de resistendo viriliter comiti Provinciae... quam de obstando quibuslibet aliis qui regni vellent turbare quietem, deliberationis debitae consilio provideret. Generali propterea apud Neapolim celebrato colloquio, Comitum et baronum aliorumque regni nobilium animos et vires exanimat, et servitium, quod eorum quilibet deberet, requirit singulari discussione. Iam vocatis singulorum servitiis et feudatariis omnibus apertis, provida deliberatione statuit, ut Percivallus de Oria, familiaris et affinis regis, ad partes ducatus cum magna militia et Saracenorum quantitate procedat.

ANONYMI et SABAE MALASPINAE *Hist. Sicula*, CARUS. II, 766.

N. LVII.

Benevento, 1265.

Rex Manfredus generali colloquio apud Beneventum edito, Ba-

(*a*) Il campo stava *nello territorio de Fresolone*, per chiudere il passo ai francesi che, guidati dal conte di Fiandra, venivano contro il regno.

(*b*) Consiglio di guerra, più che vero parlamento; ma già ne riferimmo altri esempi.

(*c*) Manfredi, correndo già la voce che Carlo d'Angiò veniva alla conquista del regno.

rones et feudatarios omnes regni Siciliae, ac quosdam bonos viros de singulorum bonorum locorum districtu evocat.

Congregatis ergo universis quos fecerat arcessiri, ad comites, tamquam ad electos suos, se dirigens, talis sermonis propositiones orditur :

« Ecce ignis urens de longinquo prae foribus nostris assistit; unusquisque propterea suae domus aquam sine excusatione manibus suis excipiat, et obsistat ne, dum sine rerum et personarum exceptione consumit, domus cujuslibet devoretur ab eo. Ecce incurata ulcera, quae malus noster pudor sub contempta dissimulatione celabat, sine medicorum suffragio parantur ad fistulam : quilibet ergo proprio gladio vias morbi hujus toto posse concludat, ne, dum usque ad cordis viscera venerit, et nostras intimas neglectus medullas inficit, deinde incurabilis habeatur. Gens quippe ista dum comites et barones regni et patrimonium nostrum venit invadere, ferocissima et austera censetur. Haec inquam pietatem et misericordiam dimisit infantiam, cor durum, ferocitatem mentis, animum inexorabilem contra nos ex proposito secum congestat. Audivistis aliquando de benignitate et mansuetudine illorum de domo Franciae aliquid enarrari; sed talis non credatis esse qui nos veniunt aggredi : hos quidem nec amicae preces nec affectionis zelus contra nos et regnum nostrum concitavere venturos ; sed sola cupido auri et affluentia regni nostri quam pompa regnicolarum fecit esse desiderabilem. Illa violentos praedictos allicit, et rerum alienarum sitibundos attrahit, et ad spolia nostra desiderata compellit : et sicut comes Provinciae Carolus filius regis Franciae facit, nostram ut personam exterminet, quotidie se contra nostras fortunas parat; sic imo avidius illi, qui cum illo associantur, sub illa intentione deproperant ut bona nostra diripiant, et non dimittant personas. Crudelis impietas, nostris inaudita temporibus. Exterae et effrenes gentes, quae non nisi ad crudelia execrabiles habent aptas ad ferocitates manus et ad spolia promptas, quaerentes semper quid devorent, tranquillum statum regni concutiunt, et omnia nostra perturbant, dum credunt solo fruitarii impetu subiugare : sed ex quo cum ferocitate festinant, ferocius resistamus eisdem. Firmum enim credere possumus quidem quia pro nostrorum virium defensione et pro conservatione nostrae justitiæ dimicabimus, malitiam ipsam justitia non debeat confovere. Unum quidem attendite.... Universi ergo et singuli qui zelant nostrae maiestatis honorem, et affectant celsitudinis nostrae gloriae... armis, equis et proborum

virorum comitiva se muniant; et cum venientium turba hostium confinia regni pulsaverit, quod doleant se in ultramontanis partibus non fixisse vestigia, et si qui manus potuerunt copiose nostre gentis effugere, confusi mox subito retrocedant ».

Postquam igitur rex Manfredus circumstantibus turmis votum totaliter suae mentis aperuit, et propositum sui cordis fundo deprompsit, universi quidem et singuli collocutioni regiae anuunt; et parlamento dimisso, a quibuslibet ad propria sub eo colore ut quilibet, juxta suae facultatis potentiam, contra venientes hostes sua muniant.

ANONYMI et SABAE MALASPINAE *Hist. Sicula*, CARUSO II, 770.

III.

PARLAMENTI DELL'EPOCA ANGIOINA

N. LVIII.

Napoli, 25 novembre 1267.

Carlo d'Angiò, per preparare la difesa contro Corradino, che veniva a riconquistare il reame,

Lo primo de novembre fece chiamare tutti li baruni et li sindici delle terre reali a parlamiento per lo iorno de santa Catharina.

Lo iorno de santa Catharina se fece lo parlamiento, et fo concluso che li baruni si mettessero in ordine, per seguitare lo re alla guerra, e che li popoli pagassero doi collette.

MATT. SPINELLO, cit. R. I. S. VII. 1105. A.

N. LIX.

Palermo, 31 marzo 1282.

Scacciati appena i francesi, convennero a parlamento i Palermitani. Sorse per primo a parlare il loro capitano (*a*), e disse che, dovendosi continuare ad ogni costo la guerra cogli Angioini, bisognava non aver nemica la Chiesa. Propose perciò di mettersi sotto il patrocinio di lei.

(*a*) *Cum autem cives ipsi de statu civitatis ipsius salubri disponerent... Rogerium de magistro Angelo concivem eorum in capitaneum et alios in suos consiliarios procrearunt.*

BARTHOLOM. DE NEOCASTRO *Hist. sicul. cap.* XIV.

Siculi capitaneos sibi praeficiunt, eorumque dominatum Comunitatem appellant.

NICOL. SPECIALIS *Hist. Sicul. cap.* IV.

Capitaneus ad haec populi de Corilliono (*a*) surgit, et ait: *Oh quam est sapientia praeditum quidquid D. Rogerius consuluit.* E continua: *dum Gallici sunt perterriti, dum universitates per Siciliam trepidant, robore nullo firmatae, videtur mihi quod per Siciliam exercitualiter procedamus, et nos sumus illi qui manus nostras intendimus cruentare in sanguine illorum qui non statim abiurabunt fidem et dominium Gallicorum.*

Respondit populus seditiosis vocibus et tumultu: *eamus, eamus.*

Parlamento igitur dissoluto, Panormitani vexillum Ecclesiae fabricant cum clavis sculptis in margine, ac vexillum ordiuntur communis. Praemittunt per terras nuntios, per quos petunt Universitates intrare per syndicos ad bonum statum communem et Siciliae libertatem (*b*).

Historiae Sabae Malaspinae *Continuatio*, in. Gregor. *biblioth.* cit. tom. II p. 358.

N. LX.

Palermo, 27 aprile 1282.

Cum dictus Petrus de Queralto (*c*) pervenisset ad maritimam S. Georgii de tenimento Panhormi, et illuc de ligno descendens, et abinde introiens dictam civitatem Panhormi, invenit populum Panormitanum congregatum in Ecclesia S. Mariae de Admirato, pensantem tam securum et bonum statum eorum, quam conquassationes regis Caroli et sequacium suorum, quam etiam omnimodum libertatem et valetudinem dictae civitatis Messanae manentis obsessae (*d*); et loqutus fuit ipse nuncius eidem populo Panhormi,

---

(*a*) Da ciò vediamo che non i soli Palermitani, ma anche i rappresentanti delle altre città presero parte al parlamento.

(*b*) In questo parlamento si dovè prendere la risoluzione di mandare a papa Martino IV l'arcivescovo di Palermo, con lettere che dichiarassero per quali cause era avvenuta la rivoluzione, e che domandassero il patrocinio della S. Sede. Ciò è ricordato dal Pirro (*Sicilia Sacra*, I, 150) il quale dice: *Panormitanus Archiepiscopus (Petrus II) legatus a popolo Panormitano et regni proceribus ad Martinum IV Pontificem cum his litteris mittitur...*

Segue la lettera *Dat. Panormi, ann. 1282.*

(*c*) Ambasciatore mandato dal re Pietro al pontefice in Roma.

(*d*) Furono presi provvedimenti per soccorrere Messina assediata da Carlo, e ad essi, *quae fuerunt deliberato consilio sycolorum ordinata, nuntii et ambaxiatores omnium universitatum Siciliae convenerunt,*

dicens: *si vos velletis, ego vobis nominarem virum optimum, inclytum, magnificum, quem habere possetis in caput, protectorem et gubernaculum et regem vestrum*: nominando ad hoc regem Petrum, maritum reginae Costantiae, filiae quondam regis Manfredi.

Super qua locutione Panhormitanenses, collecto inter eos concilio diligenti, miserunt duos eorum nuncios (*a*).

ANONYMI *Chron. Sicul.* cap. 39 (*b*).

N. LXI (*c*).

Melfi, 1283-84.

Mentre Carlo d' Angiò era assente dal regno per la sfida con Pietro d'Aragona,

Princeps (*d*) parlamentum apud Melfiam celebrat generale pro regni libertatibus: ubi, postquam cum legato papae et regniculis de ipsius libertatibus contractavit, demum quaedam capitula libertatum huiusmodi, quas videbantur regnicule flagitare, et quas quondam tempore felicis regis Guilelmi servatas in regno fuisse rememorant, ad sedem apostolicam destinavit; ut eadem sedes illas libertates interpretetur, declaret, corrigat, addat vel minuat, et eas declaratas remittat, quibus regniculas vult gaudere.

Sed nulla in praedictis successis interpretatio nec fuit aliqua declaratio subsequta, sed omnino remansit suspensum negotium huiusmodi libertatum, ad quas videbatur principis eiusdem animus aspirare, ut in sua posset fidelitate regnicolas confovere.

Hist. SAB. MALASP. *Continuat.*, in GREGOR. II, 403.

---

quos futurorum cautela grandis angebat, et sollicita cura custodiae terrarum fortius stimulabat. Così l' *Hist.* SAB. MALASP. *Continuatio* in GREGOR. *biblioth.* cit., II, 360.

(*a*) Ugo Talach propose di accettare il consiglio di Queralto. *Statim vocibus elevatis ad sydera, Nicolaus Coppola statuitur nuncius, et assumpto legacionis suae decreto, XXVII aprilis mare intrans in Barcinonam intendit.* BARTH. DE NEOCASTRO *Hist. Sicula*, cap. XXI.

(*b*) Anche NICOL. SPECIALIS *Historia*, cap. VIII, IX.

(*c*) Questo parlamento e il seguente non possono essere scompagnati da quelli dell' epoca angioina, perchè celebrati da Carlo II e Carlo I di Angiò, sebbene, per ordine di cronologia, si sarebbero dovuti registrare fra i parlamenti dell'epoca siculo-aragonese.

(*d*) Cioè Carlo II figlio di Carlo I d'Angiò.

N. LXII.

Melfi, 1284.

Carlo d'Angiò, durante la guerra con Pietro d'Aragona in Sicilia, per accattivarsi l'animo de' suoi sudditi del continente, e animarli, alla rivincita sui siciliani, che gli avevano fatto prigioniero il figlio; *Parlamentum generale indicit ad Fogiam celebrandum. Sed quia... Fogiae magna erat caristia, quia videbatur quod Fogia non videbatur habere hospitia sufficientia tanto conventui Parlamenti, ubi se possent venturi terrarum nuntii cum tot baronibus et nobilibus, quos dictus rex ad huiusmodi parlamentum accersiri fecerat suis literis, receptare; mutato proposito et edicto, iubet personas vocatas apud civitatem Melfiae convenire.*

Non assistè Carlo a questo parlamento: *debilis et mente languens, adhuc corpore febre quasi habituata morbosus, personaliter interesse vel noluit vel nequivit.*

Tuttavia il parlamento si celebrò: ma *nec profectus subditis, nec clericatui libertas, nec ipsi regi compendium emanavit, et singulorum labor et dispendium exinde potius est sequutum. Nam velut ad partum montium gens de regno ad parlamentum huiusmodi, maxime obtentu regis praesentiae, convenerunt; ex quo mus tantum ridiculosus in elusione tantae multitudinis est egressus.*

Histor. Sab. Malasp. *Continuatio*, in Gregorio, cit. II, 418.

IV.

PARLAMENTI DELL'EPOCA SICULO-ARAGONESE

N. LXIII.

Palermo, 30 agosto 1282.

I. Rex Petrus veniens in Panhormum, fuit in eadem urbe felici Panhormi per Panhormitanenses creatus in regem Siciliae, incipiens habere titulum regni Siciliae penultimo die mensis Augusti anno a nativitate Domini MCCLXXXII.

ANONYMI *Chron. Sicul.* cap. XXXIX.

II. In lu annu di li milli ducentu ottantadui anni di lu adventu di Christu, in lu misi di Agustu cavalcau lu re d'Aragona di Trapani in Palermo, chiamatu di lu populu: di chi un iornu vinniru tutti li baruni di Sicilia ad issu in Palermu, e ficiru consigliu con issu.

Histor. Conspirat Ioan. Prochytae ab anonimo sicule scripta in GREGOR. *biblioth.* cit. II.

N. LXIV.

Palermo, settembre 1282 (*a*).

Vinni unu imbaxaturi di parti di lu Comuni di Messina (*b*), e quillu missaiu dissi a lu re di Araguna (*c*) comu in Missina non havia vivanda, eccettu pri ottu iorni...

(*a*) *Vedasi la nota alla pagina seguente.*

(*b*) Assediata da Carlo d'Angiò.

(*c*) Pietro, ricevuto pochi giorni innanzi in Palermo.

Quandu lu re audiu quistu parlamentu, fici chiamari tutti li baruni di Sicilia, e cuntau a loro tuttu lu fattu. Allora si livau misser Gualteri di Calatagiruni e dissi: *a nui pari chi vui signori re cavalcati pri fina a Milazzo, lu quali esti pressu Missina, perzochi a nui pari chi si tostu chi lu re Carlu lu sentirà, si livirà di l'hosti e davanti la terra; chi si Missina si perdi, nui havirimu fattu mali di nostra imprisa.* Poi si livau misser Gioanni di Procita, e dissi: *A mi pari chi zo si faza in quistu modu, chi lu re Carlu non esti homu chi si spagna e fuia, ma fazamu cussi: mandamu una littera a lu re Carlu di parti di lu re d'Aragona, e dirrimu sicomu Papa Nicola* (*a*) *ci desi la terra a lu re d'Aragona, et imperò illu l'haia di lassari: e si pri avvintura illu nun voli lassari nè partirisi, difinditila come cosa vostra: e quandu chi zo non voli, mandatici lu vostru Miraglu cu vostri galei fina a Missina, e comandatili che tuttu lu naviliu, chi porta vittuaglia a lu re Carlu et a lu sou hosti, chi illu li prinda: di chi conveni chi lu re Carlu pera, e Missina sarrà assicurata.*

Quandu lu re e li baruni auderu quistu, si accurdaru, e di presenti si mandaru dui cavalieri catalani a lu campu di re Carlu.

Hist. Consp. Ioann. Prochytae, in GREG. cit. I. 270.

(*a*) Questo parlamento fu tenuto nella chiesa detta la Martorana, come ne fa fede anche l'iscrizione seguente posta dal Municipio di Palermo sull'esterno di detta chiesa, in memoria del grande avvenimento:

Il popolo siciliano
liberatosi appena dal giogo angioino
qui
si adunava a general parlamento
e
mentre la eroica Messina
con miracoli di valore
fiaccava l' impeto delle orde invadenti
che la curia romana
veniva incitando a sostegno dell'espulso tiranno
decretava concorde
pronti e validi mezzi di difesa
e
stabili ausili a resistere
la monarchia nazionale
raffrenata e sorretta
dalle antiche libertà del paese.

(*a*) Nicolò III, Orsini, irritato, dicesi, con Carlo d'Angiò, perchè questi aveva rifiutato d' imparentarsi con lui, aveva dato coraggio alla congiura di Giovanni da Procida.

N. LXV.

Catania, 16 ottobre 1282.

XVI autem mensis ipsius Rex Petrus Cathaniam adiit, et ibi statim vocatis atque praesentibus syndicis valli nothi, alloquitur ipse idem, singulos ortans ipsos et totam simul Siciliam de adventu et eius presencia, et quod eo praevio cunctus Siciliae populus in confusionem et finalem exterminium hostium animetur (*a*).

Barth. de Neocastro, *hist.* cit. cap. liv.

N. LXVI.

Messina, 1282.

Eo tempore quo Siculi dominatum regis Karoli furioso impetu abiecerunt, legatum Gerardum de Parma Pastor ecclesiae Romanus Pontifex ad Siculos destinavit; quem in maiori messanensi ecclesia cum reverentia susceperunt. Et cum vellent claves regni suis manibus assignare, dummodo regi Karolo nun subessent, ipse vir ait: *Non sum missus nisi ut vos Karolo regi conciliem. Si hoc residet menti vestrae, libenti animo adimplebo commissum.* Quod verbum Siculi audientes, illum absque disceptatione consilii tantae legationis vacuum remiserunt.

Nicolai Specialis *historia sicula*, lib, v., cap. 9.

N. LXVII.

Messina, lunedì 25 aprile 1283.

Rex, celebrato festo resurrectioni dominicae, die lune sequenti, vocatis ad se civibus (*b*), ait ad eos...

(*a*) In questo parlamento fu data facoltà al re d'imporre collette per sostenere la guerra. Lo dice il re stesso, ordinando ai suoi giustizieri di riscuotere, *per universitates terrarum et locorum Siciliae*, dette collette *praedicto culmini nostro promissae in generali colloquio nunc Cataniae celebrato, in subsidium expensarum quas in expeditione praesentis guerrae subire debemus.*

Doc. in Gregorio, *Consideraz. sulla st. di Sic.*, nota 32, cap. i, lib. 3.

(*b*) Potrebbe sembrare da queste parole che i soli cittadini di Messina avessero preso parte a quest'assemblea, che non potrebbe, se ciò fosse, essere annoverata fra i parlamenti del regno.

Dice che deve andare a Bordeaux, sfidato a duello da Carlo d'Angiò. E prevedendo che possa morire, stabilisce, col consenso del parlamento, la successione e il governo del regno.

Ordinamus ex nunc et statuimus ut dominus filius noster Iacobus, indolis commendandae, nobis in regno Siciliae succedat, Friderico fratri suo, tamquam maior natu, vobis volentibus, praeferendus. Alaymum de Leontino regni magistrum iustitiarium, Rogerium de Lauria admiratum regnorum Aragonum atque Siciliae, eosque defensores maris et terrae vobis duximus statuendos, dominam reginam et filios domestica cura tractantes.

Et conversus ad Alaymum, ostensis regina et filiis, dixit ei: *amice, ecce filia et filii tui.* Et e contrario eis ostenso Alaymo, dixit eis: *Ecce pater vester.* Quibus acceptis prae manibus, recomendavit, et posuit eos in brachiis Alaymi, dicens: *Si me diligis, hos dilige: quibus faciem tuam ostende ut sciant in oculis tuis si graciam invenerint apud te.*

Barth. de Neoc. cit. cap. 63.

N. LXVIII.

Palermo, novembre 1284.

Tractatur in civitate Panormi per siculos evocatos quid agendum foret de principe (*a*). Singuli clamant dicentes: *morte moriatur, quia pater eius mori voluit Conradinum.* Solus infans (*b*) et nobilis mater eius (*c*) ac Messanae populus, licet alii consenserint, a principis morte declinant.

Ma non è così. Abbiamo infatti quest'altra relazione dello stesso parlamento:

Sindicos universitatum Siciliae, qui Messanam iussu regis convenerant, rex Petrus alloqutus est. Bellum futurum cum rege Karolo pro pace regni fuisse pacto firmatum asseruit: reginam et filios siculorum fidei commendavit: Guiglielmum Calzarandum in Siciliae vicarium praefecit: Alaymum de Leontino magistrum iustitiarium constituit: Johanni de Procida et Rogerio de Lauria consilia gubernationis regni commisit. — Nicol. Specialis. *Hist. sicul.* cap. xxv.

(*a*) Cioè Carlo, figlio di Carlo d'Angiò, fatto prigioniero in battaglia navale dall'ammiraglio Ruggiero di Lauria.

(*b*) Giacomo figlio di Pietro. Questi non era ancora tornato da Bordeaux.

(*c*) Costanza figlia di Manfredi.

Princeps de custodia Fariorum subripitur, et ad castrum Cephaludii transmittitur detinendus.

Barth. de Neoc. *Hist. Sic.* cap. 88.

N. LXIX.

Messina, 16 decembre 1285.

Providi cives Messanae, cum Siculi rege deficiant (*a*), iam de coronando infante (*b*) sagaciter provident, coronam parant, populus requiritur siculus, requiruntur et Siciliae nobiles, ut ad festivam sollemnitatem coronacionis infantis accedant.

Barth. de Neoc. *Hist. Sic.* cap. 101.

N. LXX.

Palermo, 2 febbraio 1286.

Secundo autem februarii XIV indictione die festo purificacionis gloriosae Virginis, vocatis et congregatis nobilibus Siciliae in civitate Panormi, nec non et subscriptis praelatis Siciliae et Calabriae... (*c*), infans (*d*) in civitate ipsa coronam regni Siciliae in Dei et beatae Virginis Mariae nomine assumens, cum magnis tripudiis coronatur.

Tunc iuxta quod sacri reges consueverunt antiquitus, civitatibus et locis Siciliae immunitates indultae per antiquos dominos prae tantae festivitatis gaudio confirmantur, et aliae de novo eis graciae conferuntur (*e*).

Bartholom. de Neocastr. *Hist. Sic.*, cap. 102.

(*a*) Pietro d'Aragona era morto agli 11 novembre dello stesso anno 1285.

(*b*) Giacomo, figlio di Pietro.

(*c*) *Convenientibus ex proposito maioribus et syndacis omnium siculorum...*

Nicol. Specialis, *Hist. sic.*, Part. II, cap. IX.

(*d*) *Iacobus filius Petri regis Aragonum, vigore testamenti genitoris sui in regem Siciliae coronatur. Ivi.*

(*e*) *Ipse quidem gratum se omnibus praebuit, siculorum animos immensis donis variisque honoribus allexit. Ivi.*

Caeterasque constitutiones in solemni nostra curia celebrata in civitate Panormi tempore felicis nostrae coronationis edidimus, quas per officiales nostros decrevimus observari.

Capit. del re Giacomo. Proemio ai capit. 48-64.

N. LXXI.

Apud Mascalas in confinibus Etne, 1288.

Cum rex (*a*), caucius agere vellet (*b*), mandavit universitati Messane (*c*) quod mitteret ad eum ambasciatores ut utiliter opinioni eius consulerent. Ad quem cum venissent, singula eis regio sermone explicuit sicut iacent: quibus explicitis et plenius intellectis, cunctorum pectora murmur perambulat. Alii quidem laudabant, alii dolebant, increpantes quod fecerat. Set cum ista subtiliori librentur examine, et ad sensum suum, solemni disputacione sequta, altercantibus sententiarum iudiciis, reducuntur; ad evitandos dolos et scandola, Pandolphus de Falcono protulit, factoque silentio singulis, mentis os aperit dicens (*d*)... *Peiora passuri non erimus quod hodie substinemus, singula quidem laudamus te facere, dummodo de Sicilia non recedas.*

Barthol. de Neocastro *hist. sic.*, cap. 112.

N. LXXII.

Messina, 1290.

Anno ab incarnatione domini mcccxc, nuntius, de Catalonia veniens, Alphonsi regis obitum nuntiavit.

Itaque Iacobus rex in Siciliam regressus est (*e*): et rem siculis, convenientibus ad eum syndicis in generali colloquio, patefecit. Fridericum fratrem eius, tunc dictum infantem, in Regno Siciliae vicarium sibi constituit. Ipse vero in Cataloniam transfretavit.

Nicol. Specialis *hist. sic.*, *lib.* 2, c. 17.

N. LXXIII.

Messina, 2 aprile 1293.

Post hec (*f*) Gilbertus de castelletto miles catalanus a rege missus,

---

(*a*) Giacomo.

(*b*) Sulla proposta fattagli dal papa di metter pace alle cose di Sicilia, e di andare crociato in Palestina.

(*c*) E così alle altre città.

(*d*) Sconsiglia il re d'accettare la proposta del pontefice.

(*e*) Si trovava a guerreggiare in Calabria.

(*f*) Dopo che Carlo II d'Angiò aveva proposto la pace al re Giacomo.

II aprilis VI indictione apud fariam applicat, et congregato populi cetu, verbo fariis cuncta per ordinem renunciat.

Non furono d'accordo le varie opinioni. Si mandarono sei nunzi al re Giacomo, il quale rispose loro *a beneplacitis vestris procedere debent que de hiis cum eis* (*a*) *fuero tractaturus.*

BARTHOL. DE NEOCAST. *Hist. Sic.*, *c.* 144.

N. LXXIV.

Ottobre 1295 (*b*).

Fama volat Iacobum regem Siciliam in manibus Karoli renuisse. Constantia prudentissima regina, accersitis regni primatibus, iubet ad eundem regem Iacobum viros strenuos et fide conspicuos, quesituros causam renunciationis huiusmodi, e vestigio destinari. Et actum est quod sapiens regina destinavit. Syndici pro universitate Sicilie in Cataloniam ad regem Iacobum transmissi sunt.

NICOL. SPECIAL. *Hist. Sic. lib.* II, c. 22.

N. LXXV.

Milazzo, novembre-decembre 1295.

Dudum in colloquio per nos (*c*) *apud Melacium celebrato,*

(*a*) Cioè col papa, col re di Francia e con Carlo II d'Angiò.

(*b*) Ho messo la data dell'ottobre, perchè ai 29 di questo mese gli ambasciatori eletti dal parlamento si presentarono a Giacomo. *Siculi per eorum ambasciatores, XXIX die octobris, anno MCCXCV, coram dicto domino rege Iacobo et moltitudine copiosa militum et aliorum nobilium, fuerunt legitime et sollemniter protestati quod, ex quo dictus rex ipsos siculos desereret, ipsi siculi eximebantur a dicti regis Iacobi dominio, et quod erant et reputabant se penitus liberatos et legitime absolutos ab omni sacramento, fidelitate, promissione et homagio; et quod ex tunc in antea libere poterant sibi providere de rege, iuxta eorum arbitrium et voluntatem: quorum protestationem dictus rex Iacobus legitimam reputans acceptavit.*

ANONYMI *Chron. siculum.* cap. 52.

(*c*) Parla il re Federico II, e queste sue parole sono tolte dalla lettera di convocazione pel parlamento celebrato in Catania ai 15 gennaio 1296 (v. appresso N. LXXVII). Questa lettera ha la data del 12 dicembre: quindi essendosi celebrato un altro parlamento in ottobre (v. N. LXXIV), questo di Milazzo, di cui si parla come di cosa recente, deve avere avuto luogo o in novembre o nei primi giorni di dicembre.

promissionem nostra fecerat celsitudo, quod universos rumores et singulos undecumque ad nostram pervenientes conscentiam, et specialiter super tractatu pacis habito inter dominum fratrem nostrum (a), ecclesiam romanam et principem Carolum hostem nostrum, eis (b) patefacere deberemus.

ANONYMI. *Chron. Sicul.*, cap. 54.

N. LXXVI.

Palermo, 11 decembre 1295.

Fridericus intendens coronationi suae, scripsit universitatibus singulorum Siciliae locorum in haec verba ;

Dudum per partes vallis Mazarie discurrentes... providimus, pro pacifico statu et tranquillo et salubri, apud civitatem Panormi, inter syndicos omnium terrarum et locorum Siciliae, generale alloquium celebrare: quibus ibidem coadunatis quamplurimis comitibus, baronibus et aliis nobilibus,... (c) gerentes de condictione et tractatu pacis ipsius (d) notitiam et certitudinem plenariam, non absque vehementi turbatione mentis et dolore cordis, magnitudinem nostram oportuit inter alia, in eodem colloquio ibidem XI praesentis mensis celebrato, publice nunciare et deducere ad notitiam singolorum illustrem regem Iacobum, dominum fratrem nostrum... insulam Siciliae et alias terras regni Siciliae ultra farum suo subiectas dominio dimisisse Romanae Ecclesiae et dicto principi Carolo :... cuius qualitatem negotii memorati Comites, Barones, Milites et Syndici praedicti considerantes,... nos in eorum dominum unanimiter et humiliter implorarunt. Nos igitur in virtute Altissimi confidentes, ad precum nobilium et syndicorum instantiam, praestitimus voluntatis assensum. Considerato etenim quod de praedictorum nobilium et syndicorum unanimi voluntate processit nos in eorum dominum eligere et habere, provisum extitit quod bannitores banniant: AUDITE BANNUM ET MANDATUM DOMINI NOSTRI ILLUSTRIS FRIDERICI — *et publicis instrumentis verbis istis uta-*

(*a*) Cioè Giacomo, che avea ceduto la Sicilia al papa e a Carlo d'Angiò.

(*b*) Cioè ai siciliani radunati nel parlamento di Milazzo.

(*c*) Seguono le parole riguardanti il parlamento di Milazzo, come a N. LXXV.

(*d*) Tra Giacomo d'Aragona, la Chiesa e Carlo II d'Angiò per la cessione di Sicilia.

tur — DOMINANTE INCLITO NOSTRO DOMINO FRIDERICO, ILLUSTRIS REGIS ARAGONUM ET SICILIAE CLARAE MEMORIAE FILIO, DOMINII EIUS ANNO I° FELICITER. AMEN...

Datum XII decembris IX indict (*a*).

ANONYMI *Chron. Sic.* cap. 54 in GREGOR. II, 168.

N. LXXVII.

Catania, 15 gennaio 1296 (b).

Convenientibus in unum Cathalanis, Aragonensibus cunctisque magnatibus et Syndicis Siculorum, in Cathaniensi ecclesia generale colloquium celebratur. Ubi Rogerius de Lauria primum orans Fridericum, et facto debitum et ex testamento patris substitutum et pari voto siculorum omnium invocatum, futurum regem Siciliae praedicavit. Cuius orationem Vinchiguerra de Palitio subsequtus pluribus et decoribus quippe rationibus approbavit. Nec plura: de coronatione Friderici magnates et plebes omnis pari voto conveniunt, et ad futuram solemnitatem coronationis huius die constituta discedunt.

NICOL. SPECIALIS *Hist. Sic.* lib. II, cap. 23.

(*a*) Dalla data della lettera di Federico rileviamo quella del parlamento di cui fa menzione.

(*b*) La lettera di convocazione di questo parlamento (vedi N. LXXV) continua: Conosciuta la risposta del re Giacomo (v. N. LXXIV), *Comites, barones, nobiles et syndici ipsis consultius providerunt, quod, vocatis et coadunatis syndicis omnium terrarum et locorum totius insulae apud civitatem Cathaniae XV mensis ianuarii proxime venturi, debemus ibidem generalem colloquium celebrare, et a syndicis supradictis, nomine et pro parte omnium terrarum et locorum ipsorum, fidelitatis et omagi consueta recipere sacramenta, nosque ei sacramento firmabimus inviolabiliter observare ea quae ipsis, pro bono et pacifico statu regni Siciliae, promittemus die statuto in quo regni Siciliae diadema feliciter assumemus. Quocirca devotioni vestrae mandamus quatenus, statim receptis praesentibus, syndicos vestros et de melioribus, nobilioribus, sapientioribus, ditioribus et sufficientioribus vestrum numero sex eligere studeatis, quos electos cum decreto electionis et approbationis ipsorum ac vestrum omnium, super praemissis et aliis plenaria auctoritate suffultos, ad nos apud eamdem civitatem Cathaniae pro causa praedicta infallibiliter in praescripto termino destinetis. Datum XII decembris IX indictione.*

ANONYMI *Chron. Sicul. Cap. LIV.*

N. LXXVIII.

Palermo, 25 marzo 1296.

Anno incarnationis domini MCCXCVI, cum eodem die et annuntiationis et resurrectionis dominicae solemnitates convenirent, hunc diem Siculi elegerunt Fridericum in eorum regem dyademate patrio coronare. Conveniunt quos illo tempore insula potuit habuisse: praelati, comites, milites, barones, feudatarii parati pro viribus, illo properant cum popolaribus et plebeis.

1ª Sessione.

Postquam vero illuxit alma dies comitata tripudiis, Fredericus in regem ungitur, coronatur (*a*).

2ª Sessione.

Postquam vero ludis et pompis indultum est, convenientibus syndicis universitatum Siciliae, rex iubet acciri consilium, et maioribus regni per ordinem a dextera levaque sedentibus, reliquis vero popularibus ad obiectum, sublimi trabeatus in solio, indixit sua destra silentium, cunctisque mirantibus, sic orsus est.

. . . *Vos omnes in hac parte consulimus, quia libenti animo nobis decretum est nulla dehinc vitare pericula, etiam indulgere laboribus pro republica et defensione omnium siculorum. Nec volumus vos latere quoniam rex Karolus Roccam Imperialem Calabriae, de pertinentiis regni nostri, tenet obsessam. Haec summa desiderii nostri est ut semel cum eisdem hostibus congrediamur in campis.*

Vix cursum suae orationis rex ipse finierat, cum, responsionis ordine non servato, universus coetus adstantium, erectis in coelum manibus, bellum contra hostes, bellum multiplicatis vocibus pro libertate poposcit.

Cumque bellum amplexata fuisset universitas siculorum, omnesque pari voto contra hostes arma deposcerent, rex urbem egreditur, Messanam, ubi finem imponat consiliis, profecturus (*b*).

NICOLAI SPECIALIS, *Hist. Sic.*, lib. III, cap. 1, 2.

(*a*) *Vigesimo quinto die mensis martii eiusdem IX indict. anno a nativitate domini MCCXCVI, dictus Fridericus coronatus fuit in dicta urbe felici Panormi a Siculis in regem Siciliae.*

ANONYMI *Chron. Sic. Cap. LIV.*

(*b*) In questo parlamento furono pubblicati i primi tre libri dei capitoli di Federico, dal Cap. 1 al Cap. 35. Vedi Proemio ai capitoli stessi.

N. LXXIX.

Messina, 1299 (*a*).

Rex Fridericus Messanam rediit (*b*) : convenientibusque regni proceribus et syndicis quos ad idem vocaverat, ex sublimi sede, cunctisque silentibus, sic orsus est :

. . . (*c*) *Quare agite, dum stat integra et infracta potentia regni nostri; hoc iustum atque necessarium bellum pro defensione patriae ineamus. Iustum est enim bellum quod gerimus, nam contra hominum omne genus arma licet assumere pro re publica et defensione patriae pugnaturos.*

Vix ad hanc metam cursus regiae orationis processerat, cum universus populus bellum bellum geminatis vocibus clamitabat : omnes contra Jacobum regem immurmurant, omnes quidem assueti vincere arma deposcent (*d*).

Nicol. Spec. *Hist. Sic.* lib. IV, cap. 11, 12, 13.

N. LXXX.

Piazza, 20 ottobre 1307 (*e*).

Rex Fridericus intentus consiliis per civitates et famosa loca

---

(*a*) Il cronista non mette la data di questo parlamento. Già il Testa aveva notato che non può confondersi questo parlamento coll'altro pur da Federico celebrato a Messina, che abbiamo posto sotto il N. LXXXI. Ma è facile assegnare la data a questo parlamento, osservando che esso precedette immediatamente la battaglia navale di Capo Orlando, la quale avvenne *tempore aestivo XII indictionis*, cioè nell'estate dell'anno 1299.

Anonymi *Chron. Sicul. cap. LXII.*

(*b*) Alla voce che Giacomo si accostava colla flotta alla Sicilia, Federico tornò a Messina dal Valle di Noto, dove stava a combattere alcune città, che si erano date allo stesso Giacomo nella sua precedente invasione, l'anno 1298.

(*c*) Fa un lungo discorso, provando l'ingiustizia della guerra mossa da Giacomo all'isola.

(*d*) Segue subito la battaglia di Capo Orlando, perduta dai Siciliani.

(*e*) *Capitula alia eiusdem domini nostri regis Friderici III* (II) *edita in generali colloquio apud Placeam celebrato XX octobris vj indict.*

Cap. XXXVI del re Federico II.

Il Testa, in nota al detto cap. XXXVI, dà a questo parlamento la data del 1296, dicendo : *Haec comitia acta fuisse statim ut Fridericus Sici-*

Siciliae scribi iubet, ut apud Plateam in designato die syndaci universitatum ad generale colloquium convenirent.

1ª Sessione.

Postquam advenisset dies adiecta colloquio, quam rex paullo ante constituit, rex ipse cum regni primatibus et syndicis universitatum in designatum locum convenerunt. Legatio regis Iacobi coram illis exponitur (*a*), et unicuique referendi suae speculationis sententiam facultas libera perhibetur. Postquam diu agitatum est vario sermone consilium, prudentes viri qui aderant non eundum esse ad conspectum regis Iacobi decreverunt. Tunc Rogerius de Lauria stetit in medio tanti cetus, et oravit his verbis... (*b*).

More apum cetus adstantium immurmurat, verbum Rogerii quidam approbant, alii vero condemnant. Dato itaque tunc fine sermonibus, quoniam tempus refocillationis corporis exigebat, singuli discesserunt.

2ª Sessione.

Altera autem die, convenientibus syndicis et consiliariis ante

---

liam repetiit ab expeditione quam, initio regni sui, contra Calabriam susceperat, ex illorum temporum historia planum est: idcirco ea habita fuisse XXII k. nov. eodem quo ipse coronatus fuit anno MCCXCVI, pro certo ponere possumus.

E siccome nel 1296 non la VI, ma correva l'indizione IX; il Testa ritiene error di scrittura il trovarsi nel capitolo XXXVI l' indizione VI, tanto più che nella concessione dei detti capitoli si dice: *Datum Messanae sub parvo nostro sigillo secreto XXV novembris IX indictione.* Così nel capitolo LXXXV. Mongitore segue il Testa.

Ma l' errore del Testa è l' aver fatto tutto un gruppo di capitoli dal capitolo XXXVI al capitolo LXXXV. Invece un nuovo codice scoperto in Aragona (R. STARRABBA, *Arch. Stor. Sicil., Ann. II, Nuova Serie, p. 212*) mostra che i detti capitoli vanno divisi in due gruppi, uno dal capitolo XXXVI al LVIII, l' altro dal LIX al capitolo LXXXV: al primo rimane perciò la data *XX octobris vj indictione*, il secondo ha la IX indizione, la quale nel detto codice Aragonese è determinata pel 1310.

In conseguenza di tutto ciò al parlamento di Piazza, precedente l'altro del 1310, si deve attribuire la data del 1307, nel quale anno, di ottobre, correva l'indizione VI.

(*a*) Giacomo aveva invitato Federico ad un abboccamento nell' isola d' Ischia, dicendo volersi porre d' accordo con lui sulla questione di Sicilia.

(*b*) Ruggiero di Lauria favoriva segretamente Giacomo, e voleva che Federico ne accettasse l'invito.

regem, cunctisque silentibus, rex edidit hunc sermonem... (*a*). *Denique nos hic in sermone concludimus illos evidenter in fide deficere qui nos in hac parte desererent, et potentes manus a defensione patriae occasione qualibet amoverent.*

Fine itaque dato consiliis, quia non eundum esse ad regem Iacobum terminatum est, rex Fridericus Messanam regreditur, primates et syndici ad propria revertuntur.

Nicol. Spec. *Hist. sic.* III, 14, 17, 18.

N. LXXXI.

Messina, 1308 novembre (*b*).

Ordinationes generales et speciales editae per serenissimum D. D. nostrum regem Federicum Tertium (II), in colloquio generali Messanae celebrato anno VII indictionis de mense novembris.

Seguono nei *capitula regni* i capitoli LXXXVI-CVII di Federico.

N. LXXXII.

Messina, 15 ottobre 1310 (*c*).

Constitutiones sive capitula edita per serenissimum dominum regem Federicum III (II) XV octubris IX ind. apud Messanam.

Cap. LIX del re Federico II, giusta il codice Aragonese.

R. Starrabba. *Arch. Stor. Sicil.* anno II, nuova serie, pag. 212.

(*a*) Dimostra non esser conveniente che egli si porti fuor del regno, in tempo di guerra, fra nemici.

(*b*) Parlamento tenuto nel mese di novembre, secondo la regola del capitolo III dello stesso Federico.

In quanto all'anno così ragiona il Testa: *Difficilis res est supplere annum, qui hic deest: propterea quod indictio* VII *bis incidit in annos quibus Fridericus regnavit, nempe in annum 1309 et in annum 1324. Sed arbitrarer haec capitula scita fuisse anno 1309, eo scilicet tempore quo Fridericus, icto cum rege Neapoli foedere, sui animi curas ad informandam optimis legibus rempublicam convertere poterat.*

Però il Testa sbaglia nell'assegnare l'anno 1309 invece del 1308: perchè l'indizione VII corse dal settembre 1308 a tutto agosto 1309, ed il parlamento fu a novembre.

(*c*) Secondo il Testa la conferma dei capitoli stabiliti in questo parlamento è la seguente: *Datum Messanae sub parvo sigillo nostro secreto XXV novembris IX ind.*

Cap. LXXXV del re Fed. II.

N. LXXXIII.

Messina, 1 luglio 1312.

Fridericus Terciuş, Dei gracia Rex, Baiulo, Iudicibus, iuratis et universis hominibus civitatis Panormi fidelibus suis graciam suam et bonam voluntatem. Ecce nuper habuimus ab excellenti et serenissimo domino Henrico inclito romanorum rege semper augusto (*a*) quosdam nuncios eius ad presentiam nostram missos super certis que nostri nempe contingunt exaltacionem nominis et bonum, tranquillum et prosperum statum nostrorum fidelium siculorum, ad quem mentem nostram intentam habemus, curam apponimus vigilem et sollecitudinem inremissibilem exercemus. Super hiis igitur generale colloquium primo die proximo futuri mensis iulii huius X indicionis, aput Messanam deliberate facere providentes, in quo syndicos civitatum et terrarum Sicilie volumus esse presentes, fidelitati vestre precipiendo mandamus quare, statim receptis presentibus, de melioribus, fidelioribus, sufficientioribus vestrorum syndicos sex unanimiter et concorditer eligatis et approbetis, ac vestrorum omnium auctoritate suffultos, cum decreto electionis et approbacionis eorum, ad predictam civitatem Messane, ad maiestatis nostre presenciam sic celeriter destinetis, quod eos, simul cum syndicis aliorum civitatum et terrarum Sicilie, in predictis terminis et celebracione colloquii presentes infallibiliter habeamus.

Datum Messane viij iunii X indicionis.

Bozzo S. V. *Note storiche siciliane.* App. Doc. x.

N. LXXXIV.

Messina, giugno 1314.

Anno a nativitate Domini MCCCXIV mensis iunii XII indictionis, apud Messanam syndici terrarum et locorum Siciliae, pro parte

---

Invece, secondo il detto codice Aragonese, è concepita così: *Datum Messanae anno dominicae incarnationis MCCCX, mense novembris XXV eiusdem, VIIII indictione.*

V. Parl. in Piazza del 1307 N. LXXX nota *e*.

(*a*) Enrico VII che si alleò con Federico per l'impresa contro Roberto di Napoli.

universitatum, hominum, civitatum, terrarum et locorum ipsorum, iuraverunt et homagium fecerunt don Petro filio domini regis Friderici, de coronando et habendo dictum don Petrum in Regem Siciliae a die obitus dicti regis Friderici patris eius in antea.

ANONYMI *Chron. Sicul.* cap. 77.

N. LXXXV.

Eraclea, 6 gennaio 1314.

Fridericus Dei gratia Rex Siciliae Baiulo, iudicibus, iuratis et universis hominibus civitatis Syracusarum fidelibus suis gratiam suam et bonam voluntatem. Quia pro tranquillo et quieto statu fidelium nostrorum insulae nostrae Siciliae, circum quem curas et sollicitudines nostras benigne convertimus totisque conatibus adhibemus, generale colloquium in die proximi futuri festi Epiphaniae Domini apud Heracleam celebrari providimus, in quo syndicos civitatum, terrarum, et locorum famosiorum Siciliae volumus esse praesentes; fidelitati vestrae mandamus quatenus statim, receptis praesentibus, de melioribus et sufficientioribus vestrorum syndicos duos idoneos utique ac fideles nostros unanimiter et concorditer eligatis et approbetis, ac electos et approbatos, omnium vestrum auctoritate suffultos, cum decreto electionis et approbationis eorum, ad nos apud terram Heraclaee eo tempore trasmittatis, quod ibi eos simul cum aliis aliarum civitatum, terrarum et locorum syndicis, die festivitatis predictae, in dicto colloquio infallibiliter habeamus. Quibus syndicis vestris competentes expensas eorum proinde de quacumque pecunia universitatis vestrae tribuatis aut tribui faciatis: et si defectu eiusdem pecuniae nullas sibi expensas feceritis exhiberi, id nobis vestris literis intimetis, ut quemadmodum iidem syndici expensas huiusmodi habeant nostra provideat celsitudo. Dat. Panormi sub parvo sigillo secreto V decembris XII indict.

Dall'Archiv. di Siracusa, riferito da GREGORIO nelle *Considerazioni sulla storia di Sicilia*, lib. IV, cap. V, nota 61, (*a*).

(*a*) Che questo parlamento abbia avuto realmente luogo ce ne persuadiamo con un documento dello stesso re Federico, nel quale, concedendosi alcuni privilegi ai Palermitani, è detto:

Syndaci Universitatis hominum civitatis Panormi nostrorum fidelium ad colloquium generale noviter per nostram excellentiam apud Heracleam destinati, pro parte universitatis eiusdem exposuerunt..... et

N. LXXXVI.

Palermo (a), 2 dicembre 1316.

Die Iovis, II decembris, eiusdem XV ind. anno Domini MCCCXVI, Dominus Rex Fridericus, praesentibus suis filiis, videlicet D. Petro et D. Manfrido, et praesentibus etiam omnibus syndicis omnium locorum Siciliae, fecit generale colloquium in maiori ecclesia, in quo proposuit hoc problema: *Caritas non agit perperam nec quaerit quae sua sunt.* Et post praeambula, dicti colloquii finis fuit quod idem dominus rex dixit se velle in dicto anno armare tempestive extolium galearum LXXX, de quibus comes Franciscus de Vintimiliis et alii barones vallis Mazariae in dicto colloquio obtulerunt se suis expensis armaturos galeas XXX.

ANONYMI *Chron. Sic.* cap. 87.

N. LXXXVII.

Messina, 1318.

Fridericus rex pacem quam legati (*b*) spondebant, cordis alacritate concipiens, accersitis regni consiliariis, summam legationis ad examen in medium introduxit. Cumque fuisset hinc inde ad utramque partem longis disceptationibus altercatum; Fridericus

---

humiliter supplicarunt ut providere eis super hoc opportuno rimedio dignaremur, etc.

Datum Heracleae sub parvo sigillo nostro secreto XVI *ianuarii* XII *indictionis.*

M. DE VIO, *F. et F. Urbis Panormitanae selecta aliquot privilegia Doc. 16 genn. 1314* (p. 45).

(*a*) *Octavo eiusdem mensis decembris rege recedente de Panormo, remanserunt Panormi ad regendum et faciendum iustitiam dicti duo filii regis. Ivi.* — Dunque il parlamento fu a Palermo.

(*b*) *Anno ab incarnatione Domini MCCCXVII post Clementem praesedit in Ecclesia Johannes XXII. Hic vero anno altero prefectionis sue.. viros ad Fridericum regem destinavit. Hi.. ad Fridericum regem tunc Messane longa ducentem otia pervenerunt. Ivi.*

Scopo della ambasceria papale era il metter d'accordo Federico di Sicilia e Roberto di Napoli.

Dalle parole del cronista rilevasi chiaramente la data del 1318.

rex his qui iussionibus ac pollicitis Sanctae Romanae Ecclesiae parere suadebant, finaliter acquievit.

Cogitur iterato consilium si expediebat Fridericum regem ad summum pontificem tendere vel alium suo nomine destinare.

Mittendos esse pro eo nuntios consiliarii convenerunt.

NICOL. SPEC. *Hist. Sic.* lib. VII, cap. 11, 12.

N. LXXXVIII.

Messina, 17 luglio 1320.

Rex Fridericus faciens colloquium XVII iulii eiusdem tertiae indictionis in Messana cum syndicis totius Siciliae, manifestavit eis dictam unitatem fecisse (*a*): et misit propterea infra VIII fere dies ab insula Siciliae ad civitatem Ianuae galeas XL. Pro cuius guerrae expensis imposuit in insula cassiam unam, quae solvuntur intrando et exeundo cum rebus mercimonii quibuscumque (*b*).

ANONYMI *Chr. Sic.* cap. 90.

N. LXXXIX.

Siracusa, 30 novembre 1321 (*c*).

Anno domini MCCCXXI, Fridericus rex primogenitum suum Petrum, convenientibus siculis, coronavit in regem, et patris obitum

---

(*a*) Aveva fatto lega con i ghibellini fuorusciti di Genova contro i guelfi alleati del re Roberto di Napoli.

(*b*) Evidentemente tanto la spedizione delle galere quanto l'imposizione del dazio furono deliberazioni prese dal parlamento.

(*c*) La data del 30 novembre l'argomentiamo dalla lettera che Federico scrisse per invitare tutti i nobili alla festa dell'incoronazione del figlio, alla quale dice di esser stato persuaso dalle premure fattegli *pro parte omnium et singulorum hominum Siciliae fidelium nostrorum, in colloquio pridie infra proxime praeteritum mensem decembris huius IV indictionis in civitate Syracusana per nostram curiam celebrato.* Da ciò si vede che nel parlamento di Siracusa non ebbe luogo la incoronazione, come dice il citato cronista, ma soltanto fu stabilito di farla. Fu poi effettuata nel giorno di Pasqua, 19 aprile 1322: *Die dominico XIX aprilis, IV indict. quo fuit Pascha resurrectionis, anno a nativitate domini MCCCXXII, rex Fridericus unxit et coronavit in regem Petrum filium suum, et in dicta coronatione non intervenerunt praelati vel ecclesiastici.*

ANONYMI *Chron. Sic.* Cap. 92.

inopinatum premetuens, et ut filius ab adolescentia regnare assuesceret, patrisque regnando vestigiis inhereret.

Nic. Spec. *Hist. Sic.* lib. vii, cap. 16.

N. XC.

Catania, 1337.

Ordinato colloquio per regem Petrum, quod debebat in civitate Cathaniae celebrari, Damianus de Palitio, tunc temporis regni Siciliae Cancellarius, et comes Mattheus de Palitio magister rationalis, qui continuo lateri regio assistebant, comiti Francisco per literas regias in mandatis scripserunt quod in praedicto colloquio personalis adesse deberet. Dictus vero comes, eorum timens insidias (*a*), asseruit filium suum fuisse gravi morbo detentum, et de huiusmodi causa regi Petro se excusando per literas misit (*b*).

Et stante dicto rege in civitate Cathaniae certi temporis spatio, recessit ab ea post modum, et apud Messanam fuit profectus (*c*).

Michael. Platien. *Hist. Sic.* parte i, cap. 3, 4.

N. XCI.

Messina, decembre 1337.

Stante rege Petro in civitate Messane, pro regni Siciliae bono, statuit universale colloquium ibi celebrare: et, convocatis universis Siciliae proceribus, dictum comitem (*d*) per litteras et speciales nuntios ad dictum colloquium venire mandavit, cum sua praesentia erat ibi necessaria pro certis causis et regni reformatione condigna (*e*).

Et finito colloquio, rex apud Nicosiam se contulit (*f*).

Michael. Platien. *Hist. Sic.*, cap. 5.

(*a*) Francesco di Ventimiglia era capo della fazione avversa ai Palizi.

(*b*) Non risulta se il parlamento fu realmente celebrato. Fazello dice: *Petrus Rex odiorum inter suos ignarus, pro componendis Siciliae rebus conventum Cathanae proceribus indixit.* (De reb. sic. dec. ii, lib. ix, c. 4).

(*c*) Dove tenne il parlamento seguente.

(*d*) Francesco di Ventimiglia. V. parlamento antecedente.

(*e*) Il conte non obbedì ai comandi del re, e si ribellò.

(*f*) A Nicosia celebrò altro parlamento. V. N. XCII.

N. XCII.

Nicosia, decembre 1337.

Applicante rege predicto (*a*) apud terram Nicosie, universis terris et locis ibi propinquis per suas licteras scripsit, ut cum certis equitibus et peditibus confestim ad eum se presentarent. Quibus venientibus colloquium fuit celebratum, in quo determinatum extitit et decisum dictos comites Franciscum et Fridericum de Antiochia (*b*) incidisse in crimen lese maiestatis; et propterea de regio mandato magna R. Curia pro tribunali sedens contra eos protulit in scriptis sententiam... (*c*).

Lecta et pronuntiata est hec sententia in terra Nicosie, penultimo decembris VI indict. anno incarnationis dominice MCCCXXXVII.

Michael. Platien. *Hist. Sic.* parte I, cap. 6.

N. XCIII.

Palermo, 8-15 settembre 1342.

Rege Petro mortuo, et duce praedicto (*d*) tenente praedictum regnum tamquam vicario generali et balio, Regina Helisabeth, mater dicti don Aloysii, voluit dictum don Aloysium in urbe Panormi dyademata regalia recipere et habere. Et vocatis omnibus Siciliae proceribus in urbe Panormi, de consensu ducis Joannis praedicti, more quo decet regali, fuit coronatus in rege anno dominice incarnationis MCCCXLIII, VIII sept. (*e*).

Mich. Platien. *Hist Sic.* I, c. 24.

(*a*) Pietro II. Vedasi parl. precedente.

(*b*) Ribelli al re. V. parl. precedente.

(*c*) Segue la sentenza che condanna a morte i rei. È da osservarsi che il parlamento giudicò sul fatto, ammise la colpa degli accusati: su questo giudizio il tribunale applicò la pena, ed emanò la sentenza.

(*d*) Giovanni, fratello del morto Re Pietro.

(*e*) Meglio 1342, perchè nel 1342 morì re Pietro, e perchè Lodovico fu coronato correndo l'indizione XI, la quale cominciò col settembre 1342.

Anonymi *Chr. Sic.* Cap. 114.

N. XCIV.

Catania, 8 novembre 1347.

Facto colloquio dictus dominus dux (*a*) et regina predicta (*b*), cum baronibus et proceribus siculis in civitate Cathanie; aliqui de nobilibus pacem recusabant, aliqui ipsam habere affectabant (*c*). Tandem pax fuit inita et confirmata inter eosdem sub certis pactis et capitulis confirmandis per summum pontificem. Qua propter statutum fuit et ordinatum quod donec capitula illa a summo pontifice confirmarentur, fuisset tregua abinde ad festum S. Iohannis Baptistae proximo futuro. Et sic bannita extitit pax predicta in civitate Catanie anno Dominice incarnationis MCCCXLVII, VIII novembris.

Michael Platien. *Hist Sic.* I, c. 26.

N. XCV.

Catania, maggio 1348.

Duce vero Ioanne mortuo (*d*), de comuni consensu omnium procerum siculorum, proposuerunt dukinum (*e*) ad apicem vexilli Ducatus Athenarum et Marchionatus Randacii sublimare (*f*). Quapropter... rex Ludovicus ad sublimitatem ducatus et marchionatus predictorum totaliter sublimavit.

Et hoc anno Dominice incarnationis I indict. MCCCXLVIII de mense madii.

Michael. Platien. *Hist. Sic.* I, c. 30.

N. XCVI.

Lentini, 31 maggio 1349.

Regina Helisabeth (*g*) per universas terras et loca Siciliae li-

---

(*a*) Giovanni, reggente di suo nepote Lodovico.

(*b*) Giovanna di Napoli.

(*c*) La pace fra Sicilia e Napoli proposta da Giovanna d'accordo col Papa.

(*d*) Fratello di Pietro II, reggente del re Luigi.

(*e*) Federico, figlio di Giovanni.

(*f*) Titoli già posseduti dal padre.

(*g*) Madre del re Lodovico, avversa alla fazione de' Catalani.

teras fecit emanari, mandans ex regia parte militibus, proceribus, baronis et aliis diversis equitibus et peditibus, ut die statuto in terra Leontini se debeant presentare, cum ibi rex Ludovicus suum colloquium ordinat celebrare.

Quapropter adunatis in terra Leontini gentibus supradictis, apud Cathaniam sua fixerunt tentoria (*a*).

Et hoc anno Dominice incarnationis MCCCXLIX die Pentecostes, de mense madii, ultimo eiusdem, II ind.

MICHAEL. PLATIEN. *Hist. Sic.* I, 39.

N. XCVII.

Messina, 4 ottobre 1352.

Scire vos volumus (*b*) quod capitaneis et universitatibus civitatum, terrarum et locorum Siciliae, post consuetam gratiam, scribimus in hac forma: *Significamus vobis ad gaudium, et ad letitiam nunciamus, quod, eo operante qui pacem suis discipulis pro hereditate reliquit, pax hactenus inde tractata inter magnates et proceres regni nostri, in die festo S. Francisci firmata est* (*c*), *et suis opportunitatibus stabilita: per cuius comoda populus nostre cure commissus in requie opulenta quiescet et in fiducie tabernaculis habitabit.*

Capitula vero pacis sunt hec...

Data Messane anno Dominice incarnationis MCCCLIII, IX octobris (*d*) VI ind.

MICHAEL. PLATIEN. *Hist. Sic.* I, c. 58.

N. XCVIII.

Catania, agosto 1353.

Rex de statu pacifico regni sui cupiens providere, volens ut omnia scandala sopiantur, de consensu omnium procerum et ma-

---

(*a*) Perchè il vero scopo dell'adunanza era che la regina, *gerens contra Cathaniensem civitatem malivolum animum*, voleva ridurla in potere del re, togliendola all'avversa fazione.

(*b*) Lettera del re Lodovico a Blasco d'Alagona.

(*c*) Tra le fazioni dei Latini e Catalani.

(*d*) Sebbene nel testo si abbia la data del 1353, tuttavia è da scriversi 1352, perchè nell'ottobre del 1352, e non in quello del 1353, correva l'indizione VI. Infatti v. parl. seguente che è dell'agosto 1353 VI indizione.

gnatum suorum cum eo existentium, abatissam sororem suam (*a*) Vicariam totius regni Sicilie statuit et ordinavit. Quapropter lictere regie per universa loca Sicilie emanate fuere, ut quelibet universitas ad dictum regem in civitate Catanie suos syndicos mittat; nec non fecit ad se evocare omnes nobiles per universa loca Sicilie degentes, Cataniensium partes tenentes, qui statim, visis licteris regiis, itinere concito, Maiestati regie se praesentarunt. Qui omnes in civitate predicta congregati erant fere D. equites.

Hec gesta fuerunt circa medietatem mensis Augusti, VI indictione anno Dominice incarnationis MCCCLIII.

MICHAEL. PLATIEN. *Hist. Sic.* I, c. 66.

N. XCIX.

Catania, 7 giugno 1354.

Rex (*b*), vocatis omnibus suis proceribus in castro civitatis Catanie, quidnam esset faciendum (*c*) fuit propositum. Tandem multimoda ibi locuta, fuit comuniter per omnes decretum ut ad regem Aragonum, qui in insula sua Sardinee nuper advenerat, nuncii micterentur ut, suo mediante auxilio, aliquod subsidium in insula Sicilie tribuere dignaretur. Ad cuius negotii determinationem comes Blascus per hec verba respondit:

Optimum est et salubre consilium ut ad regem Aragonum nuntii transmittantur. Sed quos ignoramus. Unde cum deliberatione consilii talis vel tales mittantur qui sint experti et condigni ad talis facti legationem. Procurabitur pecunia interim quam ad presens non habemus propter guerrarum discrimina, sicut nostis.

Ad cuius verba surrexit D. Orlandus de Aragona regis patruus et, tamquam magnanimus et de stirpe regali progenitus, in presentia regis et omnium sic est loquutus audacter (*d*)...

Tali finito colloquio, miles Damianus salimpipi talia verba sua prorupit (*e*)...

(*a*) Costanza.
(*b*) Lodovico.
(*c*) Sulla guerra rinnovata alla Sicilia da Luigi di Napoli.
(*d*) Si offre di andar egli in Sardegna.
(*e*) Vuole andar anche egli al re d'Aragona.

Quare mane seguenti a portu civitatis Cataniae iugiter recesserunt, et velificando ad insulam Sardinee sunt profecti.

MICHAEL. PLATIEN. *Hist. Sic.* I, c. 89.

N. C.

Messina, novembre 1355.

Mortuo rege Ludovico (*a*), suus remansit in regno D. Fridericus germanus, qui Messane tunc temporis erat egrotus. Qui postquam convaluit, comuni deliberato consilio, omnes Barones, Proceres et universitatum terrarum et locorum sindici per regias literas sunt vocati. Barones vero et sindici postquam dicto domino Friderico fidelitatis homagia prestiterunt, colloquio celebrato, illustris et inclita domina Euphemia, dicti domini Friderici maior germana, fuit effecta Regni Sicilie Vicaria generalis, et hoc die dominico XXII novembris.

MICHAEL. PLATIEN. *Hist. Sic.* I, c. 119.

N. CI.

Randazzo, 1360.

« Ritrovo nella real cancelleria nel volume dell'anno 1360, f. 87, lettera colla quale la regina Maria intima celebrarsi il parlamento generale nel castello di Randazzo come luogo tuto e sicuro, data a 14 giugno di detto anno. Ma se si fosse poi congregato, non saprei indovinarlo ».

MONGITORE cit. cap. IX, p. 46.

N. CII.

Catania, 15 aprile 1361.

Rex Fridericus nolens sine suorum magnatum praesentia suas sollemnes nuptias celebrare (*b*), ac etiam statum regni sui in aliquo penitus ordinare, VIII martii XIV ind. dictis magnatibus, tam Claramontanis quam universis, per licteras suas mandavit, quatenus, celebrata Domini resurrectionis festivitate futura, post dies VIII sequentes ad dictam civitatem conferre se debeant personales. Fride-

(*a*) 16 ottobre 1355.

(*b*) Con Costanza figlia di Pietro re d'Aragona.

ricus de Claromonte et Comes Franciscus de Vigintimilio habentes in corde rubiginem, eorum absentiam per nuntios excusaverunt.

Die Mercuri, XV aprilis, anno Domini MCCCLXI dictae nuptiae in maiori Cataniensi Ecclesia fuerunt celebratae. In quibus barones quamplures extiterunt personales.

MICHAEL PLATIEN. *Hist. Sic.* II, c. 67.

N. CIII.

Castronovo, 10 luglio 1391 (a).

Siciliae proceres die X iulii in S. Petri, apud castrumnovum comitiis peractis, foedus decernunt.

PIRR., *Not. Eccl. Cat.*, f. 49.

MONGIT. cit. cap. IX p. 47.

N. CIV.

Siracusa, 1396 (b).

Cap. 63 del re Martino:

Volimo che in la solutioni de li carceri si observi lu capitulo per la nostra Excellentia factu in lu general parlamento de Siragusa (c).

Cap. 64 dello stesso:

Di una costituzione di Federico III quivi è detto: *quam constitutionem volumus observari, prout eiusdem Fridericus III constitutiones, in parlamento generali Syracusae celebrato, reminiscimur confirmatae (d).*

N. CV.

Siracusa, 1398 (e).

In questo parlamento furono emanate le costituzioni e concedute le grazie che formano i capitoli I-XXXI del re Martino, i

---

(*a*) Fu convocato dai quattro vicari del regno, ai quali Bonifacio IX aveva scritto che non dovessero ricevere il re Martino.

(*b*) Sul luogo e sulla data di questo parlamento parlammo nella *Storia* parte 2ª, Cap. I, § I.

(*c*) Il capitolo richiamato è la VII costituzione, cioè il cap. 38.

(*d*) Ciò fu fatto con la costituzione VII, che è il cap. 36.

(*e*) V. ciò che di questo parlamento si dice nella *Storia*. part. II cap. I, § I.

quali furono *data in civitate Syracusiae die III octobris, vij indictionis, anno Domini m. ccc. lxxxxviij* (*a*).

N. CVI.

Taormina, 1 agosto 1411 (*b*).

I documenti relativi a questo parlamento si trovano nel *Saggio di lettere e documenti relativi al periodo del vicariato della regina Bianca in Sicilia, pubblicato dal barone* RAFFAELE STARRABBA, *socio della nuova società per la storia di Sicilia.* (Palermo stab. tipografico di Francesco Lao, 1866).

Doc. VII. La regina accetta la proposta dei Messinesi di riunire il parlamento in Castroreale, e promette di esservi presente.

Dat. Randacii xiiij° junii iiij° ind. La Reyna.

Doc. VIII. Lettere patenti per la convocazione del parlamento al 12 luglio 1411 in Castroreale.

Dat. Randacii die xiiij° junii iiij° ind. anno domini millesimo cccc° xj°. La Reyna. — Dirigitur Archiepiscopis, Episcopis abbatibus, et aliis praelatis, magnificis comitibus, baronibus, militibus et officialibus regni Siciliae.

Doc. XIII. La regina avvisa che il parlamento era stato prorogato ai 24 di luglio o al 1° di agosto.

Dat. Nicosie xviij° iulii iiij° ind. La Reyna.

Doc. XIV. La regina notifica la risoluzione presa nel parlamento riunito a Taormina di *mandari incontinenti in Cathalogna per haviri Re di la Inclita casa di Araguna et prochediri contra misser Bernardu comu publicu rebelli.*

Dat. Tavormine xviij° augusti iiij° ind. La Reyna.

Doc. XV. La regina partecipa che nel parlamento si è stabilito che i castelli del distretto di Messina debbono essere affidati ai Messinesi.

Dat. Tauromenii xxij° augusti iiij° ind. La Reyna.

(*a*) L'esistenza di questo parlamento è confermata da un diploma riferito dal GREGORIO.

Fazello (cit. dec. II, lib. 9) scrive: *Conventum postea rex apud Syracusas mense octobri MCCCXCVIII VII indict. habuit, in quo siculos omnes fideles ac sui studiosissimos declaravit:... decreto publico sancivit quae oppida regis quae procerum essent.*

(*b*) Per le vicende di questo parlamento v. la *Storia*, p. II, cap. I, § I.

Doc. XVII. La regina fa nota la deliberazione del parlamento di affidare il *Reggimento del Regno* ad un prelato, due baroni, *certi Missinisi,* due Palermitani, un deputato di Sciacca, due di Catania, uno di Siracusa, uno di Trapani ed uno di Girgenti.

Dat. Francaville xxiiij° augusti iiij^e^ ind. La Reyna.

N. CVII-CX.

Nel Mongitore seguono questi altri parlamenti:

1412. Palermo. Giuramento di fedeltà a Ferdinando di Castiglia. Riferito dal *Fazello,* dal *Surita,* dall'*Auria* e dal *Vasques.*

1416. Palermo. Si delibera di acclamar re Giovanni, figlio di Ferdinando.

Surita e Pirro.

1416. Catania. Giuramento di fedeltà al re Alfonso. *P. Amico.*

1420. Palermo. Re Alfonso prende possesso del regno. *Pirro, Auria.*

N. CXI.

Catania, 23 maggio 1416.

Anno a nativitate Domini MCCCCXVI, IX ind. die videlicet sabati XXIII mensis maii in castro Ursino civitatis Catanie, in camera paramentorum dicti castri, nobiles et milites infrascripti fecerunt sacramentum fidelitatis per modum infrascriptum inclito domino infanti Viceregi, nomine illustrissimi domini regis Alphonsi, regis Aragonum, Siciliae domini et fratris sui.

Ego Sanchius Roderici,... (*a*).

Omnes infrascripti in praedicta camera paramentorum uniti fecerunt similiter sacramentum et homagium.

Inclitus et magnificus dominus infans Iohannes praefatus habens ad ista plenissimam potestatem a dicto serenissimo domino rege Alphonso... iuravit tenere et observare privilegia, libertates atque constitutiones et capitula baronum, nobilium... prout et secundum per serenissimos dominos reges Aragonum et Siciliae eisdem confirmata, iurata et rationabiliter observata fuerunt.

In Gregorio. *Consid. sulla stor. di Sic.* lib. v, cap. vi, not. 27 dal M.ss. G. 9 *in Publ. sen. Bibl. hoc anno, mense et die.*

(*a*) Segue la formola del giuramento.

N. CXII.

Palermo, dicembre 1433-gennaio 1434.

Si emanarono in questo parlamento (*a*) i capitoli I-XX del re Alfonso, *data Panormi die xxiij decembris xij indictione anno a nativitate Domini MCCCCXXXIII regnique nostri decimoctavo;* e furono concedute le grazie contenute nei capitoli XXI-LXXIV dello stesso re Alfonso, de quali si dice:

Lecta fuerunt praedicta capitula per me Leonardum de Bartholomaeo, Protonotarium et Logothetam in sala magna terranea regis hospitii felicis urbis Panhormi; praefato ex.mo domino rege, more regio in solio sedente, praesentibus ibidem Praelatis, Comitibus, Baronibus, Collateralibus, Doctoribus, aliisque quamplurimis in numero copioso.

Die XIV ianuarii xij indictione MCCCCXXXIV (*b*) *regnique dicti serenissimi regis nostri decimoctavo.*

(*a*) Furono emanate da Alfonso le leggi *cum nostri sacri consilii deliberatione, in quo Praelati, Comites, caeterique barones interfuerunt.* Proemio ai Cap. del re Alfonso.

(*b*) Nell'edizione dei Cap. di Sicilia (1741) è segnato l'anno MCCCCXXXIII. Ma è evidente l'errore, perchè nel gennaio del 1433 correva l'indizione XI non la XII, e perchè l'anno XVIII del regno di Alfonso corrisponde appunto al gennaio del 1434, essendo il re Ferdinando morto ai 2 aprile del 1416.

BIBLIOGRAFIA

1. Aceto Giovanni. *De la Sicile et de ses rapports avec l'Angleterre à l'époque de la Constitution du 1812, par un membre du Parlement de Sicile.* — Paris, 1826.
2. Aimé (moine du Mont Casin). *Istoire de li normant et la cronique de Robert Viscard.* — Paris, 1835.
3. Airoldi Alfonso. *Codice diplomatico della Sicilia sotto il governo degli Arabi.* — Palermo, 1872.
4. Alessandro Ab. di Celese. *Rogerii Siciliae regis rerum gestarum libri quatuor.* V. Caruso, *biblioth.*
5. Amari Michele. *Istoria dei Mussulmani in Sicilia.*
6. Amari Michele. *Storia del Vespro Siciliano.* Firenze, 1854.
7. *Annales Siculi.* V. Gregorio, *biblioth.*
8. *Anonymi Vaticani historia sicula a normannis ad Petrum Aragonensem.* V. Caruso, *biblioth.*
9. *Anonymi Casinensis breve Chronicon.* V. Caruso, *biblioth.*
10. Aprile F. *Cronologia della Sicilia.* — Palermo, 1725.
11. *Archivio Storico Siciliano della società siciliana per la storia patria.*
12. *Atti diversi di parlamenti.* — Ms. della Bib. Com. di Palermo segnato Qq. F. 80.
13. *Atti e scritture di parlamenti diversi.* — Ms. Com. Pal. Qq. G. 57.
14. Auria Vincenzo. *Discorso dell'origine dei parlamenti e loro donativi nel regno di Sicilia.* — Ms. Com. Pal. Qq. E. 31. N. 8.
15. Bartholomaei de Neocastro *Historia Sicula.* V. Gregorio. *biblioth.*
16. Bazancourt. *Histoire de la Sicile sous la domination des Normands.* — Paris, 1846.
17. Bianchini Ludovico. *Storia economico-civile della Sicilia.* — Napoli, 1841.
18. Blancas Girolamo. *Aragonensium rerum commentaria.* — Saragozza, 1582.
19. *Bracci del parlamento di Sicilia (Alcune note sui).* Ms. Com. Pal. Qq. D. 64. N. 2.
20. Bozzo S. V. *Note storiche Siciliane del secolo XIV.* — Palermo, 1882.
21. Brunneck W. *Siciliens mittelalterliche stadtrechte.* — Halle, 1881.

22. Buonfiglio Costanzo. *Storia Siciliana dalle origini alla morte di Filippo II.* — Messina, 1738.
23. Capasso B. *Historia diplomatica regni Siciliae inde ab anno 1250 ad annum 1266.* — Napoli, 1864.
24. *Capitula Regni Siciliae quae ad hodiernum diem lata sunt edita cura eiusdem regni deputatorum.* — Panormi, 1741-43.
25. Caruso G. Batt. *Bibliotheca historica regni Siciliae.* — Panormi, 1723.
26. Caruso G. Batt. *Memorie istoriche di quanto è accaduto in Sicilia dal tempo de' suoi primieri abitatori sino alla coronazione del re Vittorio Amedeo.* — Palermo, 1742, 45.
27. Caruso Vincenzo. *Della Sicilia e de' suoi rapporti coll'Inghilterra all'epoca della costituzione del 1812.* (Trad. dal francese). — Palermo 1848.
28. *Catalogo* delli tre bracci del regno di Sicilia come hanno seduto e doveranno sedere per ordine nelli colloqui e parlamenti generali tanto ordinari quanto estraordinari. — Ms. Com. Pal. 2 Qq. E. 65, 14.
29. *Chronicon Siculum* ab anno dcccxx usque ad an. mcccxliii. — V. Gregorio, *biblioth.*
30. *Codex diplomaticus Siciliae.* Collegit ac notis illustravit *Johan. De Johanne.* — Panormi, 1743.
31. *Codex Siculus* in xviii libros distributus. Studio et labore *Dom. Mariae Giarrizzo.* — Panormi, 1779.
32. *Constitutiones* Regnum regni Siciliae, mandante Federico II imperatore, per Petrum De Vinea. — Neapoli, 1786.
33. *Consulta* dei Prelati del Regno spettante alle grazie domandate nel parlamento de' 25 ottobre 1741. — Ms. Com. Pal. Qq. F. 12.
34. *Consulta* della deputazione del Regno de' 23 aprile 1709 sopra la domanda di scudi 70,000. — Ms. Com. Pal. Qq. F. 100, 724.
35. *Consulte* appartenenti a materie di deputazione del Regno. — Ms. Com. Pal. Qq. E. 74.
36. Cordaro Clarenza. *Storia del diritto Siculo.* — Catania, 1840-44.
37. *Costituzione* del Regno di Sicilia proposta dal general Parlamento del 1812, sanzionata con reali diplomi 9 febbraio e 25 maggio 1813 — Palermo.
38. *Cronache siciliane dei secoli* xiii, xiv, xv pubblicate per cura di V. De Giovanni. — Bologna 1865.
39. Cutelli Mario. *Codicis legum sicularum libri quatuor.* — Messina, 1636.
40. Delarc O. *Les Normands en Italie.* — Paris, 1882.
41. Del Bene Tommaso. *De comitiis seu de parlamentis.*
42. Del Giudice. *Codice diplomatico del regno di Carlo I e II d'Angiò.*
43. Delle Vigne Pietro. V. *Constitutiones,* N. 32.

44. De Luca Diego. *Protesta.* — Palermo, 1813.
45. *Deputazione del Regno.* Memoria in cui si dimostra la sua origine, il suo carattere, la sua giurisdizione. — Ms. Com. Pal. Qq. F. 280.
46. *Descrizione della Sicilia - Del parlamento generale.* — Ms. Com. Pal. Qq. G. 80. Cap. 37, fo. 89.
47. De Vio Michele. *Felicis et fedelissime urbis panormitanae selecta aliquot privilegia.* — Panormi 1706.
48. Di Giovanni Giovanni. V. *Codex diplomaticus*, N. 30.
49. *Documenti della Deputazione del Regno* nel sec. XVIII. — Ms. Com. Pal. Qq. H. 61.
50. Di Blasi G. *Storia del Regno di Sicilia.* — Palermo, 1844-47.
51. *Donativi.* (Memoria sulla ripartizione dei..) — Ms. Bib. Com. Pal. Qq. D. 56, 29.
52. Dragonetti. *Origine de' feudi in Napoli e in Sicilia.* — Napoli, 1788.
53. Duchesne Andreas. *Historiae normannorum scriptores.* Parigi, 1619.
54. Falcandi Ugonis *Historia de rebus gestis in Siciliae regno.* — V. Caruso, *biblioth.*
55. Falconis Beneventani. *Chronicon.* V. Caruso, *biblioth.*
56. Fazello Tommaso. *De rebus siculis decades duo.*
57. Gagliani Vincenzo. *Discorsi sopra lo studio del diritto pubblico siciliano.* — Napoli, 1817.
58. Giannone Pietro. *Storia civile del reame di Napoli.* — Venezia, 1768.
59. Giarratana, (Marchese di) *Lettera al Principe di Riscemi sopra l'origine del parlamento di Sicilia.* — Ms. Com. Pal. Qq. E. 158.
60. Giarrizzo V. *Codex Siculus*, N. 31.
61. Glasson C. *Histoire du droit et des institutions politiques, civiles et iudiciaires de l'Angleterre.* — Paris, 1882.
62. *Grazie* domandate a S. M. nel parlamento prima della coronazione di Carlo III. — Ms. Com. Pal. Qq. F. 80.
63. Graevio I. G. *Thesaurus antiquitatum et historiarum Siciliae.* — Lugduni Batavorum, 1723.
64. Gregorio Rosario. *Considerazioni sulla storia della Sicilia.* — Palermo, 1816.
65. Gregorio Rosario. *Introduzione allo studio del diritto pubblico siciliano.* — Palermo, 1794.
66. Gregorio Rosario. *Bibliotheca scriptorum qui res in Sicilia gestas sub Aragonum imperio retulere.* — Panormi, 1781-92.
67. Guillelmi Apuliensis. *Rerum normannicarum, libri quinque* V. Caruso, *biblioth.*
68. Hartwig. *Codex iuris municipalis Siciliae.* — Cassel, 1865.
69. *Histoire* de l'origine du royaume de Sicile, contenant les aventures des Normands. — Paris, 1701.

70. *Historia* conspirationis Johannis Prochytae ab anonimo siculo scripta. V. Gregorio, *biblioth.*
71. Huillard Breholles. *Historia diplomatica Friderici II.* — Parigi, 1854.
72. Howeden Rogeri *Annales.* V. Caruso, *biblioth.*
73. Javier de Quinto. *Discursos politicos sobre la legislacion y la historia del antiguo reino de Aragona,* — Madrid, 1848.
74. La Farina Giuseppe. *La rivoluzione Siciliana 1848-49.* — Capolago, 1854.
75. Lancia di Brolo Domenico Gaspare. *Storia della Chiesa in Sicilia nei X primi secoli del Cristianesimo.* — Palermo, 1880.
76. La Lumia Isidoro. *Storia della Sicilia sotto Guglielmo II.*
77. La Lumia Isidoro. *Studi di storia Siciliana.* — Firenze, 1867.
78. La Mantia Vito. *Storia della legislazione civile e criminale di Sicilia.* — Palermo, 1858.
79. La Mantia Vito. *Consuetudini delle città di Sicilia.* - Palermo, 1862.
80. Masbel Bernardino. *Lu rebellamentu di Sichilia. Descritione e relatione del governo di stato e guerra del regno di Sicilia.* — Palermo, 1694.
81. Malaterra Mon. Goffredo. *Roberti Viscardi Calabriae ducis et Rogerii eius fratris rerum gestarum libri quatuor.* V. Caruso, *biblioth.*
82. Marchese Andrea. *Notizia breve e distinta sopra la forma del parlamento generale di Sicilia.* — Ms. Com. Pal. Qq. H. 120.
83. Marchese Andrea. *Il libro dei parlamenti di Sicilia dal 1494 al 1638.* — Palermo, 1659 e 1717.
84. Marini. *Riflessioni sul diritto pubblico e privato delle due Sicilie.* — Napoli, 1853.
85. Mastrilli Garzia. *De magistratibus eorumque imperio.* — Panormi, 1616.
86. Masbel Bernardino. *Lu rebellementu di Sichilia.* Codice della biblioteca nazionale di Palermo, ora per la prima volta pubblicata per cura e con note di F. Evola. — Palermo, 1882.
87. Masbel Bernardino. *Notizia sul parlamento di Sicilia.* — Ms. Com. Pal. Qq. H. 113.
88. *Memoria* sulla Deputazione del Regno. — Ms. Com. Pal. Qq. F. 65.
89. Merkel. *Assise del regno di Sicilia.* — Halis, 1856.
90. Michaelis Platiensis *Historia sicula ab anno MCCCXXXVII ad annum MCCCLXI.* V. Gregorio, *biblioth.*
91. Minieri Riccio Camillo. *Nuovi studi riguardanti la dominazione Angioina nel regno di Sicilia.* — Napoli 1876.
92. Mira Giuseppe. *Bibliografia Siciliana.* — Palermo, 1875.
93. Mongitore Antonino. *Memorie istoriche del parlamento di Sicilia.* — Palermo, 1749.

94. Mongitore Antonino. *Parlamenti generali del Regno di Sicilia dal 1446 al 1748.* — Palermo, 1749. I parlamenti che vi vanno aggiunti fino al 1815 furono pubblicati in separati fascicoli.
95. Muta Mario. *In Capitula regni Siciliae Commentaria.* — Panormi, 1605.
96. Napoli Carlo. *Concordia fra diritti baronali e demaniali.*
97. Narbone Alessio. *Bibliografia Sicula sistematica.* — Palermo, 1851.
98. Niccolini G. B. *Storia della casa di Svevia in Italia.*
99. *Ordinazioni e regolamenti della Deputazione del regno di Sicilia.* Palermo, 1782.
100. *Ordo trium brachiorum regni in parlamento* — Ms. Com. Pal. 3. Qq. B. 69.
101. Orlando Diego. *Il potere legislativo a tempo dei Normanni.* — Palermo, 1844.
102. Orlando Diego. *Codice di leggi e diplomi siciliani del medio evo.* — Palermo, 1857.
103 Orlando Diego. *Feudi di Sicilia.* — Palermo, 1847.
104. Palmieri Niccolò. *Saggio storico e politico sulla costituzione del Regno di Sicilia.* — Losanna, 1847.
105. Palmieri Niccolò. *Somma della storia di Sicilia.* — Palermo, 1840.
106. Palomes Andrea. *La storia de li Normanni in Sicilia.*
107. *Parlamenti di Sicilia* dal 1552 al 1599. — Ms. Com. Pal. Qq. E. 163.
108. *Parlamenti* dal 1754 al 1798. — Ms. Com. Pal, Qq. E. 82. N. 7.
109. *Parlamento del 1671.* — Ms. Com. Pal. Qq. E. 65, N. 26.
110. Paternò Castello Francesco. *Saggio storico-politico sulla Sicilia dal cominciamento del secolo* XIX *sino al* 1830. — Catania, 1848.
111. Petri Blesensis *Epistolae ad Siculos.* V. Caruso, *biblioth.*
112. Pirro Rocco. *Sicilia sacra.* — Palermo, 1733.
113. *Pragmaticae regni Siciliae.* Vol. 10 in fo. — Panormi, 1574-1793.
114. *Protonotaro del Regno.* Parlamento, segreteria, grande Archivio di Palermo. Armadio VIII. R. Dall'anno 1713 al 1815.
115. Regazzoni Placido. *Relazione per la Ser. Signoria Veneta sul regno di Sicilia.* — Ms. Com. Pal. Qq. D. 64.
116. Richardi de S. Germano *Chronicon, ab anno* MCLXXXIX *ad ann.* MCCXIII.
117. Rinaldi Antonio. *De' primi feudi nell'Italia meridionale.* — Napoli, 1886.
118. Romualdi Salernitani *Archiepiscopi Chronicon.* V. Caruso, *biblioth.*
119. *Romanae ecclesiae iura in regno Siciliae.* — Ms. Com. Pal. Qq. D. 64, N. 9.
120. Sabae Malaspinae *Historia de rebus Frederici imperatoris, conradi et Manfredi regum, Caroli Andegavensis et Conradini regis.* V. Caruso, *biblioth.*
121. Saint-Priest. *Histoire de la conquête de Naples.*

122. Scaduto Francesco. *Stato e Chiesa nelle due Sicilie, dai Normanni ai giorni nostri.* — Palermo 1886.

123. Sclopis Federico. *Considerazioni storiche intorno alle antiche assemblee rappresentative.* — Monum. hist. patr. Vol. 2, Comitior.

124. Sclopis Federico. *Storia della legislazione in Italia.* Torino.

125. Serio Francesco. *I parlamenti del regno di Sicilia.* — Palermo, 1749.

126. Siculae Sanctiones *typis excusae iussu Eustachii Ducis de Laviefuille Proregis.* — Panormi, 1750-1785.

127. Spata G. *Esame delle teoriche sui capitoli del regno di Sicilia di Diego Orlando.* — Palermo, 1867.

128. Specialis Nicolai *Historia sicula ab anno MCCCLXXXII ad annum MCCCXXXVII.* V. Gregorio, *biblioth.*

129. Spinelli Matteo da Giovinazzo. *Chronicon.* V. Caruso, *biblioth.*

130. Spinelli Matteo da Giovinazzo. *Diurnali dall'anno 1247 fino al 1268.* — R. I. S, VII, 1064.

131. Starrabba Raffaele. *Saggio di lettere e documenti relativi al periodo del vicariato della regina Bianca in Sicilia.* — Palermo, 1866.

132. Stellardi. *Il regno di Vittorio Amedeo di Savoia in Sicilia.* — Torino, 1862-66.

123. Testa Mons. Francesco. *De vita et rebus gestis Guilelmi II Siciliae regis.* — Monregalis, 1769.

134. Testa Mons. Francesco. *De ortu et progressu iuris siculi.* Precede i *capitula regni Siciliae.*

135. *Vescovo di Lipari.* Se debba intervenire al parlamento. Così del vescovo di Malta, del priore di Messina e dell'abate di S. Lucia. — Ms. Com. Pal. Qq. H. 131.

136. Villabianca (Marchese di). *De' parlamenti più clamorosi di regno che in vari tempi si son celebrati nella Sicilia dal di lei corpo di nazione in servigio del re e della patria e pur convocati dai parlamentari da per sè soli per occorrenze critiche di stato.* — Ms. Com. Pal. Qq. E. 94, 10.

137. Winkelmann. *De regni siculi administratione regnante Friderico II* (*a*).

(*a*) Era già avanzata la stampa di questa nostra Storia, quando si pubblicò F. G. La Mantia, *I Parlamenti del Regno di Sicilia e gli atti inediti* (1541 e 1594). — Fr. Bocca, 1886.

Di questo interessante opuscolo il contenuto è il seguente:

I. *I Parlamenti di Sicilia*, pag. 3-10.

II. *Edizione degli atti dei Parlamenti*, pag. 11 19.

III. *Parlamento straordinario del* 1541, pag. 19-24.

IV. *Parlamento ordinario del* 1594, pag. 25-27.

Seguono gli atti inediti di questi due parlamenti, pag. 29-48.
Appendice di documenti inediti, quali sono: pag. 49-68.

1. Procura di Carlo V al vicerè Gonzaga, 21 luglio 1541.
2. Lettere circolari ai rappresentanti dei 3 bracci per la convocazione del parlamento.
3. Lettera di Carlo V al vicerè Gonzaga, 25 luglio 1541.
4. Lettera viceregia per Nicosia.
5. Lettere viceregie alla città di Palermo pel pagamento del donativo.
6. Breve di Paolo III all' imperatore Carlo V pei donativi di ecclesiastici, 12 settembre 1541.
7. Lettera circolare pel militare servizio, 16 novembre 1541.
8. Lettera circolare per la convocazione del Parlamento nella città di Palermo 1594.
9. Concessione della qualità di regnicolo al figlio del vicerè, 24 maggio 1394.
10. Protesta del braccio ecclesiastico, 24 maggio 1594.
11. Atto di elezione della deputazione del regno, 24 maggio 1594.

I.

INDICE DEGLI ARGOMENTI

PARTE PRIMA

ORIGINE E FORMAZIONE DEL PARLAMENTO DI SICILIA 1041-1296

CAPITOLO I.

Primi indizi del Parlamento.

§ 1. — *Condizioni della Sicilia.*

I conquistatori barbari . . . . . Pag. 1
La Chiesa . . . . . » *ivi*
Gli Arabi . . . . . » 2
I Normanni . . . . . » *ivi*
Fondazione della monarchia . . . . . » 3

§ 2. — *Le antiche assemblee.*

Lo stato romano e il germanico . . . . . » 4
Le assemblee germaniche . . . . . » 6

§ 3. — *Le assemblee normanne.*

Costumi normanni . . . . . » 7
Il comitato . . . . . » 8
L'assemblea . . . . . » 10
L'elezione dei capi . . . . . » 11
Primi parlamenti . . . . . » 12

CAPITOLO II.

Composizione del Parlamento.

§ 1. — *I feudatarii.*

I primi feudi normanni . . . . . Pag 13
I feudatari stranieri . . . . . » 14

Divisione delle conquiste . . . . . Pag. 15
Potenza dei feudatari . . . . . » 18
Assemblee feudali . . . . . » 19
Gl'Italiani . . . . . » 20
I Saracini . . . . . » 22
Gli ecclesiastici . . . . . » 23

§ 2. — *I luoghi demaniali.*

Primo ingresso nelle assemblee . . . . . » 28
Riforme di Federico II . . . . . » 29
Condizione della città . . . . . » 30
Magistrati cittadini . . . . . » 31
Il Demanio . . . . . » 32
Esecuzione delle riforme di Federico II . . . . . » 33
Riordinamento del demanio . . . . . » 34
Importanza acquistata dalle città . . . . . » 35
Esempi . . . . . » 36
Divengono parte integrante nelle assemblee . . . . . » 37
Parlamento del 1240 . . . . . » 38
Confronto coll'Inghilterra . . . . . » 39
Manfredi . . . . . » 40

§ 3. — *Angioini e Aragonesi.*

Il parlamento sotto Carlo d'Angiò . . . . . » 41
Vespri . . . . . » 43
Parlamenti nel Napoletano . . . . . » 44
Parlamenti durante la rivoluzione . . . . . » 45
Parlamenti sotto i primi Aragonesi . . . . . » 46
Capitolo III di Federico II . . . . . » 47

CAPITOLO III.

Forma del Parlamento.

§ 1. — *Generalità.*

Nome . . . . . Pag. 47
Luogo . . . . . » 48
Tempo . . . . . » 51
Convocazione . . . . . » 52

§ 2. — *Celebrazione.*

Diritto o dovere l'intervenire al parlamento? . . . . . » 54
Competenza del parlamento . . . . . » 56
I parlamentari nobili . . . . . » 57
I rappresentanti dei comuni . . . . . » 58
Loro elezione e numero . . . . . » *ivi*
Loro autorità . . . . . » 59

Quali comuni avevano rappresentanza in parlamento . . Pag. 60
Apertura del parlamento . . . . . » 61
Discussione . . . . . » 62
Esecuzione . . . . . » 63
Riepilogo . . . . . » 64

PARTE SECONDA

IL PARLAMENTO AL TEMPO DELLA DOMINAZIONE STRANIERA 1296-1759

CAPITOLO I.

Forme e regole del Parlamento.

§ 1. — *Condizioni del Parlamento.*

Stato della Sicilia . . . . . Pag. 65
Parlamento di Castronuovo . . . . . » 68
Il re Martino . . . . . » 69
Parlamento di Siracusa . . . . . » *ivi*
Altro parlamento di Siracusa . . . . . » 71
La regina Bianca . . . . . » 74
Parlamento di Taormina . . . . . » 76
Il re Ferdinando di Castiglia . . . . . » 77
Stabilimento della dominazione straniera . . . . . *ivi*

§ 2. — *Nuova forma del parlamento.*

I tre bracci . . . . . » 78
Loro origine . . . . . » 79
Divisione dei feudatari laici dagli ecclesiastici . . . . » 80
Il nome di bracci . . . . . » 82
Inconvenienti di questa forma . . . . . » 83

§ 3. — *Il braccio ecclesiastico.*

Sua natura . . . . . » 83
Non rappresentante di tutto il clero . . . . . » 85
Ma di tutto il clero protettore . . . . . » 86

Prelati stranieri . . . . . Pag. 87
Numero e registri degli ascritti in questo braccio . . . » 88
Capo del braccio . . . . . » 89

§ 4. — *Il braccio militare.*

Suoi componenti . . . . . » 90
Sua autorità . . . . . » 91
Numero e registri degli iscritti . . . . . » *ivi*
Variabilità di questo numero . . . . . » 92
Nuove iscrizioni . . . . . » *ivi*
Erezione di nuovi feudi . . . . . » 93
Smembramento di feudi esistenti . . . . . » 94
Feudi vacanti . . . . . » 95
Età prescritta per l'iscrizione . . . . . » 96
Capo del braccio . . . . . » 97

§ 5. — *Il braccio demaniale.*

Suoi componenti . . . . . » 98
Registri . . . . . » 99
Variazione nel numero . . . . . » 100
Nuove iscrizioni . . . . . » 101
Natura dei rappresentanti di questo braccio . . . . . » 102
Facoltà loro concesse . . . . . » 103
Loro elezione . . . . . » 104
Loro numero . . . . . » 105
Condizioni per l'elezione . . . . . » 106
Capo del braccio . . . . . » 107

§ 6. — *Convocazione del parlamento.*

Lettere convocatorie . . . . . » 108
Luogo dell'adunanza . . . . . » 109
Tempo delle adunanze . . . . . » 111
Parlamenti ordinari e straordinari . . . . . » 112
Obbligo d'intervenire . . . . . » 113
Diritto di non intervenire . . . . . » 114
Sanzione pel detto obbligo . . . . . » 115
Rappresentanza per procura . . . . . » 117
Condizioni pei procuratori . . . . . » 118
Forma delle procure . . . . . » 119
Presentazione delle procure . . . . . » 120

§ 7. — *Apertura del parlamento.*

Inaugurazione . . . . . » 121
La proposta . . . . . » 124
La cavalcata . . . . . » 125
La pubblicazione . . . . . » 126

§ 8. — *Sedute del parlamento.*

Luogo delle sedute . . . . . » 127
Disposizione dei seggi . . . . . » 128

Disciplina . . . . . Pag. 131
Numero legale . . . . . » 132
Discorso del capo del braccio . . . . . » 133
Cautele del governo . . . . . » 134
Preparazione delle proposte . . . . . » 135
Violenze del governo . . . . . » 136
Discussione . . . . . » 137
Votazione . . . . . » 138
Questioni a proposito dei voti . . . . . » 139
Notamento dei voti . . . . . » 140
Atti di dissenso . . . . . » 141
Unanimità e maggioranza del braccio . . . . . » 142
Comunicazione fra i bracci . . . . . » 143
Conflitto fra i bracci . . . . . » 144
Maggioranza del parlamento . . . . . » 145
Eccezione per la domanda delle grazie . . . . . » 146

§ 9. — *Chiusura.*

Registrazione degli atti . . . . . » 147
Relazioni delle sedute . . . . . » *ivi*
Seduta solenne per la chiusura . . . . . » 148
Presentazione dei donativi e delle domande di grazie . . . » 149
Ambasceria in Spagna . . . . . » 150
Sanzione degli atti del parlamento . . . . . » 151

CAPITOLO II.

Giurisdizione e potestà del parlamento.

§ 1. — *Relazioni fra il parlamento ed il re.*

Giuramento del re . . . . . Pag. 152
Come si dava . . . . . » 153
Come si osservava . . . . . » 154
Giuramento del parlamento . . . . . » 155
Il re compie l'opera del parlamento . . . . . » 156
Il parlamento compie quella del re . . . . . » 157
Osservazioni generali sulla potestà del parlamento . . . . » 158

§ 2. — *Oggetti dell'autorità del parlamento.*

Custodia dei privilegi nazionali . . . . . » 160
Cura della prosperità economica . . . . . » 162
Istruzione . . . . . » 163
Giustizia . . . . . » 164
Riforma dei tribunali . . . . . » 165
Legislazione . . . . . » 166
Confutazione degli argomenti contrari . . . . . » 167

§ 3. — *I donativi.*

Origine e natura . . . . . *Pag.* 171
Concessione del parlamento . . . . . » 173
Donativi ordinari . . . . . » 174
Donativi straordinari . . . . . » 175
Il parlamento ne determina la somma . . . . . » 176
Ne stabilisce lo scopo . . . . . » 177
Ed anche l'epoca dei pagamenti . . . . . » 178
Ne fa la ripartizione . . . . . » 179
Lo circonda di patti . . . . . » 180

§ 4. — *Le domande delle grazie.*

Necessario compenso del donativo . . . . . » 182
Patto contrattuale . . . . . » 183
Si muta la forma . . . . . » 184
Ma non ancora la sostanza . . . . . » 185
Nelle domande si manifesta l'opposizione degl'interessi . . » 186
Ne trae guadagno il governo . . . . . » 187
Che prevale sul parlamento . . . . . » 188

CAPITOLO III.

La deputazione del regno.

§ 1. — *Origine.*

Se cominciò pel capitolo 101 del re Giovanni . . . . *Pag.* 189
Se dal parlamento del 1296 . . . . . » 190
Se innanzi al parlamento del 1446 . . . . . » 191
Argomenti . . . . . » 192
Se dal capitolo 513 del re Alfonso . . . . . » 193
Inconvenienti e abusi . . . . . » 194

§ 2. — *Riforma.*

Parlamento del 1567 . . . . . » 194
Luogo e tempo delle adunanze. . . . . » 195
Metodo delle adunanze . . . . . » 196
Sorveglianza del vicerè . . . . . » 197
Diritti del parlamento . . . . . » 198
Atti della deputazione . . . . . » 199
Ufficiali della deputazione . . . . . » 200

§ 3. — *Giurisdizione della deputazione.*

Relazioni col parlamento . . . . . » 201
Donativi affidati alla deputazione . . . . . » 202
Amministrazione dei medesimi. . . . . » 203
Numerazione delle anime . . . . . » 204

Potestà di costringimento . . . . . Pag. 205
Custodia dei diritti nazionali . . . . . » 206
Esecuzione della volontà del parlamento. . . . . » 207
Incarico di ottenere le grazie . . . . . » 208
Difendere la nazione da qualsiasi illegale ingerenza . . . » 209

PARTE TERZA

IL PARLAMENTO NELLA RIFORMA DELLA COSTITUZIONE 1759-1816.

CAPITOLO I.

Vicende del parlamento dal 1762 al 1812.

§ 1. — *Parlamenti dal* 1762 *al* 1794.

Condizione del parlamento . . . . . Pag. 212
Periodo quatriennale . . . . . » *ivi*
Il braccio demaniale alleato col governo. . . . . » 213
Gli avvenimenti di Europa nel parlamento di Sicilia . . . » 214
Parlamento e governo . . . . . » 215

§ 2. — *Parlamenti dal* 1798 *al* 1812.

Parlamento del 1798 . . . . . » 216
Arti del governo. . . . . » 217
Parlamento del 1802 . . . . . » 218
Ferdinando III . . . . . » 219
Parlamento del 1806 . . . . . » *ivi*
Parlamento del 1810 . . . . . » 220
Opposizione del governo . . . . . » 221
Nuova sessione del parlamento . . . . . » 222
Contegno del governo . . . . . » 223
Risultato della sua vittoria . . . . . » 224
Editti del 1811 . . . . . » 225
Intervento inglese . . . . . » 226
Parlamento del 1812 . . . . . » 227
Le adunanze . . . . . » 228
Le proposte . . . . . » 229
La real sanzione. . . . . » 230
Scioglimento . . . . . » 231

CAPITOLO II.

Riforma del parlamento.

§ 1. — *Composizione del parlamento.*

Le due Camere . . . . . *Pag.* 232
Camera dei Pari . . . . . » 233
Suo ordinamento . . . . . » 234
Rappresentanza . . . . . » 235
Camera dei Comuni . . . . . » 236
Elettori . . . . . » 237
Candidati . . . . . » 238
Esclusioni . . . . . » 239
Accertamento della regolarità delle elezioni . . . . . » 240
Procedimento . . . . . » 241
Rappresentanti dei comuni . . . . . » 242
Rappresentanti dei distretti . . . . . » 243
Procure . . . . . » 244
Convocazione ed apertura del parlamento . . . . . » 245
Presidenti ed altri ufficiali . . . . . » 246
Adunanze . . . . . » 247
Relazioni fra le due Camere . . . . . » 248
Scioglimento e fine naturale del parlamento . . . . . » 249

§ 2. — *Attribuzioni del parlamento.*

Potere legislativo . . . . . » 250
Amministrazione dello Stato . . . . . » 251
Relazioni col sovrano. . . . . » 252
Precauzioni. . . . . » 253
Magistrature . . . . . » 254
Alta Corte dei Pari . . . . . » 255
Responsabilità del governo . . . . . » 256
Alta Corte del parlamento. . . . . » 257
Deputazione del regno . . . . . » 258
Sua fine . . . . . » 259

CAPITOLO III.

Ultimi parlamenti.

Parlamento del 1813 . . . . . *Pag.* 260
Sue condizioni . . . . . » 261
Stato del governo . . . . . » 262
Nuovi ministri e presidenti . . . . . » 263
Reazione ed eccessi . . . . . » 264

Chiusura del parlamento . . . . . Pag. 265
Primo parlamento del 1814 . . . . . » 266
Apertura . . . . . » 267
Fazioni . . . . . » 268
Scioglimento . . . . . » 269
Secondo parlamento del 1814. Elezioni . . . . . » 270
Condotta del governo . . . . . » *ivi*
Condotta del parlamento . . . . . » 271
Scioglimento . . . . . » *ivi*
Editti degli 8 dicembre . . . . . » 272
Fine del parlamento di Sicilia . . . . . » 273

APPENDICE

Appendice . . . . . Pag. 277
I. Parlamenti dell'epoca normanna . . . . . » 279
II. Parlamenti dell'epoca sveva . . . . . » 295
III. Parlamenti dell'epoca angioina . . . . . » 311
IV. Parlamenti dell'epoca siculo-aragonese . . . . . » 315

BIBLIOGRAFIA

Bibliografia . . . . . Pag. 343

INDICI

I. Indice degli argomenti . . . . . Pag. 351
II. Indice dei nomi . . . . . » 363

II.

INDICE DEI NOMI

(Il primo numero indica la pagina, il secondo la nota, la lettera la nota dell' appendice).

A

Abielardo normanno, *pag.* 280.
Abruzzo, 294.
Acerra (conte di), 296.
Aceto (d') Giovanni e Giacomo, 266 1.
Acton, 215.
Adam Giovanni, 104 1.
Adelaide moglie del re Ruggiero, 25, 49, 282.
Adernò, 241, n.
Adriano I, 2 1, 2.
Adriano IV, 50 9, 89 2.
Africa, 1, 75.
Airoldi Cesare, 240 2, 246 2, 261, 266 1.
Alagona (d') Blasco, 67 3, 68 1, 335 6, 336.
Alaimo di Lentini, 318.
Alburquerque (duca d'), 106 2.
Alessandria, 93 1.
Alcamo, 99, 101 6.
Alcaria castello, 24 4.
Alfonso re di Aragona, 320.
Alfonso il Magnanimo, 51 3, 108 3, 110, 111, 128, 149, 152, 154, 157, 158, 160, 162, 163, 164, 173, 174, 180 5, 181, 184, 189, 191, 193, 340, 341.
Altavilla fratelli, 14.
Altimare Biagio, 134.
Amadeo v. Vittorio.
Amalfi, 10, 35 4, 48, 304.
Ammiraglio di Sicilia, 288.
Ammiraglio (S. Maria dell'), 50, 312.
Andria v. Goffredo di -
Angeli (S. Maria degli) in Palermo, 127.
Angiò v. Carlo.
Anglosassoni, 6.
Anfuso figlio di Ruggiero, 280.
Annunziata (Chiesa dell') in Palermo, 127.
Antiochia (d') Federico, *pag.* 333.
Antonio (Chiesa di S.) in Palermo, 127.
Arabi, 2, 15, 22, 29, 30.
Aragona, 50, 53 2, 76, 77, 81, 82, 83 n. 108 2, 110 3, 115 4, 122, 123 4, 125 2, 193, 318, 326 n.
Aragona (d') Giovanni, vicerè, 124 5.
Aragona (d') duca, 120 2, 150.
Aragona (d') Orlando, 336.
Ariano, 25, 167, 168, 287.
Archimandrita di Messina, 233 3.
Arcivescovo di Morreale, 178.
Arcivescovo di Palermo, 24 4, 98, 126, 131 n. 134, 188, 222, 270 2, 282, 286 f. 293 a. 312 b.
Arcivescovo di Messina, 24 4.
Arduino, 21, 279 2.
Argiro figlio di Meli, 11.
Arisgoto normanno, 16.
Arrigo III, 11.
Arrigo IV, 268, 281 d.
Arrigo VI, 29, 34, 52, 57, 293, 295, 296.
Arrigo VII, 59, 328 a.
Arrigo d'Inghilterra, 55.
Assia (principe di), 219.
Atene (ducato di), 334.
Augusta, 101, 104 2, 240 2, 303.
Austerlitz, 219.
Austria, 166, 215.
Aversa, 13, 279.
Avola, 244.
Ayala (d') vicerè, 89, 98.
Azzarello Pietro, 261 2.

B

Balsamo Paolo, *pag.* 221 1, 224, 256 1.
Barbarossa, pirata, 112.
Barcellona, 193, 313, a.
Bari, 22, 58.
Barletta, 36, 37 1, 41, 48, 63, 299, 303, 305, 306, 307.

Barresi Federico, barone, *pag.* 93 1.
Bartolomeo (di) Leonardo, 341.
Bartolomeo (Ospedale di S.), 245 8.
Becumine, saracino, 23 1.
Belmonte (Pr. di), 221, 223 2, 224, 237 5, 261, 266.
Benevento, 41, 50 3, 89 2, 308.
Bentink, lord, 226, 260 2, 264, 265, 266.
Bianca, regina, 74, 75, 77, 82, 109 4, 111, 113, 115, 116 3, 339.
Bisacquino, 101, 240 3.
Bivona, 244 1, 2, 268 1.
Bizantini, 1, 14, 16, 20, 29, 279 2.
Bizir, casale, 224 4.
Blasco v. Alagona.
Blessiva, normanno, 15.
Boemondo di Roberto di Guiscardo 22.
Boemondo conte, 291, 292.
Bonanno Francesco, 106, n.
Bonifacio IX, 84, 338, a.
Bonifato, castello, 99, 101 1, 6.
Bordeaux, 42, 318.
Bosco Enrico, 229 1.
Boulifon Antonio, 134.
Branciforti v. Butera e Scordia.
Brettagna, 6. 11.
Brindisi, 35 4, 303.
Brindisi (di) Tommaso, 303.
Bronte, (ducato di), 89, 95, 118 5, 243 1.
Bucca de Ordeo Manfredi, 107 1.
Bugamo, 30 3.
Buonaparte Giuseppe, 219.
Burgio, 244 2, 269, n.
Butera (Princ. di), 106, n. 131, 134, 230.

C

Caiazzo, *pag.* 32, 4.
Calabria, 2, 9, 15, 30 3, 213, 224, 281, 282, 285, 298, 320 e, 324, 326.
Calascibetta, 99.
Calaafimi (di) Severino, 303.
Calogero (precettore di S.), 88, 233 3.
Caltabellota (conte di), 77.
Caltagirone, 101, 131, 156, 187, 303.
Caltanissetta, 241 2.
Calvelli Simone, 104 1.
Calzarando Guglielmo, 318, n.
Camordelli Antonio, *pag.* 261 2.
Cammarata (conte di), 120 2.
Campania, 293, d.
Capitanata, 14.
Capo d'Orlando, 99, 325, a.
Cappelli Orazio Antonio, 220 2.
Capua, 34, 35, 36, 52, 288, 296, 298, 299.
Caracciolo, Ruffo Asprene, 305.
Caracciolo, vicerè, 213.
Caramanico, vicerè, 213.
Careni v. Lagrua.
Carlo I d'Angiò, 41, 44, 46, 48, 50 3, 53, 56, 57, 123, n. 153, 172, 308, c. 309, 311, 318.
Carlo II d'Angiò, 56, 313, d. 318, a. 320, f. 321, 322, 324.
Carlo II (v imp.), 5, 85 1, 108 3, 124 3, 142 1, 152, 153 2, 154, 156, 159, 164, 174, 176, 212, 273.
Carlo III, 152, 154, 163, 209.
Caruso, 244 2, 269, n.
Caserta (conte di), 304.
Cassaro (Via del) in Palermo, 122, 125.
Cassaro (Principe di), 259 2.
Cassino (Monastero di), 297, v. Monte.
Caspe (Congresso di), 77.
Castellamare, 123.
Castelnuovo (Principe di), 85 1, 98, 102 1, 221, 261, 262 2, 266.
Casteltermini, 269.
Castiglia v. Ferdinando.
Castrogiovanni, 99, 109, 172 3, 303.
Castronuovo, 68, 99, 338.
Castroreale, 75, 76, 99, 339.
Catalani (fazione dei), 66, 334, g.
Catalogna, 76, 77, 320, 321, 339.
Catania, 17, 23 1, 4, 24, 34 2, 38, 46, 52 7, 57 3, 58, 67 3, 4, 5, 68 1, 69, 88, 99, 105, 106 2, 110, 111, 122, 123, 128 1, 162, 173, 181 1, 197, 227, 236, 244, 303, 317, 332, 334, 337, 340.
Catanzaro, 306.
Cathal, castello, 24 4.
Cattolica (Principe di), 265.
Cavalieri gerosolimitani, 85 1.
Cefalù, 31 3, 32, 58, 82, 99, 107, 241 1, 242, n. 319.

Celano (Pietro conte di), *pag.* 295.
Ceprano, 283.
Chacon Antonio, 119 1.
Chiaramontani, 337.
Chiaramonte Federico, 338.
Chiaramonti, 122.
Chiusa (conte di), 96.
Cinisi, 21.
Clemente III, 294.
Clemente IV, 41 5, 43.
Clemente antipapa, 69, 1.
Colonna, contestabile, 96, n.
Consaga Fernando, 133.
Coppola Nicola, 313, a.
Corleone, 17, 99, 312.
Corradino, 40, 42, 305 6, 307, 311, 318.
Corrado, svevo, 48, 291, d. 299, 306, b. 307.
Corsini, vicerè, 135, 1.
Corvino, v. Giusso.
Cosenza, 14, 32 4, 303.
Costantino V, 2, 2.
Costantinopoli, 2.
Costanza imperatrice, 26, 293, 295.
Costanza, moglie di Pietro d'Aragona, 313, 318, c. 321.
Costanza, vicaria del regno, 336.
Costanza, moglie del re Federico III, 337, a.
Cotrone, 303.
Craca (Duca di), 228.
Cremona, 53, 2.
Cutò (Principe di), 223.

D

De Amicis Ruggiero, *pag.* 304.
De Archis senatore, 303.
De Calvellis Ruggiero, 303.
De Cardona, vicerè, 128.
De Falcono Pandolfo, 320.
De Greca Landofo, 283.
De Lanuca, vicerè, 110 3, 123 3, 149 1, 152, 153.
De Lignè, vicerè, 111, 5.
De Meso, vicerè, 198.
De Milite Rinaldo, 107 1.
Demona (Val di), 16.
De Monte Roffredo, 301.
De Morra Enrico, giustiziere, *p.* 299.
De Oria Percivallo, 308.
De Plancatone M., 303.
De Spernaria Enrico, 306.
De Spes Gasparo, 150 2.
Diopoldo, castellano, 296.
Dolce Tommaso, 40 2, 263 2, 266 1.
Drogone normanno, 11, 4, 20, 279, 280
Durrea, vicerè, 110, 178 4.

E

Ebrei, *pag.*, 30, 298.
Egitto, 263.
Eleonora d'Angiò, 60.
Elia, saracino, 280.
Elisabetta regina, 333, 334.
Emanuele imperatore, 290.
Enrico conte, 18, 201.
Enrico d'Inghilterra, 281, d.
Enriquez Federico, vicerè, 145, 152, 155 3.
Eraclea, 57 3, 58, 329.
Esserif saracino, 23 1.
Eufemia reggente, 337.
Eulalia (Chiesa di S.), 128.
Europa, 66, 153, 166, 213, 214, 216, 228, 267.

F

Falcando Ugo, *pag.* 49.
Fallamonaco Oberto, 303.
Favignana, 99, 101 6.
Federico I imperatore, 293, d.
Federico I re, 24, 29, 31, 33-40, 42, 52, 53, 58, 59, 60, 62, 63, 80, 100 1, 169, 193 2, 232 2, 251, 298, 303.
Federico II re, 26, 46, 47, 48, 50-53, 10, 56, 58, 59-61, 63, 65, 66, 73, 74, 77, 78, 80, 81, 103, 104 2, 123, 152, 154, 190, 192, 219, 227, 232 1, 245 1, 249, 254, 272, 273, 318, 320, 331.
Federico III re, 66, 69, 172 2, 337, 338.
Federico duca, 334, e.
Federico di Luna, 76.
Felice (Porta in Palermo), 122.
Ferdinando I, di Castiglia, 77, 150 340, 341.

Ferdinando II, il Cattolico, *pag.* 110 3, 113, 117, 118, 152, 153, 157, 162, 174, 184.
Ferdinando Borbone, 145, 153, 154, 179 7, 210, 212, 215, 217, 219, 225, 266, 267, 271, 272.
Fernandez marchese, 197 4.
Ferreri ministro, 271.
Fiandra, 175.
Fiandra (conte di), 308.
Filingeri Giuseppe, 105 4.
Filippo I, (II di Spagna), 88, 92, 101, 117, 138, 139 3, 152, 154, 160, 165, 174.
Filippo II (III di Spagna), 140, 207.
Filippo III (IV di Spagna), 146, 150, 151 1, 156.
Filippo IV (V di Spagna) 121, n. 154, 163.
Filippo il Bello, 49 1.
Filippo (S.) d'Argirò, 101 6.
Filippo (S.) di Fragalà, 89, 236, n.
Filipstal, 219.
Firrao, vicerè, 216.
Fitalia principe, 262.
Flores, (marchese di), 96, n.
Foggia, 32 4, 37, 39, 44, 47 2, 53, 58, 301, 303, 304, 307, 314.
Fogliani vicerè, 135 1, 153, 212.
Forcella Antonio, 118 5.
Fradello (terra di S), 72 7.
Francavilla, 99.
Francesco Borbone, 226.
Francesco (Chiesa di S.), 127.
Franchi, 6, 7, 13.
Francia, 18, 22, 36 3, 48, 83, n. 112, 175, 181, 309, 321, a.
Fresolone, 308, a.
Frisario Angelo, 303.

G

Gaeta, *pag.* 219.
Gagliani Vincenzo, 235 1, 268.
Gagliano, 239 1.
Gallia, 6.
Gallo, castello, 24 4.
Gambuzza (barone di), 265.
Gaugi (principe di), 269, n.
Gasch, arciv. di Palermo, *pag.* 105 4
Genova, 162, 331.
Genserico, 1.
Gerardo di Parma, 44, 30 3, 307.
Gerlando vesc. di Girgenti, 23 4.
Germani, 4, 5.
Germania, 8, 29, 53 2.
Germano (S.) 35, 36, 39, 297, 300, 301.
Giacomo, re, 46, 56, 110 3, 160, 172, 196, n. 219, 253, 318, 320 323, b. 325, 326.
Gilberto de Castelleto, 320.
Gilberto di Gravina, 289, 291.
Giordano duca di Puglia, 9, 10.
Giordano conte, 281, b. 283.
Giovanna, moglie di Guglielmo II, 28, 281, d. 294.
Giovanna di Castiglia, 155 2.
Giovanna di Napoli, 334.
Giovanni XXII. 330, b.
Giovanni re. 109-111, 122, 154, 162, 173, 183, 184, 189, 193, 209, 340.
Giovanni duca, 333, 334.
Giovanni (duca di S.), 120 2.
Giovanni (S.) degli Eremiti, 235 2.
Girgenti, 2, 23 4, 32 2, 88, 99, 104 2, 131, 235, 240.
Giuseppe (Chiesa di S.), in Palermo, 239.
Giusso (principe di), 106, n.
Goffredo conte di Andria, 285.
Goti, 1.
Gozzo, 99, 101 6.
Gravina, 303.
Gravina (conte di), 56, 62.
Greci, 8, 21, 30.
Grecia, 5.
Gregorio I, 1.
Guaimaro IV, 14.
Gualtiero arc. di Palermo, 282.
Gualtiero di Caltagirone, 316.
Guido da Castello, 21 3.
Guiscardo v. Roberto.
Guglielmo I, 18, 49, 51, 52, 167, 168, 172, 218, 288.
Guglielmo II, 25, 26, 28, 34, 41, 42 4, 43, 44, 51, 52, 55, 172, 281, d. 289, 290, 292, 293, 299, 313.
Guglielmo Braccio di Ferro, 11, 14, 15, 279.

Guglielmo il Conquistatore, *pag.* 13 1, 53 2.
Guglielmo conte, 14.
Guglielmo duca di Puglia, 2, 283, 284.
Guglielmo figlio di Tancredi, 295.

H

Hoenstaufen, *pag.* 41.
Honebruch Bertoldo, 40, 305, 306.

I

Iaci, *pag.* 99.
Iato, 21.
Inghilterra, 7, 13, 39, 40, 53 2, 79, 119, n. 225, 227 231, 254, 255, 263, 267, 292.
Innocenzo III, 297.
Innocenzo IV, 32 5, 304.
Ischia, 326, a.
Italia, *passim.*
Italia, (consiglio d') a Madrid, 175.

L

Lagrua Vincenzo, pr. di Careni, *pag.* 105 4.
Lampedusa (principe di), 227.
Lancia Galvano, 306.
Lastorina Rosario, 240 2.
Latini (fazione dei,) 30, 66, 335, c.
Lauritello (conte di), 281 6.
Lavardin, 19.
Lavel, castello, 280.
Lavoro (terra di), 308.
Lecce (conte di), 293, 296 6.
Leicester, 40.
Lentini, 37, 99, 104 2, 301, 303, 334, 335.
Licata, 99.
Lilibeo, 1.
Linguaglossa, 101 6.
Lipari, 84, 85, 88, 101, 113, 114, 237, 288, a.
Lodovico v. Luigi.
Lo Iudice Pietro, 121, n.
Lombardia, 53 2.
Londra, 236.
Longobardi, *pag.* 6.
« (Diritto dei), 22, 29, 30 ».
Lorenzo (marchese di S.), 96.
Lucca, 243 1.
Lucchese Antonio, 106, n.
Lucia (S.) delle Giubarre, 84, 100.
Luigi re di Sicilia, 66, 68 1, 172 2, 181 1, 333, 337.
Luigi re di Napoli, 336, c.

M

Madrid, *pag.* 150, 151, 175, 208.
Magione (comm. della), 233 3.
Maione, 51.
Malgerio conte, 14.
Malta, 55 1, 88, 99, 101 6, 113, 114, 206, 263.
Malvagna (principe di), 263, 302.
Malvastra Salvatore, 261 2, 263 1.
Mandra, castello, 292.
Manfredi re, 33 4 5, 40, 41, 62, 63, 80, 304, a. 305, 308, 310, 313, 330.
Maniaci (S. Maria di), 89, 95, 236, n.
Marco (conte di S.), 227.
Margaglio Lorenzo, 243 1.
Margherita regina, 18, 22, 52, 53, 56, 62, 289, 290, c.
Maria, regina, 69, 172 2, 337.
Maria Carolina, 219, 224, 270.
Maria, infanta, 160.
Marsala, 99.
Marsiglia, 162.
Martino IV, 44, 312 6.
Martino, re, 55, 66, 68-74, 76, 81, 82, 91, 99, 101, 106, 108 3, 111, 122, 146, 154, 163, 166, 167, 169, 193, 251, 338.
Martino il vecchio, 68, 74.
Martorana (chiesa della), 316, a.
Mascali, 102 1, 320.
Matera, 303.
Matteo cancelliere, 293.
Mazara, 23 4, 24 4, 88, 99, 281, 322, 330.
Meles di Troina, 31 4.
Melfi, 11, 14, 15, 35, 44, 53, 63, 167, 279, 281, 284, 300, 313, 314.
Meli di Bari, 11.

Meli ab. Giovanni, *pag.* 263 1.
Messina, 2, 16, 17, 24 4, 30 2, 32, 37, 38, 43, 45 3, 50 3, 51, 59, 68 1, 75, 76, 88, 89, 99, 101 5, 103, 105, 107, 108 6, 111, 112, 115, 122 6, 128 1, 130, 131, 133, 152, 160, 170, 178, 179, 185, 206, 213, 227, 236, 282, 294, 298, 301 6, 303, 304, a., 306 6, 312, 315, 316, 317, 318 n., 319, 320, 324-328, 330-332, 335, 337, 339, 340.
Michele, imperatore, 2 2.
Michele, principe, 98 2, 112, 152, 153.
Miera pugliese, 82.
Milazzo, 76 3, 99, 187, 316, 321.
Mineo, 99.
Minissale, 213 1.
Mistretta, 101.
Modica conte di) Bernardo, 77, 94, 141, 339.
Mola di Taormina, 101.
Molinelli v. principe di S. Rosalia.
Molise (conte di) Riccardo, 62, 289, 290, 292.
Molise (comitato di), 34 1.
Moncada, famiglia, 100 4, 101 1.
Moncada Guglielmo Raimondo, 120 2.
Moncada, vicerè, 123.
Monforte (principe di), 246 2.
Monte Cassino, 38, v. Cassino.
Monte S. Giuliano, 99.
Montfort Simone, 39.
Mormile arc. di Palermo, 223.
Morreale, 88, 178, 235.
Morso Francesco, 261 2.

N

Napoleone, *pag.* 95 3, 215, 266.
Napoli, 28, 32, 42, 84, 145, 215, 217, 219, 220, 225, 253, 271, 272, 287, 288, 300 6, 304, 305, 308, 311, 327 6, 334 g.
Napoli (Di) Federico, 93, n.
Naro, 100, 131.
Navarra, 74.
Nelson, 89, 95, 118 5.
Nicastro, 303.
Nicolò I, 2 2.
Nicolò II, 11, 15.
Nicolò *pag.* III, 316, a.
Nicolò (S.) in Borgo, 128.
Nicosia, 100, 182 4, 197, 303, 332, 333, 339.
Niscemi (principe di), 264.
Nobili (oratorio dei) in Palermo, 127.
Normandia, 13, 14.
Normanni, 2, 3, 6-16, 19, 20, 24, 27, 30, 34, 50, 85, 279.
Noto, 2, 100, 131, 325, b.

O

Odoacre, *pag.* 1.
Oddone, capitano, 296.
Ognibene Salvatore, 266 1.
Olanda, 112.
Olivarez, conte, 91.
Onorio IV, 44.
Oriolo (marchese di), 165.
Orte, 303.
Ossuna (d'), vicerè, 117, 118, 159.
Otranto, 303.

P

Palermo, *pag.* 2, 3, 11, 16, 17, 25, 30 2, 31, n., 34, 38, 44, 46, 48-51 1, 61, 62, 74 4, 76, 79 2, 80, 81 1, 88, 89, 98, 100, 103, 104, 105, 107, 108 6, 110, 111, 119 3, 120, 122, 123, 127, 128 1, 130, 131, 132, 134, 140, 143 2, 152, 153 2, 162, 170, 178, 179, 180, 188, 197, 198, 199, 204 3, 205, 217, 219, 225, 228, n., 235, 238, 253, 262, 282, 285, 286, 288-296, d., 303, 306, 307, 311, 312, 315, 318, 319, 322, 324, 328-330, 333, 340, 341.
Palestina, 35.
Palizi Damiano, 332.
Palizi Matteo, 68 1, 332.
Palmieri Nicolò, 131, 230, 232, 266 1.
Pantellaria (principe di), 235 1, 246 2, 264, 268.
Paolo (S.) di Messina, 187.
Papè Cristoforo, 106 2, v. Valdina.
Parigi, 214.
Partinico, 17.
Pasquale II, 284, b., 283.

Paternò (principe di), *pag.* 92, 96, 98.
Paternò (terra), 60, 100, 101 1.
Patti. 88, 89 3, 100, 101 6.
Pensabene Francesco, 244 4.
Perricone, 244 2, 238, n.
Pescara, vicerè, 185.
Petrarca, 147 2.
Piazza, 100, 303, 325, 326.
Pietra d'Amico, 93 1.
Pietro I, 45, 173, 312, c.-319, a., 337, b.
Pietro II, 66, 68 2, 3, 80, 105, 107 1, 172 2, 181 1, 329, 334, d.
Pietro IV d'Aragona, 68.
Pietro di Calabria, 306.
Pietro di Celano, 295.
Pietro Gaito, 18, 23, 56, 62, 289.
Pietro di Squillace, 25, 282.
Pignatelli, vicerè, 108, 129, 152, 157, 158.
Pinta (chiesa della), 195.
Prades, vicerè, 133, 134, 173 2.
Pretore di Palermo v. Palermo.
Principato, 14.
Procida (da) Giovanni, 123, n., 316, 318, a.
Polizzi (terra), 100.
Polizzi Gaspare, 243 1.
Pozzo di Goto, 101 6.
Puglia, 2, 9, 11, 15, 20, 27, 279-281, 283, 285, 286, 288, 294, 296, 298, 299, 307.

Q

Queralto Pietro, *pag.* 50, 312, 313, a.

R

Rametta, *pag.* 100.
Randazzo, 75, 100, 307, 339.
Randazzo (marchese di), 334.
Ravenna, 53, 298
Recalmuto (marchese di), 197 4.
Regalbuto (castello di), 24 4
Reggio, 15, 300 6, 303.
Requisenz Emanuele, 241 1.
Riccardo d'Inghilterra, 294, a.
Riccardo di Montenero, 63 3.
Riggio Giuseppe, 105 4.
Rinaldo di Spoleto, *pag.* 299.
Roberto d'Angiò, 328, a., 330 b., 331, a.
Roberto, conte, 292.
Roberto Guiscardo, 8-11, 14-16, 167, 168, 280, 283.
Roberto, principe, 283.
Roberto, vescovo, 281.
Rocca *Draconis*, 34 1.
Rocca Florida (princ. di), v. Bonanno.
Rocca Imperiale, 324.
Rocca *Ianulae*, 35 1, 298, a.
Roccasecca, 296.
Roffredo de Monte, 39 2.
Roma. 1, 5, 44, 50, 80, 84, 217, 312, c.
Romualdo di Salerno, 283.
Rosolia (principe di S.), 106, n.
Rosseto, 307.
Rossi Bonaventura, 266 1.
Royz Alfonso, 124, 3, 125 1.
Ruffo, v. Pietro di Calabria.
Ruggiero, conte, 2, 22, 24, 282, 284.
Ruggiero, duca, 22, 48, 49, 281, 283, 284, 285.
Ruggiero, re, 2, 8-10, 15, 17, 21, 24 27, 28, 32-34. 57, 58, 61, 79, 167, 168, 212, 218, 273, 286, 287, 288, 293.
Ruggiero di Lauria, 318, 323, 326.
Ruggiero di mastro Angelo, 45 2, 311.
Ruggiero, giudice, 291.

S

Salemi, *pag.* 100.
Salerno, 3, 11, 14, 27, 32, 283, 284 287, a., 306.
Salimpipi Damiano, 336.
Salso, 304.
Salvatore (S.) di Messina, 130 3.
Salvatore (S.) di Napoli, 287.
Saracini, 8, 9, 21, 22, 30, 308.
Saragozza, 156, 2.
Sardegna, 74, 82 3, 336, 337.
Savoia, 53 2, 83, n., 124, n., 154.
Sciacca, 33 2, 100, 340.
Scilla (principe di), 95.
Scinà, 266 1.
Scordia (principe di), 106, n.
Scribla, castello, 14, 30 3.

Serlone, *pag.* 16.
Serradifalco, 236, n.
Settimo Ruggiero, 266 1.
Sicilia, *passim*.
Siracusa, 2, 38, 69, 72, 80, 82, 88, 91, 98, 99, 100, 106, 111 2, 163, 167, 169, 198, 302, 303, 329, 331, 338, 340.
Sorrentino, duca, 119 1.
Sotera, 100.
Spagna, 112, 126, 149, 150, 160, 165, 174, 188, 195, 272.
Spadafora Alfonso, 266 1.
Speciale N., vicerè, 168 1.
Spirito (S.), badia, 89, 120 2, 236, n.
Squillace, 25, 306.
Steri, 122.
Stefano di Roen, 23 4.
Stefano di Rotrous, 18, 290, 91.
Suessa, 34 1.
Suptili Rinaldo, 104 1
Svevi, 24, 29, 50.

T

Tagliacozzo, *pag.* 48.
Tagliavia Tommaso, 107 1.
Talach Ugo, 313, a.
Tamaio Francesco, 95.
Tancredi, re, 25, 28, 52, 55, 293, 294, 295, b.
Tancredi di Conversano, 286.
Taormina, 2, 76, 82, 100, 111 2, 113, 116 3, 132, 339.
Taranto, 285, 291, 296, b., 300, 303.
Teano, 34 1.
Terranuova (duca di), 95 2, 98.
Terranuova, terra, 100, 101 6.
Termini, 100.
Tivoli, 44.
Toledo (de), vicerè, 124 4, 130 3
Tommasi, ministro, 223 2.
Tommasino, scudiere, 304, a.
Tortorici, 101 6.
Trabia (principe di), 269 2.
Trani, 58.
Trapani, *pag.* 2, 38, 69, 100, 131, 187, 303, 315, 340.
Trayna Vito, 121, n.
Trivulzio, card. vicerè, 202.
Troia, 32 4, 292.
Troina, 31 4.
Turgisio, camerario, 292.
Tuscia, 293, d.

U

Ugo, *pag.* 259.
Ugone, 17.
Umfredo, 11, 14, 280.
Università degli studi (Palermo, Catania), 163, 219, 237, 238, 239, 241.
Urbano II, 23 3.
Utrecht, 154.

V

Vaccari Gaspare, *pag.* 246 2, 263.
Valdina (principe di), 85 1, 102 1, 220 2.
Valentiniano III, 1.
Valenza, 77.
Valguarnera Salvatore, 259 2, 262 2.
Vandali, 1.
Vastapane Luigi, 121, n.
Ventimiglia (Francesco, 68 2, 104 1, 330, 332, 333, 338.
Ventimiglia Gaetano, 229, n., 268.
Vienna, 270, 271.
Vigne (delle) Piero, 38.
Villafranca (principe di), 92, 246 1, 261.
Villanuova Antonio, 96 2.
Villeno, vicerè, 178.
Vinciguerra Palizio, 323.
Viterbo, 38, 53, 10, 303, 304.
Vittorio Amedeo, 104 2, 105, 108 3, 121, n., 124 3, 152, 154, 155 1, 195.
Vizzini, 101.

Z

Zotico, *pag.* 30 3.

PREZZO DEL PRESENTE VOLUME **Lire 8.**

Dello stesso Autore:

Le Condizioni della proprietà territoriale nella provincia romana studiate sui documenti dei secoli **VIII, IX, X.** — Roma 1884.

Il Governo dei Bizantini in Italia. — Torino 1885.

Gli Statuti della Città di Civitavecchia. — Roma 1885.

Discorso fatto a nome dell'Ecc.mo Municipio di Civitavecchia pel trasporto in patria delle ceneri di Luigi Calamatta. — Civitavecchia 1885.

Statuti inediti di Veiano. — Roma 1887.

Di prossima pubblicazione:

Storia dei Di Vico, prefetti di Roma e signori nel patrimonio di S. Pietro in Tuscia.

Statuti del Commercio di Civitavecchia.

In preparazione:

Storia della Città di Civitavecchia, dalle origini ai giorni nostri.